ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 132

40° anno

28 aprile 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Sessione 1997/1998

(97/C 132/01) **Processo verbale della seduta di lunedì 7 aprile 1997**

Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione 1
2. Approvazione del processo verbale 1
3. Verifica dei poteri 1
4. Composizione delle delegazioni 2
5. Competenza delle commissioni 2
6. Presentazione di documenti 2
7. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio 7
8. Petizioni 8
9. Storno di stanziamenti 9
10. Ordine dei lavori 9
11. Tempo di parola 10
12. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti) 10
13. Sperimentazione animale nel campo dei cosmetici (discussione) 11
14. Mais e organismi geneticamente modificati (discussione) 11
15. Protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni **II (discussione) 12
16. Ordine del giorno della prossima seduta 12

(Segue)

IT

Prezzo: 60 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo 1 / 70 % – Milano.

Numero d'informazione

(97/C 132/02)

Sommario *(segue)*

Pagina

Processo verbale della seduta di martedì 8 aprile 1997

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale 15

2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) 15

3. Presentazione di documenti 16

4. Ordine del giorno 17

5. Interpretazione del regolamento 17

6. Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea (discussione) 18

7. Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia * (discussione) 18

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale sono pubblicati in allegato.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

ESTE	commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BILA	commissione per i bilanci
ECON	commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
RICE	commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia
RELA	commissione per le relazioni economiche esterne
GIUR	commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC	commissione per gli affari sociali e l'occupazione
REGI	commissione per la politica regionale
TRAS	commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione
SVIL	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE	commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
ISTI	commissione per gli affari istituzionali
PESC	commissione per la pesca
REGO	commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	commissione per i diritti della donna
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
PPE	gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)
UPE	gruppo «Unione per l'Europa»
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
GUE / NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
ARE	gruppo dell'Alleanza radicale europea
I-EDN	gruppo dei deputati indipendenti per l'«Europa delle Nazioni»
NI	non iscritti

IT

Numero d'informazione

Sommario *(segue)*

Pagina

8. Crescita, occupazione e convergenza (discussione) 18

TURNO DI VOTAZIONI

9. Protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni **II (votazione) 19

10. Esportazioni di petrolio in caso di difficoltà di approvvigionamento * (articolo 99 del regolamento) (votazione) 19

11. Sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (votazione) 19

12. Mais geneticamente modificato (votazione) 19

13. Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea (votazione) 20

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

14. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti da iscrivervi) 22

15. Crescita, occupazione e convergenza (seguito della discussione) 23

16. Meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti (discussione) 23

17. Competitività dell'industria europea (discussione) 23

18. Patente di guida **II (discussione) 24

19. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione) 24

20. Carattere definitivo dei regolamenti e garanzie ***I (discussione) 25

21. Semplificazione della legislazione (SLIM) (discussione) 25

22. Fondi propri delle imprese di investimento e servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ***II (discussione) 25

23. Diritto di seguito ***I (discussione) 25

24. Masse e dimensioni dei veicoli a motore ***II (discussione) 25

25. Ordine del giorno della prossima seduta 26

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Esportazioni di petrolio in caso di difficoltà di approvvigionamento * (Articolo 99 del regolamento)

   Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 77/186/CEE relativa alle esportazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento (COM(96)0320 – C4-0083/97 – 96/0302(CNS)) 27

2. Sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici

   A4-0017/97

   Risoluzione sulla relazione della Commissione concernente lo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici – 1995 (COM(96) 0365 – C4-0662/96) 27

3. Mais geneticamente modificato

   B4-0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153 e 0155/97

   Risoluzione sul mais geneticamente modificato 29

4. Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione

   A4-0112/97

   Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995 31

(97/C 132/03)

Processo verbale della seduta di mercoledì 9 aprile 1997

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale 65

2. Presentazione di documenti 65

3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni) 65

4. Discarico di bilancio (discussione) 66

5. Accordo interinale euromediterraneo con l'OLP – Processo di pace in Medio Oriente *** (discussione e dichiarazione) 66

6. Comunicazione del Presidente 66

TURNO DI VOTAZIONI

7. Carattere definitivo dei regolamenti e garanzie ***I (votazione) 67

8. Protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni **II (votazione) 67

9. Patente di guida **II (votazione) 67

10. Fondi propri delle imprese di investimento e servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ***II (votazione) 67

11. Masse e dimensioni di veicoli a motore ***II (votazione) 67

12. Diritto di seguito ***I (votazione) 68

13. Osservatorio dei fenomeni di razzismo e xenofobia * (votazione) 68

14. Crescita, occupazione e convergenza (votazione) 68

15. Meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti (votazione) 69

16. Competitività dell'industria europea (votazione) 69

17. Accordo interinale euromediterraneo con l'OLP *** (votazione) 69

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

18. Situazione in Albania (dichiarazioni con discussione) 70

19. Situazione a Hong Kong (dichiarazioni con discussione) 70

20. Qualità della benzina e del combustibile diesel – Emissioni dei veicoli a motore – Emissioni atmosferiche – Risparmio di carburante ***I (discussione) 71

21. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio) 71

22. Composizione delle commissioni 72

23. Qualità della benzina e del combustibile diesel – Emissioni dei veicoli e motore – Emissioni atmosferiche – Risparmio di carburante ***I (seguito della discussione) 72

24. Discriminazione in base al sesso **I (discussione) 72

25. Ordine del giorno della prossima seduta 72

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Carattere definitivo dei regolamenti e garanzie ***I

A4-0097/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (COM(96)0193 – C4-0306/96 – 96/0126(COD)) .. 74

Risoluzione legislativa 79

2. Protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni **II

A4-0072/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C4-0637/96 – 95/0229 (SYN)) 79

3. Patente di guida **II

A4-0087/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (C4-0011/97 – 96/0040(SYN)) 82

4. Fondi propri delle imprese di investimento e servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ***II

A4-0093/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 93/22/CEE del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (C4-0005/97 – 95/0188 (COD)) 83

5. Masse e dimensioni dei veicoli a motore ***II

A4-0102/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (C4-0632/96 – 00/0348 (COD)) 87

6. Diritto di seguito ***I

A4-0030/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale (COM(96)0097 – C4-0251/96 – 96/0085(COD)) 88

Risoluzione legislativa 93

7. Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia *

A4-0110/97

Proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (COM(96)615 – C4-0070/97 – 96/0298(CNS)) 94

Risoluzione legislativa 100

8. Crescita, occupazione e convergenza

A4-0111/97

Risoluzione sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1997 – Crescita, occupazione e convergenza verso l'UEM (COM(97)0027 – C4-0078/97) 101

9. Meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti

A4-0105/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la revisione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri – Regolamento (CEE) 88/1969 (COM(96)0545 – C4-0588/96) 105

10. Competitività dell'industria europea

A4-0113/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96)0463 – C4-0622/96) 106

11. Accordo euromediterraneo interinale con l'OLP ***

A4-0103/97

Decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza [COM (97)0051 – 6572/97 – C4-0112/97 – 97/0036(AVC)] 112

(97/C 132/04)

Processo verbale della seduta di giovedì 10 aprile 1997

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale 123

2. Istituti di credito ***I (discussione) 123

3. Conservazione delle risorse della pesca * (discussione) 123

4. Riconversione di alcune attività di pesca dei pescatori italiani * (discussione) 123

5. Gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico * (discussione) 124

TURNO DI VOTAZIONI

IT

(Segue)

Sommario *(segue)*

Pagina

6. Discarico del bilancio (votazione) 124

7. Qualità della benzina e del carburante diesel – Emissione di veicoli a motore – Emissioni atmosferiche – Risparmio di carburante ***I (votazione) 125

8. Semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM) (votazione) 128

9. Discriminazione in base al sesso **I (votazione) 128

10. Situazione in Albania (votazione) 128

11. Situazione a Hong Kong (votazione) 129

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

DISCUSSIONE SU PROBLEMI D'ATTUALITA'

12. Trattato di unione tra Russia e Bielorussia (discussione) 130

13. Situazione in Zaire (discussione) 130

14. Diritti dell'uomo (discussione) 130

15. Yemen (discussione) 131

16. Aiuto umanitario d'urgenza alla Carelia (Russia) e alla Bulgaria (discussione) 131

17. Trattato di unione tra Russia e Bielorussia (votazione) 131

18. Situazione in Zaire (votazione) 131

19. Diritti dell'uomo (votazione) 132

20. Yemen (votazione) 132

21. Aiuto umanitario d'urgenza alla Carelia (Russia) e alla Bulgaria (votazione) 133

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITA'

TURNO DI VOTAZIONI

22. Istituti di credito ***I (votazione) 133

23. Conservazione delle risorse della pesca * (votazione) 133

24. Gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico * (votazione) 134

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

25. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (discussione) 135

26. Costituzione di una commissione temporanea (presentazione di una proposta di decisione) .. 135

27. Ordine del giorno della prossima seduta 135

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Discarico di bilancio

   a) A4-0124/97

      Risoluzione sulle misure adottate dalla Commissione in conseguenza delle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1994 (COM(97)0048 – C4-0108/97) 136

   b) A4-0120/97

      I. Decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 1995 relativamente alle sezioni I – Parlamento, II – Consiglio, III – Commissione, IV – Corte di giustizia, V – Corte dei conti e VI – Comitato economico e sociale/Comitato delle Regioni .. 137

      II. Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1995 140

c) A4-0125/97

I. Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1995 – Sezione I – Parlamento europeo/Allegato Mediatore 148

II. Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1995 – Sezioni IV – Corte di giustizia, V – Corte dei conti, VI – Comitato economico sociale/Comitato delle regioni 149

d) A4-0071/97

I. Decisione che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1995 150

II. Risoluzione sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio al 31 dicembre 1995 e sulla relazione della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA 154

e) A4-0121/97

I. Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995 155

II. Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995 156

III. Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995 158

2. Qualità della benzina e del combustibile diesel – Emissioni dei veicoli a motore – Emissioni atmosferiche – Risparmio del carburante ***I

a) A4-0096/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (COM(96)0248 – C4-0462/96 – 96/0163(COD)) 159

Risoluzione legislativa 170

b) A4-0116/97

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 70/220/CEE (COM(96)0248 – C4-0463/96, COM(97)0077 – C4-0091/97 – 96/0164(COD)) 170

Risoluzione legislativa 205

c) A4-0099/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura strategia per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada alla luce dei risultati del programma «Auto Oil» (COM(96)0248 – C4-0492/96) . 206

d) A4-0117/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO_2 delle autovetture e per migliorare il risparmio di carburante (COM(95)0689 – C4-0015/96) 210

3. Semplificazione della legislazione (SLIM)

A4-0108/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM): Progetto pilota (COM(96)0204 – C4-0446/96) 213

4. Discriminazione in base al sesso **I

A4-0115/97

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione in base al sesso (COM(96) 0340 – C4-0539/96 – 96/0196 (PRT)) 215

Risoluzione legislativa 219

5. Situazione in Albania

B4-0300, 0336, 0338, 0339 e 0340/97

Risoluzione sull'Albania 220

6. Situazione a Hong Kong

B4-0181, 182, 183, 184 e 282/97

Risoluzione sulla situazione a Hong Kong 222

IT

(Segue)

7. Trattato di unione tra la Russia e la Bielorussia

B4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326, 0329/97

Risoluzione sul trattato di unione tra la Bielorussia e la Federazione Russa 224

8. Situazione in Zaire

B4-0298, 0313, 0327 e 0330/97

sulla situazione in Zaire 225

9. Diritti dell'uomo

a) B4-0286/97

Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo ai danni dei ciprioti che vivono in «enclavi» 226

b) B4-0289, 0296, 0311, 0323 e 0320/97

Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo nel Turkestan orientale (regione dello Xinjiang) 227

c) B4-0325 e 332/97

Risoluzione sulla situazione dei detenuti in Russia 228

d) B4-0291/97

Risoluzione sulla Repubblica democratica e popolare del Laos 229

e) B4-0301/97

Risoluzione sulla limitazione della libera circolazione in Bosnia-Erzegovina 229

f) B4-0302, 0306, 0315, 0318 e 0328/97

Risoluzione sulla Cambogia 230

10. Situazione nello Yemen

B4-0293/97

Risoluzione sulla situazione nello Yemen 231

11. Aiuto umanitario alla Carelia (Russia) e alla Bulgaria

a) B4-0295, 0314, 0317 e 0335/97

Risoluzione sugli aiuti umanitari alla Bulgaria 232

b) B4-0299, 0312, 0316, 0333 e 0334/97

Risoluzione sugli aiuti umanitari alle regioni della Carelia e di Murmansk 233

12. Istituti di credito ***I

A4-0058/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, gli articoli 2, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM(96)0183 – C4-0258/96 – 96/0121(COD)) 234

Risoluzione legislativa 235

13. Conservazione delle risorse della pesca *

A4-0122/97

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (COM(96)0296 – C4-0388/96 – 96/0160(CNS)) 235

Risoluzione legislativa 243

14. Gestione dell'attività di pesca nel Mar Baltico *

A4-0094/97

Proposta di regolamento del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dell'attività di pesca nel Mar Baltico (COM(96) 0489 – C4-0017/97 – 96/0244(CNS) 243

Risoluzione legislativa 244

Numero d'informazione

(97/C 132/05)

Sommario *(segue)*

Pagina

Processo verbale della seduta di venerdì 11 aprile 1997

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale 301

2. Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 97 del regolamento) 301

3. Presentazione di documenti 301

4. Competenza delle commissioni — «Procedura Hughes» 302

5. Sostegno ai produttori di taluni seminativi * (articolo 99 del regolamento) (votazione) 302

6. Notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari * (articolo 99 del regolamento) (votazione) ... 303

7. Modifica dell'accordo SEE * (articolo 99 del regolamento) (votazione) 303

8. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore * (votazione) 303

9. Parità di opportunità per i disabili (discussione e votazione) 303

10. Integrazione dei paesi in via di sviluppo (discussione e votazione) 304

11. Crisi nel settore del riso (discussione e votazione) 304

12. Composizione delle delegazioni 305

13. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48 del regolamento) 305

14. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta 305

15. Calendario delle prossime sedute 305

16. Interruzione della sessione 305

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Sostegno ai produttori di taluni seminativi * (articolo 99 del regolamento)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 1765/92 che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi (COM(97)0083 — C4-0146/97 — 97/0063(CNS)) 306

2. Notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari * (articolo 99 del regolamento)

A4-0101/97

Progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale — Progetto di convenzione, stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale; Progetto di atto del Consiglio che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale; Protocollo stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (5313/97 — C4-0062/97 — 97/0901(CNS)) 306

Risoluzione legislativa 310

3. Modifica dell'accordo SEE * (articolo 99 del regolamento)

A4-0123/97

Progetto di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo che modifica l'allegato XX (Ambiente) all'accordo SEE [SEC(96)1654 — C4-0113/97 — 97/903(CNS)] .. 311

Risoluzione legislativa 311

4. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

A4-0029/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, presentata conformemente all'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE (COM(96) 0046 — C4-0194/96) 311

IT

(Segue)

5. Parità di opportunità per i disabili
A4-0044/97
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili (COM(96)0406 – C4-0582/96) 313

6. Integrazione dei paesi in via di sviluppo
A4-0086/97
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente il sostegno della Comunità europea alle iniziative di integrazione economica e regionale dei paesi in via di sviluppo (COM(95)0219 – C4-0260/95) 316

7. Crisi nel settore del riso
B4-0211, 0280, 0281, 0283 e 0284/97
Risoluzione sulla crisi nel settore del riso 319

Lunedì 7 aprile 1997

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1997-1998

Sedute dal 7 all'11 aprile 1997

PALAIS DE L'EUROPE – STRASBURGO

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 7 APRILE 1997

(97/C 132/01)

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON.
JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente

(La seduta è aperta alle 17.00)

1. Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 14 marzo 1997.

2. Approvazione del processo verbale

La on. Schleicher ha comunicato di essere stata presente alla seduta del 14 marzo 1997 ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn.:

– Rosado Fernandes, per protestare contro una dichiarazione fatta dall'on. Martens, il quale a Lisbona avrebbe affermato che il suo partito, il CDS, sarebbe un partito di estrema destra (il Presidente gli revoca la facoltà di parlare facendo presente che non si tratta né di una questione di procedura né di un intervento per fatto personale);

– Balfe, per far presente che i fogli per la firma delle presenze sono stati sistemati nuovamente all'interno dell'Aula.

– Graefe zu Baringdorf, il quale, richiamandosi all'articolo 28 del regolamento, deplora che all'approssimarsi di importanti scadenze, il Parlamento non abbia ancora costituito la commissione di controllo incaricata di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione d'inchiesta sull'ESB, nonostante le numerose lettere inviate alla Presidenza; nutre l'impressione che questo ritardo sia dovuto a un gruppo politico e sia imputabile a considerazioni di ordine elettorale (il Presidente risponde che l'articolo 28 del regolamento autorizza unicamente delle interrogazioni scritte e fa inoltre presente che l'Ufficio di presidenza ha già esaminato la questione e prenderà a tempo debito la decisione necessaria);

– Green, a nome del gruppo PSE, la quale confuta, per quanto attiene al suo gruppo, quanto dichiarato dall'oratore precedente su un ritardo imputabile a considerazioni di ordine elettorale;

– Martens, a nome del gruppo PPE, il quale segnala che è previsto che la Conferenza dei presidenti prenda una decisione sulla costituzione di detta commissione nel corso della sua prossima riunione.

3. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento ratifica i mandati degli onn. Cardona, Corbett e Scarbonchi.

Lunedì 7 aprile 1997

4. Composizione delle delegazioni

Su richiesta del gruppo PSE, il Parlamento ratifica la nomina della on. Darras a membro della delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda, in sostituzione dell'on. Rocard.

5. Competenza delle commissioni

Sono competenti per parere:

— la commissione OCCU:

  — sulla comunicazione della Commissione sull'impatto e l'efficacia del mercato unico (COM(96)0520 — C4-0655/96) (competente per il merito: ECON, già competente per parere: GIUR);

  — sul Libro Verde della Commissione intitolato: «Gli appalti pubblici nell'Unione europea: spunti di riflessione per il futuro» (COM(96)0583 — C4-0009/97) (competente per il merito: ECON, già competente per parere: GIUR);

— la commissione RICE sulla comunicazione della Commissione intitolata: «Apprendere nella società dell'informazione: piano d'azione per una iniziativa europea nell'istruzione (1996-1998)» (COM(96)0471 — C4-0528/96) (competente per il merito: CULT, già competente per parere: OCCU, ECON, DONN);

— la commissione BILA sulla relazione della Commissione sui progressi compiuti nella coesione economica e sociale (articolo 130 B del trattato CE) (competente per il merito: REGI, già competenti per parere: OCCU, AGRI, PESC, AMBI, RICE, ECON, DONN).

6. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) richieste di parere sulle seguenti proposte:

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali (COM(97)0089 — C4-0114/97 — 97/0087(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone (COM(97)0089 — C4-0115/97 — 97/0088(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (COM(97)0089 — C4-0116/97 — 97/0089(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, i prezzi di intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (COM(97)0089 — C4-0117/97 — 97/0905(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito (COM(97)0089 — C4-0118/97 — 97/0091(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino (COM(97)0089 — C4-0119/97 — 97/0092(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di allevamento 1997/98, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta (COM(97)0089 — C4-0120/97 — 97/0093(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1997/98 (COM(97)0089 — C4-0121/97 — 97/0094(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, il prezzo d'intervento dei bovini adulti (COM(97)0089 — C4-0122/97 — 97/0906(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

Lunedì 7 aprile 1997

– Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine (COM(97)0089 – C4-0123/97 – 97/0096(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

– Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati (COM(97)0089 – C4-0124/97 – 97/0097(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

– Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(97)0089 – C4-0125/97 – 97/0098(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: art. 43 CE

– Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1997/98 (COM(97)0089 – C4-0126/97 – 97/0099(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

– Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (COM(97)0089 – C4-0127/97 – 97/0100(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: art. 43 CE

– Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia, per il gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1997 (COM(97)0089 – C4-0128/97 – 97/0101(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

– Proposta di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 1998/99 e 1999/2000 (COM(97)0089 – C4-0129/97 – 97/0102(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

– Proposta di regolamento del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce (COM(97)0035 – C4-0135/97 – 97/0031(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

base giuridica: art. 43 CE

– Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999 (COM(97)0043 – C4-0136/97 – 97/0035(CNS))

deferimento
merito: PESC
parere: BILA, SVIL

base giuridica: art. 43 CE, art. 228 par. 2, secondo comma, CE

– Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del Sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (COM(97)0050 – C4-0138/97 – 97/0037(CNS))

deferimento
merito: ECON

base giuridica: art. 213 CE

– Proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 – C4-0139/97 – 96/0276(SYN))

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON

base giuridica: art. 130 S par. 1 CE

– Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità (COM(97)0055 – C4-0140/97 – 97/0039(SYN))

deferimento
merito: TRAS

base giuridica: art. 84 par. 2 CE

– Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti (COM(96)0544 – C4-0144/97 – 96/0261(CNS))

deferimento
merito: TRAS

base giuridica: art. 75 CE, art. 228 par. 2 e 3 CE

Lunedì 7 aprile 1997

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti a titolo della Convenzione sull'aiuto alimentare 1995 (COM(97)0018 — C4-0145/97 — 97/0026(CNS))

deferimento
merito: SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n.1765/92 che istituisce un regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi (COM(97)0083 — C4-0146/97 — 97/0063(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, AMBI

base giuridica: art. 43 CE

ab) i seguenti documenti:

— Raccomandazione del Consiglio sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1995 (6511/97 — C4-0133/97)

deferimento
merito: CONT
parere: tutte le commissioni interessate

— Raccommandazione del Consiglio del 17 marzo 1997 di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1995 (6292/97 — C4-0147/97)

deferimento
merito: CONT
parere: SVIL

— Raccomandazione del Consiglio del 17 marzo 1997 di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1995 (6293/97 — C4-0148/97)

deferimento
merito: CONT
parere: SVIL

— Dichiarazione del Consiglio relativa alla dichiarazione di affidabilità che la Corte dei conti ha fornito al Parlamento europeo e al Consiglio e che riguarda l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni per l'esercizio 1995 (6510/97 — C4-0137/97)

deferimento
merito: CONT
parere: tutte le commissioni interessate

b) dalla Commissione:

ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:

— Proposta modificata di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (COM(97)0103 — C4-0106/97 — 96/0229(COD))

deferimento
merito: AMBI
parere: AGRI

base giuridica: art. 100 A CE

— Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Piano d'azione dell'Unione europea: le comunicazioni via satellite nella società dell'informazione (COM(97)0091 — C4-0131/97)

deferimento
merito: ECON
parere: RICE

lingue disponibili: DE, EN, FR

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione 819/95/CE che istituisce il programma d'azione comunitaria «SOCRATE» (COM(97)0099 — C4-0132/97 — 97/0103(COD))

deferimento
merito: CULT
parere: BILA

base giuridica: art. 126 CE, art. 127 CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo: formula matematica unica per il calcolo del Tasso annuo effettivo globale (TAEG) (COM(97)0127 — C4-0141/97 — 96/0055(COD))

deferimento
merito: GIUR
parere: AMBI

base giuridica: art. 100 A CE

— Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo: Esame e valutazione del vertice mondiale per lo sviluppo sociale da parte dell'Unione europea (COM(96)0724 — C4-0142/97)

deferimento
merito: OCCU

— Comunicazione: Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea (COM(97)0102 — C4-0143/97)

deferimento
merito: OCCU
parere: ECON, DONN

bb) i seguenti documenti:

— Documenti unici di programmazione delle regioni britanniche dell'obiettivo 5b per il periodo 1994-1999 (C4-0134/97)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, BILA, OCCU

lingua disponibile: FR

c) dalle commissioni parlamentari:

ca) le seguenti relazioni e raccomandazioni:

— Relazione sulla comunicazione della Commissione «Verso una nuova strategia marittima» (COM(96)0081 — C4-0237/96) — commissione per i trasporti e il turismo (Procedura «Hughes»)

Relatore: on. Danesin
(A4-0067/97)

— Relazione sull'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici (C4-264/96) — commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Relatrice: on. Ahern
(A4-0074/97)

— Relazione sullo statuto delle medicine non convenzionali — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Lannoye
(A4-0075/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione sulle sfide cui deve far fronte l'industria europea legata al settore della difesa: contributo per un'azione a livello europeo (COM(96)0010 — C4-0093/96) — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (procedura «Hughes»)

Relatore: on. Titley
(A4-0076/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione sul sostegno della Comunità europea alle iniziative d'integrazione economica regionale dei paesi in via di sviluppo (COM(95)0219 — C4-0260/95) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Needle
(A4-0086/97)

— Relazione sugli aspetti sociali dell'edilizia residenziale — commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: on. Crowley
(A4-0088/97)

— Relazione sulla modifica dell'articolo 116 del regolamento del Parlamento europeo relativo alla votazione per parti separate — commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Relatore: on. B.P. Donnelly
(A4-0089/97)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione dell Comunità europea al Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (COM(96)0372 — C4-0651/96 — 96/0198(CNS)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Medina Ortega
(A4-0090/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione che definisce una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea (SEC(96)1083 — C4-0423/96) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatrice: on. McIntosh
(A4-0091/97)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (COM(96)0367 — C4-0554/96 — 96/0190(CNS)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Medina Ortega
(A4-0092/97)

— * Relazione sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (COM(96)0489 — C4-0017/97 — 96/0244(CNS)) — commissione per la pesca

Relatore: on. Kindermann
(A4-0094/97)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca praticate dai pescatori italiani (COM(96)0682 — C4-0037/97 — 96/0308(CNS)) — commissione per la pesca

Relatore: on. Baldarelli
(A4-0095/97)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (COM(96)0248 — C4-0462/96 — 96/0163(COD)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Mamère
(A4-0096/97)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (COM(96)0193 — C4-0306/96 — 96/0126(COD)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Lehne
(A4-0097/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione su informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (COM(96)0487 — C4-0592/96) — commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatore: on. Pradier
(A4-0098/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura strategia per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada alla luce dei risultati del programma Auto/Oil (COM(96)0248 — C4-0492/96) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Eisma
(A4-0099/97)

Lunedì 7 aprile 1997

– Relazione sulla relazione relativa al coordinamento delle attività a favore delle PMI e dell'artigianato (COM(95)0362 – C4-0120/96) – commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Garosci
(A4-0100/97)

– * Relazione sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale, progetto di convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale e sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale – Protocollo stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (5317/97 – C4-0062/97 – 97/0901(CNS)) – commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatore: on. Nassauer
(A4-0101/97)

– *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, di un accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea e l'OLP a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (COM(97)0051 – C4-0112/97 – 97/0036(AVC)) – commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatore: on. Alavanos
(A4-0103/97)

– Relazione sulla comunicazione della Commissione concernente l'artigianato e le piccole imprese: chiavi della crescita e dell'occupazione in Europa (COM(95)0502 – C4-0503/95) – commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Torres Marques
(A4-0104/97)

– Relazione sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla revisione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri – Regolamento CEE n. 88/1969/CEE (COM(96)0545 – C4-0588/96) – commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Metten
(A4-0105/97)

– Relazione sulla relazione della Commissione sull'applicazione nel 1991-1992 del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (17a relazione della Commissione sull'applicazione della normativa sociale nel settore dei trasporti su strada) (COM(95)0713 – C4-0065/96) – commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Schlechter
(A4-0106/97)

– Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM): progetto pilota (COM(96)0204 – C4-0446/96) – commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Crowley
(A4-0108/97)

– Relazione sulla comunicazione della Commissione: Attuazione del diritto comunitario dell'ambiente (COM(96)0500 – C4-0591/96) – commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. K.D. Collins
(A4-0109/97)

– * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione d'un osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (COM(96)0615 – C4-0070/97 – 96/0298(CNS)) – commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatore: on. Ford
(A4-0110/97)

– Relazione sulla relazione economica annuale 1997 della Commissione – Crescita, occupazione e convergenza in vista dell'UEM (COM(97)0027 – C4-0078/97) – commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Randzio-Plath
(A4-0111/97)

– Relazione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995 – commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatrice: on. Roth
(A4-0112/97)

– Relazione sulla comunicazione della Commissione concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96)0463 – C4-0622/96) – commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. García-Margallo y Marfil
(A4-0113/97)

– Relazione sulla comunicazione ella Commissione sull'attuazione delle politiche regionali dell'UE in Austria, Finlandia e Svezia (COM(96)0316 – C4-0533/96) – commissione per la politica regionale

Relatore: on. Rack
(A4-0114/97)

– ** I Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (COM(96)0340 – C4-0539/96 – 96/0196(SYN)) – commissione per i diritti della donna

Relatrice: on. Ghilardotti
(A4-0115/97)

– *** I Relazione sulla proposta e la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico di emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 70/220/CEE (COM(96)0248 – C4-0463/96 – 96/0164(COD)) – commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Lange
(A4-0116/97)

– Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e per migliorare il risparmio di carburante (COM(95)0689 – C4-0015/96) – commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatrice: on. González Alvarez
(A4-0117/97)

– * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CE) 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71 (COM(96)0452 – C4-0543/96 – 96/0227(CNS)) – commissione l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: on. Oomen-Ruijten
(A4-0118/97)

cb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

– ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva dal Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (C4-0011/97 – 96/0040(SYN)) – commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Farassino
(A4-0087/97)

– *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 93/22/CEE del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (COM(95)0360 – C4-0005/97 – 95/0188(COD)) – commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatrice: on. Oddy
(A4-0093/97)

– *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (COM(91)0239 – C4-0632/96 – 00/0348(COD)) – commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Barton
(A4-0102/97)

d) dal comitato di conciliazione:

– Progetto comune approvato dal comitato di conciliazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in merito alle apparecchiature sotto pressione (3603/97 – C4-0130/97 – 00/0462(COD))

e) dai deputati:

ea) le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del regolamento):

– Cornelissen, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, alla Commissione: Transito alpino (B4-0161/97);

– Bennasar Tous, Provan e Sarlis, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Turismo (B4-0162/97);

– Olsson e Eisma, a nome del gruppo ELDR, alla Commissione: Immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0163/97).

eb) le seguenti interrogazioni orali per il tempo delle interrogazioni (B4-0164/97) (art. 41 del regolamento):

– Andersson, Svensson, Roubatis, Newens, Camisón Asensio, Pirker, Stenzel, McMahon, Howitt, Lomas, Morris, Speciale, David W. Martin, Sjöstedt, Medina Ortega, Izquierdo Rojo, Gerard Collins, Crowley, Alavanos, Wibe, Lindqvist, Killilea, Needle, Gahrton, Riis-Jørgensen, Theonas, Oddy, Posselt, McIntosh, Hatzidakis, Dury, Burenstam Linder, Plooij-van Gorsel, Andrews, Camisón Asensio, McMahon, Howitt, Kinnock, Posselt, Gerard Collins, Lindqvist, Titley, McCarthy, Papayannakis, Kjer Hansen, Teverson, Thors, Harrison, Wibe, Lööw, Medina Ortega, Izquierdo Rojo, Hyland, Andersson, Flemming, Killilea, Anttila, Imaz San Miguel, Waidelich, Van der Waal, Eisma, Svensson, Roubatis, Perry, Graenitz, Stenmarck, Stewart-Clark, Truscott, Dell'Alba, Schörling, Lindholm, Speciale, David W. Martin, Sjöstedt, Gallagher, Fitzsimons, Crowley, Torres Marques, Alavanos, Needle, Alan J. Donnelly, Botz, Riis-Jørgensen, Gahrton, Dybkjær, Palacio Vallelersundi, Oddy, Ephremidis, Theonas, Willockx, McIntosh.

7. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

Lunedì 7 aprile 1997

— accordo sulla decisione 1/96 del Consiglio di associazione CE-Turchia che abroga la decisione 5/72 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara;

— protocollo addizionale all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia sul commercio di prodotti tessili;

— protocollo sull'estensione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN e la Repubblica socialista del Vietnam;

— secondo processo verbale di rettifica del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.

8. Petizioni

Il Presidente comunica di aver deferito alla commissione competente, a norma dell'articolo 156, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate:

Il 17 marzo 1997

del sig. Michele Cuomo Brusco (n. 274/97);

del sig. Stefano Conficconi (n. 275/97);

del sig. Raffaello Giannessi (n. 276/97);

del sig. Francescantonio Pezzimenti (Direzione Didattica Statale Cupramontana) (n. 277/97);

del sig. Pierluigi Martini (n. 278/97);

del sig. Domenico Baggetta (n. 279/97);

del sig. Raffaele Pinto (n. 280/97);

del sig. Ricardo Somodevilla (Plataforma de Opinion Reivindicativa (n. 281/97);

della signora Maria Teresa Castanera Rodriguez (n. 282/97);

del sig. José Luis Ramos Segarra (n. 283/97);

del sig. Joan Boronat i Barrera (n. 284/97);

del sig. Francisco Izquierdo Primo (n. 285/97);

del sig. Francisco Izquierdo Primo (n. 286/97);

del sig. John Simms (n. 287/97);

della signora Maria del Carmen Lostal Martin (Asociacion de Vecinos Villa Rosa) (più 12 firme) (n. 288/97);

del sig. Jean Joseph Linares (n. 289/97);

del sig. Jean-Paul Dutoit (Federation Française de Planeur Ultra-Leger Motorisé) (n. 290/97);

de Petites Soeurs de L'Assomption (avec 11 signatures) (n. 291/97);

del sig. Jacques Clippet (n. 292/97);

del sig. Demba Badiane (C.E.L.I.C. — Coordination Extérieure de Lutte pour l'Indépendance de la Casamance) (con 2 firme) (n. 293/97);

del sig. Christian Roger Reine (n. 294/97);

del sig. Ali Khalifi (n. 295/97);

della signora Françoise Bastard (n. 296/97);

del sig. José da Rocha Martins de Amaro (n. 297/97);

del sig. François Renault (n. 298/97);

del sig. Anouar Ben Yahmed (n. 299/97);

della signora Christine Amory (Association du Vajra Triomphant) (n. 300/97);

del sig. Joel Peltier (n. 301/97);

del sig. Graham Burrell (con 3 firme) (n. 302/97);

del sig. Paul Hart (n. 303/97);

del sig. Tommy Ryan (più 970 firme) (n. 304/97);

della signora Deborah Godbold (con 70 firme) (n. 305/97);

del sig. Harold Frank Smith (n. 306/97);

del sig. Denis Martin Linehan (n. 307/97);

del sig. Paolo Nicolai (n. 308/97);

del sig. Joop Nieland (n. 309/97);

del sig. Bengt Erlandsson (con 3 firme) (n. 310/97);

del sig. Wolfgang Lies (ACE Auto Club Europa e.V.) (n. 311/97);

del sig. Mario La Pica (n. 312/97);

del sig. Matteo Radoia (n. 313/97);

del Consolato Generale d'Italia (n. 314/97);

del sig. et Mme Vogt (n. 315/97);

del sig. Heinz Kurth (n. 316/97);

della signora Inge Kurnitzki (con 11 firme) (n. 317/97);

del sig. Joseph Crochet (Confédération Européenne des Propriétaires Forestiers) (n. 318/97);

del sig. Reiner Ehrlich (n. 319/97);

del sig. Werner Seidel (n. 320/97);

del sig. Gerd Seilheimer (American Road Angels USA-Germany V8 Club) (n. 321/97);

del sig. Jens Howanietz (n. 322/97);

del sig. Hans Allenstein (n. 323/97);

del sig. S.J. Organ (n. 324/97);

Il 2 aprile 1997

del sig. Mauro Parisi (n. 325/97);

del sig. Iacovino Antonio (n. 326/97);

del sig. Pierlica Dal Canto (n. 327/97);

della signora Maria Intagliata (n. 328/97);

della signora Maria Luisa Di Domenico (Instituto Tecnica 2000) (n. 329/97);

del sig. Ruggero Fortini (n. 330/97);

del sig. Demitri Vito (n. 331/97);

del sig. Silvino Rodríguez Alvarez (n. 332/97);

del sig. Jesús Vegas Malmerca (n. 333/97);

del sig. Alfredo Garcia Molina (Asociacion Jovenes Agricultores) (n. 334/97);

del sig. Rafael Talens Barroso (Asociacio de Veins Cabanyal-Canyamelar) (n. 335/97);

del sig. Ernesto Luis Pena Pinto Ferreira (n. 336/97);

del sig. Silvio Martins Pereira Pinto (n. 337/97);

della signora Michèle Dayras e del sig. Michel Andrée (SOS Sexisme & Citoyennes pour la Paix) (più 885 firme) (n. 338/97);

del sig. Roberto de Geest (più 10 firme) (n. 339/97);

del sig. Brahim Katoui (n. 340/97);

della signora Jacqueline Berthon (n. 341/97);

del sig. Josselin Ell (n. 342/97);

del sig. Denis Mathis (n. 343/97);

del sig. Alain Clément (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) (n. 344/97);

del sig. Bernard Poirrez (Section de Dakar de l'Association des Combattants de l'Union Franòaise) (n. 345/97);

della signora Josiane Pailhés e del sig. Jean-Christophe Charron (plus 159 signatures) (n. 346/97);

della signora Irene Murphy (Over the Water Wexford Bridge Committee) (con 2 firme) (n. 347/97);

del sig. Ian Murray (n. 348/97);

del sig. R.G. Owen (n. 349/97);

del sig. Thierry Julien Dréano (n. 350/97);

della signora Karen Heneghan (n. 351/97);

del sig. A.G. Lamb (n. 352/97);

del sig. Börje Linden (n. 353/97);

della signora Babette Kundrat (n. 354/97);

del sig. Thomas Rehrl (n. 355/97);

della signora Alice Irmgard Libiczei (n. 356/97);

del sig. Rolf-Dieter Sammet (n. 357/97);

del sig. Kamran Khandan-Nemati (Multikulturelles Forum) (n. 358/97);

del sig. Horst William Siemer (n. 359/97);

del sig. Jozef Reichel (n. 360/97);

della signora Regina Reinhardt (n. 361/97);

del sig. Valentin Hennig (n. 362/97);

della signora Petra Welke (n. 363/97);

della signora Jean Wood (n. 364/97);

del sig. Mirko Andic (n. 365/97);

del sig. Klaus Lösche (n. 366/97);

del Dutch Maroon Venture Guyanensis Breeding Promotion (n. 367/97);

della signora Jasminka Sekrst (i.A. Initiative der geschädigten kroatischen und bosnischen Familien) (n. 368/97);

del sig. Willi Steen (n. 369/97);

del sig. Siegfried Auchter (n. 370/97);

del sig. Mujkanovic Hajrudin (plus 109 signatures) (n. 371/97);

del sig. Walter Menz (n. 372/97);

del sig. Hans-Joachim König (n. 373/97);

del sig. Richard Wittig (n. 374/97);

dei coniugi Schreier (n. 375/97);

del sig. Kurt Kettner (n. 376/97);

del sig. Herbert Gasch (con 15 firme) (n. 377/97);

della signora Charlotte Wieprich (con 17 firme) (n. 378/97);

del sig. Wolfgang Stuchly (con 22 firme) (n. 379/97);

del sig. A.A. Kieboom (n. 380/97);

del sig. Ioannis Papadopoulos (n. 381/97);

del sig. Horst Maiwald (n. 382/97);

del sig. Horst Maiwald (n. 383/97);

del sig. Horst Maiwald (n. 384/97);

della signora Cindy Dittmer (con 14 firme) (n. 385/97);

del sig. Michael Stephen Nolan (n. 386/97);

del sig. Dieter Ihle (n. 387/97).

9. Riporto di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la domanda di riporto non automatico di stanziamenti dall'esercizio finanziario 1996 all'esercizio 1997 Sezione I — Parlamento (SEC(97)0259 — C4-0077/97) presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento finanziario.

La commissione per i bilanci ha autorizzato detto riporto.

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la richiesta di riporti di stanziamenti non dissociati dall'esercizio finanziario 1996 all'esercizio 1997 Sezione III — Commissione (C4-0076/97 — (SEC(97) 0259).

La commissione ha constatato che, nel caso della richiesta di riporto relativa alla linea B1-1055 (aiuto supplementare per il frumento duro), il termine fissato dalla legislazione in vigore non era stato rispettato. Per quanto riguarda la linea B1-2130 (misure eccezionali di sostegno) e la linea B1-2131 (programma di abbattimento obbligatorio), erano state violate le procedure previste dalla legislazione in vigore. Nel caso della richiesta di riporto relativa alla linea B1-1210, i termini erano stati rispettati dai produttori ma violati dalla richiesta della Commissione di procedere a ulteriori controlli. Nel caso della richiesta di riporto relativa alla linea B1-350, il rappresentante della Commissione ha confermato che il finanziamento riguardava unicamente l'esercizio 1996.

Al fine di scoraggiare la costante violazione di norme in vigore (norme che avrebbero potuto essere modificate per tempo attraverso le consuete procedure legislative, al fine di tener conto delle condizioni descritte nei casi in questione) la commissione per i bilanci ha deciso che il rigetto integrale di tutte le richieste era giustificato.

10. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle tornate di aprile 1997 (PE 166.662/PDOJ), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articolo 96 del regolamento):

Lunedì 7 aprile 1997

a) Sedute dal 7 all'11 aprile 1997 a Strasburgo

lunedì 7 e martedì 8:

— nessuna richiesta di modifica.

mercoledì 9:

— non essendo ancora pervenute le raccomandazioni del Consiglio, le relazioni Kellett-Bowman relative alla concessione del discarico al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Salonicco) (punto 73) e alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) (punto 74) sono ritirate dall'ordine del giorno.

Interviene l'on. Theato, presidente della commissione per il controllo dei bilanci, la quale, dopo aver deplorato la lentezza del Consiglio, che costringe al ritiro di queste due relazioni dall'ordine del giorno, chiede che esse siano iscritte all'ordine del giorno di aprile II, dal momento che il Parlamento è tenuto a pronunciarsi entro la fine del mese (il Presidente rileva che il Consiglio ha sicuramente preso atto di questa osservazione).

— il gruppo GUE/NGL ha chiesto l'iscrizione di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla chiusura della fabbrica Renault a Vilvorde;

Il Presidente comunica che il Consiglio ha comunicato di non avere l'intenzione di fare detta dichiarazione dal momento che la questione non sarebbe di sua competenza, mentre la Commissione sarebbe disposta a fare una dichiarazione mercoledì.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Moreau, la quale, a nome del gruppo GUE/NGL, la motiva, Wolf, a nome del gruppo V, e Martens, a nome del gruppo PPE.

Con AN (PPE) il Parlamento respinge la richiesta

votanti:	261
favorevoli:	54
contrari:	195
astenuti:	12

(l'on. Wynn ha voluto votare contro).

— il termine per la presentazione di emendamenti e proposte di risoluzione comuni sulla situazione a Hong Kong (punto 76) è prorogato a domani alle 12.00.

giovedì 10 e venerdì 11:

— nessuna richiesta di modifica.

Intervengono gli onn.:

— Green, la quale, a nome del gruppo PSE, chiede che venga prorogato il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione comuni sul processo di pace in Medio Oriente (punto 110), dal momento che la votazione su questo punto è prevista all'ordine del giorno di aprile II, per cui la situazione potrebbe ancora evolversi (il Presidente risponde che la Conferenza dei presidenti ritornerà sulla questione nel corso della sua prossima riunione);

— Lindholm, la quale protesta contro il fatto che la relazione Terron i Cusi (A4-0062/97, punto 82) non sia ancora stata tradotta in svedese e chiede, ai sensi degli articoli 102 e 124 del regolamento, l'aggiornamento della votazione;

— Cederschiöld, la quale chiede dal canto suo che anche la discussione sia aggiornata;

— Lindholm, la quale ritiene che quantunque la traduzione svedese fosse disponibile domani, non sarebbe comunque possibile preparare la votazione nel dovuto modo.

Il Presidente consulta l'Assemblea sulla possibilità di mantenere o meno l'iscrizione della relazione Terron i Cusi all'ordine del giorno.

Il Parlamento si pronuncia a favore del ritiro della relazione dall'ordine del giorno.

b) Sedute del 23 e 24 aprile 1997 a Bruxelles

— nessuna richiesta di modifica.

Intervengono gli onn.:

— Theato, la quale chiede che le venga assicurato che le due relazioni Kellett-Bowman sul discarico (punti 73 e 74), teste' ritirate dall'ordine del giorno, siano effettivamente incluse nell'ordine del giorno di aprile II;

— von Wogau, presidente della commissione economica e monetaria, il quale fa presente che la Commissione deciderà mercoledì 23 aprile, in mattinata, quali Stati, a suo avviso, rispondono o meno ai criteri sui disavanzi eccessivi. Auspica che — dal momento che il commissario competente si è impegnato a informare il Parlamento prima che sia presa questa decisione — lo scambio di opinioni con la Commissione possa avvenire il mercoledì stesso, alle 15.00, prima della conferenza stampa che deve tenere al riguardo.

Il Presidente, rispondendo all'on. von Wogau, ricorda che all'inizio dell'ordine del giorno di mercoledì 23 aprile è prevista una dichiarazione della Commissione sui grandi orientamenti di politica economica e i disavanzi eccessivi, seguita da domande, e segnala alla on. Theato che la Conferenza dei presidenti esaminerà, nella riunione di giovedì, la questione relativa all'iscrizione delle suddette due relazioni.

L'ordine dei lavori è così fissato.

11. Tempo di parola

Il tempo di parola previsto per le discussioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute dal 7 all'11 aprile 1997 e del 23 e 24 aprile 1997 è ripartito conformemente all'articolo 106 del regolamento (vedi documento «Ordine del giorno»).

12. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti)

Il Presidente propone di iscrivere i seguenti cinque argomenti all'ordine del giorno della prossima discussione su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì 10 aprile 1997:

— Trattato di unione tra la Russia e la Bielorussia

— Situazione in Zaire

– Diritti dell'uomo

– Situazione in Cambogia

– Aiuto umanitario d'urgenza alla Carelia (Russia) e alla Bulgaria.

13. Sperimentazione animale nel campo dei cosmetici (discussione)

La on. Roth-Behrendt illustra la relazione che ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla relazione 1995 della Commissione concernente lo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici (COM(96)0365 – C4-0662/96) (A4-0017/97).

Intervengono gli onn. White, a nome del gruppo PSE, Jackson, a nome del gruppo PPE, Eisma, a nome del gruppo ELDR, Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo V, Féret, non iscritto, Valverde López e Dybkjær.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Belleré, Flemming e Lukas, il commissario signora Bonino, la on. Roth-Behrendt, relatrice, per rivolgere domande alla Commissione alle quali il commissario signora Bonino risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'8 aprile 1997, parte I, punto 11.*

14. Mais e organismi geneticamente modificati (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, otto interrogazioni orali alla Commissione degli onn.:

– Breyer e Lannoye, a nome del gruppo V, sull'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0003/97);

– des Places, a nome del gruppo I-EDN, sull'OGM – immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0005/97);

– Pasty, a nome del gruppo UPE, sugli organismi geneticamente modificati (B4-0012/97);

– González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla domanda di moratoria sull'importazione di granturco transgenico nell'Unione (B4-0013/97);

– Barthet-Mayer e Kouchner, a nome del gruppo ARE, sulla commercializzazione di granoturco geneticamente modificato (B4-0014/97);

– Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, sulla commercializzazione di granoturco geneticamente modificato, procedura di autorizzazione (B4-0015/97);

– Grossetête, a nome del gruppo PPE, sulla commercializzazione di granoturco geneticamente modificato (B4-0016/97);

– Olsson e Eisma, a nome del gruppo LDR, sulla commercializzazione di granoturco geneticamente modificato (B4-0163/97).

La on. Breyer svolge l'interrogazione orale (B4-0003/97).

L'on. Berthu svolge l'interrogazione orale (B4-0005/97).

L'on. Cabrol svolge l'interrogazione orale (B4-0012/97).

La on. González Álvarez svolge l'interrogazione orale (B4-0013/97).

La on. Berthet-Mayer svolge l'interrogazione orale (B4-0014/97).

L'on. Bowe svolge l'interrogazione orale (B4-0015/97).

La on. Grossetête svolge l'interrogazione orale (B4-0016/97).

L'on. Olsson svolge l'interrogazione orale (B4-0163/97).

La Presidenza comunica che sono state presentate otto proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

– Barthet-Mayer e Kouchner, a nome del gruppo ARE, sull'autorizzazione alla commercializzazione in Europa di mais geneticamente modificato (B4-0147/97);

– Gonzalez Alvarez, Papayannakis e Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'importazione e la commercializzazione di mais transgenetico (B4-0148/97);

– Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, sul mais geneticamente modificato (B4-0149/97);

– des Places, a nome del gruppo I-EDN, sulla responsabilità della Commissione in materia di pregiudizi alla salute degli europei (B4-0150/97);

– Breyer e Lannoye, a nome del gruppo V, sull'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0151/97);

– Olsson, Eisma, Dybkjær, Kestelijn-Sierens e Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR, sulla commercializzazione di mais geneticamente modificato (B4-0152/97);

– Pasty e Cabrol, a nome del gruppo UPE, sull'autorizzazione a immettere sul mercato europeo mais geneticamente modificato (B4-0153/97);

– Grossetête, a nome del gruppo PPE, sul mais geneticamente modificato (B4-0155/97).

Il commissario signora Bjerregaard risponde alle interrogazioni.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Breyer per rivolgere domande alla Commissione, e Bowe, per un richiamo al regolamento in seguito all'intervento precedente.

Lunedì 7 aprile 1997

Intervengono gli onn. Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, Valverde López, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, Moreau, a nome del gruppo GUE/NGL, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Sandbæk, a nome del gruppo I-EDN, Kronberger, non iscritto, Graenitz, Gillis, Novo, Blokland, Kirsten M. Jensen, Liese, Ephremidis, Fantuzzi, Flemming, Ford, Pimenta, Happart e Keppelhoff-Wiechert e il commissario signora Bjerregaard.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'8 aprile 1997, parte I, punto 12.*

15. Protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni **II (discussione)

La on. Ojala illustra la raccomandazione per la seconda lettura che ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (C4-0637/96 – 95/229(SYN)) (A4-0072/97).

Intervengono gli onn. Blak, a nome del gruppo PSE, Pronk, a nome del gruppo PPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Lannoye, a nome del gruppo V e Lindqvist, il commissario signora Bjerregaard, gli onn. Pronk, Ojala, relatrice, per rivolgere delle domande alla Commissione alle quali il commissario signora Bjerregaard risponde, Boogerd-Quaak e il commissario signora Bjerregaard.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'8 aprile 1997, parte I, punto 9.*

16. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 8 aprile, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00

dalle 9.00 alle 9.15

– Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

dalle 9.15 alle 12.00, dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00

– Relazione annuale Roth sul rispetto dei diritti dell'uomo

– Relazione Ford su un osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia *

– Relazione Randzio-Plath su crescita, occupazione e convergenza verso l'UEM

– Relazione Metten sul meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti

– Relazione García-Margallo y Marfil sull'analisi comparativa della competitività dell'industria europea

– Raccomandazione per la seconda lettura Farassino sulla patente di guida **II

– Relazione Lehne sul carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale ***I

– Relazione Crowley sulla legislazione per il mercato interno

– Raccomandazione per la seconda lettura Oddy sull'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi ***II

– Relazione Palacio Vallelersundi sul diritto di seguito ***I

– Raccomandazione per la seconda lettura Barton sulle masse e le dimensioni dei veicoli a motore ***II

alle 12.00

– Turno di votazioni

dalle 17.30 alle 19.00

– Tempo delle interrogazioni (alla Commissione)

(La seduta è tolta alle 20.40)

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

Nicole FONTAINE,
Vicepresidente

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 7 aprile 1997

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Argyros, Arias Cañete, Avgerinos, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer, Barton, Belleré, Berend, Bernard-Reymond, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Campos, Campoy Zueco, Cardona, Carlotti, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Cot, Cox, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Dankert, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Elles, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl, Fabre-Aubrespy, Fantuzzi, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Holm, Hory, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Janssen van Raay, Jensen Lis, Jöns, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Lehne, Lenz, Leopardi, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahon, McNally, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Marinho, Marinucci, Martens, Martin David W., Matikainen-Kallström, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Miller, Mohamed Ali, Mombaur, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Mulder, Murphy, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasio, Pack, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poisson, Pompidou, Pons Grau, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Sjöstedt, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Spaak, Speciale, Spencer, Stenmarck, Stockmann, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Viceconte, de Villiers, Vinci, van der Waal, Waddington, Waidelich, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Lunedì 7 aprile 1997

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli
(—) = Contrari
(O) = Astensioni

1. Dichiarazione sulla fabbrica Renault di Vilvorde

(+)

ARE: Castagnède, Dary, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Sainjon

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Moreau, Ojala, Pettinari, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Wurtz

NI: Blot, Dillen

PSE: Carlotti, Caudron, Desama, Graenitz, Jöns, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lange, Oddy, Schlechter, Schulz, Smith, Stockmann, Van Lancker, Weiler, White, Willockx

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Orlando, Roth, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann, Wolf

(—)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chichester, Colombo Svevo, Cunha, Decourrière, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Fourçans, Fraga Estevez, Funk, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Liese, Lucas Pires, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barton, Billingham, Blak, Bowe, Bösch, Castricum, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Dankert, De Giovanni, Dührkop Dührkop, Fayot, Ford, Frutos Gama, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Lambraki, McMahon, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Murphy, Needle, Newens, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernández, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Tomlinson, van Velzen Wim, Waidelich

UPE: d'Aboville, Bazin, Crowley, Daskalaki, Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Leopardi, Ligabue, Malerba, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

I-EDN: Jensen Lis, Sandbæk

PSE: Ahlqvist, Ettl, Gebhardt, Ghilardotti, Hulthén, Lindeperg, Malone, Schmidbauer, Theorin, Waddington

Martedì 8 aprile 1997

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1997

(97/C 132/02)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE
Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Intervengono gli onn.:

— Rosado Fernandes, sul suo intervento di cui al punto 2 e sulla relativa risposta del Presidente;

— Rack, sul punto 3 («Verifica dei poteri»);

— Caccavale, il quale fa presente che, a quanto gli risulta, ieri sera la relazione Ford, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, su un Osservatorio dei fenomeni di razzismo e di xenofobia (A4-110/97), iscritta all'ordine del giorno della presente seduta, non era ancora disponibile in tutte le lingue; chiede quindi una proroga del termine, fissato alle 19.00 di ieri, per la presentazione di emendamenti, in modo da tener conto di questa situazione (la Presidenza risponde che saranno compiuti gli accertamenti del caso);

— Andrews, il quale accusa il Referendum Party britannico di avere sovvenzionato il partito unionista dell'Irlanda del Nord e di intervenire così negli affari interni irlandesi;

— Wynn, sul suo voto in occasione della votazione per appello nominale di ieri *(vedi punto 10).*

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Interviene l'on. Nicholson, per fatto personale, in seguito al precedente intevento dell'on. Andrews, di cui respinge le accuse.

2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn. (1):

— Rothe, Green, a nome del gruppo PSE, Hatzidakis, Grossetête, Vaz da Silva, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Kaklamanis, a nome del gruppo UPE, Monfils, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Pettinari, Papayannakis, Theonas, Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, Roth, Aelvoet, Orlando, a nome del gruppo V, sulle violazioni dei diritti dell'uomo nelle enclavi a Cipro (B4-0286/97);

— Cars, Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR, sulla Slavonia orientale (B4-0287/97);

— André-Léonard, Bertens, a nome del gruppo ELDR, sullo Zaïre (B4-0288/97);

— André-Léonard, Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulle violazioni dei diritti umani nel Turkestan orientale (Xingiang) (B4-0289/97);

— Eisma, De Vries, André-Léonard, Nordmann, Thors, Kestelijn-Sierens, a nome del gruppo ELDR, sui pericoli per la sopravvivenza delle tigri in India (B4-0290/97);

— Hardstaff, Harrison, Hallam, Happart, Kenneth D. Collins, Oddy, Cunningham, Waddington, Barton, Berger, Billingham, Alan John Donnelly, David Martin, Haug, Smith, Falconer, Seal, Megahy, David, McNally, Spiers, Stockmann, Murphy, Elliott, Bowe, McCarthy, Crawley, Needle, Miller, McMahon, a nome del gruppo PSE, sulla Repubblica democratica popolare del Laos (B4-0291/97);

— Newens, a nome del gruppo PSE, sulle violazioni dei diritti umani in Bahrein (B4-0292/97);

— Newens, a nome del gruppo PSE, sui diritti dell'uomo nella Repubblica dello Yemen (B4-0293/97);

— Hoff, Erika Mann, Krehl, Swoboda, a nome del gruppo PSE, sul trattato di unione fra la Bielorussia e la Federazione russa (B4-0294/97);

— W.G. van Velzen, Mouskouri, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sugli aiuti umanitari alla Bulgaria (B4-0295/97);

— Habsburg-Lothringen, Maij-Weggen, Posselt, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione relativa alle violazioni dei diritti umani nel Turkestan orientale (Xingiang) (B4-0296/97);

— Ferri, Lehne, Dimitrakopoulos, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul trattato di unione fra la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia (B4-0297/97);

— Tindemans, Fernández Martín, Oomen-Ruijten, Günther, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nello Zaïre (B4-0298/97);

— Piha, Ilaskivi, Matikainen-Kallström, Otila, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sugli aiuti d'urgenza alla Carelia (B4-0299/97);

— Posselt, Pack, Oomen-Ruijten, Oostlander, Habsburg-Lothringen, a nome del gruppo PPE, sulla limitazione della libertà di circolazione in Bosnia-Erzegovina (B4-0301/97);

— Pettinari, Jové Peres, Ephremidis, Eriksson, Ojala, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Cambogia (B4-0302/97);

— Ainardi, Marset Campos, Vinci, Sjöstedt, Ojala, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla detenzione del giornalista iraniano Farideh Sarkouhi (B4-0303/97);

(1) I titoli delle proposte di risoluzione sono provvisori.

Martedì 8 aprile 1997

— Puerta, Miranda, Wurtz, Castellina, Alavanos, Svensson, Ephremidis, Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'incriminazione di Wole Soyinka (B4-0304/97);

— Novo, Sornosa Martínez, González Álvarez, Ainardi, Theonas, Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti umani e i contadini senza terra del Brasile (B4-0305/97);

— Pasty, Azzolini, a nome del gruppo UPE, sul degradarsi della situazione in Cambogia (B4-0306/97);

— Pasty, Azzolini, Aldo, a nome del gruppo UPE, sulla situazione nello Zaïre (B4-0307/97);

— Lalumière, a nome del gruppo ARE, sul trattato di unione fra la Bielorussia e la Federazione russa (B4-0308/97);

— Hory, Pradier, a nome del gruppo ARE, sulla situazione nell'est dello Zaire (B4-0309/97);

— Dupuis, Hory, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sull'abolizione della pena di morte (B4-0310/97);

— Dupuis, Hory, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulle gravi violazioni dei diritti dell'uomo nel Turkestan orientale (Xingiang) (B4-0311/97);

— Ahlqvist, Paasilinna, a nome del gruppo PSE, sugli aiuti umanitari alla Carelia (B4-0312/97);

— Swoboda, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, a nome del gruppo PSE, sulla situazione nello Zaire (B4-0313/97);

— Papakyriazis, Zimmermann, Swoboda, Hoff, a nome del gruppo PSE, sugli aiuti umanitari alla Bulgaria (B4-0314/97);

— Swoboda, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Cambogia (B4-0315/97);

— Väyrynen, Ryynänen, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Carelia e in altre regioni nord-occidentali della Federazione russa (B4-0316/97);

— Goerens, a nome del gruppo ELDR, sugli aiuti umanitari alla Bulgaria (B4-0317/97);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulla Cambogia (B4-0318/97);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sul trattato fra Russia e Bielorussia (B4-0319/97);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulla risoluzione delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina (B4-0320/97);

— André-Léonard, Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Algeria (B4-0321/97);

— Bloch von Blottnitz, Tamino, Van Dijk, a nome del gruppo V, sulle tigri in India (B4-0322/97);

— Gahrton, Aglietta, a nome del gruppo V, sulle violazioni dei diritti dell'uomo nel Turkestan orientale (B4-0323/97);

— Tamino, Telkämper, a nome del gruppo V, sulla situazione dei diritti umani in Messico (B4-0324/97);

— Schroedter, Roth, Aglietta, a nome del gruppo V, sulle torture e i maltrattamenti nelle prigioni russe (B4-0325/97);

— Schroedter, Aelvoet, a nome del gruppo V, sulle violazioni dei diritti umani e della democrazia in Bielorussia (B4-0326/97);

— Aelvoet, Telkämper, a nome del gruppo V, sulla situazione nello Zaire (B4-0327/97);

— Telkämper, a nome del gruppo V, sulla Cambogia (B4-0328/97);

— Sornosa Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL, sul trattato di Unione fra la Bielorussia e la Federazione russa (B4-0329/97);

— Pettinari, Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nello Zaire (B4-0330/97);

— González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'imprenditore detenuto negli Stati Uniti (B4-0331/97);

— Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nelle prigioni russe (B4-0332/97);

— Seppänen, Ojala, Sjöstedt, Eriksson, Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Carelia (B4-0333/97);

— Hautala, Schörling, a nome del gruppo V, sulla situazione in Carelia (B4-0334/97);

— Wolf, Müller, a nome del gruppo V, sugli aiuti umanitari per la Bulgaria (B4-0335/97);

La Presidenza informa che oggi, in chiusura della seduta antimeridiana, comunicherà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, del regolamento, l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 10 aprile 1997, dalle 15.00 alle 18.00.

3. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto

a) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione sulla concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1995 — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. WYNN
(A4-0120/97)

— Relazione sulla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995 — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. BÖSCH
(A4-0121/97)

– * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (COM(96)0296 – C4-0388/96 – 96/0160(CNS)) – commissione per la pesca

Relatore: on. ADAM
(A4-0122/97)

– * Relazione su un progetto di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo che modifica l'allegato XX (Ambiente) all'accordo SEE [SEC(96)1654 – C4-0113/97 – 97/903(CNS)] – commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: SAINJON
(A4-0123/97)

– Relazione sulla relazione della Commissione sulle misure adottate in conseguenza delle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1994 (COM(97)0048 – C4-0108/97) – commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. WYNN
(A4-0124/97)

– Relazione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1995 – Sezione I – Parlamento europeo/Allegato Mediatore – Sezioni IV – Corte di giustizia, V – Corte dei conti, VI – Comitato economico sociale/ Comitato delle regioni – commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. DANKERT
(A4-0125/97)

b) dai deputati le seguenti proposte di risoluzione (art. 45 del regolamento):

– Cushnahan sulla violazione dei diritti dell'uomo in Gran Bretagna e Irlanda (B4-0267/97)

deferimento
merito: LIBE

– D. Martin sull'appoggio dell'Unione europea alla risoluzione L.37 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite relativa al disarmo nucleare (B4-0268/97)

deferimento
merito: ESTE

– Robles Piquer sulla lotta alla frode scientifica (B4-0269/ 97)

deferimento
merito: RICE

– Cushnahan sulle anomalie dei prezzi al consumo nel mercato unico (B4-0270/97)

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON

– Fernández-Albor sul coordinamento degli studi in tema di difesa e sicurezza dell'Europa (B4-0271/97)

deferimento
merito: ESTE

– Eisma, Florenz sull'estensione della politica comunitaria in materia di ambiente ai paesi dell'Europa centrale ed orientale (B4-0272/97)

deferimento
merito: AMBI
parere: ESTE, RELA

– Muscardini sul mercato dellla distribuzione di farmaci di automedicazione (B4-0273/97)

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON

4. Ordine del giorno

La Presidenza comunica che la commissione per le relazioni economiche esterne ha approvato la relazione sul progetto di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'Accordo SEE (A4-123/97), relazione cui è stata applicata la procedura senza discussione di cui è prevista la votazione nella seduta di venerdì 11 aprile. Fa presente che il relatore è l'on. Sainjon e non la on. Castellina.

5. Interpretazione del regolamento

La Presidenza comunica che la commissione per il regolamento le ha trasmesso, in conformità dell'articolo 162 del regolamento, la seguente interpretazione degli articoli 46, 92 e 94 del regolamento:

«Articoli 92 e 94

Gli articoli 92 e 94 del regolamento prevedono due iter mediante i quali le competenti commissioni del Parlamento europeo possono avviare il processo di approvazione delle raccomandazioni al Consiglio relative a questioni disciplinate dai Titoli V e VI del Trattato UE. Il primo iter prevede l'autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti o, in caso di urgenza, del Presidente del Parlamento, mentre il secondo viene avviato a seguito di una proposta a norma dell'articolo 46.

Gli articoli 92 e 94 definiscono altre fasi (leggermente diverse) della procedura avviata da un'autorizzazione della Conferenza dei presidenti o da una proposta presentata a norma dell'articolo 46. E' tuttavia perfettamente chiaro che le autorizzazioni preliminari della Conferenza dei Presidenti e una proposta a norma dell'articolo 46 sono considerati metodi separati, ugualmente validi per la presentazione di raccomandazioni ai sensi dei Titoli V e VI. Mettere assieme le due procedure, sostenendo, per esempio, che una raccomandazione a norma dell'articolo 46 richiede l'autorizzazione preliminare della Conferenza dei Presidenti, rappresenterebbe un'interpretazione errata del regolamento. Da una lettura normale di tali articoli risulta che i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92 e il paragrafo 1 dell'articolo 94 si applicano allo stesso modo alle raccomandazioni basate su una qualsiasi delle due procedure specificate.

Martedì 8 aprile 1997

Articolo 46

Per quanto concerne l'articolo 46, risulta opportuno confrontarne il disposto con quello dell'articolo 45, che disciplina la presentazione alle commissioni competenti di proposte di risoluzione da parte di singoli deputati. L'articolo 45 riguarda le proposte di risoluzione presentate individualmente dai deputati, mentre l'articolo 46 è relativo alle proposte che, per loro natura, rivestono un'autorità politica più ampia e sono sostenute da un gruppo di almeno 29 deputati o da un gruppo politico. L'articolo 45 definisce le varie procedure che potranno essere adottate da una commissione competente che abbia ricevuto una proposta presentata individualmente da un deputato: incorporarla nell'attività che già viene svolta, farne l'oggetto di un parere o, con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, elaborare una relazione. D'altro canto, l'articolo 46 stipula che la commissione competente investa del problema il Parlamento nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 46 è fondamentale la comprensione della frase procedure previste dal presente regolamento.

La frase in questione potrebbe riferirsi a vari articoli, in particolare agli articoli 92 e 94, che fissano le procedure summenzionate. Si potrebbe affermare che l'articolo 24 sia altrettanto pertinente, nella misura in cui attribuisce alla Conferenza dei presidenti il diritto di autorizzare relazioni di iniziativa e di fissare il progetto di ordine del giorno delle sedute del Parlamento, un diritto apparentemente in contrasto con la presente interpretazione degli articoli 92 e 94. Ma non è affatto chiaro che le raccomandazioni di cui ai Titoli V e VI debbano essere assimilate alle relazioni di iniziativa. Affinché l'articolo 46 abbia senso, in particolare per differenziarlo dalla procedura di cui all'articolo 45, esso deve servire per avviare le procedure previste agli articoli 92 e 94; tali procedure limitano, in una certa misura, la libertà di manovra conferita alla Conferenza dei presidenti dall'articolo 24. Tuttavia, l'articolo 24 non conferisce una competenza illimitata alla Conferenza dei Presidenti sulla questione, per esempio, della definizione dell'ordine del giorno delle sedute; la Conferenza propone e l'Aula decide.

Conclusioni

Data la chiara formulazione degli articoli 46, 92 e 94, non sarebbe opportuno allineare tali disposizioni all'articolo 24 mediante un'interpretazione forzata e non plausibile, poiché in tal modo si finirebbe per introdurre una modifica al regolamento. E' possibile che la Conferenza dei presidenti desideri, considerata l'esperienza, presentare una proposta di modifica al regolamento.»

Questa interpretazione sarà considerata approvata se non sarà oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o almeno 29 deputati (articolo 162, paragrafo 4, del regolamento) prima dell'inizio della prossima seduta. In caso di opposizione la questione sarà sottoposta al Parlamento che si pronuncerà a maggioranza semplice, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

6. Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea (discussione)

La on. Roth illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995 (A4-0112/97).

Interviene l'on. Dell'Alba, il quale si chiede se il commissario i Van den Broek, che rappresenta la Commissione nel dibattito, sia in effetti il commissario i competente in materia (la Presidenza fa rilevare che la Commissione, in quanto collegio, è validamente rappresentata dal commissario Van den Broek).

Intervengono nella discussione gli onn. Schulz, a nome del gruppo PSE, De Esteban Martin, a nome del gruppo PPE, Schaffner, a nome del gruppo UPE, Wiebenga, a nome del gruppo ELDR, Mohamed Alí, a nome del gruppo GUE/NGL/NGL, Orlando, a nome del gruppo V, Pradier, a nome del gruppo ARE, Van der Waal, a nome del gruppo I-EDN, Féret, non iscritto, Lindeperg, Nassauer, Caccavale, Goerens, Pailler, Ullmann, Vandemeulebroucke, Le Gallou, Lambraki, Pirker, Andrews, Dybkjær, Ephremidis, Wolf, Hager, White e Moretti.

PRESIDENZA DELL'ON. GUIDO PODESTA'

Vicepresidente

Intervengono la on. Malone e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 13.

7. Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia * (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Ford, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (COM(96)615 – C4-0070/97 – 96/0298(CNS) (A4-0110/97).

La Presidenza comunica che, in seguito alla distribuzione tardiva della relazione, il termine per la presentazione di emendamenti è prorogato a oggi alle 13.00 e che la relativa votazione si svolgerà domani alle 12.00.

L'on. Ford illustra la sua relazione.

Intervengono gli onn. Tappin, relatore per parere della commissione per i bilanci, D'Ancona, a nome del gruppo PSE, Oostlander, a nome del gruppo PPE, Caccavale, a nome del gruppo UPE, Pradier, a nome del gruppo ARE, Vanhecke, non iscritto, Terrón I Cusí, Van Bladel e Zimmermann e il commissario Flynn, l'on. Ford, relatore, il commissario Flynn e l'on. Oostlander, per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale il commissario Flynn risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 13.*

8. Crescita, occupazione e convergenza (discussione)

La on. Randzio-Plath illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per i problemi economici e monetari

e la politica industriale, sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1997 — Crescita, occupazione e convergenza verso l'UEM (COM(97)0027 — C4-0078/97) (A4-0111/97).

Intervengono gli onn. Hernandez Mollar, relatore per parere de la commissione per l'occupazione, Alan J. Donnelly, a nome del gruppo PSE, von Wogau, presidente della commissione economica, che parla anche a nome del gruppo PPE, Garosci, a nome del gruppo UPE, Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo ELDR, Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Hautala, a nome del gruppo V, Castagnède, a nome del gruppo ARE, Berthu, a nome del gruppo I-EDN, e Carl Lang, non iscritto.

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione è qui interrotta; riprenderà nel pomeriggio *(vedi successivo punto 15).*

PRESIDENZA DELL'ON.
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

9. Protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Ojala — A4-0072/97

Interviene la on. Ojala, relatrice, la quale, sulla base dell'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento, chiede l'aggiornamento della votazione al turno di votazioni di domani, in attesa delle informazioni complementari che la Commissione deve fornire al Parlamento.

Il Parlamento accoglie la richiesta *vedi processo verbale della seduta del 9 prile, parte I, punto 8.*

10. Esportazioni di petrolio in caso di difficoltà di approvvigionamento * (articolo 99 del regolamento) (votazione)

L'ordine del giorno reca le votazione su una proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 77/186/CEE relativa alle esportazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento (COM(96)0320 — C4-0083/97 — 96/0302(CNS))

deferimento
merito: RICE

PROPOSTA DI DECISIONE (COM(96)0320 — C4-0083/97 — 96/0302(CNS)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (parte II, punto 1).

11. Sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (votazione)

Relazione Roth-Behrendt — A4-0017/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti respinti: 1; 2;

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione *(parte II, punto 2).*

12. Mais geneticamente modificato (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153 e 0155/97

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153 e 0155/97:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE,
Trakatellis, Grossetête e Flemming, a nome del gruppo PPE,
Cabrol, a nome del gruppo UPE,
Olsson, Eisma, Dybkjær, Kestelijn-Sierens e Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR,
Gonzalez Alvarez, Papayannakis, Ephremidis e Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL,
Breyer e Lannoye, a nome del gruppo V,
Barthet-Mayer e Kouchner, a nome del gruppo ARE,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

(l'on. Pimenta è cofirmatario della proposta di risoluzione comune)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (la seconda parte del cons. E con VE (249 favorevoli, 161 contrari, 1 astenuto); il cons. G con VE (258 favorevoli, 158 contrari, 3 astenuti).

La terza e la quarta parte del cons. A sono state respinte.

Interventi:

— La on. Roth-Behrendt ha segnalato una correzione da apportare all'ultimo trattino del preambolo dove «venerdì 21 gennaio 1996» deve essere sostituito da «lunedì 7 aprile 1997».

Votazioni distinte:

cons. B (ARE); G (PPE); I, J (UPE);

Martedì 8 aprile 1997

Votazioni per parti separate:

cons. A (PPE, PSE, I-EDN):

prima parte: prima frase: (fino a «della Ciba Geigy»)
seconda parte: seconda frase: testo senza i termini «e il Parlamento europeo» e «con forza»
terza parte: i termini «e il Parlamento europeo»
4ème parte: il termine «con forza»

cons E (PPE):

prima parte: testo senza il termine «seri»
seconda parte: tale termine

par. 2 (I-EDN)

prima parte: fino a «decisioni future»
seconda parte: resto

par. 5 (I-EDN)

prima parte: fino a «Parlamento europeo»
seconda parte: resto

par. 7 (I-EDN)

prima parte: testo senza il termine «adeguatamente»
seconda parte: tale termine

par. 10 (I-EDN)

prima parte: fino a «revisione»
seconda parte: resto

par. 11 (I-EDN)

prima parte: fino a «comitatologiche»
seconda parte: fino a «CIG»
terza parte: resto

Risultati delle votazioni con AN:

cons. D (I-EDN)

votanti:	411
favorevoli:	406
contrari:	5
astenuti:	0

par. 5 (prima parte) (ARE)

votanti:	407
favorevoli:	360
contrari:	45
astenuti:	2

par. 5 (seconda parte) (ARE)

votanti:	404
favorevoli:	388
contrari:	12
astenuti:	4

Con AN (I-EDN, V), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	428
favorevoli:	407
contrari:	2
astenuti:	19

(parte I, punto 3)

(La proposta di risoluzione B4-0150/97 decade).

13. Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea (votazione)

Relazione Roth – A4-0112/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 17 con VE (218 favorevoli, 215 contrari, 2 astenuti); 12 con VE (267 favorevoli, 155 contrari, 13 astenuti); 1; 9 con VE (279 favorevoli, 150 contrari, 3 astenuti); 2; 3 (prima parte) con VE (220 favorevoli, 192 contrari, 9 astenuti); 3 (seconda parte) con VE (225 favorevoli, 177 contrari, 11 astenuti); 3 (terza parte); 4 con VE (230 favorevoli, 173 contrari, 2 astenuti); 6; 7 con VE (216 favorevoli, 174 contrari, 7 astenuti); 8

Emendamenti respinti: 16 con VE (205 favorevoli, 211 contrari, 8 astenuti); 11; 13 (prima parte) con AN; 14 con VE (197 favorevoli, 205 contrari, 5 astenuti); 19; 5 con VE (102 favorevoli, 168 contrari, 24 astenuti); 15 con AN; 18

Emendamento decaduto: 13 (seconda parte)

Emendamento ritirato: 10

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il quattordicesimo trattino con VE (244 favorevoli, 162 contrari, 20 astenuti), il diciassettesimo trattino con VE (254 favorevoli, 147 contrari, 23 astenuti), i par. 18 (prima parte) con AN, 18 (terza parte) con AN, 43 con VE (219 favorevoli, 203 contrari, 13 astenuti); 47 (prima parte) con VE (243 favorevoli, 174 contrari, 5 astenuti); 53 con AN; 54 con AN;57 con AN; 58 con AN; 59 con AN; 79 con VE (222 favorevoli, 188 contrari, 6 astenuti); 83 con VE (206 favorevoli, 189 contrari, 9 astenuti); 104 con VE (205 favorevoli, 195 contrari, 17 astenuti); 142 con AN; 146 con AN.

Sono stati respinti i par. 18 (seconda parte) con AN, 54 con AN, 57 con AN, 62, 72, 77 con VE (108 favorevoli, 287 contrari, 6 astenuti), 78, 86.

I cons. D- W e il par. 39 sono decaduti.

Interventi:

– la Presidenza ha segnalato errori nella versione tedesca dei paragrafi 34 e 53;

– al momento della votazione sul par. 18, gli onn. Fabre-Aubrespy, C. Casini, Andrews e Oomen-Ruijten, sulla procedura seguita nel caso di specie;

– prima della votazione sul par. 39, l'on. Schulz ha chiesto se esso non decadesse in seguito all'approvazione dell'em. 9; la relatrice, consultata dalla Presidenza, ha confermato che così in effetti era;

– prima della votazione sul par. 42, l'on. Van der Waal sulla versione olandese dei paragrafi 42 e 43;

– dopo la votazione sul par. 43, la on. Oomen-Ruijten sullo svolgimento della votazione;

– prima della votazione sull'em. 3, la relatrice per spiegare la votazione per parti separate chiesta dal gruppo V;

– dopo la votazione sull'em. 3 (prima parte), gli onn. Oomen-Ruijten e Schulz sulla procedura;

– prima della votazione sul par. 78, l'on. Roubatis per chiedere che la Presidenza parli più lentamente quando si tratta di cifre;

– dopo la votazione sul par. 82, la on. Green per segnalare che, contrariamente a quanto annunciato, era l'emendamento 10 a essere ritirato e non il 14, e la relatrice, per confermare che l'emendamento 14 del gruppo V non era ritirato;

– prima della votazione sull'em. 15, la relatrice per segnalare un errore nella versione svedese dell'emendamento.

Votazioni distinte:

trattini 4- 6 (in blocco); 14 (PPE); 15 (PPE, UPE); 17, 18, 19, 20- 22 (in blocco), 26, 27 k e l (PPE); par. 1 (PPE); 8 (ELDR, PPE, UPE); 9 (PPE, UPE); 10 e 11 (in blocco), 12 e 13 (in blocco); 26 (ELDR); 27 (PPE); 31 (PPE, UPE); 32 (PPE); 37 (UPE); 38 (PPE, UPE); 40 (ELDR); 41 (UPE); 43 (ELDR, PPE, UPE); 50 (PPE, UPE); 51 e 52 (in blocco) (PPE); 62 (PPE, PSE); 63, 69, 77 (PPE, PSE); 78 (PPE, PSE, UPE); 79 (ELDR, PPE, UPE); 81 (PPE, UPE); 83 (ELDR, PPE, UPE); 84 (PPE, UPE); 85 (UPE); 86 (ELDR, PPE, PSE, UPE); 88 (UPE); 90, 91- 93 (in blocco) (PPE); 94 (UPE); 95 e 96 (in blocco) (PPE, UPE); 97 (PPE, UPE); 98 (PPE); 99 (PPE, UPE); 100 (PPE, UPE); 102 e 103 (in blocco) (PPE, UPE); 104 (ELDR, PPE, UPE); 105 (PPE, UPE); 111 (PPE); 127, 133, 137, 138, 139 (PPE); 142 (PPE, UPE); 146 (PPE, UPE); 147 (PPE); 148 (PPE); 149 (ELDR); 150 (PPE); 164 (ELDR)

Votazioni per parti separate:

em. 13 (UPE)

prima parte: testo senza il termine «attiva»
seconda parte: tale termine

par. 18 (PPE, PSE, UPE)

prima parte: fino a «degli anziani» senza il termine «attiva»
seconda parte: tale termine
terza parte: resto

par. 44 (UPE)

prima parte: fino a «di tutti gli Stati membri»
seconda parte: resto

par. 47 (UPE)

prima parte: fino a «o di altro tipo»
seconda parte: resto

par. 55 (PPE)

prima parte: fino a «di detta proposta»
seconda parte: resto

par. 61 (PPE)

prima parte: fino a «colpevolezza»
seconda parte: resto

em. 3 (V)

prima parte: primo trattino
seconda parte: secondo trattino
terza parte: terzo trattino

Risultati delle votazioni per AN:

em. 13 (prima parte) (I-EDN)

votanti:	425
favorevoli:	79
contrari:	327
astenuti:	19

par. 18 (prima parte) (I-EDN)

votanti:	437
favorevoli:	223
contrari:	195
astenuti:	19

par. 18 (seconda parte) (I-EDN)

votanti:	408
favorevoli:	50
contrari:	351
astenuti:	7

par. 18 (terza parte) (I-EDN)

votanti:	421
favorevoli:	396
contrari:	21
astenuti:	4

par. 53 (PSE)

votanti:	422
favorevoli:	338
contrari:	73
astenuti:	11

par 54 (PSE)

votanti:	404
favorevoli:	191
contrari:	202
astenuti:	11

par. 57 (PSE)

votanti:	431
favorevoli:	198
contrari:	219
astenuti:	14

par. 58 (PSE)

votanti:	422
favorevoli:	345
contrari:	66
astenuti:	11

par. 59 (PSE)

votanti:	407
favorevoli:	347
contrari:	47
astenuti:	13

Martedì 8 aprile 1997

par. 142 (GUE/NGL, I-EDN)

votanti:	404
favorevoli:	213
contrari:	186
astenuti:	5

em. 15 (I-EDN)

votanti:	401
favorevoli:	83
contrari:	311
astenuti:	7

par. 146 (PPE)

votanti:	400
favorevoli:	221
contrari:	174
astenuti:	5

Con AN (PPE, PSE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	406
favorevoli:	174
contrari:	166
astenuti:	66

(*parte II, punto 4*).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Roth-Behrendt A4-0017/97

— *orale:* Tamino, a nome del gruppo V

— scritte: Ephremidis; Wibe; Carlotti; Reding; Sandbæk

Risoluzione sul mais geneticamente modificato

— *orale:* Hautala, a nome del gruppo V

— *scritte:* Jackson; Berthu; Holm; Lindqvist; Souchet; Deprez; Pery

Relazione Roth A4-0112/97

— *orale:* Le Gallou

— *scritte:* Gollnisch; Miranda; Reding; Kirsten Jensen, Blak, Iversen, Sindal;Virrankoski; Lis Jensen, Svensson, Sjöstedt, Holm, Eriksson, Bonde, Sandbæk, Ryynänen, Lindholm, Seppänen, Anttila, Väyrynen, Gahrton, Lindqvist, Krarup; Berthu; Andersson, Waidelich, Hulthén, Wibe; Lucas Pires; Imaz San Miguel; Banotti.

*
* *

Rettifiche/intenzioni di voto

Risoluzione sul mais geneticamente modificato

la on. Berès ha voluto votare a favore del cons. D, del par. 5 (prima parte), del par. 5 (seconda parte) e nella votazione finale.

Relazione Roth — A4-0112/97

em. 13 (prima parte)

la on. Berès ha voluto votare contro

Par. 18 (prima parte)

la on. Berès ha voluto votare contro

Par. 18 (seconda parte)

le onn. Roth e Berès hanno voluto votare contro, l'on. Carlo Casini ha voluto votare contro e non a favore.

Par. 18 (terza parte)

la on. Berès ha voluto votare a favore

Par. 53

la on. Carlsson ha voluto votare a favore e non astenersi, la on. Berès ha voluto votare a favore.

Par. 54

la on. Berès ha voluto votare a favore.

Par. 57

la on. Berès ha voluto votare contro.

Par. 58

la on. Berès ha voluto votare a favore.

Par. 59

le onn. Berès e Soltwedel-Schäfer hanno voluto votare a favore.

Par. 142

l'on. Imaz San Miguel ha voluto astenersi e non votare contro, la on. Berès ha voluto votare a favore.

Em. 15

la on. Cederschiöld ha voluto votare a favore e non contro, la on. Berès ha voluto votare contro.

Par. 146

la on. Berès ha voluto votare a favore, l'on. Gasòliba i Böhm ha voluto votare contro.

Votazione finale

L'on. Liese ha voluto votare contro, la on. Berès ha voluto votare a favore, la on. Dybkjær ha voluto votare a favore e non astenersi, l'on. Hume ha voluto astenersi, l'on. Imaz San Miguel ha voluto astenersi e non votare contro e la on. Peijs ha voluto votare contro e non a favore.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

14. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti da iscrivervi)

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terranno giovedì 10 aprile 1997.

Tale elenco comprende 33 proposte di risoluzione ed è così composto:

I. TRATTATO DI UNIONE TRA LA RUSSIA E LA BIELORUSSIA

B4-0294/97 del gruppo PSE
B4-0297/97 del gruppo PPE
B4-0308/97 del gruppo ARE
B4-0319/97 del gruppo ELDR
B4-0326/97 del gruppo V
B4-0329/97 del gruppo GUE/NGL

II. *SITUAZIONE NELLO ZAIRE*

B4-0288/97 del gruppo ELDR
B4-0298/97 del gruppo PPE
B4-0307/97 del gruppo UPE
B4-0309/97 del gruppo ARE
B4-0313/97 del gruppo PSE
B4-0327/97 del gruppo V
B4-0330/97 del gruppo GUE/NGL

III. DIRITTI DELL'UOMO

Cipro

B4-0286/97 dei gruppi PSE, PPE, UPE, ELDR, GUE/NGL, V

Turkestan/Cina

B4-0289/97 del gruppo ELDR
B4-0296/97 del gruppo PPE
B4-0311/97 del gruppo ARE
B4-0323/97 del gruppo V
B4-0320/97 del gruppo ELDR

Situazione nelle prigioni russe

B4-0325/97 del gruppo V
B4-0332/97 del gruppo GUE/NGL

Laos

B4-0291/97 del gruppo PSE

Bosnia-Erzegovina

B4-0301/97 del gruppo PPE

IV. *YEMEN*

B4-0293/97 del gruppo PSE

V. *AIUTO UMANITARIO D'URGENZA ALLA CARELIA (RUSSIA) E ALLA BULGARIA*

Bulgaria

B4-0295/97 del gruppo PPE
B4-0314/97 del gruppo PSE
B4-0317/97 del gruppo ELDR
B4-0335/97 del gruppo V

Carelia

B4-0299/97 del gruppo PPE
B4-0312/97 del gruppo PSE
B4-0316/97 del gruppo ELDR
B4-0333/97 del gruppo GUE/NGL
B4-0334/97 del gruppo V

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali modifiche all'elenco:

per uno degli autori:	1 minuto
deputati:	60 minuti in tutto

Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni agli argomenti inclusi nel summenzionato elenco – che devono essere motivate, presentate per iscritto e parvenire da un gruppo politico o da almeno 29 deputati – devono essere trasmesse alla Presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

(La seduta è sospesa alle 13.35 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. PARASKEVAS AVGERINOS
Vicepresidente

15. Crescita, occupazione e convergenza (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. Metten, Cassidy, Soltwedel-Schäfer, la quale segnala anche un errore nella versione tedesca dell'em. 8, Lis Jensen, Lukas, Fayot, Fourçans, Svensson, Moretti, Caudron, Langen, Theonas, Katiforis, Wim van Velzen, Willockx, Wibe e Pérez Royo, il commissario de Silguy e la on. Randzio-Plath, per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale il commissario de Silguy risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 14.*

16. Meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti (discussione)

L'on. Metten illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla revisione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri – Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio (COM(96)0545 – C4-0588/96) (A4-0105/97).

Intervengono gli onn. Herman, a nome del gruppo PPE, Katiforis, a nome del gruppo PSE, Cox, a nome del gruppo ELDR, Castagnède, a nome del gruppo ARE, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Willockx e Peijs e il commissario i de Silguy.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 15.*

17. Competitività dell'industria europea (discussione)

L'on. García-Margallo y Marfil illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla comunicazione della Commissione sull'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96)0463 – C4-0622/96) (A4-0113/97).

Interviene l'on. Wolf, che sostituisce la on. Schörling, relatore per parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Martedì 8 aprile 1997

PRESIDENZA DELL'ON. BERTEL HAARDER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Murphy, a nome del gruppo PSE, Peijs, a nome del gruppo PPE, Giansily, a nome del gruppo UPE, Kestelijn-Sierens, a nome del gruppo ELDR, Katiforis, Malerba e Caudron e il commissario i Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 16.*

18. Patente di guida **II (discussione)

L'on. Farassino illustra la raccomandazione da lui presentata, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (C4-0011/97 – 96/0040(SYN) (A4-0087/97).

Intervengono gli onn. Morris, a nome del gruppo PSE, Stenmarck, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, Belleré, non iscritto, Schmidbauer, Koch, Ferber e White e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 9.*

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

19. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B4-0164/97).

Prima parte

Interrogazione n. 30 dell'on. Konstantinos Hatzidakis: Controlli e sistemi di controllo per l'accertamento delle frodi e, in generale, delle irregolarità relative a vari prodotti agricoli

Il commissario signiora Gradin risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hatzidakis, Redondo Jiménez e Filippi.

L'interrogazione 31 dell'on. Raymonde Dury decade, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 32 dell'on. Staffan Burenstam Linder: Costi dell'ampliamento ad est

Il commissario Van den Broek risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Burenstam Linder, Hardstaff, Redondo Jiménez.

Le interrogazioni 33 della on. Elly Plooij-van Gorsel e **34** dell'on. Nial Andrews decadono poiché gli interroganti sono assenti.

Seconda parte

Interrogazione n. 35 dell'on. Felipe Camisón Asensio: Accordo OMC sulla tecnologia dell'informazione (ITA)

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Camisón Asensio.

Interrogazione n. 36 dell'on. Hugh McMahon: Dumping del salmone norvegese

Il commissario Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. McMahon e Thors.

Interrogazione n. 37 dell'on. Richard Howitt: Dazi antidumping nel settore tessile

Il commissario Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cunningham, che sostituisce l'autore, Titley e Smith.

Interrogazione n. 38 della on. Glenys Kinnock: Progetto Panam

Il commissario Brittan risponde all'interrogazione e alla domanda complementare della on. Kinnock.

L'interrogazione n. 39 dell'on. Bernd Posselt non è stata chiamata, in quanto l'argomento figura già all'ordine del giorno della presente tornata.

Interrogazione n. 40 dell'on. Gerard Collins: Politica regionale in Irlanda

Il commissario signora Wulf-Mathies risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Gerard Collins.

Interrogazione n. 41 dell'on. Hans Lindqvist: Razionalizzazione dei Fondi strutturali

Il commissario signora Wulf-Mathies risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lindqvist e Wibe.

Interrogazione n. 42 dell'on. Gary Titley: Fondi strutturali dopo il 1999

Il commissario signora Wulf-Mathies risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Titley, McCarthy e Pomés Ruiz.

Le interrogazioni 43, 44 e 45 riceveranno risposta scritta.

Interrogazione n. 46 dell'on. Robin Teverson: ESB e revoca dell'embargo sull'esportazione di carne bovina dal Regno Unito

Il commissario Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Mulder, che sostituisce l'autore, e Hardstaff.

Interrogazione n. 47 della on. Astrid Thors: Aiuti alle esportazioni di bestiame vivo destinato alla macellazione

Il commissario Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Thors, Anttila e Eisma.

Interrogazione n. 48 dell'on. Lyndon Harrison: Antibiotici nei prodotti destinati all'alimentazione dei suini

Il commissario Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Harrison e Sjöstedt.

La Presidenza comunica che le interrogazioni da 49 a 91 riceveranno risposta scritta.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione.

Interviene l'on. Eisma sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni, più in particolare sul fatto che le interrogazioni rientranti nella terza parte non erano state chiamate.

La Presidenza risponde che in futuro si sforzerà di assicurare una migliore ripartizione del tempo riservato alle interrogazioni.

(La seduta è sospesa alle 19.30 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

20. Carattere definitivo dei regolamenti e garanzie ***I (discussione)

L'on. Lehne illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (COM(96)0193 – C4-0306/96 – 96/0126(COD) (A4-0097/97).

Intervengono gli onn. Rothley, a nome del gruppo PSE, Palacio Vallelersundi, a nome del gruppo PPE, Janssen van Raay, a nome del gruppo UPE, e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 7.*

21. Semplificazione della legislazione (SLIM) (discussione)

L'on. Crowley illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Semplificare la legislazione per il mercato interno(SLIM): Progetto pilota» (COM(96)0204 – C4-0446/96) (A4-0108/97).

Intervengono gli onn. Murphy, relatore per parere della commissione economica, Cot, a nome del gruppo PSE, Mosiek-Urbahn, a nome del gruppo PPE, Janssen van Raay, a nome del gruppo UPE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Scarbonchi, a nome del gruppo ARE, Wijsenbeek e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 aprile, parte I, punto 8.*

22. Fondi propri delle imprese di investimento e servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ***II (discussione)

La on. Oddy illustra la raccomandazione per le seconda lettura da lei presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 93/22/CEE del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (C4-0005/97 – 95/0188(COD) (A4-0093/97).

Intervengono gli onn. Alber, a nome del gruppo PPE e Janssen van Raay, a nome del gruppo UPE, e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 10.*

23. Diritto di seguito ***I (discussione)

La on. Palacio Vallelersundi illustra la relazione da lei presentata a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale (COM(96)0097 – C4-0251/96 – 96/0085(COD) (A4-0030/97).

Intervengono gli onn. Kerr, relatore per parere della commissione per la cultura, Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Mosiek-Urbahn, a nome del gruppo PPE, Schaffner, a nome del gruppo UPE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL, Ullmann, a nome del gruppo V, Krarup, a nome del gruppo I-EDN, Cot, McIntosh, Ryynänen, Eriksson, Barzanti, Carlo Casini, Gebhardt, Vaz da Silva, Rothley, Mouskouri, Oddy e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 12.*

24. Masse e dimensioni dei veicoli a motore ***II (discussione)

L'on. Barton illustra la raccomandazione per la seconda lettura da lui presentata, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (C4-0632/96 – 00/0348(COD) (A4-0102/97).

Intervengono il commissario Monti, l'on. Barton, relatore, su tale intervento e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 11.*

Martedì 8 aprile 1997

25. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 9 aprile 1997, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00

dalle 9.00 alle 9.15

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

dalle 9.15 alle 12.00, dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00:

— Discussione congiunta di cinque relazioni Wynn, Dankert, Blak e Bösch sul discarico di bilancio

— Discussione congiunta di una raccomandazione Alavanos e di una dichiarazione del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente ***

— Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla situazione in Albania (seguite da discussione)

— Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla situazione a Hong Kong (seguite da discussione)

— Discussione congiunta di quattro relazioni Mamère, Lange, Eisma e González Álvarez sulle emissioni dei veicoli a motore ***I

— Relazione Ghilardotti sulla discriminazione in base al sesso **I

alle 12.00

— Turno di votazioni

dalle 17.30 alle 19.00

— Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

(La seduta è tolta alle 23.25)

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

Ursula SCHLEICHER,
Vicepresidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Esportazioni di petrolio in caso di difficoltà di approvvigionamento * (Articolo 99 del regolamento)

Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 77/186/CEE relativa alle esportazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento (COM(96)0320 – C4-0083/97 – 96/0302(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

---

2. Sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici

A4-0017/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione concernente lo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici – 1995 – (COM(96) 0365 – C4-0662/96)

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale 1995 della Commissione concernente lo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici (COM(96)0365 – C4-0662/96),

– vista la relazione annuale 1994 della Commissione su sviluppo, convalida e accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale (COM(94)0606 – C4-0115/95) e la propria risoluzione in proposito del 14 luglio 1995 ([1]),

– vista la propria decisione del 21 aprile 1993 in seconda lettura ([2]) concernente la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (C3-0010/93 – 00/0307 (SYN),

– vista la direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ([3]),

– vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0017/97),

1. si rammarica profondamente del fatto che la Commissione ritenga necessario presentare progetti di misure per differire di due anni la data di entrata in vigore del divieto qualora non siano disponibili metodi alternativi prima del 1° gennaio 1998;

2. si rammarica della tardiva pubblicazione della relazione 1995 della Commissione su sviluppo, convalida e accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici, nonostante l'urgente necessità di valutare gli sviluppi nel settore e tenuto conto dell'obbligo

([1]) GU C 249 del 25.9.1995, pag. 207.
([2]) GU C 150 del 31.5.1993, pag. 123.
([3]) GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

della Commissione, sancito dalla direttiva 93/35/CEE, di sottoporre entro il 1° gennaio 1997 proposte per il differimento totale o parziale del divieto di commercializzazione di prodotti o ingredienti cosmetici testati su animali dopo il 1° gennaio 1998;

3. si rammarica che a distanza di oltre tre anni dall'adozione della direttiva93/35/CEE, la Commissione non sia ancora in grado di fornire statistiche dettagliate sulla sperimentazione cosmetica nell'Unione europea, e ciò malgrado il fatto che l'articolo 4, paragrafo 1, i), della direttiva 76/768/CEE (come modificata dalla direttiva 93/35/CEE) prescriva chiaramente agli Stati membri di raccogliere tali dati e alla Commissione di fornire, nella sua relazione annuale, informazioni accurate sul numero e le tipologie di esperimenti relativi ai prodotti cosmetici;

4. si rammarica degli scarsi progressi compiuti verso la sostituzione delle sperimentazioni su animali con metodi alternativi e dubita pertanto che sia stato effettivamente compiuto ogni ragionevole sforzo per sviluppare e convalidare tali metodi alternativi, come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 1, i), della summenzionata direttiva 76/768/CEE (come modificata dalla direttiva 93/35/CEE);

5. nota che la Commissione riconosce adesso che l'espressione «combinazione di ingredienti» include il prodotto finito;

6. invita la Commissione a:

a) promuovere la piena attuazione del divieto di commercio sui prodotti cosmetici, nel caso in cui i prodotti o relativi ingredienti siano stati sperimentati su animali dopo il 1° gennaio 1998; è persuaso che tale approccio fornirà all'industria, agli Stati membri e alla Commissione il massimo incentivo per il necessario completamento dei processi di sviluppo, di convalida e di accettazione legale dei test alternativi non condotti su animali senza influire negativamente sulla sicurezza dei consumatori, giacché gli 8000 (secondo le stime) ingredienti già disponibili per l'industria cosmetica potranno continuare a essere impiegati per mettere a punto nuovi prodotti;

b) garantire che, qualora essa presenti una proposta per un rinvio parziale del divieto, questo non sia superiore ai due anni e che vengano comunque indicate scadenze precise;

c) adottare urgentemente misure positive per dare nuovo impulso agli sforzi di sviluppo e convalida di metodi alternativi; vi è, in particolare, necessità di un urgente impegno di ricerca su altre aree prioritarie comprendenti i rischi sistemici di tossicità, cancerogenità e teratogenità nonché di interventi volti a rendere obbligatorio un maggiore impegno dell'industria (in linea con la precedente proposta del Parlamento secondo cui tutte le industrie e organismi che eseguono test su animali nell'Unione europea dovrebbero obbligatoriamente partecipare agli studi in materia di sviluppo e convalida oppure versare una tassa destinata a finanziare le attività di ricerca su metodi alternativi);

d) evitare di far slittare ulteriormente, nel tentativo di raccogliere il più vasto consenso internazionale, l'adozione di valide alternative all'impiego di animali; ricorda che tale consenso non è previsto dalla direttiva 93/35/CEE, per cui ogni mancato utilizzo dei metodi alternativi disponibili può configurare una violazione della direttiva 86/609/CEE;

e) considerare appieno il fatto che non tutti i test condotti su animali sono stati convalidati, al momento dell'esame del grado di convalida delle alternative, tenendo presente che in tali casi la convalida dei metodi alternativi è necessaria solo per fornire un livello di protezione equivalente ai test non convalidati eseguiti su animali;

f) adottare misure immediate per indurre gli Stati membri a rispettare l'obbligo di raccogliere i dati statistici prescritti dalla direttiva 93/35/CEE e fornire senza ulteriore indugio informazioni dettagliate sul numero e le tipologie degli esperimenti condotti nei vari Stati membri sugli animali a fini di sperimentazione cosmetica.

g) elaborare una chiara strategia, d'intesa con tutte le parti interessate, per incentivare lo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel campo dei prodotti cosmetici;

h) includere le attività di ricerca e sviluppo intese a identificare metodi alternativi per la sperimentazione sulla tossicità acuta e cronica, la cancerogenicità, la teratogenicità e la tossicità riproduttiva nel campo dei prodotti cosmetici come parte integrante del quinto programma quadro di ricerca e sviluppo;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

3. Mais geneticamente modificato

B4-0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153 e 0155/97

Risoluzione sul mais geneticamente modificato

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva del Consiglio 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati [1],

— vista la decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che autorizza l'immissione sul mercato europeo di una varietà di mais geneticamente modificato, notificata dalla Ciba-Geigy in conformità della direttiva del Consiglio 90/220/CEE [2]

— viste le conclusioni dei tre comitati scientifici (il comitato scientifico per gli alimenti, il comitato scientifico per l'alimentazione animale e il comitato scientifico sui pesticidi) consultati dalla Commissione in merito a tale questione,

— vista la propria risoluzione del 14 novembre 1996 sulla sicurezza biologica e alimentare [3],

— visto il regolamento (CE) 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi alimenti e sui nuovi ingredienti alimentari [4],

— vista la dichiarazione della Commissione del 7 aprile 1997,

A. considerando che le autorità nazionali competenti non hanno potuto raggiungere un accordo per dar seguito alla richiesta della Ciba-Geigy e che la Commissione ha preso la sua decisione malgrado il fatto che una larga maggioranza degli Stati membri (13 su 15) si opponessero all'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato,

B. considerando che il verbale delle discussioni della Commissione del 18 dicembre 1996 fornisce la prova allarmante del fatto che le pressioni economiche e commerciali hanno prevalso sulle considerazioni di salute pubblica e protezione dell'ambiente,

C. considerando che vi è una notevole preoccupazione tra i consumatori per quanto riguarda i prodotti geneticamente modificati e che la fiducia dei consumatori è già stata fortemente scossa dalla crisi dell'ESB,

D. considerando che il summenzionato regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi alimenti e sui nuovi ingredienti alimentari contiene disposizioni in merito all'etichettatura di prodotti geneticamente modificati,

E. considerando che sussistono seri dubbi sulla sicurezza del granturco geneticamente modificato la cui immissione sul mercato peraltro viene adesso autorizzata e ricordando, da un lato, il rifiuto del Comitato di regolamentazione istituito con la direttiva 90/220/CEE di autorizzare la commercializzazione di mais geneticamente modificato e, dall'altro, le conclusioni del Comitato scientifico per i generi alimentari sui rischi di trasmissione alle persone di un gene tracciante resistente agli antibiotici,

F. considerando che vi sono ulteriori prove scientifiche di cui la Commissione e i suoi consulenti non sembrano aver tenuto conto,

G. considerando che attualmente non esistono studi approfonditi sugli effetti a lungo termine delle manipolazioni genetiche,

H. considerando che l'importazione di mais transgenico pone i produttori europei in una posizione concorrenziale particolarmente sfavorevole e li induce a impiegare sementi a base di organismi geneticamente modificati (OGM),

(1) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.
(2) GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 69.
(3) GU C 362 del 2.12.1996, pag. 277.
(4) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

Martedì 8 aprile 1997

I. considerando che l'uso su larga scala della tossina Bt desta preoccupazione a livello ambientale;

J. considerando che la resistenza del mais ai pesticidi può avere come conseguenza a lungo termine una maggiore utilizzazione dei pesticidi stessi,

1. conferma la sua convinzione che la sicurezza degli alimenti e, di conseguenza, la salute dei consumatori deve essere prioritaria in tutte le decisioni che riguardano l'immissione sul mercato di alimenti; ritiene che la trasparenza debba essere garantita a vantaggio del consumatore;

2. constata con rammarico l'evidente prevalere nel processo decisionale di considerazioni di ordine commerciale; chiede con forza che la sicurezza alimentare e altre considerazioni di ordine sanitario abbiano la priorità nelle decisioni future;

3. deplora altresì il fatto che le norme in vigore presso l'Organizzazione mondiale del commercio impongano ai paesi importatori di dimostrare la nocività di un prodotto e non all'esportatore di dimostrarne l'innocuità, facendo in tal modo prevalere considerazioni di ordine commerciale nelle decisioni da prendere;

4. chiede alla Commissione di rendere pubbliche le analisi scientifiche complete dei tre comitati scientifici che hanno ispirato la sua decisione e i nomi degli esperti consultati;

5. condanna la mancanza di responsabilità della Commissione, che ha adottato unilateralmente una decisione volta ad autorizzare la commercializzazione di mais geneticamente modificato nonostante tutti i pareri negativi espressi al riguardo dalla maggior parte degli Stati membri e dal Parlamento europeo prima che entrasse in vigore il summenzionato regolamento del Parlamento e del Consiglio sui nuovi alimenti e sui nuovi ingredienti alimentari;

6. prende atto altresì che alcuni Stati membri dell'Unione europea quali l'Austria e il Lussemburgo hanno adottato misure per proibire l'immissione sul mercato di granturco geneticamente modificato applicando l'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE; constata che le notifiche trasmesse da tali Stati membri contengono nuove prove scientifiche che giustificano la loro decisione e che saranno esaminate a fondo dalla Commissione e dai suoi comitati pertinenti;

7. deplora in particolare che la Commissione non abbia tenuto adeguatamente conto del principio precauzionale per quanto riguarda la salute dei consumatori, la tutela dell'ambiente e le preoccupazioni dei produttori; si rammarica altresì per la mancanza di informazioni chiare e precise in ordine ai motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare una decisione che ha siffatte implicazioni per ogni cittadino dell'Unione;

8. chiede pertanto che la procedura di autorizzazione sia riaperta e l'autorizzazione stessa sospesa fino a che i nuovi esami non saranno completati;

9. si interroga sulla validità delle procedure di cooperazione e consultazione interservizi all'interno della Commissione;

10. chiede che le procedure per l'autorizzazione della commercializzazione dei prodotti GMO siano sottoposte a revisione in modo da riflettere correttamente i pareri democraticamente espressi dagli Stati membri e dal Parlamento europeo;

11. ritiene che il modo in cui il granturco geneticamente modificato è stato esaminato, autorizzandone di conseguenza la commercializzazione, provi ancora una volta la necessità di rivedere le attuali procedure comitatologiche e ribadisce che tale riesame dovrebbe avere luogo nel contesto della CIG; invita gli Stati membri a trarre le debite conclusioni per quanto riguarda la necessità di rivedere il sistema della comitatologia;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

4. Rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione

A4-0112/97

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995

Il Parlamento europeo,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, unitamente ai relativi protocolli,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,

– visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e i suoi protocolli nonché le raccomandazioni dell'UNHCR,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo,

– vista la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti del 1987,

– visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli,

– visti i trattati che istituiscono la Comunità europea,

– visto il trattato sull'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [1],

– vista la sua risoluzione del 9 luglio 1991 sui diritti dell'uomo [2],

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 1992 sulla pena di morte [3],

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1993 sui diritti dell'uomo nella Comunità europea [4],

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1994 sugli obiettori di coscienza negli Stati membri della Comunità [5],

– vista la sua risoluzione del 27 aprile 1995 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo [6],

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle condizioni degradanti di detenzione nelle carceri dell'Unione europea [7],

– vista la sua risoluzione del 17 settembre 1996 sui diritti dell'uomo nell'Unione [8],

– vista la sua risoluzione del 29 febbraio 1996 sulle sette in Europa [9],

---

[1] GU C 120 del 16.5.1989, pag. 51.
[2] GU C 240 del 16.9.1991, pag. 45.
[3] GU C 94 del 13.4.1992, pag. 277.
[4] GU C 115 del 26.4.1993, pag. 178.
[5] GU C 44 del 14.2.1994, pag. 103.
[6] GU C 126 del 22.5.1995, pag. 75.
[7] GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.
[8] GU C 320 del 28.10.96, pag. 36.
[9] GU C 78 del 18.3.1996, pag. 31.

Martedì 8 aprile 1997

— visto il parere (2-94) della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 marzo 1996 sull'adesione della Comunità europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

— visti la Carta sociale europea adottata nel 1961 a Torino e il protocollo aggiuntivo adottato nel 1988 a Strasburgo,

— vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali,

— viste la dichiarazione finale e la piattaforma d'azione adottate a Pechino nel corso della IV Conferenza mondiale sulle donne,

— visti i principi del diritto internazionale ed europeo in materia di diritti dell'uomo,

— vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Newman sull'incatenamento di detenute ospedalizzate (B4-0031/96),

— viste le petizioni nn.:

a) 382/95, presentata dal sig. Johannes Pohl, cittadino tedesco, sulla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

b) 459/95, presentata dal sig. Norbert Schneider, cittadino tedesco, a nome dell'Unione tedesca per la tutela dei bambini, su alcune proposte per migliorare la situazione dei bambini nell'Unione europea,

c) 464/95, presentata dal sig. Manfred Bruns, cittadino tedesco, a nome dell'Associazione tedesca degli omosessuali (SVD), sulle difficoltà per la convivenza con partner omosessuali provenienti da paesi terzi,

d) 597/95, presentata dal sig. Leo Klein Lebbink, cittadino olandese, sull'adeguamento dello statuto dei funzionari delle Comunità europee,

e) 684/95, presentata dalla sig.ra Jutta Birnbickel, cittadina tedesca, sulla Convenzione dell'ONU per i diritti del fanciullo,

f) 741/95, presentata dalla sig.ra Helga Lechner, cittadina tedesca, concernente la creazione di un Ombudsman per i bambini in seno al Parlamento europeo,

g) 793/95, presentata dal sig. Michael Becker, cittadino tedesco, sulla creazione di una commissione per i diritti del fanciullo in seno al Parlamento europeo,

h) 1029/95, presentata dal sig. Panayotis Karakolidis, cittadino greco, sull'iscrizione della fede religiosa nella sua carta di identità,

i) 1197/95, presentata dal sig. Russel J. Askew, cittadino britannico, a nome dell'associazione di genitori APART, e da altri 32.500 firmatari, concernente la legge britannica del 1991 relativa al sostegno dei bambini,

j) 1223/95, presentata dal sig. Ruben Urrutia, a nome di «Coordinamento europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia», su due proposte di emendamento al trattato sull'Unione europea,

— visto l'articolo 148 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna (A4-0112/97),

A. considerando che i diritti fondamentali dell'uomo sono quei diritti che consentono di salvaguardare la dignità dell'individuo,

B. considerando che la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo costituisce un compito continuo di cui non si deve abusare per motivi ideologici,

C. considerando che il ruolo del Parlamento europeo non dovrebbe essere quello di sovrapporsi alla funzione degli attuali tribunali per i diritti dell'uomo, ma di sollevare e pubblicizzare le questioni generali in materia di diritti dell'uomo nell'Unione europea che debbono essere rettificate,

Strumenti per rafforzare i diritti dell'uomo

1. ribadisce che nell'Unione i diritti dell'uomo devono essere tutelati integralmente onde poterne rivendicare il rispetto anche al di fuori dell'Unione;

2. ritiene che il processo di integrazione comunitaria renda sempre più necessario e urgente introdurre un sistema per tutelare i diritti dell'uomo a livello comunitario e verificarne il rispetto nella legislazione dell'Unione;

3. si impegna, in quanto unica istituzione comunitaria eletta democraticamente, a rendere pubbliche le violazioni dei diritti dell'uomo in seno all'Unione;

4. ribadisce l'auspicio che la Comunità europea aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in vista di tale adesione, invita gli Stati membri ad apportare al diritto comunitario le modifiche necessarie allo scopo nell'ambito della Conferenza intergovernativa;

5. invita la Conferenza intergovernativa a dotare l'Unione europea della personalità giuridica che le consenta di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

6. riafferma che ogni individuo deve poter beneficiare di una tutela effettiva contro le violazioni dei suoi diritti fondamentali derivanti da direttive e regolamenti europei; sottolinea che oggi tale tutela è insufficiente a causa dei criteri stabiliti all'articolo 173 del trattato CE in materia di ammissibilità di un ricorso individuale per annullamento e che tale facoltà di ricorso deve essere estesa nel quadro della Conferenza intergovernativa; suggerisce che il diritto d'azione contro decisioni comunitarie venga esteso alle persone giuridiche;

7. constata che i metodi di lavoro e l'equilibrio delle istituzioni dell'Unione europea accusano un deficit democratico e scarsa trasparenza; rileva che una simile struttura ostacola i controlli parlamentare e pubblico; auspica che il diritto di accesso ai documenti del Consiglio sia disciplinato da un accordo interistituzionale;

8. osserva che all'interno dell'Unione non sono state completamente eliminate tutte le discriminazioni sulla base della cittadinanza e ne esige la soppressione definitiva;

9. invita la Conferenza intergovernativa a inserire nel trattato un nuovo articolo 6 A che consenta di estendere il concetto di divieto di discriminazione, attualmente previsto per discriminazioni sulla base della cittadinanza, alle discriminazioni a causa della razza, dell'appartenenza etnica, del colore della pelle, del sesso, dell'identità sessuale, dell'età, della confessione religiosa, delle opinioni politiche o filosofiche, dell'appartenenza a una minoranza o di una menomazione;

10. chiede che l'Unione europea proclami una dichiarazione europea dei diritti fondamentali, valida in quanto elemento integrante del trattato, nella quale siano delineati e sanciti i diritti individuali, compresi i diritti economici, sociali, culturali ed ecologici;

11. chiede che il Protocollo e l'Accordo sulla politica sociale, nonché la Carta dei diritti sociali fondamentali vengano inseriti nel trattato e che l'Unione europea aderisca alla Carta sociale del Consiglio d'Europa;

12. prende atto con soddisfazione del fatto che il 27 settembre 1995 l'Unione europea ha insediato un difensore civico europeo, ma deplora le limitazioni poste al suo ambito d'azione e alle sue competenze;

13. ribadisce che tutti gli accordi che l'Unione stipula con paesi terzi devono contenere clausole sui diritti dell'uomo tali da rendere possibili sanzioni adeguate, compreso eventualmente l'annullamento dell'accordo stesso in caso di gravi e continue violazioni dei diritti dell'uomo o di interruzione del processo democratico;

14. ritiene che le convenzioni internazionali ratificate dalla Comunità e/o dai suoi Stati membri siano vincolanti e non possano quindi essere oggetto di un'interpretazione restrittiva da parte del Consiglio;

Il diritto a vivere e a morire in dignità

15. invita il Regno Unito, la Grecia e il Belgio, che hanno già sottoscritto il protocollo n. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e abolito la pena di morte dai rispettivi codici penali sospendendone l'applicazione, a completare tale abolizione ratificando il protocollo suddetto;

16. invita gli Stati membri a non estradare individui in Stati in cui il delitto per il quale si richiede l'estradizione sia punito con la pena di morte;

17. ribadisce che il diritto alla vita comprende il diritto alle cure sanitarie e che tale diritto deve essere garantito a tutti gli esseri umani indipendentemente dalla situazione, dallo stato di salute, dal sesso, dalla razza, dall'appartenenza etnica, dal colore della pelle, dall'età, dalla confessione religiosa o dalle convinzioni;

18. chiede il divieto dell'eutanasia a danno dei minorati, dei pazienti in coma prolungato, dei neonati minorati e degli anziani; invita gli Stati membri a dare priorità alla creazione di strutture per la medicina palliativa affinché i malati terminali possano essere assistiti degnamente nell'ultima fase della loro vita;

19. afferma che il fatto di poter vivere senza timore per la propria sicurezza personale costituisce un'esigenza delle persone che vivono nell'Unione;

20. condanna categoricamente qualsiasi ricorso alla violenza o minaccia di ricorso alla violenza in quanto grave e ingiustificabile attentato ai diritti fondamentali dei cittadini;

21. ritiene che l'esistenza e lo sviluppo di organizzazioni criminali costituiscano una grave minaccia per la credibilità dello Stato di diritto, per il mantenimento dell'ordine democratico e per il rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea;

22. invita la CIG a gettare le basi di un autentico spazio giudiziario europeo, garante della sicurezza delle persone nell'Unione, prevedendo in particolare la trasmissione diretta delle commissioni rogatorie internazionali e dell'esito delle indagini tra giudici, senza interferenza del potere esecutivo e senza ricorso alla via diplomatica;

23. ritiene che la violazione di taluni diritti fondamentali derivante da deviazioni settarie debba essere combattuta attraverso un'informazione attenta e l'applicazione delle leggi vigenti;

24. esprime viva preoccupazione di fronte alle attività di natura illecita o criminale di cui si rendono colpevoli certe sette, nonché di fronte agli attentati all'integrità psichica delle persone che talune di esse praticano nei confronti dei loro aderenti, attentati tanto più gravi in quanto colpiscono talvolta minorenni;

25. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, per combattere le violazioni dei diritti fondamentali delle persone di cui si rendono colpevoli certe sette, prevedendone anche l'interdizione, qualora ciò sia giuridicamente fondato e giudiziariamente motivato;

26. afferma che la libertà religiosa comporta l'eliminazione di tutte le discriminazioni tra religioni, riti e culti e ribadisce la sua richiesta ai governi degli Stati membri di non accordare sistematicamente lo statuto di organizzazione religiosa e di prevedere la possibilità di privare le sette che si dedicano ad attività clandestine o criminali di tale statuto che garantisce loro vantaggi fiscali e una certa protezione giuridica;

Il diritto all'incolumità fisica

27. condanna fermamente il ricorso a violenza, prassi di tortura e pene o trattamenti disumani, crudeli o degradanti, cui sono esposti individui arrestati o detenuti da parte delle forze dell'ordine o delle guardie penitenziarie; condanna il carattere spesso razzista di simili comportamenti;

28. sollecita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie ad effettuare inchieste esaustive a seguito di denunce fondate di maltrattamenti e ad esaminare con il massimo rigore possibile eventuali sevizie nonché a fornire una formazione iniziale e continua ai funzionari di polizia e alle guardie carcerarie, onde contribuire alla prevenzione di maltrattementi nei confronti dei detenuti;

29. conferma che vanno considerate come torture o trattamento disumano o degradante non solo le aggressioni corporali, ma anche le minacce, le intimidazioni, la violenza verbale e le offese sessuali o razziste, e chiede che si ponga fine a tali prassi;

30. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a far sì che i responsabili di tali azioni non restino impuniti;

31. invita gli Stati membri a limitare la possibilità per le autorità di polizia di presentare una denuncia per «resistenza a pubblico ufficiale» al fine di contrastare la denuncia di una vittima per aggressione da parte di organismi pubblici;

32. ritiene che le conclusioni del Comitato europeo contro la tortura vadano effettivamente attuate e chiede agli Stati membri di autorizzare la pubblicazione di tutti i rapporti di detto comitato e di sopprimere ogni ostacolo all'espletamento della sua missione;

33. si compiace che la Danimarca abbia emanato disposizioni legislative volte a introdurre un nuovo sistema per l'esame delle denunce contro la polizia; prende atto che le relative disposizioni della legislazione danese sono più precise di quelle contenute nella Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

34. chiede a tutti gli Stati membri di introdurre e garantire quanto prima procedure efficaci di ricorso per i detenuti;

35. chiede che gli arrestati siano informati in una lingua a loro comprensibile sui loro diritti, compreso il diritto di presentare denuncia per maltrattamento, che abbiano il diritto di comunicare immediatamente a un terzo la notizia del loro arresto, che possano consultare un medico di loro fiducia e che agli interrogatori sia presente un avvocato;

I diritti fondamentali di libertà

36. afferma che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione nonché la libertà di associazione costituiscono diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;

37. ribadisce che l'obiezione di coscienza al servizio militare, alla produzione e distribuzione di certi materiali, a specifiche forme di esercizio della medicina e a talune forme di ricerca scientifica e militare è una componente fondamentale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e invita gli Stati che non tutelano tale diritto a garantirlo; auspica inoltre l'eliminazione di ogni discriminazione tra cittadini dell'Unione connessa al servizio militare;

38. conferma la sua risoluzione del 19 gennaio 1994 sull'obiezione di coscienza negli Stati membri [1] e ricorda che in detta risoluzione si chiedeva a questi ultimi di introdurre immediatamente un servizio civile di durata pari a quello militare;

39. si compiace dell'iniziativa di legge del ministero della difesa della Grecia, che ha raccolto un diffuso consenso, di permettere a coloro che per motivi di coscienza non volessero svolgere il servizio militare di espletare in alternativa un servizio civile;

40. invita gli Stati membri a vietare qualsiasi discriminazione per motivi religiosi, di rito e di culto, segnatamente nel rapporto tra Stato e cittadino; dichiara fermamente che il diritto alla libertà di religione comporta il diritto di praticare e di esprimere liberamente le proprie convinzioni religiose;

41. invita gli Stati membri a non obbligare i propri cittadini a indicare la propria confessione religiosa sulla carta di identità;

42. condanna con decisione le tendenze volte a limitare la libertà di stampa nonché le pressioni o le intimidazioni cui talvolta sono sottoposti i giornalisti;

43. condanna la limitazione della libertà di espressione in Irlanda, dove una legge proibisce ogni tipo di pubblicazione a favore dell'interruzione volontaria della gravidanza;

44. ribadisce che il diritto dei giornalisti a mantenere segrete le proprie fonti di informazione costituisce un elemento essenziale della libertà d'informazione e di stampa e chiede che detto diritto sia riconosciuto nelle disposizioni legislative di tutti gli Stati membri, per esempio sotto forma di diritto di astenersi dal rendere testimonianza;

45. ribadisce che la libertà di stampa è un diritto fondamentale soggetto unicamente ai limiti imposti dal rispetto degli altri diritti fondamentali e che l'esercizio di tale diritto non può essere vincolato a un'autorizzazione amministrativa o all'autorizzazione di un'associazione professionale di giornalisti;

46. ribadisce che il diritto alla libertà di espressione implica il diritto di manifestare pubblicamente e pacificamente le proprie convinzioni; sempre che i principi dello Stato di diritto siano rispettati e che tale manifestazione non abbia carattere razzista o costuisca apologia del terrorismo, respinge le limitazioni imposte all'esercizio di tale diritto;

47. chiede alla Grecia di garantire la libertà di associazione e di riunione autorizzando incontri di minoranze etniche, religiose o di altro tipo; rileva che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosce limitazioni alla libertà di associazione e di assemblea solo in situazioni in cui siano minacciate o violate l'integrità territoriale e la sicurezza nazionale di un paese o qualora sia turbata la pace sociale, e che quindi qualsiasi altra limitazione è inaccettabile;

48. precisa che il diritto di fondare e/o aderire a un sindacato si applica in generale anche alle persone operanti in organizzazioni governative;

49. chiede che il diritto di aderire o meno a un sindacato sia riconosciuto senza che vi siano svantaggi di sorta per chi lo esercita; precisa che gli aderenti a un sindacato dovrebbero essere in grado di coprire posizioni di rappresentanza all'interno di detto sindacato, a prescindere dalla nazionalità;

---

[1] GU C 44 del 14.2.1994, pag. 103.

50. esorta con rinnovata fermezza (1) gli Stati membri e i paesi interessati ad aderire all'UE ad impegnarsi per normative in materia di riconoscimento della libertà di associazione all'interno delle forze armate, sia per i militari di leva che per i militari professionali e volontari;

51. appoggia la prassi seguita in alcuni Stati membri di nominare mediatori che si occupano prioritariamente del rispetto dei diritti dell'uomo nelle forze armate e chiede che l'Ufficio del Mediatore europeo sia dotato di conseguenza;

52. ribadisce che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono ratificare la Carta sociale del Consiglio d'Europa e applicarla senza riserve, che devono rispettare gli accordi internazionali e le raccomandazioni dell'OIL e che il governo del Regno Unito dovrebbe sottoscrivere quanto prima il protocollo sulla politica sociale allegato al trattato sull'Unione;

Il diritto alla libera circolazione

53. deplora che l'articolo 7 A del trattato, il quale stabiliva al 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore della libera circolazione all'interno dell'Unione, non sia stato a tutt'oggi attuato;

54. si compiace che la Commissione abbia presentato nel luglio 1995 tre proposte di direttiva per migliorare la libera circolazione nell'Unione; deplora tuttavia i rinvii nella presentazione di dette proposte nonché la circostanza che esse siano state vincolate all'entrata in vigore di accordi in materia nell'ambito del terzo pilastro;

55. prende atto dell'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen il 26 marzo 1995 e della sua applicazione a partire da tale data da parte di sette Stati membri dell'Unione europea;

56. rinnova l'auspicio che l'accordo di attuazione di Schengen rientri tra le competenze della Corte di giustizia delle Comunità;

57. ribadisce nuovamente che la libera circolazione deve essere applicata a tutte le persone che si trovano legalmente nel territorio dell'Unione indipendentemente dalla loro cittadinanza;

I diritti in campo giudiziario

58. ricorda che l'indipendenza della magistratura costituisce uno dei pilastri dello stato di diritto e il fondamento stesso di una protezione efficace dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini e, in particolare, di coloro che devono comparire in giudizio; ritiene che sia altresì necessario assicurare la terzietà del giudice giudicante attraverso la separazione delle carriere di magistrato inquirente e di magistrato giudicante, al fine di garantire un processo equo;

59. ribadisce il suo impegno per i principi generali del diritto quali il principio dell'indipendenza della magistratura, il principio «non bis in idem», il principio della presunzione d'innocenza, il rispetto dei diritti della difesa e il principio che non è l'accusato che deve dimostrare la propria innocenza bensì lo Stato la sua colpevolezza; respinge ogni compressione del diritto alla difesa e sottolinea che per avere un'effettiva parità tra accusa e difesa è necessario produrre prove nei dibattimenti e non usare la carcerazione preventiva come strumento per estorcere confessioni o peggio delazioni;

60. esorta gli Stati membri a prevedere la possibilità per ciascun individuo di esercitare in ogni momento i propri diritti per far valere la responsabilità civile dei magistrati in caso di colpa grave o dolo di costoro;

61. chiede agli Stati membri di effettuare le necessarie riforme della procedura penale onde rafforzare i diritti e le azioni processuali delle vittime, in una prospettiva non solo di punizione del reo ma anche di riparazione dei danni materiali e morali da esso causati alla vittima;

62. chiede che siano altresì tutelati i diritti delle vittime di azioni criminali e del terrorismo e che sia garantito un idoneo sistema di indennizzo per tali vittime e chiede, in questo caso, l'adozione da parte di tutti gli Stati membri della Comunità della Convenzione europea sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza criminale del 24 novembre 1983;

---

(1) Cfr. documenti che da tempo trattano in parte del diritto di associazione dei militari: l'iniziativa PE del 1984, l'iniziativa del Consiglio d'Europa del 1988, l'iniziativa Bertens del 1995, la sintesi dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo (interrogante: Hundt), l'interrogazione scritta E-0282/96 al Consiglio dell'on. Konrad del 27 febbraio 1996 (GU C 305 del 15.10.1996, pag. 6).

63. chiede agli Stati membri di garantire quanto prima un'adeguata protezione dei testimoni tenendo conto della risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 ([1]) relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale;

64. chiede agli Stati membri di predisporre mezzi procedurali adeguati per ovviare alle lentezze della giustizia applicando così l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

65. invita gli Stati membri a proseguire la loro stretta cooperazione nella lotta al terrorismo, attenendosi rigorosamente alle regole dello Stato di diritto;

I diritti dei detenuti

66. fa sua la considerazione del Comitato contro la tortura secondo cui uno Stato che fa incarcerare un individuo è responsabile quando quest'ultimo è detenuto in condizioni che non rispettano la dignità umana;

67. sollecita che le «norme per l'esecuzione della pena» (R(87)3) stabilite dal Consiglio d'Europa siano infine applicate senza limitazioni in tutti gli istituti carcerari;

68. sottolinea lo stato inadeguato di alcune carceri europee, il grave problema del sovraffollamento nonché le pessime condizioni materiali e l'ambiente insalubre dei penitenziari europei; chiede che gli Stati membri migliorino le condizioni di vita e la situazione igienica nelle carceri, si impegnino a predisporre attrezzature sanitarie adeguate, offrano ai detenuti possibilità appropriate di occupazione e disciplinino le condizioni di lavoro nelle carceri;

69. sollecita gli Stati membri a:

— non incarcerare i minorenni salvo in circostanze molto eccezionali,

— riconoscere che la tossicodipendenza non rappresenta un reato grave in sé ma piuttosto una questione che va affrontata nel modo migliore attraverso un controllo terapeutico e un'assunzione a carico sociale,

— consentire ai sieropositivi o alle persone affette da AIDS che si trovino in carcere di beneficiare di condizioni adeguate alle necessità mediche e psicologiche derivanti dalla loro sieropositività o malattia;

70. chiede di prevedere per i reati meno gravi, che non rappresentano alcun pericolo per terzi, nella misura del possibile, carceri aperte o semiaperte, «congedo condizionale» e ogni analoga misura volta a favorire la «risocializzazione»; auspica anche pene alternative all'esterno del carcere, per esempio il lavoro di pubblica utilità;

71. chiede che nelle carceri sia garantita una tutela efficace contro gli abusi e che le perquisizioni corporali e gli interrogatori delle detenute vengano effettuati esclusivamente da agenti di sesso femminile; chiede inoltre che siano messe a disposizione delle gestanti e delle madri detenute con neonati e bimbi in tenera età infrastrutture adeguate;

72. chiede che gli Stati membri procedano rapidamente a una profonda riforma della carcerazione preventiva;

73. ribadisce il principio in base al quale la detenzione deve avvenire nella maggioranza dei casi in una località il più possibile vicina all'ambiente familiare e/o sociale d'origine;

74. condanna fermamente la detenzione di richiedenti asilo in vista dell'espulsione;

75. chiede adeguate possibilità di alloggio per i malati di mente che hanno compiuto reati;

I diritti degli immigrati e il diritto di asilo

76. ribadisce che la politica di «immigrazione zero» non blocca affatto i flussi d'immigrazione, bensì porta piuttosto al soggiorno illegale; invita pertanto gli Stati membri ad astenersi dal considerare l'immigrazione soltanto in un'ottica restrittiva, repressiva e poliziesca, a riconoscere la dimensione umana della questione e il carattere positivo che l'immigrazione può avere per qualsiasi società, nonché a prevedere nelle loro legislazioni criteri in materia di immigrazione legale;

([1]) GU C 327 del 7.12.1995, pag. 5.

77. fa presente che la dignità dell'uomo è intangibile e che pertanto l'inviolabilità e l'inalienabilità dei diritti dell'uomo costituiscono il fondamento di qualsiasi società umana, della pace e della giustizia nel mondo e che tali diritti devono quindi applicarsi senza restrizioni a qualsiasi persona nel territorio dell'Unione europea;

78. invita gli Stati membri a prendere atto che una parte notevole degli stranieri «senza documenti» è costituita da persone che hanno perso il loro statuto giuridico in seguito a leggi restrittive sull'immigrazione; chiede che dette leggi siano modificate e che tali persone ottengano uno statuto giuridico sicuro;

79. ribadisce che il diritto alla vita di famiglia e alla riunificazione familiare non può essere messo in discussione in nessuna circostanza, così come nessuna famiglia può essere separata a causa dello statuto di uno dei suoi membri;

80. ribadisce che l'accesso alla sicurezza sociale e all'educazione dei bambini deve essere garantito indipendentemente dallo statuto sociale e amministrativo;

81. chiede agli Stati membri di non espellere dal loro territorio chiunque necessiti di una terapia la cui impossibilità di essere continuata nelle stesse condizioni comprometterebbe le possibilità di guarigione o di sopravvivenza;

82. sottolinea che, a norma della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, le espulsioni collettive sono inammissibili;

83. sottolinea che il diritto alla richiesta di asilo è un diritto universale sancito dall'articolo 14 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;

84. invita tutti gli Stati membri dell'Unione ad applicare in modo incondizionato nelle questioni di diritto d'asilo la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967, i principi definiti dal comitato esecutivo dell'Alto commissariato per i rifugiati nonché la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

85. sottolinea che la Convenzione di Ginevra non opera alcuna distinzione in materia di vittime di persecuzioni, che queste ultime siano attuate da organismi pubblici o da altri organismi, qualora lo Stato non possa o non voglia garantire all'interessato la protezione che egli ha il diritto di attendersi; rinnova la sua richiesta al Consiglio e agli Stati membri di riconoscere che le vittime di persecuzioni da parte di terzi o in situazioni di violenza interna generalizzata hanno bisogno della stessa tutela internazionale;

86. chiede che gli Stati membri riconoscano la persecuzione a causa del sesso;

87. ritiene che le esigenze in materia di visti o documenti di viaggio e le sanzioni a carico delle imprese di trasporto costituiscano un ostacolo notevole al diritto di accesso alla procedura di asilo;

88. ritiene che un richiedente asilo possa essere espulso in un «paese terzo sicuro» soltanto a condizione che lo Stato interessato abbia fornito allo Stato che espelle la garanzia completa che la richiesta del richiedente asilo sarà esaminata accuratamente con una procedura adeguata ed equa;

89. esprime la propria preoccupazione in relazione al fatto che la raccomandazione del Consiglio concernente l'accordo-tipo bilaterale sulla riammissione tra uno Stato membro dell'Unione e un paese terzo non contiene garanzie adeguate per la tutela dei richiedenti asilo e dei profughi;

90. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad applicare la clausola di inefficacia prevista all'articolo 11 dell'accordo-tipo concernente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Convenzione di Ginevra e a inserire garanzie supplementari onde assicurare che:

— la situazione a livello dei diritti dell'uomo nei paesi terzi venga analizzata in modo obiettivo e globale,

— i richiedenti asilo la cui domanda non sia stata esaminata alla luce del criterio del paese terzo sicuro vengano riconosciuti nel paese terzo come individui che hanno bisogno di tutela e abbiano accesso a una procedura di asilo equa e completa;

91. deplora che nel 1995 il Consiglio abbia affrontato a più riprese il diritto di asilo in risoluzioni e altri strumenti che si sottraggono ai controlli sia parlamentare che giurisdizionale;

in merito alla risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1995 relativa alle garanzie minime per le procedure in materia di asilo:

92. ritiene che la risoluzione relativa alle garanzie minime per procedure equivalenti di asilo, in cui sono formulati alcuni principi essenziali di dedizione ai valori di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, costituisca un importante punto di partenza per la Comunità; ricorda che gli Stati membri dispongono dell'importante diritto di prevedere, nella normativa nazionale in materia di garanzie di procedura per i richiedenti asilo, norme più favorevoli di quelle contenute nelle garanzie minime comuni;

93. esprime preoccupazione perché la risoluzione introduce deroghe ai principi generali, per esempio l'effetto sospensivo dell'impugnazione nonché il principio secondo cui ogni decisione concernente una richiesta di asilo deve essere adottata dall'autorità competente;

94. esprime preoccupazione perché la risoluzione introduce l'applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» senza tuttavia stabilire adeguate garanzie giuridiche contro il rimpatrio di persone in paesi in cui sono minacciate di persecuzione;

in merito alla risoluzione del Consiglio del 25 settembre 1995 e alla decisione del novembre 1995 concernenti la suddivisione degli oneri attinenti all'accoglienza e al soggiorno temporaneo degli sfollati:

95. invita il Consiglio a concludere senza indugio un accordo sull'accoglienza temporanea di profughi di guerre civili;

96. considera inopportuno tener conto anche dell'aiuto umanitario e militare di uno Stato membro ai fini di limitare la sua partecipazione a livello di accoglienza di profughi o sfollati;

in merito alla posizione comune del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa all'armonizzazione e all'interpretazione del concetto di profugo:

97. deplora che la posizione comune presupponga il carattere individuale della persecuzione e escluda gruppi in fuga da guerre civili e da conflitti armati generalizzati;

98. ritiene che l'introduzione del concetto di «reinsediamento» all'interno del paese di origine renda ancora più difficile ottenere lo statuto di profugo nell'Unione;

99 ritiene che il Consiglio, in virtù del principio di sussidiarietà, non sia autorizzato ad imporre un'armonizzazione del concetto di profugo tale da limitare la portata della Convenzione di Ginevra;

100. rileva con la massima preoccupazione che nel 1995 sono stati 133 i profughi morti tentando di entrare nel territorio dell'Unione;

101. è profondamente preoccupato per il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nell'immigrazione illegale;

La lotta contro il razzismo e la xenofobia

102. condanna fermamente tutte le forme di razzismo, xenofobia e antisemitismo nonché altre discriminazioni basate sulla religione o su motivi etnico-culturali; chiede che tale condanna figuri espressamente nel trattato sull'Unione europea;

103 si rallegra che il Consiglio «Giustizia e Affari interni» abbia adottato un'azione comune contro il razzismo e abbia proclamato il 1997 anno europeo contro il razzismo; invita la Commissione a continuare ad adottare e a sostenere iniziative contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia nell'Unione, ricercando beninteso la complementarità con le azioni condotte dal Consiglio d'Europa;

104. sollecita gli Stati membri a non considerare come forma legale di libertà di espressione la diffusione di dichiarazioni a carattere razzista, xenofobo e antisemita, ma a classificarla come reato e ad adottare le misure preventive del caso;

105. sollecita gli Stati membri a impegnarsi a fondo per evitare che dipendenti pubblici, in particolare le forze dell'ordine, assumano comportamenti razzisti, nonché a punire i responsabili di simili comportamenti;

106. sottolinea nuovamente la necessità di promuovere misure nei settori dell'istruzione e della formazione per lottare efficacemente contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e ritiene che tali misure debbano essere destinate in via prioritaria agli operatori sociali, agli agenti di polizia, ai funzionari della magistratura, agli scolari e agli studenti;

Martedì 8 aprile 1997

I diritti economici e sociali e il diritto alla sicurezza sociale

107. ritiene che la povertà e l'emarginazione siano fenomeni indegni di una società democratica e opulenta;

108. fa suo l'appello di don J. Wresinski, fondatore dell'associazione «ATD Quarto Mondo», secondo cui «la schiavitù è stata abolita; può esserlo anche la miseria»;

109. critica la limitazione dei diritti fondamentali a causa della povertà e dell'emarginazione; ciò vale in particolare anche per gli individui senza residenza fissa, cui di fatto viene impedito l'esercizio dei diritti politici, segnatamente del diritto di voto;

110. auspica l'elaborazione di uno strumento giuridico vincolante a livello comunitario che stabilisca garanzie minime in materia di reddito, protezione sociale, accesso all'assistenza medica e all'alloggio, in quanto queste sono le premesse indispensabili per una vita conforme alla dignità umana; chiede che nel quadro di questa politica sia dedicata una particolare attenzione agli anziani;

111. esprime indignazione per i numerosi decessi di senzatetto e vagabondi a causa del maltempo invernale e sollecita, in quanto assolutamente necessario, l'allestimento di strutture edilizie adeguate;

112. ritiene che, contestualmente alle misure di tutela sociale ed economica, vadano attuate politiche incisive per frenare il processo di impoverimento sociale;

113. deplora il fatto che sempre più comuni, specialmente in Francia e Germania, proibiscono la questua nel loro territorio;

114. chiede agli Stati membri di riconoscere la situazione particolare delle popolazioni nomadi (sinti, rom, lavoratori itineranti), a rispettare il loro stile di vita tradizionale, a garantire il pieno rispetto dei loro diritti ed esigenze fondamentali e ad astenersi da ogni forma di discriminazione e di pressione per far prendere loro una fissa dimora;

115. chiede che sia rispettato l'obbligo giuridico incombente a ogni comune di prevedere luoghi di accoglienza adeguati e predisposti per le popolazioni nomadi e chiede agli Stati membri di far rispettare o di prevedere tali obblighi nella loro legislazione;

116. ritiene che il diritto al lavoro sia un diritto fondamentale e che gli Stati membri siano tenuti, senza eccezioni, a tutelarlo; sollecita nuovamente l'introduzione di adeguati provvedimenti per lottare contro la disoccupazione di massa nel quadro di tutte le politiche comunitarie;

117. sostiene il diritto a una sicurezza sociale di base per gli anziani;

Il diritto alla riservatezza personale e all'autodeterminazione in campo informativo

118. sottolinea che i diritti al rispetto della sfera privata, dell'abitazione e della protezione dei dati personali costituiscono diritti fondamentali che gli Stati sono tenuti a proteggere e quindi che ogni misura di sorveglianza visiva o acustica deve essere adottata nel più rigoroso rispetto di tali diritti e sempre in presenza di garanzie giudiziarie;

119. ricorda che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha recentemente inflitto pene per intrusioni palesi nella sfera privata e sottolineato al riguardo che ogni intrusione nel domicilio e nelle comunicazioni private, a prescindere da eccezioni stabilite dalla legge o adottate sotto controllo giudiziario, rappresenta una grave violazione dei diritti dell'uomo;

120. chiede agli Stati membri di emanare disposizioni legislative comuni per tutelare questi diritti, tali da tenere in considerazione il rapido sviluppo delle nuove tecnologie;

121. chiede che nell'ambito di banche dati come il SIS, il SIE, il SID e Europol sia rispettato il diritto alla tutela della sfera privata e si garantisca che non esistono criteri discriminatori nei confronti di alcun gruppo sociale, che nelle banche dati non possano essere raccolte informazioni concernenti la religione, le convinzioni ideologiche o religiose, la razza, lo stato di salute o l'identità sessuale degli individui;

Il diritto alla non discriminazione

122. ribadisce che il diritto fondamentale dei minorati alla parità di opportunità e alla non discriminazione deve trovare riconoscimento nelle politiche comunitarie;

123. sottolinea nuovamente il diritto degli anziani a una vita dignitosa e conferma il contenuto della sua risoluzione del 24 febbraio 1994 sulle misure a favore degli anziani ([1]);

124. ribadisce che il diritto alla parità e il diritto alla non discriminazione si basano sull'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e sull'articolo 119 del trattato e che si tratta quindi di diritti tutelati al cui rispetto sono tenuti gli Stati membri;

125. chiede agli Stati membri di garantire una partecipazione effettiva e paritaria delle donne nella vita pubblica;

126. chiede agli Stati membri di dare seguito quanto prima agli accordi conclusi in materia di diritti umani in occasione della quarta Conferenza mondiale delle donne a Pechino;

127. ritiene che la «Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women» debba essere integrata da un protocollo opzionale che dia alle singole persone e ai gruppi il diritto di sporgere denuncia e che debba essere adottato un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo riguardante i diritti delle donne;

128. ritiene necessario un nuovo studio sulla situazione specifica dei diritti umani delle donne e insiste affinché gli Stati membri adottino misure adeguate per combattere la violenza sessuale e altre violazioni nei confronti dei diritti umani delle donne;

129. è preoccupato per l'aumento della tratta delle donne nell'Unione europea e insiste affinché siano conclusi rapidamente accordi europei per contrastare questa pratica lesiva della dignità umana;

130. chiede al riguardo l'adozione di un codice di comportamento europeo contro la tratta delle donne, basato sulle necessità delle vittime, che preveda la nomina di relatori nazionali sulla violenza contro le donne;

131. evidenzia i numerosi ostacoli per ottenere lo status di rifugiato incontrati dalle donne che chiedono asilo e a tale riguardo invita gli Stati membri a considerare la violenza sessuale come una forma di tortura;

132. ritiene necessario che gli Stati membri accordino diritti specifici alle donne migranti;

133. ritiene necessario che gli Stati membri si astengano dal concludere e applicare accordi bilaterali con paesi che ammettono violazioni intollerabili dei diritti fondamentali delle donne;

134. constata un'evidente correlazione tra la dipendenza economica e la vulnerabilità nei confronti della violenza sessuale e insiste pertanto affinché tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori migranti operanti come domestici, si sentano protetti da una legislazione che garantisca loro che il soggiorno nell'Unione non dipende soltanto dalla buona volontà del datore di lavoro;

135. ribadisce che nessuno può essere discriminato per la sua religione, per la sua origine, il suo sesso, il suo orientamento sessuale o la sua opinione;

136. chiede nuovamente, con riferimento alla sua risoluzione dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità europea ([2]), che venga proibita ogni discriminazione e ogni disparità di trattamento a danno di omosessuali e lesbiche, in particolare per quanto riguarda termini differenti per il conseguimento della maggiore età per relazioni omosessuali, nonché svantaggi legislativi in materia di codice del lavoro, codice civile, normative contrattuali, regime sociale, codici economici, codice penale e adozioni;

137. ritiene che il mancato riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso nell'intera Unione rappresenti una discriminazione, in particolare per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione e il diritto al ricongiungimento familiare;

138. critica il fatto che la legislazione del Consiglio d'Europa in materia etnica e di minoranze non sia ancora stata trasposta da quasi nessuno Stato membro dell'Unione e che la richiesta di una Carta dei gruppi etnici e linguistiche dell'Unione europea non sia stata accolta dal Consiglio, dalla Conferenza intergovernativa e dagli Stati membri, per cui i diritti dei gruppi etnici e linguistiche stabilite in vari Stati membri non godono di alcuna tutela, ovvero di una tutela a livello puramente regionale o nazionale;

([1]) GU C 77 del 14.3.1994, pag. 24.
([2]) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 40.

139. sottolinea che nessuno può essere discriminato per la sua appartenenza a una minoranza etnica o linguistica e che un sostegno specifico alle minoranze per tutelarle contro la spinta all'assimilazione da parte di una maggioranza non costituisce una violazione del principio di uguaglianza, ma al contrario fornisce un contributo alla sua realizzazione;

140. sollecita fermamente l'Austria ad abrogare le sue leggi contro gli omosessuali e in particolare le disposizioni che fissano l'età minima per rapporti omosessuali maschili a 18 anni, mentre invece quelli eterosessuali e lesbici sono consentiti a 14 anni;

141. sottolinea che tali disposizioni sono in contrasto con la raccomandazione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa (924/81);

142. prende atto che la Commissione delle Comunità europee è stata condannata dalla Corte di giustizia per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in seguito a prassi abusive di test di AIDS prima dell'assunzione del personale (sentenza del 5 ottobre 1994, causa C-404/92 P, X contro Commissione);

143. chiede agli Stati membri l'introduzione di una legislazione specifica che stabilisca criteri e vincoli per la ricerca scientifica, soprattutto in ordine alle manipolazioni genetiche e alla protezione degli embrioni;

I diritti del fanciullo

144. ribadisce che il diritto all'istruzione con libera scelta del sistema scolastico è un diritto fondamentale e che gli Stati devono garantire un'istruzione libera, gratuita e completa per tutti, senza distinzione;

145. chiede all'Unione di abolire lo sfruttamento economico del fanciullo sotto forma di lavoro infantile;

146. chiede che vengano introdotti meccanismi di controllo e salvaguardia dei diritti elementari dei bambini;

147. chiede agli Stati membri di armonizzare quanto prima l'età minima per l'accesso alla vita lavorativa, aumentando il limite a 16 anni, e di rendere la frequenza scolastica obbligatoria e gratuita fino a tale età;

148. chiede che gli Stati membri classifichino come reato il ricorso alla violenza fisica contro i bambini;

149. invita gli Stati membri a decidere un'azione comune che istituisca un elenco centralizzato dei bambini scomparsi, in attesa del perfezionamento della Convenzione sul sistema europeo d'informazione;

150. invita gli Stati membri a rafforzare gli incentivi nel settore della prevenzione e della rimozione delle gravi negligenze a carico del minore;

151. chiede che gli Stati membri realizzino studi approfonditi sul maltrattamento dei bambini sul loro territorio;

152. ritiene indispensabile, per lottare contro il maltrattamento dei bambini, una stretta cooperazione tra i servizi sanitari, della medicina sociale e della magistratura;

153. condanna fermamente lo sfruttamento sessuale dei bambini, gli abusi sessuali di vario tipo e la degradazione dei bambini a oggetti sessuali e merce commerciale; chiede il divieto totale di produzione, commercializzazione, trasporto e possesso di ogni tipo di materiale pornografico infantile; chiede la sollecita applicazione delle proposte attualmente all'esame in Svezia intese a rendere illegale il possesso di materiale a carattere pedofilo;

154. si compiace dello sviluppo di sistemi volti a bloccare contenuti illegali o nocivi su Internet; sollecita la Commissione a elaborare un sistema relativo a un marchio europeo di qualità per i fornitori di accesso a Internet e ad appoggiare un coordinamento internazionale in tale settore;

155. reputa che ogni fanciullo abbia diritto a una famiglia ovvero a crescere in un ambiente familiare, poiché ciò lo rende più capace di affrontare l'esistenza;

156. rileva che il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente rassicurante rischia di essere compromesso qualora non esista il diritto al divorzio oppure esso sia circoscritto da norme come, per esempio, la prova della colpevolezza, atte a perturbare i rapporti tra il fanciullo e uno dei suoi genitori;

157. invita gli Stati membri ad appoggiare, di massima, il diritto del fanciullo a incontrare entrambi i genitori anche dopo il divorzio;

158. ritiene che il fanciullo dovrebbe essere consultato su questioni quali l'identità del suo tutore, in caso di decesso dei genitori; ritiene inoltre che si debba tener conto della volontà del bambino a mano a mano che egli cresce e che, dopo una certa età, il suo parere svolga un ruolo assolutamente determinante;

159. chiede che gli Stati membri stabiliscano disposizioni in materia di eventuali procedimenti penali a carico di organizzatori turistici e di compagnie aeree che incitano al turismo sessuale;

160. chiede che in tutti i paesi europei vengano inasprite le pene per il traffico di bambini e la violenza sessuale contro i bambini e che tutti gli Stati membri emanino disposizioni legislative in materia di extraterritorialità tali da consentire di citare in giudizio nel suo territorio una persona che ha commesso un reato in un altro Stato;

Il diritto a un ambiente sano

161. ribadisce che il diritto alla vita implica una responsabilità nei confronti delle generazioni attuali e future e che quindi tale diritto inevitabilmente trova riscontro in un maggior rispetto della natura in quanto premessa essenziale per la sopravvivenza;

162. ritiene che le autorità pubbliche debbano garantire a ogni individuo un ambiente sano e la possibilità di influenzare le decisioni che riguardano il suo ambiente;

163. chiede che gli Stati membri armonizzino le disposizioni legislative nazionali e inaspriscano le pene per i reati contro l'ambiente sulla base del principio «chi inquina paga»;

164. chiede che sia vietata l'esportazione di tutti i materiali, generi alimentari, prodotti, farmaci, ecc. la cui distribuzione sia vietata nell'Unione;

*
* *

165. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati che hanno già chiesto ufficialmente di aderire all'Unione.

Martedì 8 aprile 1997

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'8 aprile 1997

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Alber, Aldo, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Cardona, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Fontaine, Fontana, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Lis, Jöns, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Scapagnini, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Sierra González, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(—) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Risoluzione comune sul Mais

Considerando D

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk, Seillier, van der Waal

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Morán López, Moscovici, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

I-EDN: Fabre-Aubrespy, des Places, Souchet

PPE: Bourlanges, Herman

---

2. Risoluzione comune sul Mais

Paragrafo 5, prima parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Scarbonchi

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Moscovici, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Guinebertière

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ARE: Castagnède, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Pradier, Saint-Pierre

PPE: Chichester, Herman, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling, Moorhouse, Perry, Stewart-Clark

UPE: d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

(O)

PPE: Corrie, Plumb

---

3. Risoluzione comune sul Mais

Paragrafo 5, seconda parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Pradier, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Spaak, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, van der Waal

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Morán López, Moscovici, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(—)

I-EDN: Fabre-Aubrespy, Souchet

PPE: Chichester, Elles, Herman, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling, McIntosh, Moorhouse, Perry, Stewart-Clark

(O)

ARE: Saint-Pierre

PPE: Carlsson, Corrie, Plumb

---

4. Risoluzione comune sul Mais

Insieme

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Morán López, Moscovici, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson,

Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

PPE: Herman, Stevens

(O)

I-EDN: Berthu, des Places

PPE: Carlsson, Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Lulling, McIntosh, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stewart-Clark

UPE: Poisson

---

5. Relazione Roth (A4-0112/97)

Emendamento 13, prima parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, Eisma, Gasòliba i Böhm, Goerens, Thors

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Theonas, Wurtz

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle

NI: Antony, Blot, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky

PSE: Van Lancker, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

(–)

ELDR: André-Léonard, Anttila, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Sjöstedt, Svensson, Vinci

I-EDN: Blokland, Seillier, Souchet, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad,

Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Dankert, David, De Giovanni, Desama, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, Hautala, Kreissl-Dörfler, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann

(O)

GUE/NGL: Pailler, Pettinari, Piquet

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk

NI: Dillen, Vanhecke

PPE: Schierhuber, Stevens

PSE: Dührkop Dührkop, Malone

V: Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, Schroedter

---

6. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 18, prima parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Eriksson, Gutiérrez Díaz, Moreau, Novo, Ojala, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman,

Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Hallam, Hume, Katiforis, Kerr, Lambraki, Wibe

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Ahern, Breyer, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Telkämper, Wolf

(–)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Miranda, Pettinari, Vinci

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Mamère, Müller, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Ullmann

(O)

GUE/NGL: Herzog, Mohamed Ali, Pailler, Piquet

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Dimitrakopoulos, von Habsburg, McIntosh, McMillan-Scott

PSE: Balfe, Malone

V: Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, Schroedter

---

7. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 18, seconda parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Miranda, Moreau, Novo, Piquet, Ribeiro, Theonas, Wurtz

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE: Brok, Casini Carlo, Vaz Da Silva

PSE: Bontempi, Carlotti, Elliott, Happart, Laignel, Lindeperg, Pérez Royo, van Putten, Tannert, Van Lancker, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Cabrol, Daskalaki, Jacob, Kaklamanis

V: Ahern, Breyer, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth, Wolf

(–)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Ojala, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donner, Dury, Elchlepp, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Moscovici, Murphy, Napoletano, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn

UPE: Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Ullmann

(O)

GUE/NGL: Pailler

I-EDN: Bonde

PSE: Dührkop Dührkop, Malone

V: Gahrton, Holm, Müller

Martedì 8 aprile 1997

8. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 18, terza parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, Dybkjær, Eisma, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens

GUE/NGL: Eriksson, Gutiérrez Díaz, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Caccavale, Cardona, Donnay, Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Mamère, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Anttila, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

PPE: McMillan-Scott

(O)

GUE/NGL: Herzog, Pailler

PPE: von Habsburg

PSE: Malone

---

9. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 53

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Vinci

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Blak, Bontempi, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Happart, Haug, Hoff, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Metten, Moscovici, Myller, Napoletano, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Swoboda, Theorin, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: Andrews, Azzolini, Baldi, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Gallagher, Giansily, Hyland, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Podestà, Santini, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(—)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE: Corrie, Stevens

PSE: Barton, Billingham, Bowe, Collins Kenneth D., Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W., Miller, Murphy, Needle, Newens, Pollack, Read, Skinner, Smith, Tappin, Thomas, Truscott, Waddington, Wynn

UPE: d'Aboville, Aldo, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Donnay, Guinebertière, Hermange, Jacob, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner

(O)

GUE/NGL: Herzog, Moreau, Pailler, Piquet, Sierra González, Theonas, Wurtz

PPE: Carlsson

PSE: Wibe

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

10. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 54

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Scarbonchi, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga

GUE/NGL: González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Piquet, Wurtz

PPE: Brok, Garriga Polledo

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Blak, Bontempi, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Dankert, Darras, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Happart, Haug, Hoff, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Metten, Moscovici, Myller, Napoletano, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: Caccavale, Collins Gerard, Gallagher, Hyland

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hulthén, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W., Miller, Murphy, Needle, Newens, Pollack, Read, Smith, Tappin, Thomas, Truscott, Wibe, Wynn

UPE: d'Aboville, Aldo, Baggioni, Bazin, Cabrol, Donnay, Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

V: Holm

(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Pailler, Theonas

PPE: Vaz Da Silva

PSE: Waddington

UPE: Azzolini, Baldi, Cardona, Daskalaki, Kaklamanis, Malerba

---

11. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 57

(+)

ARE: Castagnède, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pettinari, Piquet, Vinci, Wurtz

PPE: Dimitrakopoulos

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Bontempi, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Haug, Hoff, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Metten, Morán López, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer,

Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin, Tongue, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: Andrews, Azzolini, Baldi, Caccavale, Cardona, Gallagher, Hyland, Malerba, Santini, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Lindqvist

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Billingham, Bowe, Carlotti, Caudron, Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hughes, Kinnock, Laignel, Lindeperg, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W., Miller, Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Smith, Tappin, Thomas, Tomlinson, Trautmann, Truscott, Whitehead, Wibe, Wynn

UPE: d'Aboville, Aldo, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Donnay, Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner

(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Eriksson, Pailler, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

PSE: Blak

UPE: Daskalaki, Kaklamanis, Podestà

V: Gahrton, Holm, Lindholm

---

12. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 58

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Thors, Vallvé, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: González Álvarez, Herzog, Mohamed Ali, Pettinari, Vinci

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Bontempi, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Darras, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Haug, Hendrick, Hoff, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Medina Ortega, Metten, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke

PPE: Konrad

PSE: Barton, Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, Dankert, David, Elliott, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W., Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Smith, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott, Waddington, Whitehead, Wibe, Wynn

UPE: Baggioni, Bazin

V: Gahrton, Holm, Lindholm

(O)

GUE/NGL: Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Piquet, Ribeiro, Theonas, Wurtz

PPE: Corrie

PSE: Miller

13. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 59

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Blak, Bontempi, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Haug, Hoff, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinucci, Medina Ortega, Metten, Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Tongue, Trautmann, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, van Bladel, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet

NI: Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke

PSE: Barton, Billingham, Bowe, Crawley, Cunningham, Dankert, David, Elliott, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Martin David W., Miller, Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott, Wibe, Wynn

UPE: Bazin

V: Soltwedel-Schäfer

(O)

GUE/NGL: Theonas

I-EDN: Blokland, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Sichrovsky

PPE: Cassidy, von Habsburg, Konrad

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

14. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 142

(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Vaz Da Silva

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, David, De Giovanni, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Bazin

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: Anttila, Virrankoski

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Dillen, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,

Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

PSE: Malone

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

V: Orlando

(O)

GUE/NGL: Herzog

PPE: Carlsson

PSE: Wibe

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

15. Relazione Roth (A4-0112/97)

Amendement 15

(+)

ARE: Dell'Alba, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Dybkjær, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Spaak, Thors, Vallvé, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Herzog, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Anastassopoulos, Carlsson, Imaz San Miguel, Oostlander, Pex, Vaz Da Silva

PSE: d'Ancona, Andersson Jan, Carlotti, De Giovanni, Happart, Kerr, Laignel, Lindeperg, Tsatsos, Van Lancker, Wibe

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Anttila, Cox, de Vries, Gasòliba i Böhm, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Dillen, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,

Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

PSE: Ahlqvist, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, David, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Morán López, Moscovici, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Truscott, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

V: Orlando

(O)

ELDR: De Clercq

PPE: Corrie, Piha, Stasi

PSE: Hendrick

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

16. Relazione Roth (A4-0112/97)

Paragrafo 146

(+)

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Oomen-Ruijten, Pex, Vaz Da Silva

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Darras, David, De Giovanni, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Fantuzzi, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Moscovici, Murphy, Myller,

Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Dillen, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Nassauer, Oostlander, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Ligabue, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte

(O)

ARE: Pradier

PSE: Cunningham, Hendrick

UPE: Daskalaki, Kaklamanis

---

17. Relazione Roth (A4-0112/97)

Insieme

(+)

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Vandemeulebroucke, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Frischenschlager, Goerens, Lindqvist, Thors

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Herzog, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

PPE: Peijs

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Blak, Bontempi, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Darras, De Giovanni, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Happart, Haug, Hoff, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, Mann Erika, Marinho, Medina Ortega, Metten,

Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Tongue, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wilson, Zimmermann

UPE: Andrews, Caccavale

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Väyrynen

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Dillen, Hager, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Ferri, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

UPE: d'Aboville, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Collins Gerard, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Ligabue, Pasty, Poisson, Rosado Fernandes, Schaffner

(O)

ELDR: Anttila, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Larive, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Vallvé, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Theonas

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Banotti, Brok, Vaz Da Silva

PSE: Barton, Billingham, Bowe, Corbett, Crawley, Cunningham, David, Elliott, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hughes, Kinnock, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Martin David W., Miller, Murphy, Needle, Newens, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Tappin, Thomas, Tomlinson, Truscott, Whitehead, Wynn

UPE: Azzolini, Daskalaki, Kaklamanis, Santini, Viceconte

Mercoledì 9 aprile 1997

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

(97/C 132/03)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER
Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

L'on. Brok ha fatto sapere di aver voluto votare contro l'insieme della risoluzione contenuta nella relazione Roth (A4-0112/97) *(parte I, punto 13)* e non astenersi.

L'on.Mendez de Vigo ha comunicato di aver voluto votare a favore al momento della votazione finale per appello nominale sulla proposta di risoluzione comune sul mais geneticamente modificato *(parte I, punto 12)*.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto: *dal Consiglio:*

a) richieste di parere sulle seguenti proposte:

– Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende al Vietnam l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (COM(97)0002 – C4-0152/97 – 97/0017(CNS))

deferimento
merito: RELA
parere: ESTE, BILA, SVIL

base giuridica: art. 228 par. 2e 3, primo comma CE, art. 113 CE, art. 13O Y CE

– Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici (COM(97)0030 – C4-0155/97 – 97/0111(CNS))

deferimento
merito: ECON
parere: RICE, AMBI, TRAS

base giuridica: art. 99 CE

lingue disponibili: DE, EN, FR

– Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 79/65/CEE del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (COM(97)0109 – C4-0156/97 – 97/0104(CNS))

deferimento
merito: AGRI

base giuridica: art. 43 CE

– Proposta di regolamento del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (COM(96)0603 – C4-0157/97 – 96/0312(SYN))

deferimento
merito: AMBI
parere: BILA, ECON

base giuridica: art. 130 S par. 1 CE

b) i seguenti documenti:

– Dichiarazione del Consiglio concernente la dichiarazione di assicurazione relativa alle attività del sesto e settimo FED per l'esercizio 1995 (C4-0154/97)

deferimento
merito: CONT
parere: SVIL

– Dichiarazione ministeriale approvata a Singapore il 18.12.96 sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (C4-158/97)

deferimento
merito: RELA
parere: ECON

3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

La Presidenza comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

III Diritti dell'uomo

– Obiezione del gruppo V, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Messico» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0324/97 del gruppo V.

L'obiezione è respinta con votazione per AN (PPE)

votanti:	213
favorevoli:	104
contrari:	105
astenuti:	4

– Obiezione del gruppo GUE/NGL, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Cambogia» e comprendente le proposte di risoluzione B4-0302/97 del gruppo GUE/NGL, B4-0306/97 del gruppo UPE, B4-0315/97 del gruppo PSE, B4-0318/97 del gruppo ELDR e B4-0328/97 del gruppo V.

L'obiezione è accolta con VE (140 favorevoli, 114 contrari, 2 astenuti).

Mercoledì 9 aprile 1997

— Obiezione del gruppo ELDR, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Slavonia orientale» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0287/97 del gruppo ELDR.

L'obiezione è respinta.

III Diritti dell'uomo; Punto IV — Yemen

— Obiezione del gruppo ELDR, volta a
  — sostituire il punto IV «Yemen» con un nuovo punto intitolato «Algeria» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0321/97 del gruppo ELDR
  — iscrivere la proposta di risoluzione B4-0293/97 del gruppo PSE sullo Yemen come nuova voce del punto III «Diritti dell'Uomo».

L'obiezione è respinta.

4. Discarico di bilancio (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque relazioni presentate a nome della commissione per il controllo dei bilanci.

La Presidenza saluta la presenza in Aula del presidente della Corte dei conti, Bernhard Friedmann.

L'on. Wynn illustra:

— la sua relazione sulla relazione della Commissione sulle misure prese per dare seguito alle osservazioni figuranti nella risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione di discarico sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1994 (COM(97)0048 — C4-0108/97)) (A4-0124/97)

— la sua relazione sulla concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1995 (A4-0120/97).

L'on. Dankert illustra la sua relazione sulla concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 1995 — Sezione I — Parlamento europeo/Allegato Mediatore — Sezioni IV — Corte di giustizia, V — Corte dei Conti, VI — Comitato economico e sociale/Comitato delle regioni (A4-0125/97).

L'on. Blak illustra la sua relazione sulla concessione del discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1995 (A4-0071/97).

L'on. Bösch illustra la sua relazione sulla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995 (A4-0121/97).

Intervengono l'on. Cornelissen, relatore per parere della commissione trasporti sul doc. A4-0120/97, il Presidente in carica del Consiglio, Michiel Patijn, gli onn. Wemheuer, a nome del gruppo PSE, Garriga Polledo, a nome del gruppo PPE, Giansily, a nome del gruppo UPE, Mulder, a nome del gruppo ELDR, Müller, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN, Le Gallou, non iscritto, Tomlinson, Theato, presidente della commissione per il controllo dei bilanci, Kjer Hansen, Holm, Lukas e Kellett-Bowman.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI
Vicepresidente

Intervengono gli onn. Bardong e McCarthy e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 aprile 1997, parte I, punto 6.*

5. Accordo interinale euromediterraneo con l'OLP — Processo di pace in Medio Oriente *** (discussione e dichiarazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, una raccomandazione e una dichiarazione del Consiglio.

L'on. Alavanos illustra la raccomandazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, di un accordo euromediterraneo interinale di associazione concernente gli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea e l'OLP a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (COM(97)0051 — 6572/97 — C4-0112/97 — 97/0036(AVC)) (A4-0103/97).

Interviene la on. Ferrer, relatrice per parere della commissione per le relazioni economiche esterne.

Il Presidente in carica del Consiglio Patijn fa una dichiarazione sul processo di pace in Medio Oriente.

Intervengono gli onn. Colajanni, a nome del gruppo PSE, Viola, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Gahrton, a nome del gruppo V, Pradier, a nome del gruppo ARE, Van der Waal, a nome del gruppo I-EDN, Linser, Caudron, De Esteban Martin, Van Bladel, Carnero González, Barón Crespo e Dimitrakopoulos, il commissario vicepresidente Marìn e la on. Banotti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione:

— raccomandazione Alavanos — A4-0103/97: vedi successivo punto 17
— risoluzione sul processo di pace in Medio Oriente: giovedì 24 aprile 1997

(La seduta, sospesa alle 11.55 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.00)

PRESIDENZA DELL'ON.
JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente

6. Comunicazione del Presidente

Il Presidente comunica che in occasione della Adelboden Cup 1997, una gara sciistica riservata a parlamentari svoltasi dal 3 al 6 aprile ad Adelboden in Svizzera, la squadra del Parlamento europeo, di cui facevano parte gli onn. Ebner e Nassauer, si è classificata al secondo posto.

Si congratula con i colleghi per la loro prestazione.

TURNO DI VOTAZIONI

Non essendo presente la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente decide di porre dapprima in votazione la relazione Lehne, la cui approvazione non richiede la maggioranza assoluta.

7. Carattere definitivo dei regolamenti e garanzie ***I (votazione)

Relazione Lehne – A4-0097/97

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0193 – C4-0306/96 – 96/0126(COD):

*Emendamenti approvati:*1- 5 in blocco; 6; 7- 15 in blocco; 16 (prima parte); 16 (seconda parte); 21; 17; 18; 19; 20

Emendamento decaduto: 16 (terza parte)

Votazioni distinte: em. 6, 18, 20 (UPE)

Votazione per parti separate:

em. 16 (ELDR)

prima parte: par. 1
seconda parte: par. 2
terza parte: par. 2 bis (parte corrispondente all'em. 21)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 1*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 1*).

Il Presidente fa procedere a una votazione di controllo delle presenze in Aula (hanno votato 362 deputati).

8. Protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Ojala – A4-0072/97

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0637/96 – 95/229(SYN):

Emendamenti approvati: 1- 3, 6, 7 e 10 in blocco; 4, 5, 8 e 9 in blocco; 11

Interventi:

Prima dell'inizio della votazione,

– la relatrice ha ricordato che ieri sera, durante la riunione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, il commissario Flynn ha fornito ulteriori precisazioni sulla posizione della Commissione;

– il commissario Flynn ha esposto la posizione della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento e ha fatto rilevare che la Commissione presenterà una proposta modificata al Consiglio che terrà conto in particolare dell'emendamento 11, emendamento che ha dichiarato di accogliere.

– la relatrice ha indicato che in seguito all'intervento precedente, ritirava l'emendamento orale che aveva intenzione di proporre all'em. 11, volto a sostituire «1998» con «1999»;

Votazioni distinte: em. 4, 5, 8, 9 (UPE);

La posizione comune è così modificata (*parte II, punto* 2).

9. Patente di guida **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Farassino – A4-0087/97

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0011/97 – 96/0040(SYN):

*Emendamenti respinti:*1 e 2 in blocco con VE (256 favorevoli, 187 contrari, 2 astenuti)

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune (*parte II, punto* 3).

10. Fondi propri delle imprese di investimento e servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Oddy – A4-0093/97

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0005/97 – 95/0188(COD):

Emendamenti approvati: 1- 10 in blocco

La posizione comune è così modificata (*parte II, punto 4*).

11. Masse e dimensioni di veicoli a motore ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Barton – A4-0102/97

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0632/96 – 00/0348(COD):

*Emendamenti approvati:*1 e 2 in blocco

Interventi:

Prima della votazione:

– l'on. Barton ha fatto presente che era stato raggiunto un accordo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione al fine di evitare una terza lettura;

– il commissario vicepresidente Marìn ha confermato che la Commissione accoglieva i due emendamenti proposti dal Parlamento.

La posizione comune è così modificata (*parte II, punto* 5).

Mercoledì 9 aprile 1997

12. Diritto di seguito ***I (votazione)

Relazione Palacio Vallelersundi – A4-0030/97

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0097 – C4-0251/96 – 96/0085(COD)

Emendamenti approvati: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 49 con VE (226 favorevoli, 195 contrari, 23 astenuti); 9 con VE (251 favorevoli, 180 contrari, 10 astenuti); 10-15 in blocco; 17; 18 con VE (217 favorevoli, 216 contrari, 9 astenuti); 64 con VE (272 favorevoli, 179 contrari, 12 astenuti); 45 con VE (252 favorevoli, 196 contrari, 3 astenuti); 51 con VE (242 favorevoli, 214 contrari, 7 astenuti); 57; 34 rivisto; 22; 55 con VE (236 favorevoli, 213 contrari, 6 astenuti); 52; 24- 27 in blocco

Emendamenti respinti: 37; 38; 39; 41 con VE (167 favorevoli, 257 contrari, 13 astenuti); 44; 50; 42; 28; 54 con VE (203 favorevoli, 258 contrari, 2 astenuti); 46; 47; 40 con AN (PPE)

Emendamenti decaduti: 7; 19; 20; 21; 23; 35; 36; 48; 62; 63; 65; 66

Emendamenti ritirati: 31; 32; 33; 43; 53

Emendamenti non posti in votazione (art. 125, par. 1, e): 8, 14, 16

Emendamenti annullati: 29; 30; 56; 58-61

Interventi:

– l'on. Medina Ortega ha ricordato, prima della votazione sull'emendamento 28, che gli emendamenti 31, 32 e 33, che egli aveva presentato a nome del gruppo PSE, erano ritirati.

Risultato della votazione per AN:

em. 40 (PPE)

votanti:	477
favorevoli:	100
contrari:	347
astenuti:	30

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata

votanti:	450
favorevoli:	326
contrari:	64
astenuti:	60

(*parte II, punto 6*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	395
favorevoli:	308
contrari:	34
astenuti:	53

(*parte II, punto* 6).

13. Osservatorio dei fenomeni di razzismo e xenofobia * (votazione)

Relazione Ford – A4-0110/97

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0615 – C4-0070/97 – 96/0298(CNS):

Emendamenti approvati: 1- 7 in blocco; 22; 8- 21 in blocco;

Interventi:

– il Presidente ha segnalato un errore nella versione olandese dell'em. 17.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto* 7).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	450
favorevoli:	418
contrari:	18
astenuti:	14

(*parte II, punto* 7).

14. Crescita, occupazione e convergenza (votazione)

Relazione Randzio-Plath – A4-0111/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 25; 26 con VE (225 favorevoli, 213 contrari, 2 astenuti); 9; 1; 27 (come aggiuntivo); 2 con VE (229 favorevoli, 214 contrari, 8 astenuti); 3; 31 con VE (233 favorevoli, 218 contrari, 4 astenuti)

Emendamenti respinti: 4; 14; 5; 6; 17; 29 con VE (212 favorevoli, 246 contrari, 3 astenuti); 7; 8; 15 con VE (212 favorevoli, 226 contrari, 16 astenuti); 16; 21; 22; 18; 23; 10 (prima parte fino a «inflazione bassa»); 30 con VE (212 favorevoli, 238 contrari, 10 astenuti); 24; 19; 11; 13; 32 con VE (212 favorevoli, 234 contrari, 3 astenuti)

Emendamenti decaduti: em. 10 (seconda parte a partire da «e sottolinea»)

Emendamenti ritirati: 12; 20; 28

Le varie parti del testo, il paragrafo 5, punto viii), con VE (234 favorevoli, 190 contrari, 16 astenuti) sono stati approvati successivamente. La seconda parte del paragrafo 4 è stata respinta.

Interventi:

– Prima della votazione sull'em. 23, l'on. Dell'Alba ha proposto, a nome del gruppo ARE, un emendamento orale a questo emendamento, in cui si doveva leggere «monopolio di Stato sugli uffici di collocamento». Il Presidente ha constatato che non vi era opposizione a che l'emendamento fosse posto in votazione così modificato.

— Prima della votazione sull'em. 27, l'on. Herman ha accettato, a nome del gruppo PPE, che, come proposto dalla relatrice, l'emendamento fosse considerato come aggiuntivo.

Votazioni distinte: par. 3 (PPE); 20, 23, 25 (ELDR)

Votazioni per parti separate:

par. 4 (PPE)

prima parte: testo senza il termine «del tutto»
seconda parte: tale termine

par. 26 (ELDR)

prima parte: testo senza i termini «e del capitale»
seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto* 8).

15. Meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti (votazione)

Relazione Metten — A4-0105/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il par. 4 è stato respinto con VE (199 favorevoli, 208 contrari, 18 astenuti).

Votazioni distinte: cons. E, par. 2, 3 (ELDR); par. 4 (ELDR, PPE)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9*).

16. Competitività dell'industria europea (votazione)

Relazione García-Margallo y Marfil — A4-0113/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 4 con VE (203 favorevoli, 190 contrari, 14 astenuti); 1 con VE (242 favorevoli, 174 contrari, 15 astenuti); 2 con VE (210 favorevoli, 200 contrari, 12 astenuti); 5 con VE (212 favorevoli, 198 contrari, 17 astenuti); 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Votazioni per parti separate:

cons. G (V)

prima parte: primo comma (fino a «bilancia commerciale»)
seconda parte: resto

cons. H (V)

prima parte: fino a «commerciale»
seconda parte: resto

cons. Q (V)

prima parte: fino a «abolizione di posti di lavoro»
seconda parte: resto

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	425
favorevoli:	399
contrari:	0
astenuti:	26

(*parte II, punto* 10).

*
* *

In seguito alla comunicazione del Presidente che annunciava la votazione della raccomandazione Alavanos A4-0103/97 come ultima votazione della mattina, l'on. Crowley interviene per chiedere quando sarà votata la sua relazione A4-0108/97, auspicando che essa si svolga ancora questa mattina.

Il Presidente risponde che la votazione sulla sua relazione si svolgerà domani nel turno di votazioni delle 12.00.

17. Accordo interinale euromediterraneo con l'OLP *** (votazione)

Raccomandazione Alavanos - A4-0103/97

PROGETTO DI DECISIONE (procedura del parere conforme) (COM(97)0051 — 6572/97 — C4-0112/97 — 97/0036(AVC)

Con AN (PPE), il Parlamento approva la decisione ed esprime quindi parere conforme

votanti:	381
favorevoli:	372
contrari:	5
astenuti:	4

(*parte II, punto* 11).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Lehne — A4-0097/97

— *scritte:* Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen

Raccomandazione per la seconda lettura Ojala — A4-0072/97

— *scritta:* Rübig

Raccomandazione per la seconda lettura Farassino — A4-0087/97

— *scritte:* Van der Waal; Donnay; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen

Relazione Palacio Vallelersundi — A4-0030/97

— *scritte:* Theonas; Caudron; Theorin, Wibe, Ahlqvist; Blak, Iversen, Sindal, Kirsten M. Jensen; Cassidy; Sjöstedt, Svensson, Holm, Eriksson, Lindqvist, Seppänen, Lis Jensen, Krarup, Sandbæk, Lindholm, Bonde.

Relazione Ford — A4-0110/97

— *orale:* Le Gallou

— *scritte:* Gollnisch; Wibe, Ahlqvist, Theorin.

Relazione Randzio-Plath – A4-0111/97

– *orale:* Martinez

– *scritte:* Berthu; Kirsten M. Jensen, Blak, Iversen, Sindal; Hyland; Holm, Gahrton, Lindholm; Lindqvist; Hulthén, Lööw, Wibe, Ahlqvist, Theorin, Andersson; Gallagher; Torres Marques; Wolf; Eriksson, Svensson, Sjöstedt.

Relazione Metten – A4-0105/97

– *scritte:* Torres Marques; Berthu; Wolf.

Raccomandazione Alavanos – A4-0103/97

– *scritta:* Martinez.

*
* *

Rettifiche/intenzioni di voto

Relazione Palacio Vallelersundi – A4-0030/97

Votazione finale: gli onn. Ryynänen e McCarthy hanno voluto astenersi.

Relazione Ford – A4-0110/97

Votazione finale: la on. Dybkjær ha voluto votare a favore

l'on. Stewart-Clark ha voluto astenersi

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.15 e ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY
Vicepresidente

18. Situazione in Albania (dichiarazioni con discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio Patijn e il commissario Van den Broek fanno dichiarazioni sulla situazione in Albania.

Intervengono gli onn. Roubatis, a nome del gruppo PSE, Pack, a nome del gruppo PPE, Caccavale, a nome del gruppo UPE, Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR, Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, Tamino, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Cellai, non iscritto, Imbeni, Sarlis, Kaklamanis, Pettinari, Titley, Fontana, Ephremidis, Hoff, Papayannakis e Alavanos, il Presidente Patijn, il commissario Kinnock e l'on. Roubatis.

La Presidenza comunica che sono state presentate sette proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

– Bertens, Caligaris, De Luca, La Malfa, Frischenschlager e Cars, a nome del gruppo ELDR, sull'Albania (B4-0300/97);

– Pack, Sarlis, Bianco, Stewart-Clark e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sull'Albania (B4-0336/97);

– Aelvoet, Cohn-Bendit e Tamino, a nome del gruppo V, sull'Albania (B4-0337/97);

– Pasty, Azzolini, Baldi, Daskalaki e Caccavale, a nome del gruppo UPE, sulla situazione in Albania (B4-0338/97);

– Dell'Alba, Dupuis e Macartney, a nome del gruppo ARE, sulla situazione in Albania (B4-0339/97);

– Swoboda, Colajanni, Roubatis, Titley, Hoff e Imbeni, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Albania (B4-0340/97);

– Vinci, Alavanos, Papakyriazis, Theonas e Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Albania (B4-0341/97).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 aprile 1997, parte I, punto 10.*

19. Situazione a Hong Kong (dichiarazioni con discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio Patijn fa una dichiarazione sulla situazione a Hong Kong.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN
Vicepresidente

Il commissario Kinnock fa a sua volta una dichiarazione sull'argomento.

Intervengono gli onn. Titley, a nome del gruppo PSE, Caccavale, a nome del gruppo UPE, Watson, a nome del gruppo ELDR, Moreau, a nome del gruppo GUE/NGL, Gahrton, a nome del gruppo V, Dupuis, a nome del gruppo ARE, Hindley, Cushnahan, Brinkhorst e Truscott e il commissario Kinnock.

La Presidenza comunica che sono state presentate sette proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

– Gahrton, Aelvoet, Aglietta, Ripa di Meana e Mamère, a nome del gruppo V, sulla situazione a Hong Kong (B4-0181/97);

– Titley e Barros Moura, a nome del gruppo PSE, sulla situazione a Hong Kong (B4-0182/97);

– Watson e Haarder, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione a Hong Kong (B4-0183/97);

– Pasty, Azzolini, Daskalaki, Van Bladel, Caccavale e Andrews, a nome del gruppo UPE, sulla retrocessione di Hong Kong alla Repubblica popolare di Cina (B4-0184/97);

– Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, su Hong Kong (B4-0185/97);

– Dell'Alba e Dupuis, a nome del gruppo ARE, sulla situazione a Hong Kong (B4-0187/97);

– McMillan-Scott e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, su Hong Kong e Macao (B4-0282/97).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 aprile 1997, parte I, punto 11.*

20. Qualità della benzina e del combustibile diesel – Emissioni dei veicoli a motore – Emissioni atmosferiche – Risparmio di carburante ***I (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro relazioni, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

L'on. Mamère illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (COM(96)0248 – C4-0462/96 – 96/0163(COD) (A4-0096/97).

L'on. Lange illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 70/220/CEE (COM(96)0248 – C4-0463/96, COM(97)0077 – C4-0091/97 – 96/0164(COD) (A4-0116/97).

L'on. Eisma illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura strategia per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada alla luce dei risultati del programma «Auto Oil» (COM(96)0248 – C4-0492/96) (A4-0099/97).

Essendo giunto il momento di dare inizio al tempo delle interrogazioni, la discussione è qui interrotta; riprenderà alle 21.00 *(vedi successivo punto 23).*

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente

21. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B4-0164/97).

Interrogazione n. 1 dell'on. Jan Andersson: Rivalutazione della politica a favore dell'occupazione

Il presidente in carica del Consiglio Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Andersson.

Interrogazione n. 2 dell'on. Jörn Svensson: Costi dell'ampliamento

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Svensson e Posselt.

Interrogazione n. 3 dell'on. Yiannis Roubatis: Partecipazione dei turco-ciprioti ai negoziati di adesione di Cipro

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Roubatis, Lomas e Lindqvist.

Interviene l'on. Roubatis, il quale, ritenendo che il Consiglio non abbia risposto in maniera soddisfacente alla sua domanda complementare, chiede che l'intervento del Consiglio non sia pubblicato a verbale.

La Presidenza risponde che il Consiglio ha fornito una risposta e che, pertanto, essa deve figurare a verbale.

Interrogazione n. 4 dell'on. Arthur Newens: Cooperazione internazionale tra forze di polizia

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Newens.

Interrogazione n. 5 dell'on. Felipe Camisón Asensio: Coesione economica e sociale e disoccupazione

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Camisón Asensio.

Interrogazione n. 6 dell'on. Hubert Pirker: Europol

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Pirker e Newens.

Interrogazione n. 7 della on. Ursula Stenzel: Polonia

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare della on. Stenzel.

Interrogazione n. 8 dell'on. Hugh McMahon: Misure tecniche per la conservazione delle risorse ittiche

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. McMahon.

Interrogazione n. 9 dell'on. Richard Howitt: Clausola di non discriminazione a favore di portatori di hadicap nel Trattato dell'Unione europea

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Howitt.

Interrogazione n. 10 dell'on. Alfred Lomas: Interferenza nelle elezioni britanniche da parte di un Commissario CE

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Lomas.

Interrogazione n. 11 dell'on. David Morris: Clenbuterolo

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Morris.

Interrogazione n. 12 dell'on. Roberto Speciale: Situazione dell'infanzia in Romania

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Speciale.

L'interrogazione 13 dell'on. David Martin decade, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 14 dell'on. Jonas Sjöstedt: Carattere di stati liberi e indipendenti dei membri dell'UE

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Sjöstedt.

Interrogazione n. 15 dell'on. Manuel Medina Ortega: Organizzazione comune di mercato nel settore della banana

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Medina Ortega.

Interrogazione n. 16 della on. María Izquierdo Rojo: Partercipazione della Libia alla seconda Conferenza euro-mediterranea di Malta

Mercoledì 9 aprile 1997

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare della on. Izquierdo Rojo.

Interviene la on. Izquierdo Rojo per rivolgere una seconda domanda complementare. La Presidenza le revoca la facoltà di parlare, dal momento che il regolamento non autorizza una seconda domanda complementare.

Interrogazione n. 17 dell'on. Gerard Collins: Fondi strutturali europei dopo il 1999

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Gerard Collins e Wibe.

La Presidenza comunica che le interrogazioni da 18 a 29 riceveranno risposta scritta.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni.

22. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo UPE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- commissione per i trasporti: on. Marra in sostituzione dell'on. Tajani
- commissione istituzionale: on. Tajani in sostituzione dell'on. Marra

(La seduta è sospesa alle 19.10 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELLA ON. MAGDALENE HOFF

Vicepresidente

23. Qualità della benzina e del combustibile diesel – Emissioni dei veicoli e motore – Emissioni atmosferiche – Risparmio di carburante ***I (seguito della discussione)

La on. González Álvarez illustra la relazione che ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO_2 delle autovetture e per migliorare il risparmio di carburante (COM(95)0689 – C4-0015/96) (A4-0117/97).

Intervengono gli onn. Cox, relatore per parere della commissione economica e monetaria sul doc. A4-0096/97, Hautala, relatrice per parere della commissione conomica e monetaria sul doc. A4-0116/97, Ferber, relatore per parere della commissione per la ricerca sul doc. A4-0116/97, Tamino, relatore per parere della commissione per i trasporti sul doc. A4-0116/97, Billingham, relatrice per parere della commissione economica e monetaria sul doc. A4-0099/97, Cassidy, in sostituzione dell'on. Chichester, relatore per parere della commissione per la ricerca sul doc. A4-0099/97, Novo Belenguer, relatore per parere della commissione per i trasporti sul doc. A4-0099/97; Bowe, relatore per parere della commissione economica e monetaria sul doc. A4-0117/97, Holm, relatore per parere della commissione per la ricerca sul doc. A4-0117/97, e Van Dijk, relatrice per parere della commissione per i trasporti sul doc. A4-0117/97.

Intervengono gli onn. McNally, a nome del gruppo PSE, Schnellhardt, a nome del gruppo PPE, Pompidou, in sostituzione dell'on. d'Aboville, a nome del gruppo UPE, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Stirbois, non iscritta, Apolinário, Alber, Garosci, des Places, Belleré, Marinucci, Jackson, Aparicio Sánchez, Florenz, Graenitz, Matikainen-Kallström, Van Putten, Virgin e Myller, il commissario signora Bjerregaard, il commissario Papoutsis, e l'on. Lange, relatore, per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale il commissario Papoutsis risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 aprile 1997, parte I, punto 7.*

24. Discriminazione in base al sesso **I (discussione)

La on. Ghilardotti illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'onere della prova nei casi di discriminazione in base al sesso (COM(96)0340 – C4-0539/96 – 96/0196(SYN) (A4-0115/97).

Intervengono gli onn. Cassidy, relatore per parere della commissione economica e monetaria, Palacio Vallelersundi, relatrice per parere della commissione giuridica, Andersson, relatore per parere della commission per l'occupazione e gli affari sociali, Gröner, a nome del gruppo PSE, Lulling, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo ELDR, Sornosa Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL, Van Dijk, a nome del gruppo V, Torres Marques, Oomen-Ruijten, Kokkola, Glase, Zimmermann, Thomas Mann, Van Lancker e Ahlqvist, il commissario Flynn e la on. Ghilardotti, relatrice.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 aprile 1997, parte I, punto 9.*

25. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 10 aprile 1997, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00

- relazione Mosiek-Urbahn sugli enti creditizi ***I
- seconda relazione Adam sulla conservazione delle risorse della pesca *

— relazione Baldarelli sulla ricoversione di alcune attività di pesca dei pescatori italiani *

— relazione Kindermann sulla gestione degli sforzi di pesca nel Mar Baltico *

— relazione Fontaine sul riconoscimento dei díplomi di istruzione superiore

alle 12.00

— Turno di votazioni

dalle 15.00 alle 18.00

— Discussioni su problemi di attualità

alle 18.00 (o al termine delle votazioni sull'art. 47)

— eventualmente, seguito delle votazioni della mattina

(La seduta è tolta alle 24.00)

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

Renzo IMBENI,
Vicepresidente

Mercoledì 9 aprile 1997

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Carattere definitivo dei regolamenti e garanzie ***I

A4-0097/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (COM(96)0193 – C4-0306/96 – 96/0126(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (1)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Titolo	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il *carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale*	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il **trattamento dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento su valori mobiliari nel quadro di procedure fallimentari che interessano enti di credito o istituti mobiliari**
(Emendamento 2)	
Prima del primo considerando, nuovo considerando	
	considerando che il diritto fallimentare riguardante enti di credito e istituti mobiliari non è ancora armonizzato; che una proposta del 1985 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (1), modificata l'8 febbraio 1988, è ancora all'esame del Consiglio; che la convenzione degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in materia fallimentare del 23 novembre 1995 esclude espressamente le compagnie di assicurazione, gli enti di credito e le società di investimento;
	(1) **GU C 356 del 31.12.1985, pag. 55.**
(Emendamento 3)	
Considerando settimo bis (nuovo)	
	considerando che la relazione della Banca dei regolamenti internazionali di Basilea del novembre 1990, intitolata «Report of the Committee on Interbank-Netting schemes of the Central Banks of the Group of ten Countries», perviene

(1) GU C 207 del 18.7.1996. pag. 13.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	fra l'altro alle seguenti raccomandazioni: «I sistemi di compensazione dovrebbero fondarsi su una base giuridica valida nell'ambito delle giurisdizioni competenti e i partecipanti a tali sistemi dovrebbero avere un'idea chiara dell'impatto di un determinato sistema sui singoli rischi finanziari interessati dal processo di compensazione»;
	(Emendamento 4)
	Articolo 1, punto 1
1) a ogni sistema di pagamento comunitario operante in qualsiasi moneta *o* in ecu, ed alla garanzia collaterale fornita in relazione alla partecipazione a tale sistema;	1) a ogni sistema di pagamento **o sistema di regolamento di titoli** comunitario operante in qualsiasi moneta, in ecu, **in euro o in diverse valute che il sistema converte tra loro**, ed alla garanzia collaterale fornita in relazione alla partecipazione a tale sistema;
	(Emendamento 5)
	Articolo 1, punto 2
2) a ogni ente comunitario che partecipi direttamente a un sistema di pagamento di un paese terzo, nonché alla garanzia collaterale fornita in relazione alla partecipazione a tale sistema;	2) a ogni ente comunitario che partecipi direttamente a un sistema di pagamento di un paese terzo **o a un sistema di regolamento su valori mobiliari**, nonché alla garanzia collaterale fornita in relazione alla partecipazione a tale sistema;
	(Emendamento 6)
	Articolo 1 bis (nuovo)
	Articolo 1 bis
	Compiti degli Stati membri
	1. Gli Stati membri modificano il loro diritto fallimentare in base alla presente direttiva per garantire che non venga disturbato il funzionamento di sistemi di pagamento e di sistemi di regolamento su valori mobiliari attraverso procedure fallimentari, che riguardano istituti di credito ovvero istituti mobiliari.
	2. Gli accordi sui sistemi di pagamento e i sistemi di regolamento su valori mobiliari vengono considerati giuridicamente rilevanti ai sensi della presente direttiva nel caso di una tale procedura fallimentare nella misura in cui non contraddicono le disposizioni vincolanti della direttiva stessa, sono formulati per iscritto e depositati presso l'autorità competente della vigilanza sugli enti che partecipano al sistema. Tali requisiti valgono conseguentemente nel caso di modifiche di detti accordi.
	3. L'autorità competente comunica pubblicamente, secondo le modalità previste per la notifica ufficiale, che è stato depositato un accordo, che tale accordo è accessibile a tutti nonché quali enti vi partecipano.
	(Emendamento 7)
	Articolo 2, lettera a)
a) «ente»: ogni impresa rispondente alla definizione dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, compre-	a) «ente»: ogni impresa rispondente alla definizione dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, compre-

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
si gli enti specificati nell'elenco contenuto nell'articolo 2, paragrafo 2, che partecipi direttamente a un sistema di pagamento, nonché ogni altra impresa che partecipi direttamente a un sistema di pagamento;	si gli enti specificati nell'elenco contenuto nell'articolo 2, paragrafo 2, che partecipi direttamente a un sistema di pagamento **o a un sistema di regolamento di titoli**, nonché ogni altra impresa che partecipi direttamente a un sistema di pagamento;
	(Emendamento 8)
	Articolo 2, lettera b)
b) «partecipazione diretta»: la partecipazione a un sistema di pagamento con responsabilità di regolamento;	b) «partecipazione diretta»: la partecipazione ad un sistema di pagamento **o a un sistema di regolamento di titoli** con responsabilità di regolamento;
	(Emendamento 9)
	Articolo 2, lettera e)
e) «ordine di pagamento»: ogni istruzione di mettere a disposizione di un beneficiario finale una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio o di una Banca centrale;	e) «ordine di pagamento»: ogni istruzione di mettere a disposizione di un beneficiario finale una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio o di una Banca centrale; **nel caso di sistemi di regolamento su valori mobiliari, un'istruzione impartita a un ente di trasferire la titolarità di uno o più valori mobiliari attraverso una scrittura su un registro o in altra forma;**
	(Emendamento 10)
	Articolo 2, lettera h)
h) «sistema di pagamento»: ogni accordo scritto concluso fra *due o più* enti al fine di eseguire ordini di pagamento;	h) «sistema di pagamento»: ogni accordo scritto concluso fra enti **contenente norme** per l'esecuzione di ordini di pagamento **e la compensazione dei saldi in fase di regolamento**;
	(Emendamento 11)
	Articolo 2, lettera i)
i) «sistema *di pagamento* comunitario»: un sistema di pagamento situato in uno Stato membro. Un sistema *di pagamento* viene considerato situato nello Stato membro *la cui legislazione sia stata prescelta dagli enti che partecipano direttamente al sistema di pagamento stesso per disciplinare i rapporti fra loro intercorrenti. In assenza di tale scelta, il sistema di pagamento viene considerato situato nello Stato membro* in cui avviene *il regolamento;*	i) «**sistema** comunitario»: un sistema di pagamento **o di regolamento su valori mobiliari** situato in uno Stato membro. Un sistema **comunitario** viene considerato situato nello Stato membro in cui avviene il regolamento **o la scrittura;**
	(Emendamento 12)
	Articolo 2, lettera j)
j) «sistema *di pagamento* di un paese terzo»: ogni sistema di pagamento che non sia un sistema di pagamento comunitario;	j) «sistema di un paese terzo»: ogni sistema di pagamento che non sia un sistema di pagamento comunitario;

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)

Articolo 2, lettera k)

k) «operazione di politica monetaria»: un'operazione svolta sui mercati finanziari in relazione a una compravendita a titolo definitivo (a pronti o a termine) o di pronti contro termine, ovvero la concessione o l'assunzione in prestito di obbligazioni e strumenti negoziabili, in valute comunitarie o non comunitarie o in metalli preziosi, da parte della banca centrale di uno Stato membro o della futura Banca centrale europea; inoltre, un'operazione di credito basata su un'adeguata garanzia collaterale, svolta dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla futura Banca centrale europea, nei confronti di enti creditizi o altri partecipanti al mercato;	k) «operazione di politica monetaria»: un'operazione svolta sui mercati finanziari in relazione a una compravendita a titolo definitivo (a pronti o a termine) o di pronti contro termine, ovvero la concessione o l'assunzione in prestito di obbligazioni e strumenti negoziabili **o di prodotti derivati da tali obbligazioni o strumenti**, in valute comunitarie o non comunitarie o in metalli preziosi, da parte della banca centrale di uno Stato membro o della futura Banca centrale europea; inoltre, un'operazione di credito basata su un'adeguata garanzia collaterale, svolta dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla futura Banca centrale europea, nei confronti di enti creditizi o altri partecipanti al mercato;

(Emendamento 14)

Articolo 2, lettera l)

l) «garanzia collaterale»: tutte le attività fornite al fine di garantire i diritti e le obbligazioni che potrebbero sorgere in un sistema di pagamento ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla futura Banca centrale europea in relazione a operazioni di politica monetaria.	l) «garanzia collaterale»: tutte le attività fornite al fine di garantire i diritti e le obbligazioni che potrebbero sorgere in un sistema di pagamento **o in un sistema di regolamento di titoli** ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla futura Banca centrale europea in relazione a operazioni di politica monetaria.

(Emendamento 15)

Articolo 2, lettera l bis) (nuova)

	l bis) «sistema di regolamento su valori mobiliari»: un accordo scritto fra istituti mobiliari contenente norme per la trasmissione e l'esecuzione di operazioni su valori mobiliari fra i partecipanti.

(Emendamenti 16 e 21)

Articolo 3

1) Il netting dei pagamenti ha valore giuridico e carattere vincolante per i terzi anche in caso di apertura di una procedura fallimentare nei confronti di qualsiasi ente che partecipi direttamente al sistema di pagamento, purché gli ordini di pagamento in questione siano stati registrati nel sistema di pagamento prima dell'apertura di tale procedura. *Il momento di detta registrazione è stabilito dalle norme del sistema di pagamento stesso.*	1) Il netting dei pagamenti ha valore giuridico e carattere vincolante per i terzi anche in caso di apertura di una procedura fallimentare nei confronti di qualsiasi ente **comunitario** che partecipi direttamente al sistema di pagamento, purché gli ordini di pagamento in questione siano stati registrati nel sistema di pagamento prima dell'apertura di tale procedura.
2) Le norme relative all'annullamento dei contratti e delle operazioni conclusi anteriormente all'apertura della procedura fallimentare non comportano il ricalcolo del *netting dei pagamenti.*	2) Le norme relative all'annullamento dei contratti e delle operazioni conclusi anteriormente all'apertura della procedura fallimentare **nel sistema comunitario** non comportano il ricalcolo del **regolamento o delle operazioni su valori mobiliari.**
	2 bis. Ai fini della presente direttiva, il momento dell'apertura di procedimenti per insolvenza contro un ente che partecipa a un sistema comunitario è considerato il momento in cui l'autorità competente notifica formalmente all'autorità nazionale di vigilanza l'apertura di procedimenti per insolvenza.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	L'autorità nazionale di vigilanza notifica formalmente agli altri partecipanti al sistema l'apertura di procedimenti per insolvenza.
(Emendamento 17)	
Articolo 4, paragrafo 1	
1) L'ordine di pagamento emesso a favore di un ente che partecipi direttamente a un sistema di pagamento *non* può essere revocato da altri partecipanti diretti *né da terzi* dopo lo scadere del termine *stabilito dalle norme del sistema di pagamento stesso. La presente disposizione si applica anche in caso di apertura di una procedura fallimentare.*	1) L'ordine di pagamento **o l'ordine di operazione su valori mobiliari** emesso a favore di **altri partecipanti a un sistema di pagamento o a un sistema di regolamento su valori mobiliari** non può più essere revocato da **un ente che partecipa direttamente al sistema, una volta aperta la procedura fallimentare.**
(Emendamento 18)	
Articolo 5	
Le procedure fallimentari non hanno effetto retroattivo sui diritti e sulle obbligazioni degli enti connessi alla partecipazione diretta ad un sistema *di pagamento* comunitario. *Ogni altra norma o pratica comportante un effetto retroattivo viene sospesa.*	Le procedure fallimentari non hanno effetto retroattivo sui diritti e sulle obbligazioni degli enti connessi alla partecipazione diretta ad un sistema comunitario **fino al momento dell'apertura di detta procedura. Disposizioni aventi effetto retroattivo non sono applicabili nei confronti di enti implicati in una procedura fallimentare.**
(Emendamento 19)	
Articolo 6	
Diritto fallimentare applicabile *In caso di apertura di una procedura fallimentare nei confronti di un ente che partecipi direttamente ad un sistema di pagamento, i diritti e le obbligazioni derivanti dalla partecipazione diretta a tale sistema di pagamento o ad essa connessi vengono stabiliti in base al diritto fallimentare del paese nel quale è situato detto sistema di pagamento.*	**soppresso**
(Emendamento 20)	
Articolo 7	
1) I diritti del depositario in relazione agli impegni assunti da un partecipante nei confronti di uno o più altri partecipanti ad un sistema di pagamento, nonché i diritti delle autorità monetarie presso le quali sia costituita una garanzia collaterale nel contesto di operazioni di politica monetaria, non sono interessati dall'apertura di una procedura fallimentare nei confronti del depositante. La garanzia collaterale viene realizzata al fine di soddisfare i diritti derivanti dalla partecipazione ad un sistema di pagamento con priorità su tutti gli altri creditori. *2) Ove un ente di un paese terzo costituisca una garanzia collaterale di uno Stato membro in relazione alla partecipazione a un sistema di pagamento comunitario o in occasione di operazioni di politica monetaria, i diritti del depositario non sono interessati dall'apertura di una procedura fallimentare nei confronti di tale ente.*	**I diritti** **– di un ente o di un agente di regolamento alla garanzia collaterale fornitagli in relazione a un sistema** **– delle autorità monetarie della CE alla garanzia collaterale fornita loro in relazione a operazioni di politica monetaria** **non sono pregiudicati dalla procedura fallimentare contro l'ente che ha fornito la garanzia collaterale. Questa garanzia collaterale può essere realizzata per soddisfare questi diritti.**

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (COM(96)0193 – C4-0306/96 – 96/0126(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(96)0193 – 96/0126(COD)) (1),

– visto l'articolo 189B, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0306/96),

– visto l'articolo 58 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0097/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 207 del 18.7.1996, pag. 13.

2. Protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni **II

A4-0072/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C4-0637/96 – 95/0229 (SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (C4-0637/96 – 95/0229 (SYN)),

– visto il suo parere in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0425) (2),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0072/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 182.
(2) GU C 317 del 28.11.1995, pag. 16.

Mercoledì 9 aprile 1997

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) considerando che la comunicazione della Commissione relativa a un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) [1] prevede in particolare il proseguimento dei lavori volti a fissare valori limite di esposizione sul luogo di lavoro;

[1] **COM(95) 282.**

(Emendamento 2)

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) considerando che, per garantire un'azione flessibile ed efficace, la Commissione deve accertare le possibilità di semplificare la fissazione di valori limite per i cancerogeni, in particolare per quanto riguarda le sostanze per le quali esistono valori limite di ordine puramente sanitario basati su dati scientifici e su ricerche attendibili;

(Emendamento 3)

Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) considerando la necessità che la Commissione elabori un programma in merito alle modalità per fissare quanto più rapidamente possibile i necessari valori limite per tutte le sostanze classificate come agenti cancerogeni delle categorie 1 e 2 ai sensi dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

(Emendamento 4)

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) considerando che è importante fissare valori limite biologici per gli agenti cancerogeni, onde valutare il livello di assorbimento per vie diverse da quella respiratoria e che, essendo il biomonitoraggio un importante metodo di valutazione dell'esposizione al benzene, la Commissione dovrebbe proporre senza indugi un valore limite biologico per il benzene;

(Emendamento 5)

Considerando 9 ter (nuovo)

(9 ter) considerando che l'arsenico e svariati suoi composti (arsenico triossido, arsenico pentossido, arsenico acido e suoi sali) sono sostanze cancerogene cui risulta esposto un elevato numero di lavoratori di vari settori e che la fissazione di valori limite al riguardo, accompagnata da una minore esposizione, riduce i rischi in questione; che

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	l'arsenico e svariati suoi composti dovrebbero essere aggiunti all'elenco della Commissione delle sostanze da sottoporre in via prioritaria alla valutazione scientifica al fine di determinare al più presto valori limite;
(Emendamento 6)	
Considerando 10 bis (nuovo)	
	(10 bis) considerando che in generale le direttive concernenti la protezione della salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e quelle volte alla preservazione della salute dei cittadini e dell'ambiente globale devono riflettere la stessa visione complessiva dell'evoluzione socioeconomica nell'Unione europea e che pertanto le misure prese per quanto riguarda il benzene nel quadro della presente direttiva devono essere coerenti con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva 94/63/CE relativa alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili (e quindi contro le emissioni di benzene) derivanti dall'immagazzinamento della benzina e dalla sua distribuzione presso le stazioni di servizio (1);
	(1) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.
(Emendamento 7)	
ARTICOLO 1, PUNTO 2	
Articolo 2, lettera b) (Direttiva 90/394/CEE)	
b) per «valore limite» si intende, se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III.	b) per «valore limite» si intende, se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III. **La zona di respirazione è lo spazio dal quale è assunta l'aria necessaria alla respirazione.**
(Emendamento 8)	
ARTICOLO 1, PUNTO 2	
Articolo 2, lettera b bis) (nuova) (Direttiva 90/394/CEE)	
	b bis) per «valore limite biologico» si intende il limite di concentrazione, nel mezzo biologico appropriato, dell'agente in questione, del suo metabolito o di un indicatore di effetto; tale valore non può essere superato.
(Emendamento 9)	
ARTICOLO 1, PUNTO 6	
Allegato III, parte A, tabella, ultima colonna (Direttiva 90/394/CEE)	
Misure transitorie Il valore limite di 3 ppm (=9,75 mg/m^3) è consentito sino a (tre anni dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 96/.../CEE)	**soppresso**

Mercoledì 9 aprile 1997

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 10)	
ARTICOLO 1, PUNTO 6	
Allegato III, parte A, nuovo comma dopo la tabella (Direttiva 90/394/CEE)	
	Viene fissata una procedura uniforme di misurazione per la fissazione del valore limite di benzene nell'aria.
(Emendamento 11)	
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA	
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre...*(*)*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre **il 31 dicembre 1998**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(*) Tre anni dall'adozione della presente direttiva.

3. Patente di guida **II

A4-0087/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (C4-0011/97 – 96/0040(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (C4-0011/97 – 96/0040(SYN)),

– visto il suo parere in prima lettura [1] sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0055) [2],

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del proprio regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0087/97),

1. approva la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 277 del 23.9.1996, pag. 15.
[2] GU C 110 del 16.4.1996, pag. 7.

4. Fondi propri delle imprese di investimento e servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ***II

A4-0093/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 93/22/CEE del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (C4-0005/97 – 95/0188 (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio C4-0005/95 – 95/0188 (COD),

– visto il suo parere in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0360 ([2]),

– vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0292 ([3]),

– visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 72 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0093/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma del'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 1)
	Quinto considerando
considerando che, a questo scopo, è necessario istituire un comitato per i valori mobiliari che assista la Commissione in questi settori; *che tale comitato dovrebbe altresì svolgere una funzione consultiva per quanto riguarda l'applicazione delle direttive già adottate nonché per la preparazione di nuove proposte nel settore;*	considerando che, a questo scopo, è necessario istituire un comitato per i valori mobiliari che assista la Commissione in questi settori;
	(Emendamento 2)
	Sesto considerando
considerando che è opportuno adottare misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 2, procedura *III*,	considerando che è opportuno adottare misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 2, procedura **II**,

([1]) GU C 152 del 27.5.1996, pag. 18.
([2]) GU C 253 del 29.9.1995, pag. 19.
([3]) GU C 221 del 30.7.1996, pag. 31.

Mercoledì 9 aprile 1997

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
variante b), della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di l'esecuzione conferite alla Commissione;	variante b), della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di l'esecuzione conferite alla Commissione;
	(Emendamento 3)
	Considerando sesto bis (nuovo)
	considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione un modus vivendi (1) relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE;
	(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.
	(Emendamento 4)
	Decimo considerando
considerando che talune delle questioni sottoposte al comitato dei valori mobiliari riguardano imprese o settori che presentano interesse per altri comitati istituiti dal Consiglio, in particolare il comitato consultivo bancario istituito dalla direttiva 77/780/CEE (1) ed il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE (2) e che può verificarsi anche la situazione inversa; che in tali circostanze è opportuno instaurare una stretta cooperazione fra il comitato dei valori mobiliari e gli altri comitati sopra menzionati,	**soppresso**
(1) GU L 322 del 17.2.1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1985, pag. 7).	
(2) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.	
	(Emendamento 5)
	ARTICOLO 1, PUNTI DA 1 A 5
1) all'articolo 2, punto 12, quinto comma, sono soppresse le parole «il Consiglio e» *e dopo la parola «Commissione» sono inserite le seguenti parole: «, e quest'ultima informa il comitato per i valori mobiliari di cui all'articolo 10 bis».*	1) all'articolo 2, punto 12, quinto comma, sono soppresse le parole «il Consiglio e».
2) all'articolo 7, paragrafo 3, il testo del settimo trattino è sostituito dal testo seguente: «— a norma dell'articolo 3, paragrafo 9 e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 92/30/CEE, i riferimenti al comitato consultivo bancario sono sostituiti dai riferimenti al comitato per i valori mobiliari.».	2) all'articolo 7, paragrafo 3, il testo del settimo trattino è sostituito dal testo seguente: «— a norma dell'articolo 3, paragrafo 9 e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 92/30/CEE, i riferimenti al comitato consultivo bancario sono sostituiti dai riferimenti al comitato per i valori mobiliari.».
3) *all'articolo 7, paragrafo 9, terza frase, le parole «al Consiglio» sono sostituite con le parole «al comitato per i valori mobiliari».*	3) **soppresso**
4) nell'allegato III, paragrafo 9, sono soppresse le parole «il Consiglio e» *e dopo la parola «Commissione» sono inserite le seguenti parole: «, e quest'ultima ne informa il comitato per i valori mobiliari,».*	4) nell'allegato III, paragrafo 9, sono soppresse le parole «il Consiglio e».
5) nell'allegato VI, punto 9, sono soppresse le parole *«che esse provvedono a notificare al Consiglio e alla Commissione» e dopo le parole «Le autorità competenti stabiliscono le procedure» va aggiunto: «(che esse provvedono a notificare alla Commissione la quale, a sua volta, le notifica al comitato per i valori mobiliari)».*	5) nell'allegato VI, punto 9, sono soppresse le parole **«il Consiglio e»**.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 6)	
ARTICOLO 1, PUNTO 6	
Articolo 10 bis, paragrafi 2 e 3 (direttiva 93/6/CEE)	
2. il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.	**soppresso**
3. il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.	3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta *le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.*	La Commissione adotta **misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.**
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.	**In tal caso la Commissione rinvia di tre mesi, a partire dalla data di detta comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.**
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure in questione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.	**Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine indicato al comma precedente.**
(Emendamento 7)	
ARTICOLO 1, PUNTO 6	
Articolo 10 ter, paragrafo 1, secondo comma (direttiva 93/6/CEE)	
Inoltre, la Commissione può consultare il comitato sulle nuove proposte che essa intende presentare al Consiglio per quanto concerne un ulteriore coordinamento nel settore dei valori mobiliari, dei mercati mobiliari e dei servizi di intermediazione mobiliare.	**soppresso**
(Emendamento 8)	
ARTICOLO 2, PUNTO 1	
Articolo 7, paragrafo 1 (direttiva 93/22/CEE)	
1) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:	**soppresso**
«1. le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:	
a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta, la cui impresa madre o le cui imprese madri sono disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato per i valori mobiliari istituito all'articolo 10 bis della direttiva 93/6/CEE (*);	

Mercoledì 9 aprile 1997

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di investimento della comunità, in modo che quest'ultima diventi una sua filiazione. La Commissione ne informa il comitato per i valori mobiliari.	
Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'impresa figlia, diretta o indiretta, di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.	

(*) *GU n. L 141, dell'11.06.1993, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L).»*

(Emendamento 9)

ARTICOLO 2, PUNTO 2

Articolo 29 bis, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma (direttiva 93/22/CEE)

La Commissione adotta *le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.*	La Commissione adotta **misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.**
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.	**In tal caso la Commissione rinvia di tre mesi, a partire dalla data di detta comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.**
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure in questione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.	**Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine indicato al comma precedente.**

(Emendamento 10)

ARTICOLO 2, PUNTO 2

Articolo 29 ter, paragrafo 1, secondo comma

Inoltre, la Commissione può consultare il comitato per i valori immobiliari sulle nuove proposte che essa intende presentare al Consiglio per quanto concerne un ulteriore coordinamento nel settore dei valori mobiliari, dei mercati mobiliari e dei servizi di intermediazione mobiliare.	**soppresso**

5. Masse e dimensioni di veicoli a motore ***II

A4-0102/97

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (C4-0632/96 – 00/0348 (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio C4-0632/96 – 00/0348 (COD),

– visto il suo parere in prima lettura [1] sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(91)0239 [2],

– visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 72 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0102/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Considerando 1	
(1) considerando che l'armonizzazione totale dei requisiti tecnici per i veicoli a motore è necessaria per assicurare il buon funzionamento del mercato interno;	(1) considerando che l'armonizzazione totale dei requisiti tecnici per i veicoli a motore è necessaria per assicurare il buon funzionamento del mercato interno **garantendo nel contempo un alto livello di sicurezza per il pubblico;**
(Emendamento 2)	
Considerando 6	
(6) considerando pertanto che l'armonizzazione delle masse massime autorizzate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che devono essere immatricolati negli Stati membri non sembra fattibile a breve termine; che, d'altro canto, risulta attualmente possibile, per quanto attuabile, l'armonizzazione delle loro dimensioni massime e affrontare la questione delle masse prevedendo la possibilità di una procedura uniforme per la determinazione delle masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione dei veicoli in ciascuno Stato membro;	(6) considerando pertanto che l'armonizzazione delle masse massime autorizzate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che devono essere immatricolati negli Stati membri non sembra fattibile a breve termine; che, d'altro canto, risulta attualmente possibile, per quanto attuabile, l'armonizzazione delle loro dimensioni massime affrontare la questione delle masse prevedendo la possibilità di una procedura uniforme per la determinazione delle masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione dei veicoli in ciascuno Stato membro **e perseguire il costante miglioramento della sicurezza, in particolare per quanto riguarda talune categorie di rimorchi**;

[1] GU C 67 del 16.3.1992, pag. 79.
[2] GU C 230 del 4.9.1991, pag. 46.

Mercoledì 9 aprile 1997

6. Diritto di seguito ***I

A4-0030/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale (COM(96)0097 – C4-0251/96 – 96/0085(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (1)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 1)
	Considerando -1 (nuovo)
	- 1 considerando che la motivazione del diritto di seguito è essenzialmente il sostegno agli autori correlato alla valutazione che le loro opere registrano sul mercato;
	(Emendamento 2)
	Considerando 1
1. considerando che *nel campo del* diritto d'autore s'intende per diritto di seguito il diritto inalienabile, *di cui gode* l'autore di un'opera d'arte originale *o di un manoscritto originale, a* una cointeressenza nelle *vendite di cui l'opera è oggetto dopo la prima cessione da parte dell'autore medesimo*;	1. considerando che il diritto di seguito che forma parte dei diritti d'autore è il diritto **irrinunciabile** e inalienabile dell'autore di un'opera d'arte originale **e del suo avente causa, a ottenere** una cointeressenza **economica nelle successive rivendite della sua opera;** *(La soppressione dell'espressione «manoscritto originale» riguarda l'insieme del testo)*
	(Emendamento 3)
	Considerando 2
2. considerando che il diritto di seguito mira ad assicurare agli autori la partecipazione economica al successo delle *loro* opere; che detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle ulteriori utilizzazioni delle loro opere;	2. considerando che il diritto di seguito mira ad assicurare agli autori la partecipazione economica al successo delle opere **d'arte originali destinate ad essere esibite**; che detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori **di opere d'arte originali** e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle ulteriori utilizzazioni delle loro opere;
	(Emendamento 4)
	Considerando 5 bis (nuovo)
	5 bis. considerando che dagli elementi che precedono risulta auspicabile una convenzione che introduca in maniera imperativa il diritto di seguito a livello internazionale;
	(Emendamento 5)
	Considerando 6
6. considerando che il diritto di seguito è attualmente contemplato dalla normativa nazionale della maggioranza degli	6. considerando che il diritto di seguito è attualmente contemplato dalla normativa nazionale della maggioranza degli

(1) GU C 178 del 21.6.1996, pag. 16.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
Stati membri; che tale normativa, quando esiste, presenta caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i *beneficiari* del diritto, le percentuali applicate, le *vendite* soggette a tale diritto, nonché la base di calcolo delle percentuali medesime; che l'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno*; che, come ogni onere parafiscale, tale* elemento viene necessariamente preso in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte; che inoltre questo diritto è uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità;	Stati membri; che tale normativa, quando esiste, presenta caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i **titolari** del diritto, le percentuali applicate, le **operazioni** soggette a tale diritto, nonché la base di calcolo delle percentuali medesime; che l'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno **poiché, così come avviene per gli oneri parafiscali, l'esistenza o meno di un obbligo di pagamento derivante dal diritto di seguito è un** elemento **che** viene necessariamente preso in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte; che inoltre questo diritto è uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità;
(Emendamento 6)	
Considerando 7	
7. considerando che tali disparità sul piano dell'applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte, come previsto dall'articolo 7 A del trattato; che, in una tale situazione, l'articolo 100 A del trattato costituisce la base giuridica appropriata;	7. considerando che tali disparità sul piano **dell'esistenza e** dell'applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte, come previsto dall'articolo 7 A del trattato; che, in una tale situazione, l'articolo 100 A del trattato costituisce la base giuridica appropriata;
(Emendamento 49)	
Considerando 13	
13. considerando che è opportuno estendere l'applicazione del diritto di seguito ad ogni atto di vendita, *eccezion fatta per le vendite private*, di cui l'opera è oggetto dopo la prima vendita da parte dell'autore*;* che tale diritto si applica pertanto alle vendite effettuate *da tutti i rivenditori di professione, come le case di vendita all'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte*;	13. considerando che è opportuno estendere l'applicazione del diritto di seguito a ogni atto di vendita, di cui l'opera è oggetto dopo la prima vendita da parte dell'autore **o dei suoi eredi legali, a eccezione della prima trasmissione della proprietà tra commercianti e tra un commerciante e un acquirente finale, entro un termine di tre anni a partire dall'acquisizione dell'opera da parte del commerciante, nonché ad eccezione delle vendite corrispondenti ad operazioni tra privati, e** che tale diritto si applica pertanto **a tutte le** vendite effettuate **con la partecipazione di un professionista di tale mercato, in particolare a quelle effettuate in vendita pubblica, in esercizio commerciale o con l'intervento di un commerciante o agente;**
(Emendamento 9)	
Considerando 15	
15. considerando che è necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto di seguito; che si è ravvisata la necessità di escludere le opere d'arte applicata;	15. considerando che è necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto di seguito; che si è ravvisata la necessità di escluder**ne i manoscritti originali e** le opere d'arte applicata;
(Emendamento 10)	
Considerando 17	
17. considerando che *la non applicazione del diritto di seguito al di sotto della soglia minima permette di evitare spese di riscossione e di gestione sproporzionate*;	17. considerando che **la fissazione di una soglia al di sotto della quale i trasferimenti non sono soggetti al diritto di seguito è giustificata, in linea di principio, dalla sproporzio-**

Mercoledì 9 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	ne fra l'importo che l'autore avrebbe diritto a percepire e il costo dell'esercizio di tale diritto; che tuttavia, in virtù del principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri disciplinare l'esercizio del diritto di seguito e in tale contesto fissare, se del caso, soglie nazionali inferiori alla soglia comunitaria, che possono indubbiamente risultare uno strumento efficace per la protezione degli interessi degli artisti novizi;
(Emendamento 11)	
Considerando 19	
19. considerando che un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzi *può contribuire ad evitare fenomeni di elusione della normativa comunitaria sul diritto di seguito; che dette percentuali devono riflettere nel contempo gli interessi degli artisti e del mercato dell'arte*;	19. considerando che **è opportuno stabilire, con la debita ponderazione dei vari interessi in gioco nel mercato delle opere d'arte originali,** un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzi **che pur mantenendo il principio della tutela del creatore, in quanto elemento sociale cui fa capo il diritto di proprietà intellettuale europeo, tenga anche in considerazione l'effetto di dislocazione del mercato, pregiudizievole tanto per l'artista che per il professionista del mercato, che deriverebbe dalla fissazione di un diritto di seguito troppo oneroso;**
(Emendamento 12)	
Considerando 19 bis (nuovo)	
	19 bis. considerando che sarebbe inproprio in linea di massima istituire un prelievo 0 (zero) perché del tutto contraddittorio con le finalità stesse della sua istituzione;
(Emendamento 13)	
Considerando 21	
21. considerando che è auspicabile prevedere la possibilità di un adattamento periodico della soglia e delle percentuali; che è opportuno a tal fine incaricare la Commissione di predisporre relazioni periodiche *sull'effetto pratico dell'applicazione del diritto di seguito* e di formulare eventualmente proposte di modificazione in materia di soglie e di percentuali;	21. considerando che è auspicabile prevedere la possibilità di un adattamento periodico della soglia e delle percentuali; che è opportuno a tal fine incaricare la Commissione di predisporre relazioni periodiche **sull'applicazione effettiva del diritto di seguito negli Stati membri, nonché sulle sue conseguenze a livello di mercato artistico europeo** e di formulare eventualmente proposte di modificazione in materia di soglie e di percentuali;
(Emendamento 15)	
Considerando 23	
23. considerando che *è opportuno lasciare* agli Stati membri *la scelta di fissare* le modalità *di riscossione e* di gestione *degli importi versati in forza del diritto di seguito*; che sotto questo profilo la gestione da parte *di una* società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le altre; che tuttavia gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla riscossione, al ricupero e alla ripartizione delle somme raccolte a beneficio degli autori cittadini degli altri Stati membri;	23. considerando che **compete** agli Stati membri **disciplinare l'esercizio del diritto di seguito, in particolare per quanto riguarda** le modalità di gestione; che sotto questo profilo la gestione da parte **della** società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le altre; che tuttavia gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla riscossione, al ricupero e alla ripartizione delle somme raccolte a beneficio degli autori cittadini degli altri Stati membri;

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

Articolo 1

Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto di seguito, definito come il diritto inalienabile ad una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore, *ad esclusione delle vendite eseguite da soggetti che agiscono in qualità di privati*;	Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto di seguito, definito come il diritto **a priori irrinunciabile e** inalienabile ad una percentuale sul prezzo **di ogni vendita successiva effettuata in vendita pubblica, in esercizio commerciale o con l'intervento di un commerciante o agente**; ad esclusione **del primo trasferimento di proprietà tra commercianti e tra un commerciante e un'acquirente finale, sempre che esso abbia luogo entro tre anni dall'acquisizione dell'opera da parte del commerciante**;

(Emendamenti 18 e 64)

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per opere d'arte originali *i manoscritti e le opere delle arti plastiche e figurative*, come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche e le fotografie, purché si tratti di creazioni interamente eseguite dall'artista o di esemplari considerati come opere d'arte originali secondo *gli usi della professione nella Comunità.*	Ai fini della presente direttiva si intendono per opere d'arte originali e le opere **destinate ad essere esibite,** come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, **le vetrerie**, gli arazzi, le ceramiche e le fotografie, purché si tratti di creazioni interamente eseguite dall'artista o di esemplari considerati come opere d'arte originali secondo **le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membri e il cui numero non potrà superare in alcun caso i dodici esemplari.**

(Emendamento 45)

Articolo 3

1. Le percentuali previste dall'articolo 1 sono dovute quando il prezzo di vendita sia pari o superiore a 1.000 ecu.	1. **Agli Stati membri spetta fissare la soglia minima a partire dalla quale le vendite sono soggette al diritto di seguito.**
2. Gli Stati membri dispongono della facoltà di fissare una soglia nazionale inferiore a quella prevista dal paragrafo 1.	2. **Tale soglia non può in alcun caso essere superiore a 500 ecu**

(Emendamento 51)

Articolo 3 bis (nuovo)

	Articolo 3 bis
	Base di calcolo
	Per determinare l'importo del diritto di seguito spettante all'autore si prende la differenza fra il prezzo d'acquisto del bene soggetto a imposta e l'importo fatturato. Il prezzo d'acquisto è l'importo che si ottiene sottraendo le imposte, i costi di restauro e gli altri costi che non siano in relazione diretta con la creazione dell'opera d'arte.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamenti 57 e 34/riv.)	
Articolo 4	
Le percentuali *dovute* in forza *dell'articolo 1* sono così determinate:	**1.** Le percentuali **di partecipazione dell'autore calcolate sulla base prevista dell'articolo precedente** sono così determinate:
a) 4% del prezzo di vendita per la fascia di prezzo compresa tra 1.000 e 50.000 ecu,	a) 4% del prezzo di vendita per la fascia di prezzo compresa tra **500** e 50.000 ecu,
b) 3% del prezzo di vendita per la fascia compresa tra 50.000 e *250.000* ecu,	b) 3% del prezzo di vendita per la fascia compresa tra 50.000 e **100.000** ecu,
c) *2%* del prezzo di vendita per le somme superiori a *250.000* ecu.	c) **1%** del prezzo di vendita per le somme superiori a **100.000** ecu.
	2. Qualora si stabilisca una soglia inferiore a 500 ecu, lo Stato membro fissa del pari la percentuale applicabile, che non può essere inferiore al 4%.
Dette percentuali sono a carico del venditore.	**3.** Dette percentuali sono a carico del venditore.
(Emendamento 22)	
Articolo 5	
Articolo 5	**soppresso**
Base di calcolo	
I prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 si intendono al netto dell'imposta.	
(Emendamento 55)	
Articolo 6, paragrafo 1	
1. I diritti previsti dall'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, dopo la morte di questi, ai suoi *aventi diritto.*	1. I diritti previsti dall'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, dopo la morte di questi, ai suoi **eredi legali.**
(Emendamento 52)	
Articolo 6 paragrafo 2	
2. *Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre* la gestione *collettiva* degli importi versati in forza del diritto di seguito. *Essi determinano le modalità della loro riscossione e ripartizione nei casi in cui l'autore sia cittadino di un altro Stato membro.*	2. La gestione degli importi versati in forza del diritto di seguito **spetta all'autore, che può affidarla a una società di gestione.**
(Emendamento 24)	
Articolo 7	
Gli Stati membri stabiliscono che gli autori cittadini di paesi terzi beneficiano del diritto di seguito, conformemente alla presente direttiva, a condizione che agli autori cittadini degli Stati membri sia accordato il beneficio della reciprocità nei paesi terzi di cui trattasi.	Gli Stati membri stabiliscono che gli autori cittadini di paesi terzi beneficiano del diritto di seguito, conformemente alla presente direttiva **e al loro ordinamento giuridico** a condizione che agli autori cittadini degli Stati membri sia accordato il beneficio della reciprocità nei paesi terzi di cui trattasi.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 25)	
Articolo 8	
Durata del diritto di seguito	**Estinzione** del diritto di seguito **per prescrizione**
Il diritto di seguito *si protrae per il* periodo di tempo fissato dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE.	Il diritto di seguito **si estingue al termine del** periodo di tempo fissato dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE.
(Emendamento 26)	
Articolo 9	
Diritto di *raccogliere* informazioni.	Diritto di **ottenere** informazioni.
L'autore o il suo mandatario può esigere da qualsiasi commerciante, direttore delle vendite od organizzatore di vendite pubbliche, tutte le informazioni necessarie *alla* liquidazione degli importi dovuti in forza del diritto di seguito e *relativi alla vendita di opere d'arte originali durante l'anno trascorso.*	**Nei tre anni successivi alla data dell'operazione, i responsabili di esercizi commerciali o di vendite pubbliche, come pure i commercianti e agenti commerciali sono tenuti a fornire agli autori o ai loro mandatari, dietro loro richiesta,** tutte le informazioni necessarie **per la** liquidazione degli importi dovuti in forza del diritto di seguito.
(Emendamento 27)	
Articolo 10	
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 1° gennaio *2004* e successivamente ogni *cinque* anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e *formula*, se del caso, proposte per adeguare all'evoluzione della situazione nel settore la soglia e le percentuali relative al diritto di seguito.	La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 1° gennaio **2002** e successivamente ogni **tre** anni, una relazione **dettagliata** sull'applicazione **e sulle ripercussioni** della presente direttiva **prestando attenzione particolare alle sue incidenze sul mercato europeo dell'arte moderna e contemporanea, segnatamente, per quanto concerne l'incentivazione della creazione artistica nonché le modalità di gestione negli Stati membri.** Se del caso, **la Commissione** presenta proposte per adeguare all'evoluzione della situazione nel settore la soglia e le percentuali relative al diritto di seguito, **nonché altre eventuali proposte che ritenga necessarie per migliorare l'efficacia della presente direttiva.**.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale (COM(96)0097 – C4-0251/96 – 96/0085(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96)0097 – 96/0085(COD) (1),

– visti l'articolo 189 B, paragrafo 2, e l'articolo 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0251/96),

(1) GU C 178 del 21.6.1996, pag. 16.

Mercoledì 9 aprile 1997

— visto l'articolo 58 del regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0030/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

7. Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia *

A4-0110/97

Proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (COM(96)615 — C4-0070/97 — 96/0298(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (1)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 1)
	Considerando dodicesimo bis (nuovo)
	considerando che nei diversi Stati membri esistono numerose istituzioni di ottimo livello che si dedicano allo studio del razzismo e della xenofobia;
	(Emendamento 2)
	Considerando dodicesimo ter (nuovo)
	considerando che l'armonizzazione della ricerca e la costituzione di una rete di istituzioni promuoverà l'utilità e l'efficacia di tali lavori;
	(Emendamento 3)
	Tredicesimo considerando
considerando che è di conseguenza opportuno istituire un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia che *metta i risultati del suo lavoro a disposizione sia della* Comunità che *degli* Stati membri;	considerando che è di conseguenza opportuno istituire un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia che **sia a disposizione della ricerca sia nella** Comunità che **negli** Stati membri;

(1) GU C 78 del 12.3.1997, pag. 15.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 4)	
Quattordicesimo considerando	
considerando che i compiti conferiti all'Osservatorio presuppongono la cooperazione con altre organizzazioni nazionali od internazionali, ed in particolare col Consiglio d'Europa, che ha maturato un'esperienza consolidata nel settore;	considerando che i compiti conferiti all'Osservatorio presuppongono la cooperazione con altre organizzazioni **regionali,** nazionali od internazionali, ed in particolare con il Consiglio d'Europa, che ha maturato un'esperienza consolidata nel settore;
(Emendamento 5)	
Sedicesimo considerando	
considerando che l'Osservatorio deve godere d'un massimo di autonomia giuridica e politica *pur nel mantenimento di* legami stretti colle Istituzioni della Comunità;	considerando che l'Osservatorio deve godere di un massimo di autonomia giuridica e politica, **ma funzionare sotto la responsabilità della Commissione, e mantenere** legami stretti con le Istituzioni della Comunità;
(Emendamento 6)	
Articolo 2, paragrafo 2	
2. L'Osservatorio *studia la* dimensione e l'andamento dei fenomeni e delle manifestazioni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo, *ne analizza le* cause, *le* conseguenze e *gli* effetti ed *esamina* gli esempi di corretta prassi per porvi rimedio. A tale scopo l'Osservatorio:	2. L'Osservatorio **coordina e armonizza gli studi sulla** dimensione e l'andamento dei fenomeni e delle manifestazioni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo, **promuove l'analisi di** cause, conseguenze e effetti **e confronta** gli esempi di corretta prassi per porvi rimedio. A tale scopo l'Osservatorio:
a) cura la raccolta, la classificazione e lo spoglio delle informazioni e dei dati, compresi quelli provenienti dalla ricerca scientifica, trasmessigli dagli Stati membri, dalle Istituzioni della Comunità, da organismi internazionali, in particolare da quelli indicati all'articolo 4, paragrafo 1, o da organizzazioni non governative;	a) cura la raccolta, la classificazione e lo spoglio delle informazioni e dei dati, compresi quelli provenienti dalla ricerca scientifica, trasmessigli **da centri di ricerca,** dagli Stati membri, dalle Istituzioni della Comunità, da organismi internazionali, in particolare da quelli indicati all'articolo 4, paragrafo 1, o da organizzazioni non governative;
b) stabilisce rapporti di cooperazione coi fornitori d'informazione ed elabora una politica d'utilizzazione concertata delle loro basi dati per favorire, se del caso su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, la diffusione a largo raggio delle informazioni in esse contenute;	b) stabilisce rapporti di cooperazione coi fornitori d'informazione ed elabora una politica d'utilizzazione concertata delle loro basi dati per favorire, se del caso su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, la diffusione a largo raggio delle informazioni in esse contenute;
c) *conduce* ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, *se del caso* a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione; convoca riunioni d'esperti e costituisce, ove occorra, gruppi di lavoro ad hoc;	c) **fa eseguire** ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione; convoca riunioni d'esperti e costituisce, ove occorra, gruppi di lavoro ad hoc;
d) *costituisce un fondo documentario aperto al pubblico; promuove le* attività d'informazione e sostiene la ricerca scientifica;	d) **appoggia la costituzione e il collegamento di fondi documentari accessibili** al pubblico; **contribuisce alla promozione di** attività d'informazione e sostiene la ricerca scientifica;
e) formula conclusioni e raccomandazioni destinate alla Comunità e agli Stati membri;	e) formula **principalmente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione,** conclusioni e raccomandazioni destinate alla Comunità e agli Stati membri;
f) pubblica una relazione annuale sulla situazione riguardante il razzismo e la xenofobia nella Comunità, segnalando altresì gli esempi di corretta prassi, e sulle proprie attività;	f) pubblica una relazione annuale sulla situazione riguardante il razzismo e la xenofobia nella Comunità, segnalando altresì gli esempi di corretta prassi, e sulle proprie attività;

Mercoledì 9 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
g) costituisce e coordina una «Rete informativa europea sul razzismo e la xenofobia (Raxen)», formata da un'unità centrale alle dipendenze dell'Osservatorio, la quale collabora con Centri nazionali universitari di ricerca, organizzazioni non governative e centri specializzati istituiti da organizzazioni nazionali o internazionali, ai sensi dell'articolo 7;	g) costituisce e coordina una «Rete informativa europea sul razzismo e la xenofobia (Raxen)», formata da un'unità centrale alle dipendenze dell'Osservatorio, la quale collabora con Centri nazionali universitari di ricerca, organizzazioni non governative e centri specializzati istituiti da organizzazioni **regionali,** nazionali o internazionali, ai sensi dell'articolo 7, **per consentire in tal modo la messa a punto di criteri comuni e l'elaborazione di dati comparabili;**
h) agevola e promuove l'organizzazione e lo svolgimento ad intervalli regolari di tavole rotonde o riunioni d'altri organi consultivi permanenti già in attività nei singoli Stati membri, cui partecipino le parti sociali, i Centri di ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competénti e altri soggetti od organismi interessati alla problematica del razzismo e della xenofobia. Nella sua relazione annuale sull'andamento del razzismo e della xenofobia nella Comunità l'Osservatorio riporta i risultati delle tavole rotonde nazionali o le conclusioni d'altri organi consultivi permanenti già in attività.	h) agevola e promuove l'organizzazione e lo svolgimento ad intervalli regolari di tavole rotonde o riunioni d'altri organi consultivi permanenti già in attività nei singoli Stati membri, cui partecipino le parti sociali, i Centri di ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competenti e altri soggetti od organismi interessati alla problematica del razzismo e della xenofobia. Nella sua relazione annuale sull'andamento del razzismo e della xenofobia nella Comunità l'Osservatorio riporta i risultati delle tavole rotonde **regionali e** nazionali o le conclusioni d'altri organi consultivi permanenti già in attività.

(Emendamento 7)

Articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a g)

	– a) libertà di religione,
a) libera circolazione delle persone all'interno della Comunità,	a) libera circolazione delle persone all'interno della Comunità,
b) occupazione,	b) occupazione,
c) mass media ed altri mezzi di comunicazione,	c) mass media e altri mezzi di comunicazione,
d) istruzione, formazione professionale e giovani,	d) istruzione, formazione professionale e giovani,
e) emarginazione sociale,	e) emarginazione sociale,
f) libera circolazione dei beni,	f) libera circolazione dei beni,
g) cultura.	g) cultura,
	g bis) misure preventive e mezzi d'azione

(Emendamento 22)

Articolo 5, paragrafo 4

4. I dati di natura personale trasmessi all'Osservatorio in forza del presente regolamento e a norma del diritto nazionale possono essere utilizzati esclusivamente per i fini specificati e nei modi indicati dal mittente. La stessa disposizione si applica alla trasmissione dei dati aventi natura personale dall'Osservatorio ai servizi competenti degli Stati membri o ad organizzazioni internazionali e ad altri organi comunitari. *L'Osservatorio si astiene da qualsiasi attività riguardante casi concreti e nominativi.*	4. I dati di natura personale trasmessi all'Osservatorio in forza del presente regolamento e a norma del diritto nazionale possono essere utilizzati esclusivamente per i fini specificati e nei modi indicati dal mittente. La stessa disposizione si applica alla trasmissione dei dati aventi natura personale dall'Osservatorio ai servizi competenti degli Stati membri o ad organizzazioni internazionali e ad altri organi comunitari.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 8)	
Articolo 6	
L'Osservatorio ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso può in particolare acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.	L'Osservatorio ha personalità giuridica **ai sensi dell'articolo 142 del regolamento finanziario**. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso può in particolare acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
(Emendamento 9)	
Articolo 7, titolo	
Collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali	Collaborazione con organizzazioni **regionali,** nazionali ed internazionali
(Emendamento 10)	
Articolo 7, paragrafo 1	
1. Per l'adempimento delle proprie funzioni l'Osservatorio *può collaborare* con organizzazioni nazionali od internazionali, governative o non governative, competenti in maniera di fenomeni di razzismo e xenofobia.	1. Per l'adempimento delle proprie funzioni l'Osservatorio **collabora** con organizzazioni **regionali,** nazionali od internazionali, governative o non governative, competenti in maniera di fenomeni di razzismo e xenofobia.
(Emendamento 11)	
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma	
2. I nomi dei componenti il consiglio d'amministrazione e dei rispettivi supplenti sono notificati alla Commissione europea per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il mandato è triennale, ed è rinnovabile una sola volta. Il consiglio d'amministrazione elegge dal proprio seno *il Presidente ed* il Vicepresidente nonché gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 9.	2. I nomi dei componenti il consiglio amministrazione e dei rispettivi supplenti sono notificati alla Commissione europea per la pubblicazione sulla **Gazzetta ufficiale delle Comunità europee**. Il mandato è triennale, ed è rinnovabile una sola volta. Il consiglio d'amministrazione **è presieduto dal rappresentante della Commissione** ed elegge dal proprio seno il Vicepresidente nonché gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 9.
(Emendamento 12)	
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)	
b) approva la relazione annuale e le conclusioni e le raccomandazioni dell'Osservatorio, *che inoltra al* Parlamento europeo, *al* Consiglio, *alla* Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, *e* cura la pubblicazione della relazione annuale;	b) approva la relazione annuale e le conclusioni e le raccomandazioni dell'Osservatorio, **le sottopone alla valutazione del** Parlamento europeo, **del** Consiglio, **e della** Commissione, **e le trasmette** al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni**;** cura la pubblicazione della relazione annuale;
(Emendamento 13)	
Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)	
e) dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.	**soppresso**

Mercoledì 9 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 14)	
Articolo 9, paragrafo 1	
1. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del consiglio d'amministrazione, dal vicepresidente e da non più di tre componenti il consiglio d'amministrazione, fra cui *devono* figurare *la* personalità designat*a* dal Consiglio d'Europa *ed il rappresentante della Commissione.*	1. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del consiglio d'amministrazione, dal vicepresidente e da non più di tre componenti il consiglio d'amministrazione, fra cui **possono** figurare **le** personalità designate dal Consiglio d'Europa e **dal Parlamento europeo (non può trattarsi di un suo membro).**
(Emendamento 15)	
Articolo 10, paragrafo 3	
3. Il direttore rende conto *della propria gestione al* consiglio d'amministrazione ed assiste alle riunioni di quest'ultimo e dell'ufficio di presidenza.	3. Il direttore rende conto **delle sue attività** al consiglio d'amministrazione ed assiste alle riunioni di quest'ultimo e dell'ufficio di presidenza.
(Emendamento 16)	
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma	
Gli esperti sono nominati dal consiglio d'amministrazione su proposta degli Stati membri, della Commissione e delle organizzazioni *nazionali ed internazionali* di cui all'articolo 7, partecipanti ai lavori dell'Osservatorio.	Gli esperti sono nominati dal consiglio d'amministrazione su proposta degli Stati membri, della Commissione e delle **varie** organizzazioni di cui all'articolo 7, partecipanti ai lavori dell'Osservatorio.
(Emendamento 17)	
Articolo 12, paragrafo 1	
1. Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme vigenti per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità.	1. Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme vigenti per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità. **Il personale è assunto senza alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza. Affinché l'Osservatorio possa efficientemente instaurare una rete transeuropea in questo settore, si assumerà altresì personale di preferenza sulla base di contratti temporanei o a tempo determinato, oppure comandandolo a partire da organi specializzati interni o esterni all'Unione europea.**
(Emendamento 18)	
Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4	
2. Il Direttore elabora il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo entro il 15 febbraio di ogni anno. Il progetto preliminare di bilancio copre le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo. Il direttore presenta il progetto preliminare in questione, corredato della tabella dell'organico, *al consiglio d'amministrazione.*	2. Il Direttore elabora il progetto preliminare di bilancio, **preceduto da una motivazione,** per l'esercizio successivo entro il 15 febbraio di ogni anno. Il progetto preliminare di bilancio copre le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo. Il direttore presenta **al consiglio d'amministrazione** il progetto preliminare in questione, corredato della tabella dell'organico **che stabilisce il numero dei posti per grado in ciascuna categoria, nonché il numero dei posti autorizzati dall'autorità di bilancio a titolo dell'esercizio precedente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 3, terzo trattino e 4 del regolamento finanziario.**
3. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.	3. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
4. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse:	4. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse:
a) un contributo comunitario iscritto su una linea specifica del bilancio generale delle Comunità europee (Sezione «Commissione»);	a) un contributo comunitario, **in rapporto con le entrate percepite in aggiunta al contributo stesso, è fissato nel quadro della procedura di bilancio annuale e** iscritto su una linea specifica del bilancio generale delle Comunità europee (Sezione «Commissione»);
b) gli importi percepiti in pagamento di servizi resi;	b) gli importi percepiti in pagamento di servizi resi;
c) eventuali contributi finanziari erogati dalle organizzazioni di cui all'articolo 7.	c) eventuali contributi finanziari erogati dalle organizzazioni di cui all'articolo 7 **o da altre organizzazioni riconosciute che desiderano sostenere l'opera dell'Osservatorio.**
	Fatte salve le disposizioni precedenti, sono applicabili i principi e le disposizioni che disciplinano le entrate e le spese della Comunità.

(Emendamento 20)

Articolo 13, paragrafi 6 e 7

6. Il consiglio d'amministrazione approva il progetto di bilancio e lo trasmette alla Commissione, la quale, in base ad esso, formula le previsioni per il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee che deve essere sottoposto al Consiglio, in applicazione dell'articolo 203 del trattato.	6. Il consiglio d'amministrazione approva il progetto di bilancio e lo trasmette alla Commissione, la quale, in base ad esso, **dà indicazioni e** formula le previsioni per il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee che deve essere sottoposto al Consiglio, in applicazione dell'articolo 203 del trattato.
7. Il consiglio d'amministrazione approva il bilancio definitivo dell'Osservatorio prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, *adeguandolo eventualmente al* contributo comunitario e *alle* altre risorse dell'Osservatorio.	7. Il consiglio d'amministrazione approva il bilancio definitivo dell'Osservatorio **conformemente alle indicazioni della Commissione** prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, **e dopo l'adozione da parte dell'autorità di bilancio del** contributo comunitario **in funzione delle** altre risorse dell'Osservatorio.

(Emendamento 21)

Articolo 13, pararafi 10, 11 e 12

10. Entro il 31 marzo d'ogni anno il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio d'amministrazione *ed* alla Corte dei conti la contabilità di tutte le entrate ed uscite dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario precedente. La Corte dei conti esamina tale contabilità ai sensi dell'articolo 188 C del trattato.	10. Entro il 31 marzo d'ogni anno il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio d'amministrazione, alla Corte dei conti **e, per informazione, al Consiglio e al Parlamento europeo,** la contabilità di tutte le entrate ed uscite dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario precedente. La Corte dei conti esamina tale contabilità ai sensi dell'articolo 188 C del trattato.
11. Il *consiglio d'amministrazione* dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.	11. Il **Parlamento europeo** dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio **conformemente all'articolo 206 del trattato**.
12. Previo parere della Commissione *e* della Corte dei conti, il consiglio d'amministrazione stabilisce il regolamento finanziario interno, contenente, in particolare, le modalità di formazione e d'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio.	12. Previo parere della Commissione, della Corte dei conti **e del Parlamento europeo**, il consiglio d'amministrazione stabilisce il regolamento finanziario interno, contenente, in particolare, le modalità di formazione e d'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio **conformemente alle disposizioni finanziarie interne applicabili agli altri organismi satelliti dell'Unione europea**.

Mercoledì 9 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 19)

Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito con regolamento (CE) n. 2965/94.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante istituzione di un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (COM(96)615 – C4-0070/97 – 96/0298(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)615 – 96/0298(CNS) [1]),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE (C4-0070/97),

– visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A4-0110/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. incarica il proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] GU C 78 del 12.3.1997, pag. 15.

8. Crescita, occupazione e convergenza

A4-0111/97

Risoluzione sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1997 — Crescita, occupazione e convergenza verso l'UEM (COM(97)0027 — C4-0078/97)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione economica annuale della Commissione per il 1997 (COM(97)0027 — C4-0078/97),

— viste la relazione finale della commissione temporanea d'inchiesta sull'occupazione e le sue varie risoluzioni in materia di occupazione e di orario di lavoro,

— visto il trattato CE, in particolare gli articoli 2, 3 A, 102 A, 103, 130 A e 130 B,

— vista la sua risoluzione del 19 giugno 1996 sugli orientamenti economici di massima per il 1996 [1],

— visti le conclusioni del Consiglio europeo di Torino del 29 marzo 1996, del Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno 1996 e del Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996 nonché il discorso del Presidente Santer alla Conferenza del G7 sull'occupazione tenutasi a Lilla il 1° aprile 1996, momenti che sanciscono il carattere prioritario della lotta contro la disoccupazione,

— visto il Libro bianco su «Crescita, competitività e occupazione» (COM(94)0700),

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0111/97),

A. considerando che la relazione economica annuale della Commissione per il 1997 (REA) può essere considerata il lavoro preparatorio della Commissione per predisporre gli indirizzi di massima per le politiche economiche, ai sensi dell'articolo 103 del trattato CE,

B. considerando che detta relazione economica annuale difende la tesi di un prudente ottimismo per quanto riguarda il successo della transizione verso l'UEM, alla luce dei risultati, ritenuti convincenti, fatti registrare da fattori di base per una crescita sostenuta, come i preparativi istituzionali per l'UEM, il consolidamento tributario, l'abbassamento dei tassi di interesse a breve e lungo termine, la stabilità dei cambi e la stabilità dei prezzi,

C. considerando che l'ingresso del marco finlandese e della lira nel meccanismo dei tassi di cambio ha rafforzato la stabilità dei cambi nell'Unione,

D. considerando che la crescita reale del PIL dovrebbe essere del 2,3% nel 1997 e del 2,8% nel 1998, ma che la creazione di nuovi posti di lavoro non sarà sufficiente per ridurre significativamente il numero di disoccupati,

E. considerando che fattori di base sul versante dell'offerta, come moderazione negli aumenti salariali, redditività degli investimenti e abbassamento del costo del denaro, sono divenuti favorevoli, ma non sufficienti a ridurre in misura sostanziale il numero di disoccupati,

F. considerando che, secondo la REA, nella prima metà degli anni '90 gli ostacoli alla crescita sono stati determinati da fattori macroeconomici come una crescita della domanda più veloce della capacità produttiva, un dosaggio sbagliato delle varie misure politiche e una turbolenza monetaria incontrollata,

G. considerando che l'attuale rapporto investimenti/PIL è appena in grado di sostenere i livelli di occupazione attuali e di contribuire a un modesto tasso di crescita del 2% circa, e rammentando che tra il 1995 e il 1997 il rapporto investimenti pubblici/PIL ha avuto uno sviluppo negativo del -0,3% e dovrebbe restare invariato nel periodo 1997-1998,

H. considerando che viene messa a repentaglio la capacità dell'Unione europea di mantenere infrastrutture di alta qualità, e quindi la propria competitività e le prospettive di crescita e di occupazione a più lungo termine,

[1] GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 115.

Mercoledì 9 aprile 1997

I. rammentando che gli investimenti pubblici possono, se ben scelti in funzione della loro redditività economica e sociale, esercitare un'influenza positiva sul livello degli investimenti privati, sui rendimenti dei capitali privati e sulla redditività degli investimenti privati,

J. considerando che secondo la REA il mutamento tecnologico e la globalizzazione non solo non sono le cause della disoccupazione ma, anzi, rappresentano gli elementi propulsivi di base per la crescita economica e il miglioramento dei livelli di occupazione e del tenore di vita; considerando d'altro canto che i benefici potenziali del progresso tecnologico e della globalizzazione richiedono ulteriori misure sul versante dell'offerta intese a creare mercati di beni e servizi efficienti e a migliorare l'istruzione e la formazione professionale,

K. considerando che, secondo la REA, è necessario un modello di crescita impostato maggiormente sull'occupazione,

L. considerando l'articolo 2 del trattato CE e la necessità di assicurare l'effettiva protezione sociale di tutti i cittadini dell'Unione europea nel quadro degli obiettivi della flessibilità e della mobilità professionale,

1. si compiace per la valutazione globale effettuata dalla Commissione nella REA 1997 e per la sua più realistica impostazione rispetto alle previsioni eccessivamente ottimistiche che stavano alla base delle REA 1995 e 1996; comunque, è gravemente preoccupato per l'impostazione del documento per quel che riguarda il problema più serio, quello della disoccupazione;

2. rileva che la domanda e l'offerta rappresentano fattori determinanti essenziali per lo sviluppo economico ed è pertanto preoccupato per il fatto che, a causa dell'alto tasso di disoccupazione e delle pessimistiche prospettive per il futuro, la domanda dei consumatori europei è ancora troppo scarsa per poter produrre una ripresa economica;

3. invita pertanto gli Stati membri a integrare le misure già avviate con provvedimenti tesi a stimolare la domanda; sottolinea la drammatica debolezza della domanda nell'Unione, mentre i deficit strutturali, ossia i bilanci che non risentono dello sviluppo della domanda, sono stati sistematicamente ridotti a partire dagli anni '80 e quando i rischi di inflazione legati a fasi di svalutazione reale hanno come conseguenza l'adozione da parte delle banche centrali tanto di contromisure che frenano la crescita quanto di tassi di interesse più elevati;

4. considera le prospettive di crescita nell'Unione insufficient*i* a combattere la disoccupazione di massa e ritiene che la debolezza degli investimenti e il peggiore sviluppo degli stessi registrato nell'Unione dagli anni '80 siano la causa principale del fiacco sviluppo economico che nonostante condizioni favorevoli sul versante dell'offerta (positiva crescita delle esportazioni, miglioramento degli utili aziendali, moderazione dei sindacati in fatto di politica salariale, ritardo dei salari reali rispetto all'aumento della produttività lavorativa, riduzione delle aliquote di imposta sulle imprese e i capitali, salari più bassi) non riesce ad acquistare dinamicità;

5. sottolinea che la persistente disoccupazione di massa, in crescita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione, la crescente tendenza a un aumento della povertà, l'aggravamento della frattura fra ricchi e poveri, l'esistente divario fra regioni centrali e periferiche e l'insufficiente sviluppo della crescita nell'Unione rappresentano i problemi principali, che la leggera ripresa congiunturale del 1997 riuscirà a stento a intaccare, e continua a essere convinto che i veri e propri ostacoli a un'adeguata crescita economica e occupazionale sono i seguenti:

i. troppo scarso impegno negli investimenti da parte delle imprese private, limitate possibilità di accesso ai finanziamenti soprattutto da parte delle PMI e concomitante taglio agli investimenti pubblici;

ii. insufficienti attività innovative, il che risulta evidente dalla diminuzione delle spese per la ricerca e lo sviluppo da parte sia delle imprese che delle istituzioni pubbliche;

iii. assenza di un efficace coordinamento, sul piano nazionale ed europeo, delle politiche dei redditi, finanziarie e monetarie;

iv. elevati tassi di interesse reali, risultato della crescente volatilità dei mercati finanziari, soprattutto dopo le misure di deregolamentazione degli anni '90, di crescenti vincoli sui mercati e del perseverare di una politica monetaria restrittiva nell'Unione;

v. debolezza della domanda interna e scarso potere d'acquisto delle famiglie;

vi. mancanza di creatività e di disponibilità al rischio da parte degli imprenditori e mancanza di spirito imprenditoriale;

vii. assenza di misure di formazione professionale e qualificazione;

viii. mancanza di adeguamento del mercato del lavoro, elevato livello dei prelievi fiscali e parafiscali, necessità di una semplificazione amministrativa;

ix. speculazione finanziaria, dannosa per l'investimento produttivo;

x. eccesso di regolamentazione che affligge le imprese di tutta Europa, generando costi amministrativi e d'altro genere che riducono gli utili che potrebbero essere reinvestiti nell'azienda o utilizzati per assumere nuovi addetti;

6. sottolinea tuttavia che la promozione della crescita può costituire solo una parte di una politica di lotta contro la disoccupazione e fa presente che una politica del genere deve tener conto del fatto che la crescita — quale è misurata secondo i sistemi tradizionali — non coincide automaticamente con un maggiore benessere per i cittadini e che si devono prendere in considerazione i limiti della crescita insostenibile;

7. constata che forti fluttuazioni dei tassi di cambio reali possono far sì che nei periodi di rivalutazione della moneta le aziende siano costrette a contenere i costi e a ridurre i posti di lavoro, senza però che esse riassumano quando intervengono nuove correzioni dei cambi, e che le incertezze nei tassi di cambio sono una causa di fondo dell'insufficiente sviluppo dell'occupazione e degli investimenti in Europa, causa che si riuscirà ad eliminare soltanto con un sollecito avvio dell'Unione economica e monetaria;

8. è dell'avviso che le incertezze circa l'inizio dell'Unione monetaria influenzino negativamente lo sviluppo dell'economia e invita i governi a fare il possibile per ripristinare la fiducia degli operatori economici, rilasciando dichiarazioni inequivocabili;

9. rileva che, a causa degli elevati costi extrasalariali obbligatoriamente gravanti sul lavoro, le aziende sono riluttanti ad assumere nuovi addetti, soprattutto per le mansioni a basso livello di specializzazione, e che l'alto livello di tali oneri extra-salariali fa sì che le imprese considerino gli investimenti fissi o la maggiore produttività un mezzo per incrementare l'*output* anziché la creazione di posti di lavoro; ritiene pertanto che affrontando tali problemi a livello nazionale si stimolerà una crescita generatrice di impieghi;

10. considera il completamento del mercato interno, attraverso l'unione monetaria, un passo giusto per ridurre l'alto grado di volatilità indotta dai tassi di cambio sui mercati finanziari, la cui conseguenza sono tassi di interesse alti a fronte di un'inflazione bassa;

11. auspica che il trattato sull'Unione europea venga pienamente applicato con i margini di manovra che esso autorizza, soprattutto in materia di disavanzi e di debiti pubblici;

12. reputa necessario un consolidamento dei bilanci ma esprime riserve sull'affermazione della Commissione secondo la quale l'impatto restrittivo diretto del consolidamento del bilancio nel 1996-97 sarà probabilmente compensato da un riequilibrio della combinazione delle diverse politiche e da un aumento della fiducia fra le imprese e i consumatori; sottolinea l'opportunità, nel medio termine, di una politica finanziaria compatibile con i criteri di convergenza del trattato sull'Unione europea e che tenga conto delle condizioni congiunturali di base; rileva che, fino a quando la spesa pubblica non aumenta in termini reali, è preferibile migliorare il rapporto fra deficit e PIL attraverso la crescita economica anziché mediante una riduzione della spesa pubblica — in particolare quella relativa alla conversione ecologica, all'istruzione e alla formazione — mentre gli Stati che già soddisfano al criterio del disavanzo dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità nella promozione della crescita in Europa;

13. si oppone a qualsiasi manipolazione di transazioni finanziarie al fine di rispettare provvisoriamente i criteri di convergenza;

14. chiede come compito prioritario che la lotta alla disoccupazione venga inserita in tutte le politiche e si esprime a favore di un miglior coordinamento e di una migliore concertazione sul piano comunitario delle politiche economiche, strutturali, fiscali, monetarie e dei redditi a livello dell'Unione e di una forma di gestione economica a livello europeo che sia in grado di assicurare questo tipo di coordinamento e concertazione migliori e coinvolga tutti e quindici gli Stati membri;

15. chiede che siano applicate le decisioni di Essen e insiste pertanto sia sull'attuazione del patto sull'occupazione sia sugli investimenti infrastrutturali nelle reti dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e delle comunicazioni, così come sull'aumento dei fondi e dei programmi per la ricerca e lo sviluppo, per l'istruzione e la qualificazione delle persone e su un orientamento ancor più accentuato dei fondi strutturali e di coesione verso l'obiettivo dell'occupazione; chiede pertanto l'applicazione delle misure contenute nel Libro bianco Delors su «Crescita, competitività e occupazione»:

Mercoledì 9 aprile 1997

16. sottolinea che, per consentire all'economia comunitaria di espandersi a un tasso adeguato, sono necessari investimenti sia privati che pubblici; chiede una combinazione di politiche che promuova tali condizioni, ossia un ridimensionamento della strategia di riduzione dei costi dando via libera agli stabilizzatori automatici e un allentamento coordinato della politica monetaria; sottolinea che gli investimenti pubblici stimolano gli investimenti privati riducendone il costo e deplora che il rapporto dell'investimento pubblico rispetto al PIL sia diminuito negli ultimi anni da 3,5% a meno di 2,5% nell'UE; chiede un aumento degli investimenti pubblici in grado di provocare adeguate e positive ricadute sociali ed economiche;

17. chiede in particolare investimenti pubblici, qualora sia garantita la loro redditività economica e sociale, per permettere il rilancio del processo di crescita sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda e promuovere gli investimenti del settore privato tramite la creazione di un ambiente a essi favorevole; chiede un approccio coordinato che abbatta gli ostacoli alla crescita attraverso investimenti privati in un quadro macroeconomico favorevole, nonché programmi infrastrutturali pubblici comuni, una moderazione della politica dei risparmi attraverso il libero gioco degli stabilizzatori automatici e un allentamento coordinato della politica monetaria;

18. considera necessario, nella valutazione dei deficit di bilancio, estrapolare tutte le spese per la formazione permanente, la ricerca e lo sviluppo, giacché questi investimenti per il futuro sono altrettanti impulsi per l'innovazione, la crescita e l'occupazione;

19. chiede un ampliamento degli strumenti finanziari della Comunità tramite la BEI e l'introduzione di prestiti comunitari per il finanziamento di importanti progetti comunitari in materia di investimenti e per il sostegno finanziario soprattutto alle PMI e sottolinea al riguardo il ruolo della BEI in quanto garante dei prestiti; giudica assolutamente necessario liberalizzare i capitali di rischio e il mercato creditizio in Europa, per consentire alle piccole e medie aziende di accedere ai finanziamenti; reputa necessario che il settore privato abbia al riguardo un ruolo guida e che i governi nazionali allentino le restrizioni sull'accesso al capitale, soprattutto per le PMI;

20. è dell'avviso che la ricerca e la base industriale in Europa abbiano dei punti deboli e chiede pertanto misure tese a stimolare e a promuovere la ricerca e lo sviluppo introducendo sgravi fiscali adeguati, soprattutto per le PMI, facilitando l'accesso e la disponibilità di capitale di rischio per le PMI attive in settori di R+S e promuovendo un'infrastruttura di ricerca efficiente nonché una stretta cooperazione transnazionale tra imprese, università e centri di ricerca; chiede un miglioramento delle condizioni di base per l'innovazione a favore delle PMI e delle imprese in fase di avviamento e delle strutture industriali anche nei settori dei nuovi materiali e delle tecnologie ambientali;

21. chiede, conformemente alla Dichiarazione di Dublino sulla politica dell'occupazione, di sostenere gli sforzi degli Stati membri a favore della promozione dell'occupazione, della riduzione della disoccupazione e della messa a punto di una strategia integrata per l'occupazione che comprenda politiche macroeconomiche e politiche di riforme strutturali;

22. chiede uno sgravio del fattore lavoro per quanto riguarda imposte e oneri sociali, una migliore qualificazione delle persone, uno sfoltimento della selva di leggi e regolamentazioni nonché una sburocratizzazione e un'accelerazione delle procedure di autorizzazione;

23. non è favorevole alla proposta REA per una maggiore differenziazione delle retribuzioni tra le regioni perché ciò comporta il rischio di accelerare la pressione al ribasso sulle retribuzioni e potrebbe dar luogo a ancora maggiori delocalizzazioni e spostamenti all'interno dell'Unione e anche perché ciò non rappresenta un mezzo efficace per promuovere la crescita economica e per creare e conservare posti di lavoro;

24. chiede pertanto una politica del mercato del lavoro attiva che si prefigga di migliorarne la capacità di adeguamento e sia in grado di superare il problema dell'esclusione promuovendo l'inserimento nella vita lavorativa e/o la formazione professionale; chiede una riduzione dei costi non salariali;

25. plaude all'istituzione del Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro e lo invita a mettere a punto le misure necessarie affinché si possa progredire celermente nei seguenti settori:

— una formazione professionale durante tutto l'arco della vita, che punti su una maggiore qualifica professionale in base alla richiesta del mercato del lavoro, soprattutto nei settori dell'alta tecnologia,

prevedendo fra l'altro un sistema di accordi flessibili con le imprese sulla base dei principi di «formazione-indennizzo» e/o «lavoro-studio» per l'occupazione di disoccupati e/o di giovani diplomati senza alcuna esperienza professionale;

— incoraggiamento del lavoro autonomo e creazione di piccole e medie imprese mediante lo snellimento delle procedure burocratiche e fiscali;

— ristrutturazione dell'orario lavorativo, senza perdita di competitività e produttività, quale strumento per accrescere le possibilità di crescita dell'occupazione;

— sostegno allo sviluppo di nuovi serbatoi d'occupazione soprattutto nel settore dell'ambiente, della cultura e dell'assistenza, utilizzando appieno i fondi che a tale scopo prevede la linea B3-4013 per lo sviluppo delle associazioni senza scopo di lucro che operano in tali settori,

— messa a punto di indicatori socioeconomici comuni al fine di monitorare gli sviluppi del mercato dell'occupazione;

26. invita la Commissione e il Consiglio a inserire nel trattato un capitolo sull'occupazione per creare maggiori competenze e a completare l'effettivo coordinamento delle politiche contestuali nel quadro di una strategia coerente in materia di politica occupazionale e del mercato del lavoro;

27. si rammarica che l'analisi della Commissione sull'invecchiamento della popolazione non sia sfociata in un esame approfondito della necessità di promuovere le opportunità di lavoro per i disoccupati di lungo periodo (oltre i 40 anni) e del problema dell'«invecchiamento» del mercato del lavoro;

28. chiede un abbassamento dei tassi reali, al fine di facilitare sia gli investimenti privati che il consolidamento dei bilanci pubblici, sfruttando pienamente i margini di manovra offerti da uno sviluppo positivo dei tassi;

29. chiede che nell'Unione europea sia posto fine alla concorrenza sleale nel settore tributario, che a lungo andare priverà tutti gli Stati della base impositiva necessaria per l'adempimento dei loro compiti, rendendo così impossibile un consolidamento dei bilanci, e ciò inserendo un protocollo fiscale a integrazione del trattato sull'Unione che contenga un codice di buona condotta degli Stati membri per quanto riguarda la tassazione delle imprese e del capitale;

30. sottolinea che i dati relativi all'entità della globalizzazione sono controversi in quanto, mentre la globalizzazione finanziaria è indubbiamente spettacolare e la mobilità del capitale si è notevolmente accelerata, la globalizzazione reale (non finanziaria) è un fenomeno più sfuggente; riconosce tuttavia che gli effetti della globalizzazione sull'economia reale saranno probabilmente più accentuati in futuro e auspica una strategia dell'Unione specificamente ideata per rispondere a tale esigenza, compresa l'Unione economica e monetaria e la cooperazione monetaria internazionale, nonché regole di concorrenza internazionali concordate nell'ambito dell'OMC al fine di evitare il dumping sociale e ambientale;

31. chiede alla Commissione di includere nella sua proposta relativa agli orientamenti globali della politica economica gli specifici elementi di tale combinazione di politiche a livello europeo contenuti nella presente risoluzione;

32. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

---

9. Meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti

A4-0105/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la revisione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri – Regolamento (CEE) n. 88/1969/CEE (COM(96)0545 – C4-0588/96)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(96)0545 – C4-0588/96),

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0105/97),

Mercoledì 9 aprile 1997

A. considerando che il meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri può assolvere — come anche occasionalmente avviene — un'utile funzione stabilizzatrice,

B. considerando che il sostegno alla stabilizzazione delle bilance dei pagamenti potrà rivelarsi necessario per gli Stati membri che non entreranno a far parte dell'UEM a partire dal 1° gennaio 1999,

C. considerando che la necessità di un sostegno alle bilance dei pagamenti permane anche per gli Stati neo-membri dell'Unione europea che non entreranno subito a far parte dell'UEM,

D. considerando che i costi del meccanismo di sostegno saranno sostenuti interamente dagli Stati beneficiari e che gli interessi da corrispondere sono quanto mai bassi grazie alla garanzia del bilancio comunitario,

E. considerando che il trattato CE offre la possibilità di ricorrere a uno strumento di credito comunitario per la terza fase dell'UEM, strumento che non è stato peraltro ancora prediposto dalla Commissione,

F. considerando che gli strumenti di cui l'Unione e gli Stati membri dispongono per assorbire i contraccolpi economici nell'ambito dell'UEM obbediscono a reali esigenze, donde l'utilità e la necessità di disporre di uno strumento di credito comunitario sul modello del meccanismo di sostegno alle bilance dei pagamenti,

1. raccomanda al Consiglio di mantenere l'attuale meccanismo di sostegno anche dopo l'avvio dell'UEM;

2. invita la Commissione a predisporre e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base dell'articolo 103A, paragrafo 2, del trattato CE, un regolamento relativo a un meccanismo di sostegno in grado di assistere uno Stato membro che si trovi in difficoltà o che rischi di incontrare gravi difficoltà;

3. raccomanda alla Commissione di ispirarsi, in sede di elaborazione di un meccanismo di sostegno per la promozione della stabilità economica e monetaria, all'attuale dispositivo per il sostegno delle bilance dei pagamenti, rapportando il volume massimo della linea di credito a una data percentuale del PIL degli Stati membri partecipanti;

4. chiede al suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

10. Competitività dell'industria europea

A4-0113/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96)0463 — C4-0622/96)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96)0463 — C4-0622/96),

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC(96)2000)

— vista la sua risoluzione del 9 marzo 1994 suil Libro Bianco su crescita, competitività e occupazione (COM(93)0700) [1],

— vista la sua risoluzione del 19 settembre 1996 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997 — 2000) [2],

---

[1] GU C 91 del 28.3.94, pag. 124.
[2] GU C 320 del 28.10.96, pag. 153.

— vista la sua risoluzione del 29 giugno 1995 sulla comunicazione della Commissione su «Una politica di competitività per le PMI» (COM(94)0319) (1),

— viste le conclusioni del Consiglio dei ministri dell'industria del 14 novembre 1996,

— viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino,

— viste le relazioni del gruppo consultivo in materia di competitività,

— viste le conclusioni del gruppo di esperti convocati dallla sua commissione economica, presentate il 5 febbraio del corrente anno,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0113/97),

Analisi comparativa (benchmarking) e competitività

A. considerando che l'analisi comparativa costituisce una tecnica appropriata per individuare le carenze esistenti nell'industria europea a livello di competitività, che tale tecnica si basa sul raffronto di modelli, scenari e risultati tra attori economici analoghi; considerando che l'analisi comparativa è volta a determinare il modo in cui sono stati raggiunti i migliori modelli imprenditoriali; riconoscendo che non è possibile dedurre direttamente dai risultati di tale analisi delle misure concrete, senza tener conto della realtà socio-economica dell'Unione europea nel suo insieme,

B. considerando che il *benchmarking* è un metodo che dovrà essere sviluppato e attuato dagli Stati membri previa consultazione reciproca e con la Commissione europea, onde garantire la comparabilità e la coerenza dei vari parametri.

C. considerando che il *benchmarking* è una tecnica di analisi comparativa economica che va considerata come uno strumento e non come una politica in sé;

D. considerando che esistono livelli diversi di utilizzazione dell'analisi comparativa; che nel caso dell'industria europea, se si vuole svolgere un'analisi della sua situazione a livello di competitività, si dovrebbe effettuare un'analisi comparativa sia delle condizioni quadro che dell'industria propriamente detta, nonché dei subsettori e delle imprese che compongono il settore industriale,

E. considerando che, in ultima istanza, spetta alle imprese salvaguardare la competitività e che le amministrazioni pubbliche hanno l'importantissimo compito di dotarle di un quadro adeguato per garantire che gli sforzi delle imprese siano compatibili con l'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile,

F. considerando che il successo dell'analisi comparativa dell'industria e di una politica di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa è assolutamente subordinato a un approccio che comprenda tutte le parti sociali, fra cui le piccole e medie imprese,

G. considerando che la competitività non costituisce un fine a se stesso ma si configura quale mezzo per raggiungere livelli più alti di vita e di benessere sociale; considerando inoltre che per arrivare a un elevato benessere sociale è necessario un alto grado di protezione dell'ambiente; considerando che i fattori strutturali che si riflettono sulla competitività costituiscono l'oggetto della comunicazione della Commissione all'origine della presente proposta di risoluzione,

H. rilevando che la posizione concorrenziale dell'Unione per quanto riguarda i prodotti industriali ha subito un deterioramento nell'intero arco degli anni '80, fino all'inizio degli anni '90, quando ha registrato un certo recupero; che tale recupero, però, era dovuto a una recessione che ha ridotto la domanda di importazioni, determinando un miglioramento quasi automatico e temporaneo della bilancia commerciale,

I. rilevando che il calo dei risultati commerciali dell'Unione non può essere spiegato semplicemente sulla scorta dei differenziali di crescita, dal momento che i risultati in materia di crescita dell'Unione nel periodo compreso tra il 1980 e il 1993 sono stati quasi esattamente pari alla media rispetto al resto dei paesi OCSE; rilevando inoltre che — sebbene la riduzione dell'avanzo commerciale dell'Unione possa essere in parte spiegata da squilibri macroeconomici, come la rivalutazione monetaria dovuta all'afflusso di capitali — devono essere in gioco altri fattori,

(1) GU C 183 del 17.7.95, pag. 26.

J. rilevando che l'Unione ha perso notevole terreno nei mercati emergenti — soprattutto nei confronti dei produttori asiatici, esclusi i giapponesi e che l'Unione ha inoltre perso costantemente terreno nel mercato nordamericano — sia nei confronti di produttori asiatici, esclusi i giapponesi, che di quelli latino-americani,

K. rilevando che i settori che hanno registrato i maggiori tassi di crescita negli scambi globali sono anche quelli in cui l'Unione è più debole — in termini di bilancia commerciale — il che indica che essa sembra in procinto di barricarsi lentamente nel genere errato di specializzazione,

L. rilevando che, sebbene l'Unione abbia mantenuto posizioni abbastanza forti nel settore farmaceutico e aerospaziale e abbia recuperato in qualche misura, per quanto riguarda il software, la sua posizione globale di mercato nelle industrie di alta tecnologia è inadeguata; rilevando inoltre che vari livelli di deterioramento delle posizioni di mercato dell'Unione sono altresì evidenti in industrie che hanno tradizionalmente costituito il nucleo delle sue esportazioni di prodotti industriali,

M. considerando che la competitività dell'industria non dipende soltanto dalla sua efficienza ma anche dalla sua capacità commerciale e che quest'ultima dipende in parte dai meccanismi istituzionali di sostegno al commercio estero, che fanno parte delle suddette condizioni quadro,

N. considerando che in alcuni settori considerati strategici l'apertura incondizionata del mercato europeo potrebbe produrre gravi distorsioni di mercato, in assenza di accordi di reciprocità con i più importanti Stati extra-europei,

Infrastrutture e servizi

O. considerando che la struttura tipo dei costi di un'impresa industriale dell'Unione si compone di un 40% destinato all'acquisto di beni, un 20% per l'acquisto di servizi, un 30% di costo di manodopera e un 10% di costi finanziari,

P. constatando che i prezzi dei servizi «chiave» sono più elevati nell'Unione che nei paesi suoi principali concorrenti e che i progressi compiuti nel resto del mondo in materia di liberalizzazione hanno fatto aumentare tale differenza; rilevando che, nonostante i progressi compiuti a seguito della realizzazione del mercato unico, in taluni settori ancora esistono restrizioni di accesso, che detti settori rappresentano quasi la metà del PIL nell'Unione e che tra di essi figurano gli appalti pubblici, la costruzione, la distribuzione, le reti di trasporto, l'energia e le comunicazioni; considerando che gli aiuti statali alle imprese, benché talora giustificati da motivi strategici, costituiscono una fonte di inefficienza economica che pregiudica l'insieme dell'economia,

Q. considerando che il modello di mercato del lavoro americano non é raffrontabile con quello comunitario, stante le differenze sostanziali esistenti nei due modelli socio-previdenziali, ciò che produce un alto tasso di precarizzazione del lavoro negli Stati Uniti,

R. considerando che in questo contesto deve essere prevista la dotazione di infrastrutture nonché la fornitura di servizi pubblici, che d'altro lato debbono raggiungere un livello minimo omogeneo in tutti gli Stati membri per rispettare i principi di coesione e solidarietà iscritti nel TUE, e rammentando che gli investimenti pubblici nelle infrastrutture delle regioni economicamente meno sviluppate contribuiscono a ridurre le differenze fra le stesse e le regioni più avanzate,

Mercato del lavoro, legislazione sociale, formazione dei lavoratori

S. constatando che l'Unione si trova in una posizione nettamente inferiore rispetto agli Stati Uniti per quanto riguarda la produttività della manodopera e la percentuale di popolazione in età lavorativa che svolge un lavoro (tasso occupazionale) e che tale differenza non può essere attribuita né alle risorse umane, né al capitale, né alle infrastrutture, né tantomeno al livello di sviluppo del mercato interno su cui può contare l'Unione,

T. consapevole che per poter mantenere il modello sociale europeo occorre poter contare su elevati tassi occupazionali e considerando che per raggiungere tali tassi è necessario che i sistemi di previdenza sociale si concentrino maggiormente sulle misure occupazionali attive (formazione, mobilità, ecc.) che sui palliativi delle conseguenze della disoccupazione; ribadendo la sua ferma volontà di mantenere livelli elevati di protezione sociale e di solidarietà intergenerazionale,

U. considerando che gli oneri fiscali che gravano sull'occupazione e la possono ostacolare rendono costosa l'assunzione di nuovi dipendenti, il che determina tassi occupazionali più bassi; considerando che nel periodo 1980-1994 l'onere fiscale medio effettivo sulla manodopera occupata è passato nell'Unione dal 34% al 40% mentre il tasso effettivo di imposizione sugli altri fattori di produzione è diminuito dal 44% al 35%; considerando inoltre che i salari più bassi della scala salariale sono gravati da imposte particolarmente elevate rispetto agli Stati Uniti e al Giappone,

V. considerando che la concorrenza fiscale attivata tra i paesi sia a livello mondiale che a livello Unione per attrarre investimenti di capitali internazionalmente mobili, nonché l'evasione fiscale commessa dalle grandi imprese, hanno notevolmente contribuito ad accrescere costantemente gli oneri fiscali sul lavoro nell'Unione, in quanto fattore di produzione a più ridotta mobilità,

W. considerando che sarebbe vantaggioso per i lavoratori europei e per l'industria europea espandere il concetto di sicurezza del posto di lavoro integrandolo con un concetto di sicurezza basata sull' impiegabilità; considerando che per adattare il mercato del lavoro allo scenario economico mondiale sarebbe opportuna una maggiore mobilità dei lavoratori e che detta mobilità non dipende soltanto dalle normative che disciplinano il lavoro ma anche dal mercato immobiliare, che intralcia enormemente la mobilità geografica, dalla scarsa formazione dei lavoratori che ostacola la mobilità funzionale, dai fondi pensionistici aziendali, che rendono più oneroso il passaggio a un nuovo lavoro,

X. considerando che la stabilità occupazionale favorisce gli investimenti in capitale umano e quindi il miglioramento del livello di formazione dei lavoratori e che questo approccio risulta quindi più opportuno rispetto all'aumento dei costi connesso all'abolizione di posti di lavoro che ostacola in certa misura l'assunzione di nuova manodopera in periodi di crescita economica,

Y. considerando che non esiste un mercato unico dell'istruzione e della formazione dei lavoratori, mentre la sua introduzione sarebbe estremamente utile per migliorare la qualità della formazione nonché la mobilità dei lavoratori,

Mercati dei capitali

Z. considerando che, nonostante i successi conseguiti nella liberalizzazione dei movimenti di capitali, continuano a esistere restrizioni che intralciano la raccolta dei capitali necessari agli investimenti soprattutto per quanto riguarda le PMI innovative e in rapida crescita,

AA. rammentando che nell'Unione in media i tassi di interesse nominali a largo termine sono da 1 a 2 punti percentuali superiori a quelli degli Stati Uniti e di quasi 4 punti superiori a quelli del Giappone dal 1980,

Ricerca e sviluppo

AB. considerando i limitati tassi di investimento nella ricerca e sviluppo, rispetto a Stati Uniti e Giappone, nonché la relazione esistente tra tali investimenti e la produttività dell'economia; considerando che, sotto il profilo dell'idoneità a promuovere gli investimenti destinati alla R&S, il sistema americano di incentivi fiscali ha dimostrato di essere più efficace del sistema europeo di sovvenzioni; considerando inoltre che la capacità dell'industria europea di sfruttare le innovazioni tecnologiche è inferiore a quelle nordamericana e giapponese,

AC. considerando che il grado di diffusione delle innovazioni è inferiore a quello che si riscontra negli Stati Uniti e in Giappone e che tale minore diffusione impedisce la redditività degli sforzi di investimento in R&S,

AD. considerando che il tessuto industriale europeo è costituito per il 90% da piccole e medie imprese, le quali non dispongono, nella maggior parte dei casi, di mezzi sufficienti per effettuare analisi comparative,

Analisi comparativa e competitività

1. sottolinea che — sebbene sia dimostrato che l'analisi comparativa funziona adeguatamente per quanto riguarda le imprese — la sua applicazione alla politica pubblica dovrebbe essere trattata con circospezione; ritiene che l'analisi comparativa sia un semplice strumento che dovrebbe essere utilizzato per perseguire priorità decise a livello politico; sottolinea inoltre che — pur rivestendo la competitività internazionale nel settore manifatturiero indubbia importanza per lo stato di salute delle economie europee — essa non può costituire l'unico obiettivo della politica pubblica; che occorre quindi destinare risorse adeguate anche ai settori dei servizi, che normalmente non sono soggetti a concorrenza internazionale ma svolgono un ruolo essenziale ai fini della creazione di posti di lavoro;

2. sottolinea che un punto di partenza per l'analisi comparativa dell'economia e della competitività dell'Unione è costituito dal tasso di creazione di impieghi e che qualsiasi interazione di fattori che favorisca tale tasso deve essere inquadrata nelle tecniche di *benchmarking*;

3. concorda con la Commissione sul fatto che la competitività non è un fine a se stesso ma rappresenta un mezzo per pervenire a più alti livelli di qualità di vita e di benessere sociale; invita la Commissione a tenerlo informato su tutto quanto concerne l'analisi comparativa;

4. concorda inoltre con la Commissione sul fatto che occorre definire in senso lato i livelli di qualità di vita onde includere elementi di difficile quantificazione, come un elevato livello di tutela ambientale e un ridotto livello del crimine, ed evidenzia l'affermazione della Commissione secondo la quale il prodotto interno lordo costituisce un indice imperfetto del livello di qualità della vita;

5. sollecita le organizzazioni settoriali di imprenditori e sindacati a effettuare analisi comparative che permettano loro di individuare le carenze nel loro funzionamento rispetto ai leader mondiali e a essi stessi;

6. ritiene indispensabile creare dei meccanismi di assistenza alle PMI se si vuole che queste imprese, che costituiscono l'elemento essenziale del sistema economico europeo, applichino la tecnica dell'analisi comparativa per migliorare la propria efficacia competitiva;

7. invita la Commissione ad avanzare conclusioni in merito al motivo per cui talune industrie europee come quella alimentare, delle bevande, del tabacco e del mobile hanno superato le controparti americane e giapponesi in termini di valore aggiunto industriale; invita la Commissione ad avanzare analoghe conclusioni per quanto riguarda gli Stati dell'Unione che hanno superato gli Stati Uniti e il Giappone in termini di creazione di posti di lavoro;

8. invita la Commissione a consultare immediatamente tutte le parti sociali, in particolare i sindacati e le PMI, poiché l'analisi comparativa dell'industria può avere successo solo applicando un approccio che includa tutte le parti;

9. ritiene che nessuna misura attiva a favore dell'occupazione possa avere effetti positivi senza una crescita degli investimenti pubblici e privati tale da incidere significativamente sugli attuali livelli di disoccupazione;

10. sollecita la Commissione a invitarlo a partecipare alle missioni tripartite annuali in Giappone e negli Stati Uniti per valutare l'analisi comparativa;

11. sottolinea che un parametro generale della performance dell'Unione e dei suoi Stati membri è dato dal tasso netto di creazione di posti di lavoro; sollecita pertanto il Consiglio a considerare tutte le condizioni quadro che lo influenzano, in particolare l'interrelazione tra istruzione, ricerca e sviluppo e disponibilità di capitali di rischio;

Infrastrutture e servizi

12. rileva che il gruppo consultivo Ciampi sulla competitività ha sottolineato l'importanza degli investimenti pubblici ai fini del mantenimento di un'infrastruttura di elevata qualità in Europa; rileva che il rapporto degli investimenti pubblici sul PIL ha già subito un notevole declino negli anni '80 – dal 3,5% mediamente nell'Unione all'inizio degli anni '80 al 2,5% nei primi anni '90 – ed esprime riserve in merito al fatto che il proposto patto per la crescita e la stabilità possa accelerare tale processo; chiede pertanto che l'analisi comparativa sia utilizzata come strumento per raffrontare i livelli degli investimenti pubblici nell'Unione rispetto a quelli degli Stati Uniti e del Giappone; accoglie inoltre con favore i tentativi di esperire in questo campo nuovi strumenti di promozione di partenariati fra pubblico e privato; è favorevole alla riduzione dei divari di sviluppo tra le diverse regioni dell'Unione attraverso investimenti infrastrutturali;

13. esprime la propria preoccupazione per la situazione del settore dei servizi nell'Unione rispetto ai suoi concorrenti e ritiene che senza iniziative decise in questo campo, che permettano di ridurre il costo dei servizi, l'industria dell'Unione non potrà essere competitiva e avere garanzie di sbocchi sui mercati internazionali;

14. si esprime a favore delle liberalizzazioni previste nel settore dei servizi giacché ritiene che, per quanto a breve termine la liberalizzazione implichi dei costi, i benefici a lungo termine prodotti da una prudente liberalizzazione possano essere maggiori; sollecita pertanto gli Stati membri e la Commissione a esaminare come si possano accelerare i processi di apertura dei mercati nei settori che ancora mantengono restrizioni (servizi professionali, servizi finanziari, energia, trasporti, telecomunicazioni), condizionando tuttavia tale apertura all'obbligo di garantire l'accesso a tutti i cittadini a servizi di qualità a un prezzo ragionevole e purché siano garantiti elevati e armonizzati livelli di tutela ambientale, onde evitare qualsiasi «dumping ambientale» in tali settori;

Mercato del lavoro, legislazione sociale, formazione dei lavoratori

15. è del parere che i sistemi di previdenza sociale vigenti nell'Unione presentino un certo squilibrio, giacché essi cercano di mitigare le conseguenze della disoccupazione (misure passive) ma non ne eliminano in misura sufficiente le cause; ritiene che per poterne garantire un futuro senza incertezze occorra porre maggiormente l'accento sulle misure attive a favore dell'occupazione (riqualificazione dei lavoratori, formazione, mobilità, ecc.);

16. sottolinea che l'analisi comparativa dovrebbe essere utilizzata per misurare la qualità delle competenze e della formazione in campo manageriale nell'Unione europea, dato che i differenziali di costo tra le imprese europee e le controparti americane o giapponesi sono spesso dovute a inefficienze gestionali;

17. chiede alla DG della Commissione competente per l'analisi comparativa di consultare la DG V (Salute e sicurezza) per esplorare i vantaggi inerenti al «*benchmarking*» di «aziende di riferimento», per dimostrare che «la prassi aziendale migliore in materia di salute e di sicurezza» non è soltanto esemplare da un punto di vista morale ma anche economicamente conveniente in termine di guadagni di efficienza e di produttività con conseguente rafforzamento della competitività dell'industria europea;

18. rileva che i costi medi del lavoro nell'Unione sono ormai inferiori a quelli del Giappone e che la Francia – uno degli Stati maggiormente colpiti dalla disoccupazione e dalla perdita di quote di mercato – registra costi del lavoro relativamente ridotti; conclude che – sebbene l'Unione abbia perduto quote di mercato in vari settori manifatturieri – non vi sono elementi che colleghino tali perdite all'elevato costo del lavoro; rileva inoltre che l'evoluzione dei salari dovrebbe essere considerata tenendo presente i loro effetti sul lato della domanda nonché su quello dell'offerta; chiede pertanto che qualsiasi tentativo di analisi comparativa dell'industria non si basi su una ristretta definizione della competitività orientata esclusivamente sulla concorrenza salari-prezzi;

19. invita gli Stati membri a incorporare nei rispettivi metodi di *benchmarking* il livello e la struttura dell'imposizione fiscale nei vari fattori di produzione, in modo da modificare l'attuale elevata pressione fiscale sul lavoro dipendente, riattribuendo agli Stati membri la capacità di tassare i profitti industriali e i redditi da capitale, oltre a legare il sistema fiscale alla conversione ecologica; insiste altresì sulla necessità di procedere in modo coordinato verso la riduzione dei costi extra-salariali del lavoro, soprattutto per le fasce retributive più basse;

20. invita gli Stati membri ad adottare di concerto con le parti sociali, per le politiche occupazionali e ambientali così come per vari settori dell'industria, un metodo di *benchmarking* che acceleri il monitoraggio e la diffusione delle migliori politiche e prassi per la promozione di uno sviluppo e di un'occupazione sostenibili;

21. ritiene che la stabilità e la flessibilità del lavoro siano obiettivi compatibili e altamente auspicabili e invita le parti sociali, comprese le PMI, a partecipare pienamente ai fini del conseguimento di tali obiettivi;

22 è del parere che per il riconoscimento di titoli e qualificazioni sarebbe utile adottare un approccio analogo a quello adottato per le merci nel Mercato unico; ritiene inoltre che un sistema di certificazione della qualità analogo a quello esistente per il rispetto delle norme ambientali aumenterebbe la qualità della formazione e la trasparenza della stessa;

23 sollecita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a mettere particolarmente l'accento sulla necessità di adottare una serie di indicatori atti a seguire da presso l'evoluzione delle specializzazioni, con particolare riferimento alla formazione nelle nuove tecnologie, e a garantire che le qualifiche professionali corrispondano alle richieste del mercato e che i programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita contribuiscano efficacemente alla mobilità professionale, tramite la piena utilizzazione del Fondo sociale europeo;

Mercati dei capitali

24. considera necessario, indipendentemente dai risultati conseguiti in materia, proseguire verso la realizzazione di un vero mercato unico dei capitali; a tal fine occorre prevedere iniziative nel settore dei crediti ipotecari e dei mercati obbligazionari a reddito fisso; potrebbe inoltre essere opportuno eliminare le disparità esistenti nella tassazione dei redditi di investimenti, poiché esse creano distorsioni dei movimenti di capitali tra gli Stati membri, nonché adoperarsi per completare il mercato unico delle assicurazioni;

25. sottolinea ancora una volta le conseguenze positive dell'unione economica e monetaria sulla capacità concorrenziale dell'Unione, dovute alla scomparsa delle spese sulle transazioni e di garanzia dei cambi, alla migliore sicurezza di pianificazione e di calcolo nonché alla trasparenza, soprattutto per le PMI, e al consolidamento del mercato finanziario;

Ricerca e sviluppo

26. ritiene necessario definire meccanismi innovativi che permettano di aumentare le risorse economiche destinate alla ricerca e allo sviluppo;

27. chiede inoltre alla Commissione di sottoporre ad analisi comparativa le politiche del settore pubblico volte a promuovere i risultati dell'R&S traducendoli in prodotti e processi innovativi, allo scopo di trarre conclusioni quanto alle azioni necessarie in questo settore negli Stati membri e a livello di Unione;

28. invita le imprese e gli Stati membri ad aumentare la loro cooperazione transfrontaliera in materia di R&S e sollecita la Commissione a proporre meccanismi intesi a incrementare la cooperazione delle piccole e medie imprese europee in materia;

Ulteriore azione

29. invita la Commissione a elaborare al più presto procedure di lavoro per il costante processo costituito dall'analisi comparativa, compresi progetti pilota da realizzare in stretta cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e i rappresentanti dell'industria e dei sindacati, per individuare i problemi nel settore dell'analisi comparativa e giungere a procedimenti standardizzati per identificare e caratterizzare la migliore prassi;

30. propone alla Commissione di predisporre la raccolta e lo scambio di informazioni sull'attuale attività in materia di analisi comparativa a vari livelli: mondiale, nell'ambito dell'OCSE, europeo, nazionale e societario, onde sfruttare le esperienze acquisite in materia di analisi comparativa;

*
* *

31. invita la Commissione a proporre un programma di lavoro per la prossima attività in materia di analisi comparativa, previa consultazione del Parlamento europeo, non appena saranno disponibili i risultati dei progetti pilota e quindi a presentare annualmente una relazione sullo stato di avanzamento nel settore dell'analisi comparativa (che potrebbe essere inserita nella relazione annuale sulla concorrenza), da discutere in seno al Consiglio nel quadro di un dibattito annuale sulla concorrenza, previa consultazione del Parlamento;

32 incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alle organizzazioni di imprenditori e sindacati.

---

11. Accordo euromediterraneo interinale con l'OLP ***

A4-0103/97

Decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza [COM (97)0051 – 6572/97 – C4-0112/97 – 97/0036(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio COM(97)0051 – 97/0036(AVC),

– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (6527/97 – C4-0112/97),

— visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0103/97),

1. esprime parere conforme sulla conclusione dell'accordo interinale;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Autorità palestinese.

Mercoledì 9 aprile 1997

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 9 aprile 1997

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Baldini, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Cardona, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, David, De Clercq, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kjer Hansen, Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Sichrovsky, Sierra González, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann.

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(–) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Problemi di attualità e urgenti – Obiezioni – Punto III

Messico

(+)

ARE: Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Lalumière

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, Dybkjær, Kofoed, Monfils, Mulder, Riis-Jørgensen, Spaak, Väyrynen, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Pettinari, Puerta, Sjöstedt, Svensson

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Dankert, De Giovanni, Dührkop Dührkop, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ghilardotti, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hoff, Howitt, Katiforis, Kindermann, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Lomas, McGowan, McNally, Mann Erika, Miller, Morgan, Moscovici, Murphy, Newens, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Sauquillo Pérez del Arco, Smith, Speciale, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Waidelich, Walter, Wemheuer, Wibe, Wynn

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Schroedter, Ullmann, Wolf

(–)

I-EDN: Berthu, Blokland, des Places, van der Waal

NI: Antony, Dillen, Vanhecke

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Cornelissen, Corrie, Cunha, D'Andrea, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lenz, Lucas Pires, Lulling, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schlüter, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Virgin

PSE: Medina Ortega

UPE: d'Aboville, Cabrol, Carrère d'Encausse, Hermange, Schaffner,

(O)

UPE: van Bladel, Giansily, Ligabue, Pasty

---

2. Relazione Palacio Vallelersundi (A4-0030/97)

Emendamento 40

(+)

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, de Rose, Sandbæk, Striby, van der Waal

PPE: Brok, Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Lehne, Lenz, McMillan-Scott, Mather, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Rack, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy

PSE: Barton, Billingham, Castricum, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John, Elliott, Evans, Falconer, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Howitt, Hughes, Lomas, McCarthy, McMahon, Malone, Miller, Murphy, Needle, Oddy, Pollack, Read, Skinner, Spiers, Tappin, Titley, Truscott, Wynn

(–)

ARE: Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Castellina, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas, Vinci

I-EDN: Souchet

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Baldarelli, Barón Crespo, Barzanti, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fayot, Fouque, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Green, Gröner, Happart, Haug, Hindley, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Myller, Napoletano, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Sindal, Smith, Speciale, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Wibe, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baggioni, Cabrol, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Kaklamanis, Martin Philippe

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Wolf

(O)

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

NI: Cellai

PSE: Tongue, Whitehead

UPE: Andrews, Azzolini, Baldi, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Garosci, Giansiły, Guinebertière, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Holm, Lindholm

---

3. Relazione Palacio Vallelersundi (A4-0030/97)

Proposta della Commissione

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, De Clercq, de Vries, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Kofoed, Monfils, Olsson, Spaak, Vallvé, Wijsenbeek

GUE/NGL: Castellina

NI: Amadeo, Cellai, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenzel, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Baldarelli, Barón Crespo, Barzanti, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Green, Gröner, Happart, Haug, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Myller, Napoletano, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Speciale, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Tongue, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Cox, De Luca, Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Ryynänen

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Krarup, des Places, de Rose, Sandbæk, Souchet, Striby, van der Waal

PPE: Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Jackson, McMillan-Scott, Mather, Perry, Plumb, Stevens

PSE: Ahlqvist, Barton, Hallam, Theorin, Wibe

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, van Bladel, Cabrol, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Holm, Lindholm

(O)

ELDR: Dybkjær, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas, Vinci

I-EDN: Berthu

PPE: Kellett-Bowman, Provan, Stewart-Clark, Virgin

PSE: Billingham, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, McCarthy, McGowan, McMahon, Miller, Murphy, Needle, Oddy, Pollack, Read, Seal, Skinner, Smith, Spiers, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Wynn

UPE: Baldi, Caccavale, Cardona

---

4. Relazione Palacio Vallelersundi (A4-0030/97)

Risoluzione

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: Bertens, Brinkhorst, De Clercq, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kjer Hansen, Monfils, Olsson, Plooij-van Gorsel, Spaak, Vallvé, Wiebenga

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Baldarelli, Barón Crespo, Barzanti, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Ettl, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Green, Gröner, Happart, Haug, Hindley, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Myller, Napoletano, Newens, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Pons Grau, van Putten,

Randzio-Plath, Rehder, Roth-Behrendt, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Thomas, Tongue, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Willockx, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Hautala, Kreissl-Dörfler, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal

PSE: Ahlqvist, Hallam, Theorin, Wibe

UPE: Azzolini, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Gallagher, Garosci, Giansily, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi, Pasty, Rosado Fernandes

V: Cohn-Bendit, Holm, Lindholm

(O)

ELDR: Kofoed, Virrankoski, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Vinci

I-EDN: Berthu, des Places

PPE: Kellett-Bowman, Provan, Rübig, Stewart-Clark, Virgin

PSE: Barton, Billingham, Crawley, Cunningham, David, Donnelly Alan John, Evans, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Howitt, Hughes, McGowan, McMahon, Miller, Murphy, Needle, Skinner, Spiers, Titley, Tomlinson, Truscott, Waddington, Wynn

UPE: Baldi, van Bladel, Donnay, Guinebertière, Kaklamanis

---

5. Relazione Ford (A4-0110/97)

Insieme

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Saint-Pierre, Scarbonchi, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Thors, Vallvé, Virrankoski, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Castellina, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding,

Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Marin, Parodi, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Wolf

(–)

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, de Rose, Souchet, Striby, van der Waal

NI: Dillen, Féret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke

(O)

NI: Cellai

PPE: Carlsson, Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Kellett-Bowman, Mather, Moorhouse, Perry, Provan, Spencer, Sturdy

---

6. Relazione Garcia-Margallo y Marfill (A4-0113/97)

Insieme

(+)

ARE: Dell'Alba, González Triviño, Kouchner, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Mohamed Ali, Ojala, Puerta, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Striby, van der Waal

NI: Hager, Linser, Raschhofer

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Campoy Zueco, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo

y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Augias, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, David, De Giovanni, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, van Bladel, Cabrol, Caccavale, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Killilea, Ligabue, Malerba, Parodi, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini

V: Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Roth, Tamino, Ullmann, Wolf

(O)

GUE/NGL: Eriksson, Manisco, Marset Campos, Novo, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: de Gaulle, des Places, de Rose, Souchet

NI: Amadeo, Cellai, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Martinez, Mégret, Stirbois, Vanhecke

UPE: Garosci, Poisson

---

7. Relazione Alavanos (A4-0103/97)

Decisione

(+)

ARE: González Triviño, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Saint-Pierre, Scarbonchi, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gasòliba i Böhm, Haarder, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Castellina, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sjöstedt, Theonas, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, de Gaulle, des Places, de Rose, Souchet, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Cellai, Gollnisch, Hager, Linser, Lukas, Raschhofer

Mercoledì 9 aprile 1997

PPE: Alber, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Liese, Lucas Pires, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenzel, Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Azzolini, Baggioni, Baldi, van Bladel, Cabrol, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Killilea, Malerba, Parodi, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini

V: Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Müller, Roth, Tamino, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Virrankoski

NI: Le Gallou, Martinez, Mégret, Stirbois

(O)

ELDR: Vallvé

I-EDN: Jensen Lis

NI: Dillen

PPE: Camisón Asensio

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 1997

(97/C 132/04)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI
Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 10.00)

1. Approvazione del processo verbale

Le onn. Vaz da Silva e Schmidbauer hanno comunicato di essere state presenti alla seduta di ieri ma che i loro nomi non figurano sull'elenco dei presenti.

L'on. Kerr ha fatto sapere che aveva voluto votare a favore nella votazione finale della relazione Palacio Vallelersundi (A4-0030/97).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Istituti di credito ***I (discussione)

La on. Mosiek-Urbahn illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica – l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio – gli articoli 2, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi – l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM(96)0183 – C4-0258/96 – 96/0121(COD)) (A4-0058/97). Parla anche a nome del gruppo PPE.

Intervengono gli onn. Harrison, relatore per parere della commissione economica e monetaria, e Oddy, a nome del gruppo PSE, e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 22.*

3. Conservazione delle risorse della pesca * (discussione)

L'ordine del giorno reca la seconda relazione presentata dall'on. Adam, a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (COM(96)0296 – C4-0388/96 – 96/0160(CNS)) (A4-0122/97).

L'on. Macartney chiede alla Presidenza di dare dapprima la parola alla Commissione affinché precisi se conferma o meno la sua posizione, annunciata lunedì sera nella riunione della commissione pesca e contenuta nell'allegato alla relazione in oggetto, ovvero che non intende presentare una nuova proposta contenente misure tecniche.

Il commissario Liikanen conferma la posizione della Commissione.

Su questa presa di posizione interviene l'on. Macartney.

L'on. Adam illustra la relazione.

Intervengono gli onn. Apolinário, a nome del gruppo PSE, Langenhagen, a nome del gruppo PPE, d'Aboville, a nome del gruppo UPE, Teverson, a nome del gruppo ELDR, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, McKenna, a nome del gruppo V, Macartney, a nome del gruppo ARE, Souchet, a nome del gruppo I-EDN, Martinez, non iscritto, Fraga Estévez, Gallagher, Nicholson, Cunha e Imaz San Miguel.

PRESIDENZA DELLA ON. MAGDALENE HOFF
Vicepresidente

Intervengono l'on. McCartin e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 23.*

4. Riconversione di alcune attività di pesca dei pescatori italiani * (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Baldarelli, a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di decisione del Consiglio concernente una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca praticate dai pescatori italiani (COM(96)0682 – C4-0037/97 – 96/0308(CNS)) (A4-0095/97).

Intervengono il relatore, per chiedere alla Commissione quale sarebbe la sua posizione circa un eventuale rinvio in commissione, e il commissario Liikanen, il quale ritiene che la relazione debba essere mantenuta all'ordine del giorno.

L'on. Baldarelli chiede, a nome del gruppo PSE, il rinvio in commissione della sua relazione, conformemente all'articolo 129 del regolamento.

Intervengono su tale richiesta il commissario Liikanen e gli onn. Görlach e Provan.

Giovedì 10 aprile 1997

Con VE (28 favorevoli, 12 contrari, 0 astenuti), il Parlamento accoglie la richiesta. La relazione è pertanto rinviata in commissione.

Intervengono sulla votazione teste' intervenuta gli onn.Imaz San Miguel, Tamino, per segnalare che la on. McKenna aveva chiesto la parola prima della votazione, e Imaz San Miguel, anche lui per segnalare di aver chiesto la parola prima della votazione, in particolare per chiedere la verifica del numero legale.

5. Gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico * (discussione)

L'on. Kindermann illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante un regime di gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico (COM(96)0489 – C4-0017/97 – 96/0244(CNS)) (A4-0094/97).

Intervengono gli onn. Langenhagen, a nome del gruppo PPE, dapprima sul rinvio in commissione della relazione Baldarelli (A4-0095/97) poi nel merito della discussione, Olsson, a nome del gruppo ELDR, e Thors e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 24.*

(La seduta è sospesa alle 11.35, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 12.00)

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE
Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

6. Discarico del bilancio (votazione)

Relazioni Wynn (A4-0124 e 0120/97), Dankert (A4-0125/97), Blak (A4-0071/97) e Bösch (A4-0121/97)

a) A4-0124/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Con VE (220 favorevoli, 4 contrari, 16 astenuti), il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto* 1 a).

b) A4-0120/97

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 1b*).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 3 con AN; 1 (prima parte) con AN;

*Emendamento respinto:*1 (seconda parte)

Emendamenti decaduti: 2 (prima parte);

Emendamento ritirato: 2 (seconda parte): da «propone, in considerazione del fatto che»

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 25 con AN.

Interventi:

Prima della votazione sugli em. 1 e 2:

– la on. Wemheuer ha segnalato che la prima parte dell'em. 1, presentato dal gruppo PSE, corrisponde alla prima parte dell'em. 2 del gruppo PPE; dal momento che il gruppo PSE era disposto a ritirare la seconda parte del suo emendamento, corrispondente alla seconda parte dell'em. 2 del gruppo PPE, ha chiesto se quest'ultimo fosse disposto a fare lo stesso;

– l'on. Garriga Polledo, a nome del gruppo PPE, ha ritirato la seconda parte dell'em. 2;

– la on. Müller, a nome del gruppo V, ha ripreso la seconda parte dell'em. 1.

Votazioni distinte: 42, 43, 79 (ARE)

Votazione per parti separate:

em. 1 (PPE, PSE)

prima parte: fino a «lasso di tempo ragionevole»
seconda parte: resto

Risultato delle votazioni per AN:

em. 3 (PPE, UPE)

votanti:	286
favorevoli:	160
contrari:	126
astenuti:	0

em. 1 (prima parte) (PPE, UPE)

votanti:	360
favorevoli:	336
contrari:	6
astenuti:	18

em. 1 (seconda parte) (V)

votanti:	364
favorevoli:	55
contrari:	307
astenuti:	2

par. 25 (PPE)

votanti:	362
favorevoli:	314
contrari:	46
astenuti:	2

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 1 b*).

La Presidenza ricorda all'Aula che le votazioni che non potranno essere svolte nel corso del presente turno di votazioni saranno aggiornate al termine delle votazioni sui problemi di attualità.

c) A4-0125/97

PROPOSTA DI DECISIONE I.

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 1 c*).

PROPOSTA DI DECISIONE II.

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto* 1 c).

d) A4-071/97

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto* 1 d).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 1 d*)

e) A4-0121/97

PROPOSTA DI DECISIONE I.

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto* 1 e).

PROPOSTA DI DECISIONE II.

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto* 1 e).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto* 1 e).

7. Qualità della benzina e del carburante diesel – Emissione di veicoli a motore – Emissioni atmosferiche – Risparmio di carburante ***I (votazione)

Relazioni Mamère – A4-0096/97, Lange – A4-0116/97, Eisma – A4-0099/97 e González Álvarez A4-0117/97

*a) A4-0096/97 ***I*

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0248 – C4-0462/96 – 96/0163(COD):

L'on. Imaz San Miguel è cofirmatario degli em. 61 e 62.

Emendamenti approvati: 1; 3-5 (in blocco); 2; 6; 60 con VE (196 favorevoli, 186 contrari, 3 astenuti); 8; 9; 11- 14 in blocco; 10; 61 con VE (265 favorevoli, 113 contrari, 10 astenuti); 15, 17, 19 (in blocco); 16, 18, 20, 22- 24 (in blocco); 21; 53 (prima parte) con AN; 26 (prima parte) con AN; 26 (seconda parte) con AN e 26 (terza parte) con AN; 62 con AN; 27- 33, 35, 37-39 (in blocco); 34; 36; 40-43 (in blocco); 44; 45; 46; 47 con AN; 48; 63 modificato oralmente; 49 e 50 con AN; 64 modificato oralmente; 51 con AN

Emendamenti respinti: 54; 55; 56; 57; 25 con AN; 53 (seconda parte) con AN; 58 con VE (131 favorevoli, 268 contrari, 2 astenuti); 59 con AN

Emendamenti decaduti: 7; 52

Emendamenti annullati: 35 (testo contenuto nell'em. 34)

Interventi:

– Dopo la votazione sull'em. 53, l'on. Fabre-Aubrespy ha fatto presente che la votazione per parti separate appena svolta era inutile poiché solo la seconda parte costituiva un emendamento al testo originale. La Presidenza ne ha convenuto ma ha fatto osservare che la votazione appena svolta era chiara;

– prima della votazione sull'em. 63, la on. Hautala ha proposto una modifica orale all'emendamento concernente talune versioni linguistiche. La Presidenza ha constatato che non vi era opposizione a che l'emendamento orale fosse preso in considerazione;

– prima della votazione sull'em. 64, la on. Hautala ha proposto una modifica orale all'emendamento concernente talune versioni linguistiche. La Presidenza ha constatato che non vi era opposizione a che l'emendamento orale fosse preso in considerazione.

Votazioni distinte: 2; 10; 16; 18; 21; 34; 36 (UPE); 44 (relatore); 45; 46 (UPE); 55; 56; 57; 61 (PPE)

Votazioni per parti separate:

em. 53 (ELDR)

prima parte: fino a «difficoltà socioeconomiche»
seconda parte: resto

em. 26 (PPE)

prima parte: primo comma
seconda parte: secondo comma
terza parte: terzo comma

Risultato delle votazioni per AN:

em. 25 (PPE)

votanti:	406
favorevoli:	192
contrari:	209
astenuti:	5

em. 53 (prima parte) (PPE)

votanti:	405
favorevoli:	213
contrari:	188
astenuti:	4

em. 53 (seconda parte) (PPE)

votanti:	406
favorevoli:	173
contrari:	229
astenuti:	4

em. 26 (prima parte) (V)

votanti:	406
favorevoli:	355
contrari:	48
astenuti:	3

em. 26 (seconda parte) (V)

votanti:	384
favorevoli:	214
contrari:	163
astenuti:	7

Giovedì 10 aprile 1997

em. 26 (terza parte) (V)

votanti:	411
favorevoli:	363
contrari:	46
astenuti:	2

em. 62 (PPE, UPE)

votanti:	418
favorevoli:	244
contrari:	151
astenuti:	23

em. 47 (PPE, UPE)

votanti:	412
favorevoli:	288
contrari:	119
astenuti:	5

em. 49 e 50 (UPE)

votanti:	413
favorevoli:	338
contrari:	73
astenuti:	2

em. 59 (PPE)

votanti:	413
favorevoli:	130
contrari:	275
astenuti:	8

em. 51 (PPE, UPE)

votanti:	406
favorevoli:	326
contrari:	72
astenuti:	8

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto* 2 a).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (V), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	421
favorevoli:	325
contrari:	40
astenuti:	56

(*parte II, punto* 2 a).

*b) A4-0116/97 ***I*

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0248 – C4-0463/96 – 96/0164(COD):

Il relatore ha segnalato un errore nelle varie versioni linguistiche degli em. 25, 39 e 87.

Emendamenti approvati: 1, 2, 4- 6 (in blocco); 3; 7 (prima parte); 7 (seconda parte); 7 (terza parte); 7 (quarta parte); 7 (quinta parte); 10-12, 14, 16, 17 (in blocco); 13; 15; 18; 19 (prima parte); 19 (seconda parte); 93 con VE (246 favorevoli, 154 contrari, 6 astenuti); 21 con AN; 22; 23; 24; 25 con AN; 26; 27; 28; 29 con AN; 30; 31-33 (in blocco); 34; 92 con AN; 36-38 (in blocco); 39 (prima parte) con AN; 39 (seconda parte) con AN; 40; 90 (prima parte); 90 (seconda parte); 41; 86; 42; 43; 44 con AN; 45; 46; 47 con AN; 48 con AN; 49; 50 con AN; 51; 52; 53-59 (in blocco); 60; 61-63 (in blocco); 87; 64; 88 e 89 (in blocco); 65; 66; 67-70 (in blocco); 71; 72; 73; 74 con AN; 75-85 (in blocco)

Emendamento respinto: 91

Emendamenti decaduti: 94; 35

Emendamenti annullati: 8 e 9 (contenuti nell'em. 7), 20 (contenuto nell'em.19)

Votazioni distinte: em. 3; 13; 15; 18; 23; 27; 28; 31-33 (in blocco); 41; 42; 46; 51; 53-59 (in blocco); 61-63 (in blocco); 64; 65; 67-70 (in blocco); 73 (Grossetête,)

Votazioni per parti separate:

em. 7 (UPE, Grossetête)

prima parte: fino a «direttiva 94/12/CE»
seconda parte: fino a «programma Auto-Oil»
terza parte: fino a «per l'economia»
quarta parte: fino a «2000 e 2005»
quinta parte: resto

em. 19 (UPE, Grossetête)

prima parte: fino a «2005»
seconda parte: resto

em. 39 (UPE)

prima parte: primo comma
seconda parte: resto

em. 90 (PPE)

prima parte: primo comma
seconda parte: secondo comma

Risultati delle votazioni con AN:

em. 21 (V)

votanti:	409
favorevoli:	317
contrari:	87
astenuti:	5

em. 25 (V)

votanti:	408
favorevoli:	351
contrari:	54
astenuti:	3

em. 29 (UPE)

votanti:	411
favorevoli:	362
contrari:	47
astenuti:	2

em. 92 (V)

votanti:	410
favorevoli:	203
contrari:	201
astenuti:	6

em. 39 (prima parte) (V, UPE)

votanti:	402
favorevoli:	377
contrari:	23
astenuti:	2

em. 39 (seconda parte) (V, UPE)

votanti:	410
favorevoli:	366
contrari:	41
astenuti:	3

em. 44 (V)

votanti:	405
favorevoli:	339
contrari:	61
astenuti:	5

em. 47 (V, UPE)

votanti:	402
favorevoli:	326
contrari:	72
astenuti:	4

em. 48 (V, UPE)

votanti:	393
favorevoli:	321
contrari:	70
astenuti:	2

em. 50 (V, UPE)

votanti:	395
favorevoli:	319
contrari:	73
astenuti:	3

em. 74 (V)

votanti:	401
favorevoli:	355
contrari:	44
astenuti:	2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 2b*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (V), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	411
favorevoli:	340
contrari:	36
astenuti:	35

(*parte II, punto* 2 b)

c) A4-0099/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Votazioni distinte: cons. Q, par. 14-16 (in blocco); 22; 24 e 25 (in blocco) (UPE); 26 (ELDR)

Risultato della votazione per AN:

par. 17 (UPE)

votanti:	390
favorevoli:	379
contrari:	2
astenuti:	9

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto* 2 c).

d) A4-0117/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Votazioni distinte: par. 3 (ELDR, UPE), 5, 22 (UPE)

Votazioni per parti separate:

par. 7 (PPE)

prima parte: testo senza il terzo trattino
seconda parte: tale trattino

Risultato delle votazioni per AN:

par. 6 (PPE)

votanti:	393
favorevoli:	339
contrari:	48
astenuti:	6

par. 7 (prima parte) (PPE)

votanti:	389
favorevoli:	343
contrari:	45
astenuti:	1

par. 7 (seconda parte) (PPE)

votanti:	383
favorevoli:	331
contrari:	48
astenuti:	4

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto* 2 d).

*
* *

La Presidenza, ricordando l'impegno preso ieri dal Presidente (*parte I, dopo il punto 16*), propone di mettere in votazione a questo punto la relazione Crowley (A4-0108/97).

Interviene l'on. Puerta, per chiedere che siano votati sempre questa mattina i punti riguardanti l'Albania e Hong Kong.

La Presidenza ricorda che questa sera è previsto un turno di votazioni per i punti che non saranno stati votati stamane.

Giovedì 10 aprile 1997

8. Semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM) (votazione)

Relazione Crowley – A4-0108/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 con VE (219 favorevoli, 159 contrari, 2 astenuti); 3; 2 con VE (190 favorevoli, 139 contrari, 1 astenuto)

Emendamento respinto: 4

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il settimo trattino del preambolo con VE (235 favorevoli, 134 contrari, 1 astenuto), il cons. H con VE (233 favorevoli, 134 contrari, 0 astenuti), la prima parte del par. 8 con VE (218 favorevoli, 155 contrari, 1 astenuto).

La seconda parte del par. 8 è stata respinta.

Votazioni distinte: settimo e ottavo trattino del preambolo, cons. H (PPE)

Votazioni per parti separate:

par. 8 (PPE)

prima parte: testo senza il primo trattino
seconda parte: tale trattino

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto* 3).

*
* *

La Presidenza comunica che chiamerà ancora la votazione sulla relazione Ghilardotti (A4-0115/97), che sarà l'ultima del presente turno di votazioni.

Interviene la on. Green, la quale, a nome del gruppo PSE, ritorna sulla richiesta dell'on. Puerta di votare questa mattina anche i punti riguardanti l'Albania e Hong Kong; insiste, dopo aver fatto presente che tutti i punti figuranti nel turno di votazioni delle 12.00 potrebbero perfettamente essere trattati, affinché almeno questi due punti siano votati ora.

La Presidenza consulta il Parlamento su tale richiesta.

Il Parlamento decide di votare anche sui punti riguardanti l'Albania e Hong Kong *(vedi successivi punti 10 e 11).*

9. Discriminazione in base al sesso **I (votazione)

Relazione Ghilardotti – A4-0115/97

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0340 – C4-0539/ 96-96/0196(PRT):

Emendamenti approvati: 2 con VE (217 favorevoli, 143 contrari, 6 astenuti); 3; 4 e 5 (in blocco); 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 (prima parte); 19; 20

Emendamenti respinti: 21; 22; 18 (seconda parte)

Emendamento non posto in votazione (art. 125, par. 1, e) del regolamento): 1

Votazioni distinte: em. 2; 3 (PPE); 6 (UPE); 8 (PPE); 10 (UPE); 11 (PPE, UPE); 13 (PPE); 14 (UPE); 15; 16 (PPE); 19 (UPE)

Votazione per parti separate:

em. 18 (PSE, UPE)

prima parte: primo comma
seconda parte: secondo comma

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto* 4).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (V), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	374
favorevoli:	330
contrari:	29
astenuti:	15

(*parte II, punto* 4).

*
* *

Interviene l'on. Gallagher, il quale, ritornando sull'intervento della on. Green, propone di porre in votazione gli ultimi punti rimasti iscritti al turno di votazioni delle 12.00, in particolare la relazione Adam A4-0122/97 sulla pesca.

La Presidenza fa presente che l'Assemblea ha deciso che stamane si sarebbe votato ancora solo sui punti riguardanti l'Albania e Hong Kong.

10. Situazione in Albania (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0300, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340 e 0341/97

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0300, 0336, 0338, 0339 e 0340/97:

– proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Swoboda, Colajanni, Roubatis, Titley, Hoff e Imbeni, a nome del gruppo PSE
Pack e Castagnetti, a nome del gruppo PPE
Azzolini, Pasty, Caccavale e Kaklamanis, a nome del gruppo UPE
Caligaris, Bertens e Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR
Lalumière, a nome del gruppo ARE
Pettinari e Papayannakis
(gli onn. Aelvoet, Cohn-Bendit e Tamino, a nome del gruppo V, sono cofirmatari)

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti respinti: 1 con VE (159 favorevoli, 205 contrari, 4 astenuti); 3 con AN; 4 con AN; 2 con VE (169 favorevoli, 189 contrari, 2 astenuti)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi:

— la on. Pack ha proposto un emendamento orale volto ad aggiungere alla fine dell'emendamento 1 i termini «e il governo di Tirana».

La Presidenza, dopo aver constatato che, conformemente all'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento, più di dodici deputati si opponevano a che l'emendamento orale fosse preso in considerazione, ha posto in votazione l'emendamento 1 nella sua versione originale.

Votazioni per parti separate:

cons. E (V)

prima parte: fino a «Albania»
seconda parte: resto

Risultato delle votazioni per AN:

em. 3 (GUE/NGL)

votanti:	368
favorevoli:	46
contrari:	320
astenuti:	2

em. 4 (GUE/NGL)

votanti:	367
favorevoli:	73
contrari:	292
astenuti:	2

Con AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	380
favorevoli:	355
contrari:	8
astenuti:	17

(*parte II, punto 5*).

(Le proposte di risoluzione B4-0337 e 0341/97 decadono).

11. Situazione a Hong Kong (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0187 e 0282/97

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0181, 0182, 0183, 0184, 0187 e 0282/97:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Titley, a nome del gruppo PSE
McMillan-Scott, a nome del gruppo PPE
Pasty, Azzolini, Caccavale, Daskalaki e Van Bladel, a nome del gruppo UPE
Watson e Haarder, a nome del gruppo ELDR
Gahrton, Aelvoet, Aglietta, Mamère e Ripa di Meana, a nome del gruppo V
Dell'Alba e Dupuis, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Interventi:

— L'on. Titley ha proposto un emendamento orale al considerando M, volto a modificare la fine del considerando nel modo seguente:»... diritti economici e sociali ed esaminare la possibilità di sottoscrivere il Patto dei diritti civili e politici».

La Presidenza ha constatato che non vi era opposizione a che l'emendamento orale fosse preso in considerazione.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione, con il considerando M modificato

votanti:	351
favorevoli:	323
contrari:	3
astenuti:	25

(*parte II, punto* 6).

(La proposta di risoluzione B4-0185/97 decade).

*
* *

Interviene la on. Green sull'organizzazione del turno di votazioni e sull'aggiornamento di una parte di esse. La Presidenza fa rilevare che l'ordine del giorno prevede già l'eventualità di un turno di votazioni al termine delle discussioni su problemi d'attualità.

(Gli altri punti iscritti al turno di votazioni saranno votati questa sera dopo le votazioni sulle discussioni su problemi d'attualità).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Wynn — A4-0120/97

— *scritte:* Wibe, Ahlqvist e Theorin

Relazione Dankert — A4-0125/97

— *scritte:* Wibe, Ahlqvist e Theorin

Relazione Mamère — A4-0096/97

— *scritte:* Thors; Grossetête; Baudis; Valverde López e Hautala

Relazione Lange — A4-0116/97

— *scritte:* Caudron; Baudis; Berthu; Ahlqvist, Wibe, Theorin, Lööw, Andersson, Hulthén; Kirsten M. Jensen, Iversen, Blak, Sindal; Valverde López

Relazione González Álvarez — A4-0117/97

— *scritte:* Fitzsimons; Burenstam Linder, Virgin, Stenmarck, Cederschiöld, Hyland

Relazione Ghilardotti — A4-0115/97

— *orale:* Lulling

— *scritte:* Thyssen, a nome del gruppo PPE; Leperre-Verrier; Fayot; Caudron; Lindqvist; Blak; Andersson; Theorin, Ahlqvist, Lööw, Wibe, Hulthén; Cassidy

Giovedì 10 aprile 1997

Albania

— *orali:* Ripa di Meana e Manisco

— *scritte:* Theonas; Wibe

Hong Kong

— *scritte:* Van Bladel; Sjöstedt, Eriksson, Svensson

*
* *

Rettifiche/intenzioni di voto

Relazione Wynn — A4-0120/97

L'on. Kindermann ha voluto votare a favore.

Relazione Mamère — A4-0096/97

Em. 25
La on. Torres Marques ha voluto astenersi.

Em. 47
Gli onn. Kittelmann e Lulling hanno voluto votare a favore e non contro.

Relazione Lange — A4-0116/97

Em. 92
L'on. Stasi ha voluto votare contro e non a favore.

Em. 21, 25, 29 e 92
L'on. Soulier ha voluto votare contro e non a favore.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO
Vicepresidente

DISCUSSIONE SU PROBLEMI D'ATTUALITA'

12. Trattato di unione tra Russia e Bielorussia (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326 e 0329/97).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Erika Mann, Bertens, Schroedter, la quale fa anche presente che il suo gruppo intende presentare un emendamento orale alla proposta di risoluzione comune.

Intervengono gli onn. Erika Mann, la quale fa rilevare che il gruppo PSE è favorevole all'emendamento orale, von Habsburg, a nome del gruppo PPE, Van Bladel, a nome del gruppo UPE, Blot, non iscritto, e Krehl, il commissario vicepresidente Marín, le onn. Schroedter, per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale il commissario Marín risponde, e Erika Mann, per rivolgere a sua volta una domanda alla Commissione alla quale il commissario Marín risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 17.*

13. Situazione in Zaire (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B4-0288, 0298, 0307, 0309, 0313, 0327, 0330/97).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Fassa, Tindemans, Baldini, Kouchner, Vecchi, Aelvoet e Pettinari.

Intervengono gli onn. Dury, a nome del gruppo PSE, Taubira-Delannon, a nome del gruppo ARE, e Amadeo, non iscritto, e il commissario vicepresidente Marín.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 18.*

14. Diritti dell'uomo (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quindici proposte di risoluzione (B4-0286, 0289, 0296, 0311, 0323, 0320, 0325, 0332, 0291, 0301, 0302, 0306, 0315, 0318, 0328/97).

Cipro

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Rothe, Hatzidakis, Monfils e Papayannakis.

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER
Vicepresidente

Interviene per illustrare una proposta di risoluzione l'on. Wolf.

Intervengono gli onn. Kaklamanis, a nome del gruppo UPE, per deplorare, tra l'altro, il fatto che il vicepresidente Marín si intrattenga con un deputato invece di seguire la discussione, il commissario Marín, il quale presenta le sue scuse, e l'on. Bertens, a nome del gruppo ELDR.

Turkestan/Cina

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Bertens, Habsburg-Lothringen, Dupuis, Gahrton.

Intervengono gli onn. Swoboda, a nome del gruppo PSE, Dybkjær, a nome del gruppo ELDR, Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, e Amadeo, non iscritto.

Situazione nelle prigioni in Russia

Interviene per illustrare la proposta di risoluzione la on. Schroedter.

Interviene la on. Lenz, a nome del gruppo PPE.

Laos

Interviene per illustrare la proposta di risoluzione la on. Hardstaff.

Interviene l'on. Soulier, a nome del gruppo PPE.

Bosnia-Erzegovina

Interviene per illustrare la proposta di risoluzione l'on. Posselt.

Situazione in Cambogia

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Guinebertière, Apolinário, Bertens e Telkämper.

Intervengono gli onn. Soulier, a nome del gruppo PPE, e Sichrovsky, non iscritto.

Interviene il vicepresidente della Commissione Marín sull'insieme del punto «Diritti dell»uomo».

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi succuesivo punto 19.*

15. Yemen (discussione)

L'ordine del giorno reca la proposta di risoluzione (B4-0293/97).

Interviene per illustrare la proposta di risoluzione l'on. Newens.

Intervengono gli onn. Friedrich, a nome del gruppo PPE, e Van Dijk, a nome del gruppo V, e il vicepresidente della Commissione Marín.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 20.*

16. Aiuto umanitario d'urgenza alla Carelia (Russia) e alla Bulgaria (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, nove proposte di risoluzione (B4-0295, 0314, 0317, 0335, 0299, 0312, 0316, 0333, 0334/97).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. W.G. van Velzen, Papakyriazis, Goerens, Wolf, Habsburg-Lothringen, Andersson e Gahrton.

Intervengono gli onn. Paasilinna, a nome del gruppo PSE, Blokland, I-EDN, Zimmermann e Myller e il vicepresidente della Commissione Marín.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 21.*

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

17. Trattato di unione tra Russia e Bielorussia (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326 e 0329/97

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326 e 0329/97:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Hoff, Erika Mann, Krehl e Swoboda, a nome del gruppo PSE
von Habsburg, Lehne e Dimitrakopoulos, a nome del gruppo PPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Sornosa Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL
Schroedter e Aelvoet, a nome del gruppo V
Lalumière, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Votazione distinta: par. 1 (ELDR)

Interventi:

— la on. Schroedter ha proposto un emendamento orale volto a inserire un nuovo paragrafo 4 bis corrispondente al paragrafo 5 della risoluzione B4-0326/97, così redatto:: «invita il governo bielorusso a ripristinare le condiizoni necessarie affinchè i programmi internazionali di aiuto alle vittime della catastrofe di Cernobil possano essere attuati senza ostacoli;». La Presidenza ha constatato che non vi era opposizione a che fosse preso in considerazione l'emendamento orale, che è stato approvato.

Il Parlamento approva la risoluzione *(parte II, punto 7).*

18. Situazione in Zaire (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0288, 0298, 0307, 0309, 0313, 0327 e 0330/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0288/97

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0298, 0313, 0327 e 0330/97:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Apolinário, Pons Grau e Dury, a nome del gruppo PSE
Tindemans, a nome del gruppo PPE
Pettinari, Carnero González, González Alvarez e Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL
Aelvoet e Telkämper, a nome del gruppo V
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Giovedì 10 aprile 1997

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Votazioni per parti separate:

cons. D (UPE)

prima parte: fino a «conflitto zairese»
seconda parte: fino a «nel paese»
terza parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 8).*

(Les proposte di risoluzione B4-0307 e 0309/97 decadono.)

19. Diritti dell'uomo (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0286, 0289, 0296, 0311, 0323, 0320, 0325, 0332, 0291, 0301, 0302, 0306, 0315, 0318, 0328/97

Cipro

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0286/97:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9 a*)

Turkestan/Cina

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0289, 0296, 0311, 0323, 0320/97:

– proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Habsburg-Lothringen, a nome del gruppo PPE
André Léonard, Bertens e Larive, a nome del gruppo ELDR
Gahrton e Aglietta, a nome del gruppo V
Dupuis, Hory e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto9 b*).

Situazione nelle prigioni in Russia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0325 e 0332/97:

– proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Apolinário, a nome del gruppo PSE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Lenz, a nome del gruppo PPE
Manisco, Sierra González e Mohamed Ali, a nome del gruppo GUE/NGL
Schroedter, Roth e Aglietta, a nome del gruppo V
Lalumière, Dupuis e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9 c*).

Laos

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0291/97:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9 d*).

Bosnia-Erzegovina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0301/97:

Emendamenti approvati: 1/riv.; 2/riv.; 3; 4

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (i paragrafi 1, 2, 3 decadono in seguito all'approvazione degli emendamenti).

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9 e*).

Situazione in Cambogia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0302, 0306, 0315, 0318 e 0328/97:

– proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Apolinário, a nome del gruppo PSE
Soulier, a nome del gruppo PPE
Pasty, Azzolini, a nome del gruppo UPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Pettinari, Jové Peres, Ephremidis, Eriksson, Ojala, a nome del gruppo GUE/NGL
Telkämper, a nome del gruppo V
Kouchner, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9f*).

20. Yemen (votazione)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0293/97:

*Emendamenti approvati:*4; 2; 8; 9; 3; 5; 1; 6; 7

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi:

– la on. Roth ha segnalato un errore nella versione francese dell'em. 9 e ha indicato che faceva fede la versione inglese. La Presidenza ha risposto che le varie versioni linguistiche saranno controllate.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	183
favorevoli:	183
contrari:	0
astenuti:	0

(*parte II, punto 10)).*

Giovedì 10 aprile 1997

21. Aiuto umanitario d'urgenza alla Carelia (Russia) e alla Bulgaria (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0295, 0314, 0317, 0335, 0299, 0312, 0316, 0333 e 0334/97:

Bulgaria

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0295, 0314, 0317 e 0335/97:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Papakyriazis, Zimmermann, Swoboda e Hoff, a nome del gruppo PSE
Oostlander, a nome del gruppo PPE
Pasty e Azzolini, a nome del gruppo UPE
Goerens, a nome del gruppo ELDR
Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo GUE/NGL
Wolf e Müller, a nome del gruppo V
Lalumière, Dell'Alba e Dupuis, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11 a*).

Carelia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0299, 0312, 0316, 0333 e 0334/97:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Ahlqvist, Paasilinna e Miller, a nome del gruppo PSE
Piha e von Habsburg, a nome del gruppo PPE
Pasty e Azzolini, a nome del gruppo UPE
Väyrynen, a nome del gruppo ELDR
Seppänen, Ojala, Sjöstedt, Eriksson e Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL
Hautala e Schörling, a nome del gruppo V
Lalumière, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11 b*).

*
* *

Interviene la on. Aelvoet per protestare contro il fatto che il Parlamento abbia respinto l'obiezione *(processo verbale della seduta del 9 aprile, parte I, punto 3)*, volta a inserire nelle discussioni sui problemi d'attualità la proposta di risoluzione del gruppo V sul Messico B4-0324/97, rinunciando così alla possibilità di fare pressione sulla Commissione, la quale, a quanto si è appreso, avrebbe ritirato, sotto pressione del governo messicano, le sovvenzioni che erano state approvate a favore dell'Accademia dei diritti dell'uomo in Messico e che saranno versate solamente dopo le elezioni nel paese.

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITA'

TURNO DI VOTAZIONI

22. Istituti di credito ***I (votazione)

Relazione Mosiek-Urbahn — A4-0058/97

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0183 — C4-0258/96 — 96/0121(COD):

Emendamenti approvati: 1 con VE (108 favorevoli, 76 contrari, 1 astenuto); 2

Emendamenti respinti: 3 con VE (85 favorevoli, 100 contrari, 0 astenuti,); 4 con VE (93 favorevoli, 94 contrari, 0 astenuti)

Votazione distinta: em. 3 (V)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 12*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 12*).

*
* *

Interviene l'on. De Vries, il quale chiede alla Presidenza di invitare i gruppi politici che, a suo dire, hanno chiesto votazioni per appello nominale su tutti gli emendamenti alle relazioni Adam A4-0122/97 e Baldarelli A4-0095/97, a rivedere la loro posizione.

La Presidenza risponde che la situazione è nettamente migliorata a seguito del rinvio in commissione della relazione Baldarelli, deciso questa mattina (*vedi precedente punto 4*).

23. Conservazione delle risorse della pesca * (votazione)

Relazione Adam — A4-0122/97

Le votazione è stata preparata sulla base di una raccomandazione della commissione competente, presentata conformemente all'articolo 114 del regolamento.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0296 — C4-0388/96 — 96/0160(CNS):

Emendamenti approvati: 1-10 e 12-30 (in blocco); 11 con AN

Emendamenti respinti: 35, 37-44, 51-55, 59-75 (in blocco); con AN: 32, 33, 34, 36, 56, 31, 45, 46, 47, 48, 58

Risultato delle votazioni per AN:

em. 11 (I-EDN)

votanti:	185
favorevoli:	167
contrari:	12
astenuti:	6

em. 32 (I-EDN)

votanti:	187
favorevoli:	14
contrari:	165
astenuti:	8

Giovedì 10 aprile 1997

em. 33 (I-EDN)

votanti:	187
favorevoli:	19
contrari:	162
astenuti:	6

em. 34 (I-EDN)

votanti:	191
favorevoli:	20
contrari:	166
astenuti:	5

em. 36 (I-EDN)

votanti:	187
favorevoli:	16
contrari:	162
astenuti:	9

em. 56 (UPE)

votanti:	185
favorevoli:	23
contrari:	159
astenuti:	3

em. 31 (I-EDN)

votanti:	184
favorevoli:	15
contrari:	162
astenuti:	7

em. 45 (UPE)

votanti:	186
favorevoli:	29
contrari:	150
astenuti:	7

em. 46 (I-EDN)

votanti:	185
favorevoli:	18
contrari:	160
astenuti:	7

em. 47 (UPE)

votanti:	194
favorevoli:	34
contrari:	156
astenuti:	4

em. 48 (UPE)

votanti:	194
favorevoli:	29
contrari:	154
astenuti:	11

em. 58 (UPE)

votanti:	192
favorevoli:	23
contrari:	166
astenuti:	3

Con AN (ARE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata

votanti:	200
favorevoli:	169
contrari:	21
astenuti:	10

(*parte II, punto 13*).

Interviene l'on. Hallam, sull'interesse che avrebbe dimostrato, a suo avviso, il gruppo I-EDN per l'argomento e sull'assenza dell'on. Goldsmith.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

*Emendamenti respinti:*76; 77; 78 con AN; 79 con AN; 80 con AN

Risultato delle votazioni per AN:

em. 78 (ARE)

votanti:	200
favorevoli:	29
contrari:	164
astenuti:	7

em. 79 (ARE)

votanti:	198
favorevoli:	32
contrari:	156
astenuti:	10

em. 80 (ARE)

votanti:	197
favorevoli:	27
contrari:	160
astenuti:	10

Con AN (ARE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	205
favorevoli:	179
contrari:	14
astenuti:	12

(*parte II, punto 13*).

24. Gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico * (votazione)

Relazione Kindermann – A4-0094/97

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0489 – C4-0017/97 – 96/0244(CNS):

*Emendamenti approvati:*1-3 (in blocco)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto* 14).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto* 14).

*

* *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Adam – A4-0122/97

– *scritte:* Novo, a nome del gruppo GUE/NGL; Van der Waal; a nome del gruppo I-EDN; Andersson, Ahlqvist, Hulthén, Lööw, Theorin, Wibe

Relazione Kindermann- A4-0094/97

– *scritte:* Andersson, Ahlqvist, Hulthén, Lööw, Theorin, Wibe

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

25. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (discussione)

La on. Fontaine illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, presentata conformemente all'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE (COM(96)0046 – C4-0194/96) (A4-0029/97).

Intervengono gli onn. Palacio Vallelersundi, a nome del gruppo PPE, Florio, a nome del gruppo UPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, Blot, non iscritto, White, Wijsenbeek, sul precedente intervento, Rosado Fernandes, Amadeo, Sichrovsky e Schmidbauer, il commissario vicepresidente Marín e l'on. Wijsenbeek, per rivolgere una domanda alla Commissione àlla quale il commissario Marín risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 aprile 1997, parte I, punto 8.*

26. Costituzione di una commissione temporanea (presentazione di una proposta di decisione)

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalla Conferenza dei presidenti una proposta di decisione, presentata conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento, recante costituzione di una commissione temporanea incaricata di sorvegliare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB (B4-0350/97).

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a giovedì 17 aprile alle 12.00. La relativa votazione in Aula si svolgerà mercoledì 23 aprile alle 15.00.

27. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 11 aprile 1997, è stato così fissato:

Alle 9.00

– votazione sulla procedura senza relazione sul regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi *

– votazione sulla relazione senza discussione Nassauer sulla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari *

– relazione Sainjon sul SEE *

– votazione sui testi per i quali sarà stata chiusa la discussione.

– relazione Schmidbauer sulla parità di opportunità per i disabili (1)

– relazione Needle sull'integrazione dei paesi in via di sviluppo (1)

– interrogazione orale sulla crisi nel settore del riso (1)

(La seduta è tolta alle 18.40)

(1) Il testo sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

David MARTIN,
Vicepresidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Discarico di bilancio

a) A4-0124/97

Risoluzione sulle misure adottate dalla Commissione in conseguenza delle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1994 (COM(97)0048 – C4-0108/97)

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità europea,

– vista la sua risoluzione del 16 aprile 1996 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1994 [1],

– vista la relazione della Commissione sulle misure adottate in conseguenza delle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1994 (COM(97)0048 – C4-0108/97),

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0124/97),

1. si compiace della decisione della Commissione di inserire nel bilancio dell'esercizio 1996 una rubrica specifica per evidenziare i crediti in essere risultanti dagli errori sostanziali rilevati dalla Corte dei conti nella dichiarazione di affidabilità;

2. chiede alla Commissione di adottare le misure appropriate in relazione ai pochi casi menzionati nell'allegato IV della dichiarazione di affidabilità per il 1994, che sono tuttora pendenti, ivi comprese misure contro gli Stati membri che non applicano le norme di cui trattasi;

3. invita la Commissione:

a) ad approfondire le sue proposte per un'esecuzione più efficace del bilancio, in particolare nel settore agricolo,

b) a presentare proposte relative alla semplificazione delle norme comunitarie sull'agricoltura e

c) ad assicurare che i limiti di tempo per i pagamenti negli Stati membri siano debitamente applicati;

4. ribadisce la propria richiesta di incrementare le risorse umane e materiali destinate al controllo dell'attuazione dell'OCM modificata per gli ortofrutticoli;

5. ribadisce l'esigenza che la Commissione adotti tutte le misure necessarie per assicurare che siano eliminate tutte le incompatibilità fra le norme comunitarie e quelle nazionali e che quindi le autorità nazionali effettuino senza indugio i pagamenti a titolo del Fondo sociale ai beneficiari finali;

6. ribadisce la sua richiesta che la Commissione presenti una proposta di base giuridica per le sovvenzioni alle organizzazioni dei consumatori;

[1] GU L 148 del 21.6.1996, pag. 41.

7. rinnova la richiesta che sia concesso alla Corte dei conti il pieno accesso, a fini di *audit*, ai documenti (progetti, conti dettagliati, ecc.) in relazione alle operazioni del Fondo europeo d'investimento;

8. invita la Commissione a presentare proposte dettagliate miranti a incrementare l'efficienza delle azioni che richiedono una rapida attuazione nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la semplificazione delle condizioni di finanziamento;

9. rileva che non ha ancora ricevuto il richiesto documento strategico sul ruolo del programma Phare nella preparazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale all'adesione all'Unione; chiede alla Commissione di provvedere all'elaborazione di tale relazione;

10. invita nuovamente la Commissione ad assicurare che le sue delegazioni presso i paesi dell'ex Unione sovietica coprano tutti i paesi beneficiari del programma Tacis; chiede che sia riservata particolare attenzione al seguito e alla diffusione dei risultati dei singoli progetti interessati;

11. chiede che le norme che disciplinano le condizioni di lavoro del personale assunto in loco nonché le disposizioni speciali relative al personale amministrativo e tecnico locale di origine comunitaria si applichino a tutte le delegazioni esterne della Commissione;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

---

b) A4-0120/97

I.

Decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 1995 relativamente alle sezioni I – Parlamento, II – Consiglio, III – Commissione, IV – Corte di giustizia, V – Corte dei conti e VI – Comitato economico e sociale/Comitato delle Regioni

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 78 ottavo,

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,

– visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 180 ter,

– visto il bilancio dell'esercizio finanziario 1995,

– visti il conto di gestione e il bilancio finanziario dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 1995 (SEC(96)0421 – C4-0280/96, SEC(96)0422 – C4-0281/96, SEC(96)0423 – C4-0282/96, SEC(96)0424 – C4-0283/96),

– viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1995, accompagnata dalle risposte delle istituzioni (C4-0585/96) [1], nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,

– viste la dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte dei conti sulle attività di pertinenza del bilancio generale per l'esercizio 1995 e la relazione speciale in materia (C4-0110/97) [2] nonché la relativa dichiarazione del Consiglio (C4-0137/97),

---

(1) GU C 340 del 12.11.1996.
(2) GU C 395 del 31.12.1996.

Giovedì 10 aprile 1997

— vista la raccomandazione del Consiglio del 17 marzo 1997 (C4-0133/97),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la politica regionale, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per la pesca, della commissione per i diritti della donna e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0120/97),

1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 1995 ammontavano a:

	Ecu	Ecu
— *Entrate*:		
— entrate previste nel bilancio generale	75.479.468.459,48	
— compresi EFTA/SEE	p.m.	
		75.479.468.459,48
— *Stanziamenti d'impegno*:		
— stanziamenti autorizzati nel bilancio generale	80.237.708.598,62	
— stanziamenti riportati dal 1994	532.459.749,04	
— stanziamenti trasformati in saldo dopo annullamento, nel corso dell'esercizio 1995, di impegni di esercizi precedenti	0,00	
— stanziamenti resi disponibili a seguito di restituzione di anticipi	15.547.396,00	
— stanziamenti corrispondenti ad entrate relative a prestazioni per conto terzi	68.385.231,80	
		80.854.100.975,46
— *Stanziamenti di pagamento*:		76.897.430.484,04

2. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione dei seguenti importi:

	Ecu	Ecu
a) *Entrate*:		
— Bilancio generale		75.077.120.775,19
— compresi EFTA/SEE	*31.139.595,00*	
		75.077.120.775,19
b) *Spese*		
— pagamenti effettuati per l'esercizio	66.054.290.775,98	
compresi EFTA/SEE	*25.840.134,97*	
— stanziamenti riportati al 1996	703.376.998,96	
		66.757.667.774,94
c) *Saldo dell'esercizio 1995*		
— entrate per l'esercizio		75.077.120.775,19
— pagamenti imputabili agli stanziamenti dell'esercizio	66.054.290.775,98	
compresi EFTA/SEE	*25.840.134,97*	
— stanziamenti riportati al 1996	703.376.998,96	
		- 66.757.667.774,94
— riporti annullati dal 1994 di stanziamenti precedenti		+ 498.331.415,47
— differenze di cambio nel corso dell'esercizio 1995		+ 402.753.417,31
— Eccedenza su stanziamenti non dissociati riportati:		
— Commissione		- 513,78
— altre Istituzioni		- 45.476,36
Saldo dell'esercizio 1995		9.220.491.842,89
Questo saldo rispecchia esclusivamente la situazione contabile e prescinde dalle spese realmente sostenute nel corso dell'esercizio		
d) *Utilizzazione degli stanziamenti d'impegno*		75.056.193.920,46
e) *Saldo attivi e passivi al 31 dicembre 1995*	ATTIVI (ecu)	PASSIVI (ecu)
Valori immobilizzati	13.328.376.712,43	
Valori di esercizio	100.056.069,68	
Valori realizzabili	2.235.845.335,31	
Conti di tesoreria	13.528.084.910,70	
Conti di regolarizzazione	700.836.745,28	
TOTALE	29.893.199.773,40	
Capitale permanente		22.944.409.238,73
Debiti a breve termine		4.841.428.242,73
Conti di tesoreria		1.595.207.121,77
Conti di regolarizzazione		512.155.170,17
TOTALE		29.893.199.773,40

3. concorda sul fatto che si dovranno ancora effettuare controlli definitivi sulle spese a titolo del FEAOG riferite dagli Stati membri e che tali importi potrebbero essere rettificati successivamente;

4. si riserva pertanto il diritto di riesaminare gli importi in questione, nella misura in cui si riferiscano a spese del FEAOG, sezione Garanzia, alla luce della decisione sulla liquidazione dei conti per l'esercizio 1995, che sarà trasmessa al Parlamento per una decisione integrativa della presente decisione di discarico;

5. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti la presente decisione, unitamente alla risoluzione recante le sue osservazioni, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

II.

Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1995

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità europea,

— visto l'articolo 89 del regolamento finanziario, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base al quale la Commissione e le altre istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese,

— constatando che, in base al medesimo articolo, le Istituzioni sono altresì tenute a riferire, su richiesta del Parlamento, circa le misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio,

— vista la raccomandazione del Consiglio del 17 marzo 1997 (C4-0133/97),

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e gli altri documenti menzionati nella decisione di discarico (A4-0120/97),

Osservazioni generali

1. accoglie con soddisfazione lo spirito di costruttiva cooperazione fra la Commissione e la Corte dei conti, evidenziatosi nuovamente nel corso della procedura di discarico per l'esercizio 1995 e che non può che ripercuotersi positivamente sull'esecuzione del bilancio dell'Unione;

2. deplora il fatto che il Consiglio abbia approvato la sua raccomandazione soltanto il 17 marzo 1997, rendendo così impossibile qualsiasi dialogo costruttivo con il Parlamento e le sue commissioni competenti sulle questioni relative al discarico;

3. ribadisce il suo sostegno agli sforzi compiuti dalla Commissione nel quadro del programma SEM 2000, mirante a introdurre una nuova cultura a livello di gestione finanziaria; è consapevole del fatto che questo processo è cominciato soltanto con l'esercizio 1995 e che i suoi risultati potranno essere valutati soltanto alla luce delle esperienze compiute negli esercizi di bilancio successivi;

4. ricorda che l'80% delle risorse comunitarie (fondamentalmente, spese agricole e Fondi strutturali) è amministrato in forma decentrata negli Stati membri, ai quali quindi incombe in particolare la responsabilità di un'utilizzazione dei fondi quanto più efficace e oculata possibile, alla luce dell'articolo 209 A del trattato;

5. fa d'altro canto rilevare che ciò non esime la Commissione dall'obbligo di fare tutto il possibile per assicurarsi che gli Stati membri spendano i fondi in modo adeguato e di garantire che gli errori vengano corretti;

6. invita gli Stati membri a informare la Commissione circa le misure da loro adottate sulla base delle osservazioni della Corte dei conti, affinché la Commissione le possa integrare nella sua relazione sul seguito dato al discarico;

7. invita la Commissione a presentargi in futuro la sua relazione sul seguito dato al discarico entro i sei mesi successivi alla decisione di discarico;

8. sottolinea che la raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione in merito all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1995 non fa parte integrante del discarico finché non sia stata approvata dal Parlamento;

Dichiarazione di affidabilità (DAS)

9. accoglie con soddisfazione il fatto che la Corte abbia potuto acquisire un certo grado di garanzia circa la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano gli impegni e le entrate iscritti nei conti;

10. si compiace che la revisione della Corte abbia accertato che dall'esercizio 1994 sono stati fatti dei progressi nel conto di gestione consolidato;

11. rileva che la gestione degli stanziamenti di pagamento ha nuovamente dato origine a troppi errori formali e sostanziali;

12. plaude al fatto che la Corte abbia cominciato a esporre in modo più dettagliato settori specifici di spesa, contribuendo così notevolmente ad affrontare i problemi rilevati nel quadro della DAS;

13. ricorda che preferirebbe che la Corte procedesse ad analisi ancora più approfondite di singoli settori ed esaminasse seriamente la possibilità di elaborare dichiarazioni di affidabilità sulle spese nei singoli Stati membri e di cooperare strettamente con gli organismi nazionali di revisione contabile per quanto riguarda tali analisi; riconosce la limitatezza delle risorse attuali e invita la Corte a discutere con il Parlamento come meglio pervenire a questo risultato;

14. auspica che la Corte continui, in consultazione con la Commissione, i propri sforzi per sviluppare la metodologia e la presentazione della DAS allo scopo di incrementarne l'utilità nel contesto di azioni mirate al miglioramento della gestione e del controllo della spesa comunitaria;

15. invita la Corte dei conti, ai fini di una più grande coerenza e di una maggiore trasparenza, a presentare i risultati dei suoi lavori in materia di dichiarazione di affidabilità sotto forma di capitolo supplementare alla sua relazione annuale;

Risorse proprie

16. invita la Commissione a proporre norme regolamentari e amministrative volte a potenziare le verifiche contabili e i controlli sui sistemi nazionali di controllo e di gestione per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali;

17. chiede alla Commissione di pubblicare, in allegato ai conti di bilancio annuali (conto di gestione consolidato), la situazione di ciascuno Stato membro rispetto ai debiti nei confronti della Comunità non recuperati o dichiarati inesigibili, fornendo spiegazioni caso per caso;

18. prende atto della complessità dei regimi doganali descritti nella relazione della Corte dei conti e nella relazione della commissione temporanea d'inchiesta sul regime di transito comunitario; incarica le sue commissioni competenti, alla luce delle conclusioni e delle raccomandazioni della commissione temporanea d'inchiesta, di esaminare in che modo questi regimi possano essere semplificati per migliorarne il monitoraggio e il controllo;

19. chiede alle sue commissioni competenti di esaminare le ripercussioni sulle risorse proprie di futuri accordi in materia di unione doganale, alla luce dei rilievi della Corte dei conti riguardo all'applicazione dell'accordo CE-Turchia;

20. invita la Corte dei conti a dedicarsi in via prioritaria a controllare l'attendibilità e la completezza della base di riscossione delle risorse proprie IVA;

21. invita la Commissione a sviluppare uno strumento statistico e matematico adeguato, allo scopo di contribuire a misurare l'attendibilità degli aggregati PIL forniti dagli Stati membri, dati sui quali poggiano le finanze comunitarie; chiede a Eurostat di chiarire il suo ruolo in tale processo di sviluppo;

22. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta di regolamento intesa a realizzare un programma d'azione destinato a migliorare, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, l'efficacia delle amministrazioni degli Stati membri per quanto riguarda il recupero degli importi di qualsiasi tipo dovuti al bilancio comunitario; auspica che tale programma agevoli le misure di riorganizzazione giudicate necessarie dagli Stati membri per rendere più coerente la loro azione e che sia di natura tale da indurre gli Stati membri a rafforzare il personale incaricato del recupero dei crediti nonché la sua formazione professionale;

Giovedì 10 aprile 1997

Spesa agricola

23. constata che le spese per il FEAOG-Garanzia 1995 sono rimaste, con 34,5 miliardi di ecu, ampiamente al di sotto del massimale previsto nelle prospettive finanziarie, pur rappresentando ancora, con il 52%, oltre la metà di tutti i pagamenti;

24. constata che con la riforma della PAC nei settori dei cereali e delle colture in una fase transitoria dal 1992 al 1996 sono state introdotte gradualmente sovvenzioni dirette ai redditi per compensare il calo dei prezzi istituzionali in questi settori, provocando inevitabilmente con la conversione del sistema un aumento temporaneo delle spese; constata inoltre che nonostante l'aumento delle spese nell'esercizio 1995, la linea direttrice agricola è stata di gran lunga al di sotto del previsto e le spese agricole effettive nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia, sono state dell'11% inferiore alla dotazione di bilancio; ribadisce che gli impegni derivanti dalle decisioni del Consiglio europeo di Edimburgo del 1992 debbono essere pienamente mantenuti e che anche in futuro la linea direttrice agricola deve essere rispettata;

25. conferma che la Commissione e gli Stati membri hanno effettuato scarsi progressi per una migliore applicazione della regolamentazione dell'OCM dell'olio d'oliva; chiede pertanto alla Commissione di applicare immediatamente tutti i mezzi di controllo offerti dalla legislazione vigente, anziché rinviare la soluzione del problema a una futura riforma dell'OCM, i cui primi abbozzi oltretutto non offrono garanzia sufficiente di controllo della spesa;

26. ricorda la sua risoluzione del 21 aprile 1993 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991 [1], in cui invitava la Commissione a sospendere gli aiuti all'olio d'oliva a meno che gli Stati membri non potessero garantire controlli soddisfacenti entro un lasso di tempo ragionevole;

Sistema di controllo integrato

27. constata che, pur avendo questo Parlamento concesso una proroga di un anno per la sua piena operatività, il sistema di controllo integrato per il pagamento dei premi per animali e superfici, che originariamente doveva essere introdotto entro la fine del 1995 in tutti gli Stati membri, non è ancora pienamente funzionante in alcuni Stati membri; invita la Commissione ad accertare, nel quadro della liquidazione dei conti, il rischio di perdite che ne derivano al bilancio comunitario e a procedere nei confronti degli Stati membri interessati a rettifiche finanziarie per gli importi del caso;

28. chiede alla Corte dei conti di indagare quanto prima sull'efficacia del sistema di controllo integrato; invita la Commissione ad avanzare eventualmente proposte migliorative;

29. sottolinea che la Corte dei conti ha accertato che non esiste attualmente alcun sistema soddisfacente per l'identificazione di caprini e ovini, per cui invita la Commissione, di fronte al volume finanziario dei premi pagati (circa 2 miliardi ecu), a presentare entro la fine dell'anno, analogamente a quanto già fatto con la proposta di regolamento del Consiglio per la marcatura dei bovini, anche una proposta di regolamento del Consiglio per la marcatura di ovini e caprini;

Liquidazione dei conti

30. osserva che gli importi delle rettifiche che la Commissione deve computare nel quadro delle liquidazioni di conti dovrebbero essere determinati esclusivamente in base all'entità delle perdite effettivamente subite dal bilancio comunitario, o all'entità del rischio di perdite, e non essere trattabili sulla base di altri criteri;

31. è del parere che non si possa trascurare che il FEAOG-Garanzia detiene ancora il 36% degli errori sostanziali rinvenuti attraverso la dichiarazione di affidabilità per un importo superiore a 1,5 miliardi di ecu e richiama l'attenzione sul fatto che, a differenza di altri settori, si tratta di pagamenti indebiti già effettuati, cosicché il recupero degli importi a favore del bilancio dell'Unione risulta problematico;

[1] GU C 150 del 31.5.1993, pag. 104.

32. chiede alla Commissione di trasmettere quanto prima i risultati dell'indagine sulla legittimità e sulla regolarità delle domande di restituzioni all'esportazione di formaggio Feta dalla Danimarca, onde stabilire l'importo che sarà escluso dal finanziamento comunitario;

33. chiede alla Commissione di accertarsi, nel quadro della liquidazione dei conti, del buon uso degli stanziamenti FEAOG destinati, direttamente o indirettamente, alla prevenzione e al trattamento dell'ESB nel corso degli ultimi cinque anni;

Varie

34. chiede alla Commissione di informarlo sui passi compiuti contro i responsabili delle frodi diffusamente commesse ai danni del sistema di aiuti al cotone, sugli importi delle somme recuperate per aiuti indebitamente versati e sull'efficacia delle nuove misure di monitoraggio e di controllo dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del cotone;

35. ritiene che gli allevamenti intensivi di suini debbano contribuire maggiormente alle misure per combattere la peste suina classica; chiede quindi alla Commissione di effettuare un riesame dei regolamenti in vigore;

36. ricorda di dover verificare se sia ancora giustificabile proseguire il pagamento delle sovvenzioni dell'Unione per i produttori di whisky, pari a circa 40.000.000 ecu all'anno; a questo proposito rileva che va chiarito se un'abolizione degli aiuti sia effettivamente in contrasto con il protocollo n. 19 degli Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno Unito;

Politica comune della pesca

37. incarica le sue commissioni competenti di verificare se le notevoli risorse che la Comunità ha reso disponibili per potenziare la sorveglianza delle attività di pesca abbiano effettivamente portato a una maggiore efficacia dei controlli;

38. disapprova che siano stati utilizzati aiuti della Comunità per la costruzione o l'ammodernamento di impianti di trasformazione che in seguito non hanno potuto operare perché non erano disponibili le necessarie infrastrutture di rimozione dei residui o perché non era garantito il regolare rifornimento di materia prima, ossia di pesce; invita la Commissione a non limitarsi ad accettare un progetto solo perché formalmente corretto, bensì a cercare di ottenere ragionevoli garanzie che l'investimento finanziato sia anche redditizio;

Fondi strutturali

39. è preoccupato per il tasso di utilizzazione dei fondi disponibili, che sotto molti profili è estremamente insoddisfacente; incarica le sue commissioni competenti di esaminare con precisione le dimensioni e le ripercussioni del problema e di presentare raccomandazioni in materia;

40. è preoccupato perché la Corte dei conti ha accertato che la quota degli errori sostanziali commessi in ordine ai Fondi strutturali è notevolmente superiore alla media di tutti i pagamenti a carico del bilancio;

41. chiede alla Commissione di proporre una soluzione dei problemi di programmazione, compresa l'esigenza di valutazione a posteriori e a priori;

42. chiede alla Commissione di presentare i conti in modo tale che sia possibile per il Parlamento:

- identificare il quadro statutario in cui si iscrivono gli impegni e i pagamenti
- se i pagamenti siano stati già effettuati;
- essere continuamente informato sull'arretrato di impegni e pagamenti e sul volume degli impegni in essere;

43. chiede alla Commissione ancora una volta di presentare proposte di modifica dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 [1] intese a far sì che un'azione correttiva efficace, mirante al recupero di quanto dovuto, sia possibile e obbligatoria:

- allorché vi sia il sospetto che si sia verificata qualche irregolarità (inammissibilità, mancato rispetto di disposizioni comunitarie, mancato adempimento degli obblighi di riporto, mancata applicazione di misure compensative ecc.), il finanziamento del programma o progetto dovrebbe essere congelato per un determinato periodo nel corso del quale la Commissione dovrebbe espletare un'indagine;

[1] GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

— a seguito dell'indagine le correzioni da parte del beneficiario finale e/o dello Stato membro saranno effettuate entro un termine fissato, in mancanza di che gli importi già pagati saranno considerati indebitamente pagati;

44. attende il progetto di regolamento promesso dalla Commissione sull'articolo 23 del summenzionato regolamento (CEE) n. 4235/88; auspica che la proposta contenga tra l'altro obblighi per lo Stato membro riguardo alla comunicazione delle informazioni in tutte le fasi, fino a livello di singoli progetti;

45. invita la Commissione a instaurare un sistema di liquidazione dei conti che renda possibile apportare rettifiche forfettarie, qualora appaiano giustificate a causa delle carenze dei sistemi in uso negli Stati membri in materia di selezione, gestione, monitoraggio e controllo;

Settori di politica interna

46. ribadisce la sua richiesta che la Corte dei conti inserisca nella sua relazione annuale un capitolo riguardante le politiche interne dell'Unione nel loro complesso e che tratti anche gli aspetti comuni alle varie attività finanziate dalla rubrica 3 delle prospettive finanziarie;

Ricerca e sviluppo tecnologico (RST)

47. invita la Commissione a istituire un sistema coordinato di verifica e a rendere disponibile personale sufficiente per i controlli dei contratti di RST;

48. invita la Commissione a escludere da futuri contratti con i suoi servizi i partecipanti a programmi di RST che non assolvono i loro obblighi finanziari o che commettono violazioni particolarmente gravi delle norme contrattuali;

49. chiede alla Corte dei conti di effettuare per il 1996 ed esercizi successivi una valutazione precisa delle spese amministrative sostenute non solo dalla Commissione e dai suoi consulenti esterni ma anche dai beneficiari degli stanziamenti per i programmi specifici di ricerca nell'ambito del Quarto programma quadro;

PACTE e RECITE

50. fa rilevare che la struttura decentrata della gestione dei programmi regionali PACTE e RECITE ha indotto una mancanza di controlli, una gestione non oculata e gravi ritardi nel pagamento da parte della Commissione ai parnter regionali; invita la Commissione a introdurre strumenti tecnici e giuridici che garantiscano una migliore struttura di gestionale;

Servizi televisivi avanzati

51. prende atto del suggerimento della Corte dei conti di evitare il finanziamento permanente dei servizi televisivi avanzati a titolo del bilancio comunitario; chiede quindi alle sue commissioni competenti di esaminare a fondo gli sviluppi del piano di azione per i servizi televisivi avanzati anteriormente alla prima lettura del bilancio 1998;

Politica europea di formazione professionale

52. appoggia la Corte dei conti, con riguardo al programma d'azione comunitario per una politica europea della formazione professionale, sostenendo la creazione di una procedura di selezione unica sotto la responsabilità diretta della Commissione; chiede a quest'ultima di avanzare nella sua prossima relazione interlocutoria sull'attuazione del programma proposte di modifiche intese a snellire le procedure di domanda;

Settore giustizia e affari interni

53. deplora la natura improvvisata e disparata dei progetti accettati dal Consiglio nel settore della giustizia e degli affari interni;

54. deplora il modo in cui il Consiglio, con la decisione 95/402/JAI del 25 settembre 1995 (1), ha ridotto il ruolo della Commissione a quello di mero agente di bilancio nella gestione degli stanziamenti destinati alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;

(1) GU L 238 del 6.10.1995, pag. 2.

55. deplora che su un totale di 23 progetti iscrivibili a titolo della voce di bilancio B5-800 soltanto 5 siano stati presentati dalla Commissione; invita pertanto la Commissione a fare maggior uso del suo potere di iniziativa nei settori contemplati dall'articolo K.1 (1) – (6) del trattato;

Assunzione ed erogazione di prestiti

56. chiede alla Commissione, nella sua veste di rappresentante della Comunità europea in quanto azionista del FEI, di garantire l'instaurazione di trasparenti procedure pubbliche di revisione contabile e di controllo che consentano al contribuente-investitore di disporre delle garanzie necessarie in ordine alla responsabilità del FEI per l'uso cui esso destina i fondi pubblici;

57. chiede alla Corte dei conti e alla Commissione di riferirgli quantto prima sulla gestione e sull'efficacia della linea di credito di Copenaghen, con particolare riguardo al funzionamento del legame instaurato fra creazione di posti di lavoro e bonifici di interessi;

58. chiede alla Commissione di presentare proposte alla Conferenza intergovernativa, precisando che occorre estendere i poteri di verifica della Corte dei conti ai sistemi di gestione finanziaria di tutte le organizzazioni che gestiscono fondi comunitari;

Settori di politica esterna

59. è preoccupato per il crescente squilibrio tra le dimensioni e la diversità dei programmi, da un lato, e la capacità di attuarli, dall'altro, che comporta un rapidissimo aumento degli impegni in sospeso e notevoli problemi nell'utilizzazione degli stanziamenti disponibili;

60. chiede alle sue commissioni competenti di esaminare se, dato questo scenario, non valga la pena di separare la fase delle decisioni politiche da quella della gestione dei programmi e dell'attuazione dei progetti;

61. incarica le sue commissioni competenti di studiare in che modo rafforzare l'indipendenza e la credibilità della valutazione di progetti e programmi sovvenzionati dal bilancio comunitario e garantire che i risultati della valutazione si ripercuotano efficacemente sul processo decisionale comunitario;

62. chiede alla Commissione di armonizzare le procedure in materia di appalti pubblici seguite dalle varie direzioni generali incaricate delle politiche esterne;

63. chiede alla Corte dei conti di inserire nel suo programma di lavoro un'indagine sull'adeguatezza e l'efficacia delle strutture, delle procedure e della distribuzione delle risorse umane poste in essere dalla Commissione nel settore della cooperazione allo sviluppo;

PHARE

64. deplora la mancanza di una chiara visione politica in seno alla Commissione, sia per quanto riguarda i risultati e l'incisività delle spese relativi al programma Phare che per quanto riguarda il suo futuro ruolo nel contribuire all'adesione all'Unione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale; chiede nuovamente che sia effettuata un'analisi dell'impatto globale del programma Phare su tali paesi nel corso degli ultimi sei anni e sia elaborata una strategia chiara per i prossimi cinque;

TACIS

65. appoggia l'intenzione della Commissione di concentrare le proprie attività a titolo dei programmi indicativi TACIS in non più di due settori di intervento per paese beneficiario; è convinto che, se applicata in modo efficiente, questa restrizione dovrebbe consentire all'assistenza TACIS di essere utilizzata in modo più mirato ed efficiente; chiede alla Commissione di riferire in dettaglio, nella sua relazione sul seguito dato alla prsente risoluzione, sull'esito di questa iniziativa;

66. continua a rilevare con preoccupazione la cronica instabilità della dotazione di personale all'interno della direzione generale della Commissione responsabile della gestione di TACIS e le difficoltà che ciò causa alla gestione efficiente del programma; chiede alla Commissione, in mancanza di qualunque seria prospettiva di poter disporre di nuovo personale, di rivedere il dispiegamento del personale esistente all'interno della DG 1A e, nel contesto dei suoi tentativi di concentrare gli interventi TACIS in un numero inferiore di settori, ridurre drasticamente il numero di progetti trattati;

67. esprime la propria profonda preoccupazione riguardo alla disordinata lentezza della procedura di impegno, contrattazione e versamento dei fondi a titolo dei programmi TACIS; è convinto che normalmente non dovrebbe mai passare più di un anno tra l'impegno di Fondi TACIS e la firma del contratto corrispondente; a questo fine chiede alla Commissione di introdurre procedure automatiche in base alle quali gli impegni decadano se non sono contrattati entro 18 mesi;

68. chiede alla Commissione di massimizzare all'interno della portata del regolamento TACIS i suoi contributi a progetti di investimenti pubblici, specialmente quelli cofinanziati con altri donatori;

69. sottolinea nuovamente l'estrema importanza che attribuisce ai programmi di sicurezza nucleare; prova pertanto grande inquietudine di fronte all'incapacità della Commissione di attuare in modo coerente questa politica nel contesto dei programmi PHARE e TACIS; invita la Commissione a costituire una task force incaricata di raccogliere in tutti i servizi le risorse di cui l'Istituzione dispone in tale settore, impiegandole in modo più efficace, a dare priorità politica assoluta alla rimozione degli ostacoli amministrativi, procedurali e giuridici all'attuazione del programma e a esercitare a tal fine tutta la pressione necessaria sui paesi beneficiari;

Cooperazione allo sviluppo

70. sottolinea la necessità di utilizzare personale più esperto nei settori connessi con la lotta alla povertà, fra cui lo sviluppo sociale, la discriminazione della donna, l'ambiente e la politica macroeconomica;

71. chiede alla Commissione di chiarire se una qualche parte del FES sia finanziata con il bilancio dell'Unione;

72. chiede alla Commissione di chiarire gli obiettivi degli aiuti a carico del bilancio, in modo da utilizzarli a scopi sociali, affinché ne beneficino persone che vivono in povertà, e fare in modo che gli aiuti dal bilancio comunitario contribuiscano a far sì che una quota maggioritaria dei bilanci dei paesi beneficiari sia destinata a spese per esigenze sociali di base;

73. è del parere che l'autorità di bilancio, con l'aiuto della Commissione, dovrebbe snellire le procedure per lo sblocco degli stanziamenti della riserva per gli aiuti umanitari, al fine di renderne più agile la mobilitazione, evitando così di riportare all'esercizio successivo gli stanziamenti non utilizzati dall'Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (ECHO);

74. incarica, alla luce dei dati disponibili, le proprie commissioni competenti di indagare se le donne stiano beneficiando dei programmi di sviluppo messi in opera dalla Commissione ai sensi della risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1995 sulla parità tra uomini e donne nella cooperazione allo sviluppo;

75. invita la Commissione a far sì che un importo di 2.000.000 ecu sia speso per progetti di sviluppo per lo sport nelle township del Sudafrica e chiede una relazione dettagliata su come ciò sarà realizzato;

Politica estera e di sicurezza comune

76. ravvisa nelle relazioni speciali della Corte dei conti sull'amministrazione UE di Mostar e sulla osservazione delle elezioni in Palestina una conferma della propria opinione secondo la quale la PESC ha evidenziato una pericolosa confusione di competenze tra Consiglio e Commissione, che ostacola il Parlamento nel compimento del suo dovere di chiamare la Commissione a rendere conto nel quadro della procedura di discarico;

77. chiede che in futuro, sin dal momento dell'adozione delle decisioni, l'organizzazione e la sorveglianza delle azioni comuni siano poste sotto l'incondizionata responsabilità della Commissione per garantirne trasparenza, continuità ed efficacia;

78. sollecita la Commissione a istituire insieme con gli Stati membri un gruppo preparatorio che elabori, sulla base delle esperienze finora acquisite in materia di azioni comuni, procedure in base alle quali queste ultime possano svolgersi con la massima rapidità e scorrevolezza sotto il profilo organizzativo e finanziario;

Spese amministrative

79. chiede alla Commissione di riferirgli sulle condizioni in cui è stata indotta a contrarre l'obbligo, contrario alle promesse fatte dalle autorità belghe nel corso di tutto il negoziato, di pagare varie imposte fondiarie sugli immobili che occupa a seguito dell'evacuazione dell'edificio Berlaymont e di cui non è proprietaria;

Sovvenzione al CERI

80. raccomanda, a seguito della visita di una delegazione al CERI a Firenze, che la commissione per i bilanci mantenga nella riserva il suo finanziamento per l'esercizio finanziario 1997, in attesa di ricevere un'altra relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali;

Agenzie comunitarie decentrate

81. ringrazia la Corte dei conti per le relazioni annuali che coprono parte del 1994 e del 1995;

82. appoggia la commissione per i bilanci nella sua intenzione di riunine i vari statuti in una struttura sulla quale la Commissione eserciti un controllo finanziario, il Parlamento conceda il discarico e le entrate delle Agenzie siano classificate come risorse proprie;

83. sollecita, nonostante l'organico limitato, la separazione delle competenze tra funzionario ordinatore e funzionario contabile dal momento che il controllo finanziario costituisce un prerequisito per ottenere fondi comunitari;

84. riconosce a questo fine che la separazione di poteri è rispettata per quanto concerne il personale e auspica un nuovo sistema contabile comunitario che eserciti la separazione delle funzioni contabili; vede con favore la proposta di un sistema contabile che consenta al controllore finanziario di concedere visti «on line» dalla Commissione a Bruxelles;

85. invita la Commissione, nel frattempo, a attuare il suggerimento del Parlamento di far assistere le Agenzie da controllori finanziari a tempo parziale;

SEM 2000

86. invita la Commissione a rivedere le procedure interne di selezione, gestione e monitoraggio delle azioni da essa stessa direttamente sovvenzionate nonché quelle di conguaglio o di recupero di versamenti indebiti;

87. è del parere che il problema, già affrontato nel quadro di SEM 2000, riguardante gli interessi generati da fondi comunitari necessiti una riflessione approfondita ed estesa a tutti i settori; invita la Commissione a redigere regolamenti concernenti l'impiego o, se del caso, il recupero degli interessi maturati su fondi comunitari; nel frattempo incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di elaborare una relazione in merito;

88. insiste affinché la Commissione traduca in concreto il suo annuncio di applicare regole di ammissibilità, quali stabilite nel quadro di SEM 2000; chiede una revisione di questi criteri di ammissibilità prima dell'inizio della prossima fase di programmazione;

89. chiede alla Corte dei conti di pubblicare una relazione speciale sul «mainstreaming» e le misure per promuovere l'uguaglianza di opportunità;

90. ribadisce la sua richiesta alla Corte dei conti perché pubblichi, quale appendice alla sua relazione annuale, una sinossi che evidenzi, per tutte le istituzioni, i rifiuti di visto da parte dei controllori finanziari ed eventualmente le decisioni di non tenerne conto.

Giovedì 10 aprile 1997

c) A4-0125/97

I.

Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1995 – Sezione I – Parlamento europeo/Allegato Mediatore

Il Parlamento europeo,

– visto il suo regolamento, e in particolare l'articolo 166, paragrafo 3,

– visti l'articolo 77 del regolamento finanziario e l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,

– visto il conto di gestione e il bilancio finanziario per l'esercizio 1995 (SEC(96)0423),

– visto l'accordo di cooperazione amministrativa concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo il 22 settembre 1995,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1995 (1),

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0125/97),

Per quanto riguarda il Parlamento europeo

1. stabilisce i dati a chiusura dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio 1995 ai seguenti importi:

Utilizzazione degli stanziamenti in ecu	Stanziamenti propri per l'esercizio 1995	Stanziamenti riportati dall'esercizio 1994	
		Art.7, 1b)	Art.7, 1a)
Stanziamenti disponibili	843.321.000,00	57.074.787,04	–
Impegni assunti	832.109.823,19	–	–
Pagamenti effettuati	774.547.627,94	49.285.491,93	–
Stanziamenti riportati al 1996: – Art. 7, 1b) reg. fin. – Art. 7, 1a) reg. fin.	57.562.195,25	–	–
Stanziamenti da annullare	11.211.176,81	7.789.295,11	–
Bilancio finanziario al 31 dicembre 1995: **141.903.650**			

2. ritiene che un tasso elevato di utilizzazione degli stanziamenti non costituisca di per sé prova di una buona utilizzazione di tali stanziamenti; insiste tuttavia sul fatto che in un contesto di rigore di bilancio accentuato dalle spese immobiliari, è importante che le risorse disponibili possano essere assorbite, conformemente alla volontà dell'autorità di bilancio;

3. nota che per alcune voci di spesa i tassi riscontrati quanto all'utilizzazione degli stanziamenti hanno un carattere artificiale poiché sono calcolati dopo aver tenuto conto del/dei bilancio/i suppletivo/i e rettificativo/i, di storni diversi e degli storni di «raccolta»; ritiene che una tale presentazione dei tassi di utilizzazione degli stanziamenti nuoccia ad una buona leggibilità dei documenti di bilancio; chiede quindi, a fini di trasparenza, che la presentazione dei tassi di utilizzazione degli stanziamenti compia una chiara distinzione tra il bilancio iniziale, le varie modifiche approvate dall'autorità di bilancio e gli storni di raccolta;

4. deplora, a tale proposito, il fatto che si siano registrati alla fine dell'esercizio 1995 importanti annullamenti di stanziamenti; ritiene che in vari casi questi annullamenti avrebbero potuto essere evitati attraverso una gestione finanziaria efficace e che gli stanziamenti interessati avrebbero potuto essere utilizzati nell'ambito dello storno di «raccolta»; chiede quindi alle autorità amministrative l'adozione di idonee misure per migliorare la gestione finanziaria dei settori in questione;

(1) GU C 340 del 12.11.1996.

5. deplora in particolare il tasso di annullamento degli stanziamenti assai elevato nel settore dell'informazione del Parlamento; incarica, a tale proposito, le sue commissioni competenti di accordare ad un tempo una particolare attenzione all'esecuzione di tali stanziamenti nel corso dell'attuale esercizio e alla dotazione finanziaria di tale settore per l'esercizio 1998;

6. incarica la commissione per il controllo dei bilanci di effettuare annualmente un'analisi del conto di gestione e del bilancio finanziario del Parlamento dell'esercizio precedente destinata alla commissione per i bilanci, affinché possano essere tratte le conclusioni appropriate al fine dell'elaborazione del bilancio dell'Istituzione per l'esercizio successivo;

7. chiede alle autorità amministrative competenti che il sistema di pagamento di spese risultanti dalle prestazioni degli interpreti free-lance sia quanto prima migliorato, affinché il Parlamento possa controllare gli stanziamenti in questione e gestirli in modo conforme alle disposizioni del regolamento finanziario e ciò nel rispetto dell'accordo interistituzionale pertinente; chiede, a tale proposito, che sia presentata una relazione alla commissione per il controllo dei bilanci;

8. chiede ai diversi utenti dell'interpretazione di migliorare la programmazione dei loro lavori e di evitare tardivi annullamenti delle riunioni che nuocciono alla buona utilizzazione delle risorse concesse; chiede che, eventualmente, siano adottate idonee misure di sanzione;

9. deplora il notevole ritardo registrato nella realizzazione dell'inventario 1994 dell'Istituzione e chiede che l'operazione successiva (1997) sia completata al più presto;

10. chiede che gli stanziamenti iscritti alle voci 3705 e 3706 siano utilizzati conformemente al commento di bilancio di tali voci; ricorda che dovrebbe essere messo a punto al più presto un sistema di presentazione dei conti armonizzato;

11. sottolinea che la differenza di 4 136 125 FB tra la cassa e la contabilità, importo escluso dal discarico concesso per l'esercizio 1982, dovrà essere regolarizzata quando il tribunale di commercio del Lussemburgo avrà deciso in merito alla causa intentata il 22 marzo 1995 dal Parlamento europeo contro la Royale Belge S.A., presso la quale il Parlamento europeo ha sottoscritto il 30 giugno 1976 la polizza d'assicurazione di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario;

12. concede il discarico al suo Segretario generale per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1995;

Per quanto riguarda il Mediatore

13. prende atto del fatto che, per l'entrata in funzione del Mediatore europeo alla fine del settembre 1995, gli stanziamenti concessigli sono stati impegnati solo al 15,67%;

*
* *

14. autorizza la concessione dello scarico delle responsabilità al contabile per l'esercizio 1995.

II.

Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1995 – Sezioni IV – Corte di giustizia, V – Corte dei conti, VI – Comitato economico sociale/Comitato delle regioni

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 203, paragrafo 10 del trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario,

– visto il conto di gestione e il bilancio finanziario per l'esercizio 1995 (SEC(96)0423),

– vista la relazione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1995,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0125/97),

Per quanto riguarda la Corte di giustizia

1. deplora la tardiva sensibilizzazione della Corte di giustizia in merito ai problemi connessi alla presenza di amianto nell'edificio «Palais»; sottolinea che – nonostante la Corte di giustizia abbia riconosciuto sin dal 1995 la necessità di lasciare abbastanza rapidamente l'immobile – il «Palais» non è stato ancora evacuato;

2. chiede a tale proposito alla Corte di giustizia di reperire al più presto e in cooperazione con le autorità lussemburghesi un'idonea soluzione al problema della sistemazione dei servizi attualmente installati nell'edificio in questione; insiste affinché le autorità granducali sostengano il costo dell'operazione loro incombente a titolo della proprietà dell'/dei edificio/i interessato/i;

Per quanto riguarda la Corte dei conti

3. ribadisce la sua richiesta affinché la Corte dei conti corredi i suoi progetti di storni di stanziamenti, in particolare all'interno dei capitoli, di adeguate motivazioni;

Per quanto riguarda il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e la Struttura organizzativa comune

4. deplora il fatto che la relazione presentata dal Comitato delle regioni sulla propria politica in materia di assunzioni non è in grado di dissipare le preoccupazioni del Parlamento in materia, espresse nella sua decisione sul discarico per il 1994 (altre sezioni); invita a tale proposito la commissione per i bilanci a tener conto di questo elemento nel corso delle sue deliberazioni sul bilancio e l'organigramma del Comitato delle regioni per il 1998;

5. attende le conclusioni della revisione contabile esterna chiesto dal Parlamento sulle spese di missione e di viaggio dei membri del Comitato delle regioni che devono essere comunicate alla commissione per il controllo dei bilanci;

6. chiede al CES e al CdR di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio 1998, una relazione sull'insieme delle misure adottate per conformarsi alle osservazioni della Corte dei conti sul funzionamento della SOC;

7. incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di prevedere l'applicazione di una procedura adeguata a partire dal discarico per l'esercizio 1996 in modo da trattare l'esecuzione del bilancio nella sezione II (Consiglio);

8. concede il discarico ai Segretari generali della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio delle loro Istituzioni e rispettivi organi consultivi per l'esercizio 1995;

*

* *

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alle Istituzioni e agli organi consultivi interessati.

---

d) A4-0071/97

I.

Decisione che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1995

Il Parlamento europeo,

– visti i seguenti importi desunti dagli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1995 [1] e la relazione alla Corte dei conti del 28 giugno 1996 [2], che attesta che tali stati finanziari presentano fedelmente la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1995, nonché il risultato delle operazioni della CECA per l'esercizio chiuso alla stessa data,

1. concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1995 concernenti l'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 1995;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato consultivo della CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Serie L).

---

[1] GU C 251 del 29.8.1996, pag. 3.
[2] GU C 251 del 29.8.1996, pag. 29.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO AL 31 DICEMBRE 1995

(Importi espressi in ecu)

ATTIVO

	31 dicembre 1995	**31 dicembre 1994**
Disponibilità presso banche centrali	1 421 415	1 568 013
Crediti/anticipi verso banche	3 453 954 768	3 824 637 480
Crediti/anticipi verso la clientela	3 268 881 232	3 719 792 996
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1 691 340 919	1 623 567 580
Attività materiali e immateriali	5 297 626	11 491 861
Altre attività	30 376 971	13 518 424
Conti di regolarizzazione	261 821 124	290 270 762
TOTALE ATTIVO	**8 713 094 055**	**9 484 847 117**
Impegni fuori bilancio	3 307 530 417	4 082 907 357

PASSIVO

	31 Dicembre 1995	31 Dicembre 1994
Debiti verso banche	2 599 459 636	2 580 249 457
Debiti rappresentati da titoli	3 366 056 778	3 990 856 078
Altre passività	349 844 179	469 666 079
Conti di regolarizzazione	207 600 082	236 035 314
Accantonamenti per rischi ed oneri	41 190 278	42 266 409
Impegni per il bilancio operativo CECA	1 255 300 224	1 360 466 550
Totale degli impegni verso terzi	**7 819 451 177**	**8 679 539 887**
Accantonamenti per il finanz. del bil. operat. CECA	144 793 939	143 425 758
Accantonamenti per grandi rischi	55 000 000	0
Riserve	692 023 776	655 302 519
Riserva di rivalutazione	0	4 911 688
Utili riportati	46 008	100 023
Utili dell'esercizio	1 779 155	1 567 242
Totale della situazione netta	**893 642 878**	**805 307 230**
TOTALE PASSIVO	**8 713 094 055**	**9 484 847 117**
Impegni fuori bilancio	5 186 159 225	6 323 533 611

CONTO PROFITTI E PERDITE PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1995

(Importi espressi in ecu)

COSTI

	31 dicembre 1995	31 dicembre 1994
Interessi e oneri assimilati	768 492 969	841 807 108
Oneri per commissioni	1 895 731	1 744 846
Perdite nette su operzioni finanziarie	13 749 673	77 326 076
Spese di amministrazione	5 000 000	5 000 000
Rettifiche di valore su attività materiali	894 235	1 394 234
Altri oneri di gestione	426 702	409 499
Rettifiche di valori (crediti/accantonamenti)	164 008 951	37 030 378
Totale dei costi operativi	**954 468 261**	**964 712 141**
Perdite su prestiti	0	1 284 910
Oneri straordinari	80 090	41 420 097
Differenze di conversione valutaria	5 379 102	5 772 717
Impegni giuridici dell'esercizio	277 908 755	386 435 194
Dotazione degli accantonamenti per il fin. del bilancio operativo	42 623 043	42 913 745
Totale dei costi	**1 280 459 251**	**1 442 538 804**
Utile dell'esercizio	1 779 155	1 567 242
TOTALE	**1 282 238 406**	**1 444 106 046**

RICAVI

	31 dicembre 1995	31 dicembre 1994
Interessi assimilati	918 747 800	991 726 279
Proventi di operazioni finanziarie	79 995 971	23 271 322
Recupero di rettifiche di cal. (crediti e acc.)	38 551 789	30 581 596
Altri proventi di gestione	3 468 409	3 702 522
Totale dei ricavi operativi	**1 040 763 969**	**1 049 281 719**
Recupero della riserva di valutazione	4 911 688	5 772 717
Proventi connessi al bilancio operativo	184 649 004	208 901 704
Recupero su accanton. per il finanz. del bil. op.CECA	42 913 745	178 149 906
Recupero sul Fondo di Garanzia o sulle riserva speciale	9 000 000	2 000 000
TOTALE DEI RICAVI	**1 282 238 406**	**1 444 106 046**

ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA

(Importi espressi in ecu)

ESECUZIONE DEL BILANCIO

	31 dicembre 1995	31 dicembre 1994
Uscite		
— Spese amministrative	5 000 000	5 000 000
— Impegni giuridici	277 908 755	386 435 194
— Varie	0	32 598 462
Totale	**282 908 755**	**424 033 656**
Entrate		
— Prelievo	102 343 728	107 666 996
— Ammende	3 338 003	1 350
— Bonifici	8 017 721	4 676 172
— Varie	240 903	200 500
— Annullamenti di impegni giuridici	70 677 698	63 252 475
— Recupero eccedenza del bilancio precedente	40 913 745	60 195 571
— Entrate straordinarie per il finanz. del bilancio operativo	2 000 000	22 000 000
— Recupero sulla riserva per iprestiti di bilancio, finanziamento del bilancio operativo	0	91 954 337
— Saldo netto dell'esercizio	70 000 000	115 000 000
Totale	**297 531 798**	**464 947 401**
RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO	**14 623 043**	**40 913 745**

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

	31 dicembre 1995	31 dicembre 1994
Risultato delle operazioni non di bilancio dopo detrazione del saldo netto destinato al bilancio operativo	20 779 155	- 1 360 948
Risultato dell'esecuzione del bilancio	14 623 043	40 913 745
Recupero sul Fondo di garanzia	9 000 000	2 000 000
Totale	**44 402 198**	**41 552 797**
Dotaz. e accont. per rischi e oneri	0	- 1 071 810
Dotazione agli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	- 42 623 043	- 40 913 745
Recupero degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	0	4 000 000
Dotazione entrate straordinarie bilancio 94/95	0	- 2 000 000
RISULTATO PRIMA DELLA DESTINAZIONE	**1 779 155**	**1 567 242**

Giovedì 10 aprile 1997

II.

Risoluzione sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio al 31 dicembre 1995 e sulla relazione della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione finanziaria CECA per l'esercizio 1995, presentata dalla Commissione, e in particolare il bilancio e il conto profitti e perdite della CECA al 31 dicembre 1995 [1],

— viste la relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1995 [2] e la relazione sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (C4-0094/97) [3],

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0071/97),

A. considerando che la Corte dei conti riscontra che gli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1995 presentano fedelmente i risultati finanziari delle sue operazioni per l'esercizio chiuso alla stessa data,

B. considerando che la Corte dei conti ha fornito una dichiarazione che attesta l'affidabilità dei conti CECA e la legalità e regolarità delle relative transazioni,

C. considerando che il trattato CECA scade nell'anno 2002 e si è già iniziato a concordare soluzioni per il trasferimento di alcune sue attività alla CEE,

Rendiconti finanziari

1. prende atto che la Commissione continua a seguire una strategia prudente di gestione dei rischi per quanto riguarda il portafoglio dei debiti della CECA; sottolinea che questo approccio prudenziale acquisterà sempre maggiore importanza con l'avvicinarsi della data di scadenza del trattato CECA;

Attività di prestito

2. appoggia le azioni della Commissione per quanto riguarda la gestione delle residue operazioni di prestito CECA per il tunnel sotto la Manica e l'accantonamento in relazione a eventuali perdite; chiede alla Commissione di riferirgli in merito all'esito del prossimo incontro degli azionisti di Eurotunnel sul proposto piano di ristrutturazione del debito, in particolare sugli effetti che le decisioni adottate avranno sui fondi CECA e sull'eventuale ruolo futuro nella gestione di Eurotunnel;

3. prende atto con preoccupazione del grave errore commesso dalla Commissione nel concedere al progetto danese del «Grande Belt» un finanziamento CECA due volte superiore a quanto permesso dai regolamenti; osservando tuttavia che tale errore non ha causato alcuna perdita diretta per il contribuente, accetta la proposta della Commissione che l'eccedente di prestito sia recuperato alle scadenze di rinnovo del prestito stabilite già per il 1997;

4. mette in guardia la Commissione dalla possibilità che si ripeta l'errore relativo al finanziamento del progetto del Grande Belt nel caso del collegamento Øresund tra Danimarca e Svezia;

5. esprime inquietudine per i risultati preliminari della Corte dei conti che prospettano un alto tasso di inosservanza delle condizioni relative ai contributi in conto interessi finalizzati alla creazione di posti di lavoro; invita la Commissione a procedere al recupero di tutti i contributi irregolarmente erogati e chiede alla Corte dei conti di stabilire con maggior chiarezza l'entità del problema;

6. invita la Commissione a rivedere le norme concernenti il pagamento di bonifici d'interesse e, più in generale, l'efficacia degli accordi per quanto concerne attività di relazione e monitoraggio collegati ai prestiti globali.

---

(1) GU C 251 del 29.8.1996, pag. 3.
(2) GU C 251 del 29.8.1996, pag. 29.
(3) GU C 377 del 13.12.1996.

e) A4-0121/97

I.

Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato CE,

– vista la terza Convenzione ACP-CEE [1],

– visti i bilanci finanziari e i conti del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 1995 (SEC(96)0989),

– viste la dichiarazione di affidabilità e la relazione speciale della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1995 e le risposte della Commissione (C4-0109/97) [2],

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 marzo 1997 (C4-0147/97),

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0121/97),

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del Sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995 sulla base dei seguenti importi:

BILANCIO FINANZIARIO DEL SESTO FES AL 31 DICEMBRE 1995
(in migliaia di ecu)

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31.12.1995
Aiuti non rimborsabili	3 969 214
Prestiti	890 663
Stabex	1 451 123
Sysmin	91 951
Costi amministrativi	1 171
TOTALE (parziale)	**6 404 668**
Liquidità bancaria	728 203
Altre attività correnti	708 978
Voci in corso di verifica	41 098
TOTALE	**7 882 947**
PASSIVITÀ	
Contributi richiesti	7 558 866
Altre entrate	504 239
Trasferimenti al settimo FES	– 180 158
Importo dovuto al sesto FES	–
Altri debitori (interessi in corso di verifica)	–
TOTALE	**7 882 947**

[1] GU L 86 del 31.3.1986.
[2] GU C 395 del 31.12.1996, pagg. 87 e 93.

IMPIEGO DELLE RISORSE – SESTO FES AL 31.12.1995

RIPARTIZIONE DEI FONDI

	Assegnazione iniziale	Risorse o riduzioni al 31.12.1994	Risorse o riduzioni nel 1995	Nuova situazione
TOTALE ACP	7 400 000 000,00	380 543 664,73	10 706,85	7 780 554 371,58
TOTALE PTOM	100 000 000,00	3 526 646,39	0,00	103 526 646,39
ENTRATE VARIE	50 137 221,02	- 50 137 221,02		0,00
TOTALE	**755 137 221,02**	**333 933 090,10**	**10 706,85**	**7 884 081 017,97**

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti e all'Assemblea paritetica ACP-UE e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

II.

Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato CE,

– vista la quarta Convenzione ACP-CEE [1],

– visti i bilanci finanziari e i conti del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 1995 (SEC(96)0989),

– viste la dichiarazione di affidabilità e la relazione speciale della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1995 e le risposte della Commissione (C4-0109/97) [2],

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 marzo 1997 (C4-0148/97),

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0121/97),

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995 sulla base dei seguenti importi:

---

[1] GU L 229 del 17.8.1991.
[2] GU C 395 del 31.12.1996, pagg. 87 e 93.

BILANCIO FINANZIARIO DEL SETTIMO FES AL 31 DICEMBRE 1995

(in migliaia di ecu)

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31.12.1995
Aiuti non rimborsabili	2 682 846
Prestiti	212 638
Stabex	1 445 570
Sysmin	76 833
Costi amministrativi	–
TOTALE (parziale)	**4 417 887**
Liquidità bancaria	–
Altre attività correnti	–
Voci in corso di verifica	–
TOTALE	**4 417 887**
PASSIVITÀ	
Contributi richiesti	2 849 888
Altre entrate	884 154
Trasferimenti al settimo FES	–
Importo dovuto al sesto FES	679 975
Altri debitori (interessi in corso di verifica)	3 871
TOTALE	**4 417 887**

IMPIEGO DELLE RISORSE – SETTIMO FES AL 31.12.1995

RIPARTIZIONE DEI FONDI

	Assegnazione iniziale	Risorse o riduzioni al 31.12.1994	Risorse o riduzioni nel 1995	Nuova situazione
TOTALE ACP	10 800 000 000,00	815 439 576,80	12 571 700,53	11 628 011 277,33
TOTALE PTOM	140 000 000,00	14 800 730,06	0,00	154 800 730,06
ENTRATE VARIE	0,00	45 910 590,30	– 4 568 992,22	41 341 598,08
TOTALE	**10 940 000 000,00**	**876 150 897,16**	**8 002 708,31**	**11 824 153 605,47**

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti e all'Assemblea paritetica ACP-UE e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Giovedì 10 aprile 1997

III.

Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1995

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 137 e 206 del trattato CE,

— visti gli articoli 73 e 77 dei regolamenti finanziari applicabili rispettivamente al sesto e al settimo FES, a norma dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dare seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di discarico,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0121/97),

Iscrizione in bilancio del FES

1. ribadisce il concetto basilare secondo cui i FES, in quanto fondi di sviluppo multilaterali, rappresentano il metodo più efficace ed equo per la messa a disposizione di aiuti a lungo termine a sostegno dello sviluppo strutturale; rileva nel contesto che le attuali disposizioni per il finanziamento del FES non corrispondono ancora a tale concetto, almeno fino a quando i fondi non saranno incorporati nel bilancio comunitario;

2. valuta positivamente la proposta presentata dalla Commissione alla Conferenza intergovernativa di abrogare la dichiarazione n. 12 allegata al trattato CE, quale chiaro passo in direzione dell'iscrizione in bilancio del FES; invita la Commissione a presentare proposte precise al riguardo entro la fine del 1997, contestualmente ai prossimi negoziati sulla revisione delle prospettive finanziarie;

3. rileva che la responsabilità democratica della Commissione nei confronti del Parlamento europeo per quanto riguarda la gestione dei FES continua a essere sovvertita dal quadro giuridico all'interno del quale operano i FES; ritiene ciononostante che, al fine di assicurare il massimo controllo possibile sull'esecuzione dei FES, ciò non debba costituire, di per sé, un ostacolo alla concessione del discarico per l'esercizio finanziario 1995;

4. rileva di essere stato consultato sul regolamento finanziario relativo all'ottavo FES; ritiene inopportuno esprimere il proprio parere su tale proposta prima dell'avvenuta definizione del contesto giuridico nel quale si applicherà;

Esecuzione del bilancio

5. invita di nuovo la Commissione a presentare disposizioni che consentano la riassegnazione ai programmi di aiuto non programmabili degli stanziamenti destinati ai programmi indicativi nazionali o regionali, che restano inutilizzati per determinati periodi di tempo dopo il loro trasferimento ai FES successivi;

Adeguamento strutturale

6. ribadisce il suo sostegno costante al principio in base al quale il rispetto della prassi democratica deve essere una condizione preliminare per la concessione di aiuti nel quadro dello strumento di adeguamento strutturale e che l'azione comunitaria dovrebbe proporsi l'obiettivo di alleviare le gravi conseguenze sociali causate dalle riforme strutturali;

7. invita la Commissione, in consultazione con le istituzioni di Bretton Woods e altri donatori, a formulare meno condizioni, ma più chiare e realistiche, da allegare ai «pacchetti» relativi all'adeguamento strutturale; ritiene che tali condizioni e criteri debbano essere applicati universalmente e obiettivamente a tutti i paesi beneficiari sulla stessa base; riconosce, ciononostante, che la Commissione deve essere in grado di rispondere in modo flessibile alle diverse situazioni nei paesi ACP, nell'ambito di tali condizioni;

8. invita la Commissione, nel contempo, a canalizzare sempre di più gli stanziamenti relativi all'adeguamento strutturale a titolo dei FES verso i paesi le cui politiche interne consentono loro di beneficiare di tale assistenza e quindi a sospendere gli aiuti ai paesi che non sono in grado di applicare tali politiche o non sono disposti a farlo;

9. invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente affinché gli aiuti concessi siano impiegati nel modo più equo a favore della popolazione più svantaggiata e dei settori da sostenere, in base alle norme, al fine di conseguire una distribuzione più efficiente (formazione di base, sanità);

10. invita la Commissione a non limitarsi al ruolo di finanziatore ma anche a sorvegliare l'andamento del progetto fino alla sua realizzazione;

Dichiarazione di affidabilità

11. valuta positivamente la natura chiaramente positiva della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti, che rappresenta un progresso significativo rispetto alla situazione del 1994; rileva tuttavia che la Corte ribadisce che il quadro giuridico nell'ambito del quale operano i FES compromette la buona gestione finanziaria in un certo numero di settori;

Delegazioni

12. riconosce l'esigenza di distribuire le risorse destinate alle rappresentanze locali fra i vari programmi esterni comunitari; non individua ancora, tuttavia, una politica chiara, globale e coerente che consenta di stabilire quali sono le delegazioni necessarie dal punto di vista operativo.

---

2. Qualità della benzina e del combustibile diesel – Emissioni dei veicoli a motore – Emissioni atmosferiche – Risparmio del carburante ***I

a) A4-0096/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (COM(96)0248 – C4-0462/96 – 96/0163(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE (1)	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Considerando 1	
(1) considerando che la disparità tra le disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri sulle specifiche dei carburanti di tipo tradizionale o alternativo utilizzati nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore diesel *ostacola gli scambi nella Comunità* e può quindi incidere direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3 B del trattato, ravvicinare le legislazioni in questo settore;	(1) considerando che la disparità tra le disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri sulle specifiche **minime obbligatorie** dei carburanti di tipo tradizionale o alternativo utilizzati nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore diesel ostacola gli scambi nella Comunità e può quindi incidere direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, **nonché sulla competitività internazionale delle industrie europee dell'automobile e della raffinazione**; che è pertanto necessario, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3 B del trattato, ravvicinare le legislazioni in questo settore;

(1) GU C 77 dell'11.3.1997, pag. 1.

Giovedì 10 aprile 1997

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 2)
	Considerando 2
(2) considerando che in conformità dell'articolo 100 A, paragrafo 3, del trattato, nelle proposte in materia di protezione dell'ambiente intese all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, la Commissione deve basarsi su un livello di protezione elevato;	(2) considerando che in conformità dell'articolo 100 A, paragrafo 3, del trattato, nelle proposte in materia **sanitaria e** di protezione dell'ambiente intese all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, la Commissione deve basarsi su un livello di protezione elevato;
	(Emendamento 3)
	Considerando 3
(3) considerando che gli inquinanti atmosferici primari, quali gli ossidi di azoto, gli idrocarburi incombusti *e* il particolato, sono contenuti in quantità rilevanti nei gas di scarico e nelle emissioni per evaporazione dei veicoli a motore creando così, direttamente o indirettamente *attraverso lo sviluppo dell'ozono, inquinante secondario,* un rischio considerevole per la salute dell'uomo e per l'ambiente;	(3) considerando che gli inquinanti atmosferici primari, quali gli ossidi di azoto, gli idrocardburi incombusti, il particolato, **il monossido di carbonio, il benzene e altri gas di scarico nocivi, nonché gli inquinanti secondari ad essi dovuti, come l'ozono,** sono contenuti in quantità rilevanti nei gas di scarico e nelle emissioni per l'evaporazione dei veicoli a motore creando così, direttamente o indirettamente, un rischio considerevole per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
	(Emendamento 4)
	Considerando 5 bis (nuovo)
	(5 bis) considerando che, oltre a una prima fase di specifiche per i carburanti, il cui inizio è previsto nell'anno 2000, occorre stabilire un secondo livello che entri in vigore nel 2005 allo scopo di permettere all'industria di realizzare gli investimenti necessari per adattare i suoi piani di produzione;
	(Emendamento 5)
	Considerando 5 ter (nuovo)
	(5 ter) considerando che sono già disponibili sul mercato dell'Unione europea tanto la benzina quanto il carburante diesel che sono conformi ai livelli delle specifiche stabilite agli allegati I, II A e II B;
	(Emendamento 6)
	Considerando 6
(6) considerando che il programma europeo «Auto Oil», presentato in una comunicazione della Commissione sulla strategia futura per il controllo delle emissioni atmosferiche provocate dai trasporti stradali, offre *le basi tecniche, economiche e scientifiche* per l'introduzione, a livello comunitario, di nuove specifiche ecologiche per la benzina e il combustibile diesel;	(6) considerando che il programma europeo «Auto Oil», presentato in una comunicazione della Commissione sulla strategia futura per il controllo delle emissioni atmosferiche provocate dai trasporti stradali, **contribuisce a una base scientifica, tecnica ed economica** per **raccomandare** l'introduzione, a livello comunitario, di nuove specifiche ecologiche per la benzina e il combustibile diesel;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 60)	
Considerando sesto bis (nuovo)	
	6 bis. considerando che i costi delle misure deliberate dovranno essere sopportati in definitiva dal consumatore e dal contribuente e che pertanto ci si chiede perché il programma «Auto Oil» non si basi su un'analisi costi/benefici a livello macroeconomico che tenga conto degli aspetti legati ai costi e alle prestazioni, ma anche dei costi sociali, in particolare dei risparmi che norme migliorate sulla qualità atmosferica apporterebbero al sistema sanitario,
(Emendamento 8)	
Considerando 7	
(7) considerando che l'introduzione di specifiche ecologiche per la benzina e il combustibile diesel costituisce un elemento importante del pacchetto *di misure economicamente efficaci* da adottare a livello europeo, nazionale, regionale e locale *individuate nell'ambito del programma europeo «Auto Oil»;*	(7) considerando che l'introduzione di specifiche ecologiche **minime** per la benzina e il combustibile diesel costituisce un elemento importante del pacchetto **costi/benefici e delle misure utili** da adottare a livello europeo, nazionale, regionale e locale;
(Emendamento 9)	
Considerando 8	
(8) considerando che l'attuazione di una combinazione di misure adottate a livello comunitario, nazionale, regionale e locale miranti a ridurre le emissioni dei veicoli fa parte della strategia globale della Commissione per ridurre, in modo equilibrato ed economicamente *efficace*, le emissioni nell'atmosfera provocate da fonti mobili e fisse;	(8) considerando che l'attuazione di una combinazione di misure adottate a livello comunitario, nazionale, regionale e locale miranti a ridurre le emissioni dei veicoli fa parte della strategia globale della Commissione per ridurre, in modo equilibrato ed economicamente **utile**, le emissioni nell'atmosfera provocate da fonti mobili e fisse;
(Emendamento 10)	
Considerando 8bis (nuovo)	
	(8 bis) considerando che nelle aree urbane è necessario conseguire entro breve tempo una riduzione delle emissioni dei veicoli, ivi compresi gli inquinanti primari, quali gli idrocarburi incombusti e il monossido di carbonio, nonché quelli secondari, quali l'ozono, e le emissioni tossiche, quali il benzene e il particolato; considerando che, cambiando la composizione dei carburanti, è possibile conseguire una riduzione immediata nelle aree urbane delle emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione comandata;
(Emendamento 11)	
Considerando 8ter (nuovo)	
	(8 ter) considerando che l'impiego di ossigeno e una consistente riduzione degli aromatici, dell'olefina, del benzene e dello zolfo permettono di ottenere carburanti di qualità migliore dal punto di vista ambientale; considerando che a tal fine conviene incoraggiare l'impiego di ossigenati;

Giovedì 10 aprile 1997

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 12)
	considerando 9
(9) considerando che *la presente direttiva deve applicarsi salvo* il disposto della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CEE, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4;	(9) considerando che il disposto della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CEE, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, **vieta agli Stati membri di differenziare le accise per migliorare la qualità del carburante al di sopra delle specifiche comunitarie**;
	(Emendamento 13)
	Considerando 9 bis (nuovo)
	(9 bis) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, attraverso l'applicazione di accise differenziate, gli incentivi fiscali per introdurre tipi di carburante più avanzati in linea con le priorità, la capacità e le esigenze nazionali;
	(Emendamento 14)
	Considerando 10
(10) considerando che, in generale, fanno difetto le specifiche relative ai carburanti destinate a ridurre le emissioni di scarico e per evaporazione;	(10) considerando che, in generale, fanno difetto le specifiche **minime** relative ai carburanti destinate a ridurre le emissioni di scarico e per evaporazione;
	(Emendamento 61)
	Considerando 11 bis (nuovo)
	(11 bis) considerando che alcuni Stati membri potrebbero trovarsi a dover far fronte a difficoltà socioeconomiche a seguito dell'applicazione delle misure; che a tali Stati membri dovrebbe essere concessa una deroga di quattro anni; che l'applicazione di queste misure deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2004;
	(Emendamento 15)
	Considerando 12
(12) considerando che la necessità di ridurre le emissioni dei veicoli e la disponibilità delle tecnologie di raffinazione necessarie giustificano la determinazione di specifiche ecologiche per i carburanti ai fini dello smercio della benzina senza piombo e del combustibile diesel;	(12) considerando che la necessità di ridurre le emissioni dei veicoli e la disponibilità delle tecnologie di raffinazione necessarie giustificano la determinazione di specifiche **minime** ecologiche per i carburanti ai fini dello smercio della benzina senza piombo e del combustibile diesel;
	(Emendamento 16)
	Considerando 12 bis (nuovo)
	(12 bis) considerando che, poiché in seguito all'applicazione della presente direttiva i distributori potranno disporre, fin dall'anno 2000, dell'infrastruttura precedentemente utilizzata per la distribuzione del carburante con piombo, sembra opportuno prevedere la vendita di due tipi di carburante diesel, di cui uno di migliore qualità;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

Considerando 14

(14) considerando che, al fine di garantire la conformità con le norme d qualità dei carburanti prescritte dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi di controllo basati su procedure di campionamento e di prova comuni;	(14) considerando che, al fine di garantire la conformità con le norme di qualità **minime** dei carburanti prescritte dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi di controllo basati su procedure di campionamento e di prova comuni;

(Emendamento 18)

Considerando 14 bis (nuovo)

	(14 bis) considerando che le emissioni dei veicoli sono attualmente molto superiori rispetto a quelle previste per il 2010 e che la quantità permessa dalle direttive in vigore, nonché da quelle che il programma «Auto oil» comporterebbe, sono ancora insufficienti per soddisfare gli obiettivi attuali relativi alla qualità dell'aria nell'anno 2010;

(Emendamento 19)

Considerando 14 ter (nuovo)

	(14 ter) considerando che, onde evitare costi eccessivi per i consumatori,è possibile mettere a punto gradualmente specifiche globali minime di qualità e che gli Stati membri debbono poter disporre del diritto di tassazione differenziata per sostenere l'introduzione di carburanti di qualità migliore;

(Emendamento 20)

Considerando 15

(15) considerando che, sulla base di una valutazione globale, la Commissione dovrebbe presentare entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva, e in ogni caso entro il 31 dicembre *1998*, una proposta intesa a modificare la presente direttiva;	(15) considerando che, sulla base di una valutazione globale, la Commissione dovrebbe presentare entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva, e in ogni caso entro il 31 dicembre **1999**, una proposta intesa a modificare la presente direttiva **che permetta di raggiungere almeno i valori delle specifiche proposte per il 2005 all'allegato I;**

(Emendamento 21)

Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) considerando che la Commissione dovrebbe garantire che, a partire dal 1° gennaio 2005, il carburante diesel le cui specifiche sono proposte all'allegato II A, non sia più presente sul mercato e presentare, entro il 31 dicembre 1999, una proposta di modifica che permetta di raggiungere almeno i livelli delle specifiche proposte all'allegato II B;

Giovedì 10 aprile 1997

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 22)
	Considerando 15 ter (nuovo)
	(15 ter) considerando l'esistenza di un parco di autoveicoli vincolati (autobus, taxi, veicoli commerciali....) largamente responsabili dell'inquinamento urbano e che potrebbero con profitto usufruire di particolari specifiche;
	(Emendamento 23)
	Considerando 15 quater (nuovo)
	(15 quater) considerando che la Commissione dovrebbe proporre specifiche applicabili ai carburanti GPL, GNV e ai biocarburanti contestualmente al programma «Auto Oil 2»;
	(Emendamento 24)
Articolo 1	
La presente direttiva stabilisce, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative a tutti i carburanti, di tipo tradizionale e alternativo, da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore diesel.	La presente direttiva stabilisce, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche **minime** relative a tutti i carburanti, di tipo tradizionale e alternativo, da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore diesel.
	(Emendamento 26)
Articolo 4	
Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga smerciato soltanto il combustibile diesel che, con riferimento a determinati parametri di rilevanza per l'ambiente, sia conforme alle specifiche di cui *all'allegato II.*	Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga smerciato soltanto il combustibile diesel che, con riferimento a determinati parametri di rilevanza per l'ambiente, sia conforme alle specifiche di cui **agli allegati II A e II B** **Gli Stati membri provvedono affinché il carburante diesel le cui specifiche sono fissate all'allegato II B venga messo sul mercato in quantitativi sufficienti.** **Gli Stati membri provvedono a che il carburante diesel le cui specifiche sono fissate all'allegato II A non possa essere più commercializzato sul loro territorio a partire dal 1° gennaio 2005.**
	(Emendamento 62)
	Articolo 4 bis (nuovo)
	Articolo 4 bis **Deroghe** **Fatte salve le specifiche della benzina e del combustibile diesel di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, in caso di comprovate e gravi difficoltà socioeconomiche al 1° gennaio 2000 gli Stati membri possono continuare ad autorizzare sul proprio territorio fino a quattro anni dalla data di approvazione della direttiva, ma comunque non oltre il 1° gennaio 2005, il commercio di combustibili con specifiche diverse.**

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Gli Stati membri che intendono invocare la deroga ne informano la Commissione anteriormente al 1° gennaio 1999. Lo Stato membro che si avvale della regolamentazione presenta alla Commissione anche i motivi che giustificano la necessità di detta deroga.
	La Commissione può autorizzare la deroga per il commercio dei combustibili di cui trattasi.
	La Commissione notifica la sua decisione agli Stati membri e ne informa il Consiglio.

(Emendamento 27)

Articolo 5 bis (nuovo)

	Articolo 5 bis
	Incentivi fiscali
	La Commissione, in fase di revisione della direttiva del Consiglio 92/81/CEE modificata dalla direttiva 94/74/CE, propone al Consiglio e al Parlamento europeo una legislazione comunitaria che abbia per oggetto l'utilizzazione attiva di incentivi fiscali attraverso accise differenziate, onde agevolare l'introduzione di carburanti più avanzati, indicando le procedure che dovranno adottare gli Stati membri che intendono esercitare tale diritto;

(Emendamento 28)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Dopo aver comunicato agli altri Stati membri i dati ricevuti, la Commissione può autorizzare i provvedimenti specifici relativi al commercio di combustibili più puliti proposti dallo Stato membro di cui trattasi.	**Dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 11 della presente direttiva,** la Commissione può autorizzare i provvedimenti specifici relativi al commercio di combustibili più puliti proposti dallo Stato membro di cui trattasi.

(Emendamento 29)

Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma

La Commissione notifica la sua decisione agli Stati membri e al Consiglio.	La Commissione notifica la sua decisione **al Parlamento europeo,** agli Stati membri e al Consiglio.

(Emendamento 30)

Articolo 6, paragrafo 2, quarto e quinto comma

Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dalla notificazione della medesima. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui è stato adito.	**soppresso**

Giovedì 10 aprile 1997

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 31)	
Articolo 7, paragrafo 1	
1. Qualora un repentino cambiamento nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per le raffinerie di uno Stato membro il rispetto delle specifiche tecniche relative ai carburanti di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. Questa, previa *comunicazione agli altri Stati membri*, può autorizzare l'applicazione nello Stato membro di cui trattasi di valori limite più elevati per uno o più componenti dei carburanti e per un periodo non superiore a sei mesi.	1. Qualora**, in seguito a un avvenimanto eccezionale**, un repentino cambiamento nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per le raffinerie di uno Stato membro il rispetto delle specifiche tecniche relative ai carburanti di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. Questa, previa **consultazione del comitato di cui all'articolo 11 della presente direttiva**, può autorizzare l'applicazione nello Stato membro di cui trattasi di valori limite più elevati per uno o più componenti dei carburanti e per un periodo non superiore a sei mesi.
(Emendamento 32)	
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma	
2. La Commissione notifica agli Stati membri e al Consiglio la propria decisione.	2. La Commissione notifica agli Stati membri**, al Parlamento europeo** e al Consiglio la propria decisione.
(Emendamento 33)	
Articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma	
Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dalla notificazione della medesima. *Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui è stato adito.*	**soppresso**
(Emendamento 34)	
Articolo 9, paragrafo 1	
1. Periodicamente, e per la prima volta entro dodici mesi dalla data di adozione della presente direttiva, ma comunque entro il 31 dicembre *1998*, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione della presente direttiva alla luce di una valutazione eseguita in conformità dell'articolo 5 della direttiva 97/.../CE. La proposta dovrebbe includere nuovi miglioramenti, economicamente *efficaci*, delle specifiche relative alla benzina e al combustibile diesel in relazione ai parametri stabiliti negli allegati *I e II*, e comprenderà, in particolare, una riduzione *significativa* del tenore di zolfo presente nella benzina e nel combustibile diesel, da applicare dal 1° gennaio 2005. Tale azione farà parte di una strategia destinata a produrre effetti che consentano di soddisfare, *al minor costo*, i requisiti delle norme comunitarie di qualità dell'aria e i corrispondenti obiettivi.	1. Periodicamente, e per la prima volta entro dodici mesi dalla data di adozione della presente direttiva, ma comunque entro il 31 dicembre **1999**, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione della presente direttiva alla luce di una valutazione eseguita in conformità dell'articolo 5 della direttiva 97/.../CE. La proposta dovrebbe includere nuovi miglioramenti, basati su criteri economicamente **utili**, delle specifiche relative alla benzina e al combustibile diesel in relazione ai parametri stabiliti negli allegati **I e II B**, e comprenderà, in particolare, una riduzione **supplementare** del tenore di zolfo presente nella benzina e nel combustibile diesel, da applicare dal 1° gennaio 2005. Tale azione farà parte di una strategia destinata a produrre effetti che consentano di soddisfare i requisiti delle norme comunitarie di qualità dell'aria e i corrispondenti obiettivi.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 36)

Articolo 9, paragrafo 2, parte introduttiva

2. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione può presentare proposte per assicurare la disponibilità necessaria e la distribuzione sufficiente in tutta la Comunità, prima del 2005, di combustibili di qualità adeguata ad un funzionamento efficiente delle nuove tecnologie di riduzione dell'inquinamento. Nel presentare queste proposte, la Commissione terrà debitamente conto di considerazioni relative alla qualità dell'aria, al rapporto costo/*efficacia* e alla proporzionalità, nonché dei seguenti elementi:	2. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione può presentare proposte per assicurare la disponibilità necessaria e la distribuzione sufficiente in tutta la Comunità, prima del 2005, di combustibili di qualità adeguata ad un funzionamento efficiente delle nuove tecnologie di riduzione dell'inquinamento. Nel presentare queste proposte, la Commissione terrà debitamente conto di considerazioni relative alla qualità dell'aria, al rapporto costo/**beneficio** e alla proporzionalità, nonché dei seguenti elementi:

(Emendamento 37)

Articolo 9, paragrafo 2, trattino terzo bis (nuovo)

	— **la situazione particolare del parco di autoveicoli vincolati e la necessità di proporre livelli di specifiche ai carburanti speciali da essi utilizzati**;

(Emendamento 38)

Articolo 9, paragrafo 2, trattino terzo ter (nuovo)

	— **la necessità di proporre livelli di specifiche applicabili ai carburanti GPL e GNV oltre che ai biocarburanti;**

(Emendamento 39)

Articolo 11

(Testo assente nella versione IT della Gazzetta Ufficiale)	La Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo composto da **un rappresentante di ogni Stato membro** e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.	Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.	Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.	La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
	Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbliche, salvo decisione contraria debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Pubblica i processi verbali delle sue riunioni. Redige un registro pubblico delle dichiarazioni di interesse dei suoi membri.

(Emendamento 40)

Allegato I, Distillazione, primo trattino

— evaporato a 100 °C *46.0*	— evaporato a 100 °C **51.0**

Giovedì 10 aprile 1997

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 41)
	Allegato I, Distillazione, secondo trattino
— evaporato a 150 °C *75.0*	— evaporato a 150 °C **80.0**
	(Emendamento 42)
	Allegato I, Analisi degli idrocarburi, primo trattino
— olefinici *18.0*	— olefinici **10.0**
	(Emendamento 43)
	Allegato I, Analisi degli idrocarburi, secondo trattino
— aromatici *45.0*	— aromatici **35.0**
	(Emendamento 44)
	Allegato I, Analisi degli idrocarburi, secondo trattino («aromatici»), nuova colonna
	Valori minimi obbligatori nel 2005
	30.0
	(Emendamento 45)
	Allegato I, Analisi degli idrocarburi, terzo trattino
— benzene *2.0*	— benzene **1.0**
	(Emendamento 46)
	Allegato I, Tenore di ossigeno
Tenore di ossigeno *2.3*	Tenore di ossigeno **2.7**
	(Emendamento 47)
	Allegato I, Tenore di zolfo
Tenore di zolfo *200*	Tenore di zolfo **30**
	(Emendamento 48)
	Allegato I, Tenore di zolfo, nuova colonna
	Valori minimi obbligatori nel 2005
	30
	(Emendamento 63)
	Allegato I, nota a pie' di pagina n. 3
(3) Il periodo estivo è compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno e si riferisce a tutte le classi di volatilità specificate nella norma EN 228.	(3) Il periodo estivo è compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno, **mentre in condizioni di clima artico il periodo estivo è compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre e il periodo invernale dal 1° settembre al 31 maggio**, e si riferisce a tutte le classi di volatilità specificate nella norma EN 228.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 49)

Allegato II, intestazione

ALLEGATO II	ALLEGATO II **A**

(Emendamento 50)

Allegato II, tabella

Parametro	Unità	Limiti		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di cetano		*51*	–	ISO 5165
Densità a 15°C	kg/m³	–	*845*	ISO 3675
Distillazione: punto del 95%	°C	–	*360*	ISO 3405
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m	–	*11*	prIP391
Tenore di zolfo	ppm	–	*350*	ISO 8754

Parametro	Unità	Limiti		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di cetano		**52,0**	–	ISO 5165
Densità a 15°C	kg/m³	–	**837**	ISO 3675
Distillazione: punto del 95%	°C	–	**350**	ISO 3405
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m	–	**6**	prIP391
Tenore di zolfo	ppm	–	**100**	ISO 8754

(Emendamento 64)

Allegato II, commento (nuovo)

Il periodo estivo è compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno, mentre in condizioni di clima artico il periodo estivo è compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre e il periodo invernale tra il 1° settembre e il 31 maggio e si riferisce a tutte le classi di volatilità specificate nella norma EN 590.

(Emendamento 51)

Allegato II B (nuovo)

Allegato II B (nuovo)

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI CARBURANTI DIESEL A PARTIRE DAL 2000				
Parametro	**Unità**	**Limiti (1)**		**Metodo di prova (2)**
		Minimo	**Massimo**	
Indice di cetano		**58**	–	**ISO 5165**
Densità a 15°C	**kg/m³**	–	**825**	**ISO 3675**
Distillazione (3): 95%	**°C**	–	**340**	**ISO 3405**
Idrocarburi aromatici policiclici	**% m/m**	–	**1**	**prIP391**
Tenore di zolfo	**ppm**	–	**50**	**ISO 8754**

(1), (2) e (3): come all'Allegato II del testo della Commissione

Giovedì 10 aprile 1997

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (COM(96)0248 – C4-0462/96 – 96/0163(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(96)0248 – 96/0163(COD) (1),

– visti l'articolo 189 B, paragrafo 2 e l'articolo 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0462/96),

– visto l'articolo 58 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0096/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, così come modificata dal Parlamento;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 77 dell'11.3.1997, pag. 1.

---

b) A4-0116/97

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 70/220/CEE (COM(96)0248 – C4-0463/96, COM(97)0077 – C4-0091/97 – 96/0164(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE (1)	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Considerando primo bis (nuovo)	
	considerando che le analisi costi-benefici devono essere messe in relazione con l'internalizzazione dei costi esterni nel settore dei trasporti, come indicato nel Libro verde della Commissione e nella relativa risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 1997 (1);

(1) GU C 77 dell'11.3.1997, pag. 8.

(1) GU C... del...

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando terzo bis (nuovo)

	considerando che occorre compiere un ulteriore sforzo per promuovere la commercializzazione di veicoli alimentati a idrogeno e/o a energia solare o a metano; che nel settore del trasporto pubblico e collettivo di persone e nella distribuzione delle merci nelle aree urbane è opportuno che i veicoli alimentati da fonti di energia rinnovabili raggiungano la percentuale del 10%;

(Emendamento 3)

Quarto considerando

considerando che l'articolo 4 della direttiva 94/12/CE dispone che la Commissione proponga norme da applicare a decorrere dall'anno 2000, seguendo un nuovo approccio articolato, basato su una valutazione globale costo/efficacia di tutte le misure volte a ridurre l'inquinamento provocato dal traffico stradale; che la proposta dovrebbe comprendere, oltre a norme più restrittive sulle emissioni delle autovetture, misure complementari, come il miglioramento della qualità del carburante e un rafforzamento del programma di ispezione e manutenzione del parco automobilistico; che la proposta dovrebbe essere basata sulla fissazione di criteri di qualità dell'aria e dei relativi obiettivi di riduzione delle emissioni e su una valutazione costo/efficacia di ciascun pacchetto di misure, tenendo conto del potenziale contributo di altre misure come, tra l'altro, la gestione del traffico, il potenziamento del trasporto pubblico urbano, le nuove tecnologie di propulsione o l'utilizzo di carburanti alternativi;	considerando che l'articolo 4 della direttiva 94/12/CE dispone che la Commissione proponga norme da applicare a decorrere dall'anno 2000, seguendo un nuovo approccio articolato, basato su una valutazione globale costo/efficacia di tutte le misure volte a ridurre l'inquinamento provocato dal traffico stradale; che la proposta dovrebbe comprendere, oltre a norme più restrittive sulle emissioni delle autovetture, misure complementari, come il miglioramento della qualità del carburante e un rafforzamento del programma di ispezione e manutenzione del parco automobilistico; che la proposta dovrebbe essere basata sulla fissazione di criteri di qualità dell'aria e dei relativi obiettivi di riduzione delle emissioni e su una valutazione costo/efficacia di ciascun pacchetto di misure, tenendo conto del potenziale contributo di altre misure come, tra l'altro, la gestione del traffico, il potenziamento del trasporto pubblico urbano, le nuove tecnologie di propulsione o l'utilizzo di carburanti alternativi; **che, data l'urgenza degli interventi UE per limitare le emissioni inquinanti degli autoveicoli, le proposte in esame dovrebbero inoltre essere basate sulle migliori tecnologie antinquinamento disponibili, presenti o future, suscettibili di promuovere il rinnovamento dei veicoli a motore inquinanti;**

(Emendamento 4)

Considerando quarto bis (nuovo)

	considerando che la direttiva 94/12/CEE indica quale termine ultimo per la presentazione di una proposta di direttiva il 31 dicembre 1994 e che la Commissione europea ha adottato la propria proposta solo il 18 giugno 1996; che tale ritardo è deplorevole, poiché in tal modo vengono notevolmente abbreviati i tempi di cui l'industria ha bisogno per sviluppare le necessarie tecnologie;

(Emendamento 5)

Considerando quarto ter (nuovo)

	considerando che è opportuna l'elaborazione in tempi brevi di un quadro normativo e fiscale adeguato per accelerare l'introduzione nel mercato di veicoli con tecnologie di propulsione innovative e di veicoli utilizzanti combustibili alternativi a minor impatto ambientale, e che

Giovedì 10 aprile 1997

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	l'introduzione di veicoli a combustibili alternativi, quali il gas naturale, realizza un notevole miglioramento della qualità dell'aria delle città;
	(Emendamento 6)
	Considerando quarto quater (nuovo)
	considerando che per contribuire a risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico è necessario intervenire con una strategia globale che integri gli aspetti tecnologici, gestionali e fiscali per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse aree urbane europee;
	(Emendamento 7)
	Quinto considerando
considerando che la Commissione ha realizzato un programma europeo sulla qualità dell'aria, sulle emissioni provocate dal traffico stradale e sulle tecnologie dei combustibili e dei motori (il programma Auto-Oil) in conformità delle disposizioni del citato articolo 4; che le industrie petrolifere e dell'automobile europee hanno realizzato il programma europeo relativo a carburanti, emissioni e tecnologia dei motori (EPEFE) per verificare il contributo che può essere apportato sia dai futuri veicoli sia dal combustibile che li alimenta; che i programmi Auto-Oil e EPEFE hanno lo scopo di assicurare che le proposte di direttiva sulle emissioni inquinanti si ispirino alle soluzioni più vantaggiose sia per i consumatori che per l'economia; che *uno studio costo/efficacia realizzato nell'ambito del programma Auto/Oil ha evidenziato che è necessario* un ulteriore miglioramento nella tecnologia delle emissioni delle autovetture per conseguire nell'anno 2010 un livello di qualità dell'aria quale è prefigurato nella comunicazione della Commissione sul programma Auto/Oil;	considerando che la Commissione ha realizzato un programma europeo sulla qualità dell'aria, sulle emissioni provocate dal traffico stradale e sulle tecnologie dei combustibili e dei motori (il programma Auto-Oil) in conformità delle disposizioni del citato articolo 4; **che la Commissione ha attuato il progetto APHEA che quantifica i costi esterni dell'inquinamento atmosferico provocato dagli autoveicoli in ragione dello 0,4% del PIL dell'UE e che ulteriori valutazioni stimano che i costi esterni siano pari al 3% del PIL dell'UE; che i costi dell'impatto medico non sono considerati nell'analisi costi/efficacia di cui all'articolo 4 della direttiva 94/12/CE; considerando che la Commissione ha attuato il piano d'azione «auto del domani», che mira a contribuire a promuovere la produzione dell'auto del futuro che sarà pulita, sicura, performante sotto l'aspetto energetico e «intelligente»; che il piano d'azione attua gli interventi comunitari di promozione della ricerca e dello sviluppo nel campo dell'auto pulita e che gli interventi R&S effettuati nel quadro del piano d'azione «auto del domani» o la competitività UE in materia di R&S auto non dovrebbero essere compromessi da valori meno ambiziosi basati sull'approccio costi/efficacia delineato nel programma Auto-Oil;** che le industrie petrolifere e dell'automobile europee hanno realizzato il programma europeo relativo a carburanti, emissioni e tecnologia dei motori (EPEFE) per verificare il contributo che può essere apportato sia dai futuri veicoli sia dal combustibile che li alimenta; che i programmi Auto-Oil e EPEFE hanno lo scopo di assicurare che le proposte di direttiva sulle emissioni inquinanti si ispirino alle soluzioni più vantaggiose sia per i consumatori che per l'economia; **che il programma Auto-Oil non prende in considerazione gli studi di impatto sulla salute pubblica delle emissioni inquinanti provocate dai veicoli a motore e che studi di origine americana contengono conclusioni allarmanti sull'impatto delle emissioni dei veicoli a motore sulla sanità pubblica, in particolare provocate da veicoli a motore diesel; che la Commissione ha completato uno studio d'impatto, il progetto APHEA, che contiene conclusioni allarmanti analoghe; che è divenuta urgente la necessità di un intervento UE in vista delle fasi 2000 e 2005;** che **risulta ormai chiara la necessità di** un ulteriore miglioramento nella tecnologia delle emissioni delle autovetture per conseguire nell'anno 2010 un livello di qualità dell'aria quale è prefigurato nella comunicazione della Commissione sul programma Auto/Oil;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 10)
	Considerando quinto bis (nuovo)
	considerando che la progettazione e l'attuazione del programma Auto/Oil sono state oggetto di evidenti critiche da parte dell'opinione pubblica; che è mancata la trasparenza nonché la partecipazione degli organismi sociali, degli organi decisionali politici e delle organizzazioni non governative interessate; che una scarsa precisione nel metodo e l'insufficiente considerazione dei singoli dati rendono necessario l'ottenimento di ulteriori risultati in taluni settori particolari;
	(Emendamento 11)
	Considerando quinto ter (nuovo)
	considerando che in particolare il calcolo costi/benefici del programma si è dimostrato problematico; che il calcolo relativo alla realtà dei costi dovrebbe tener conto di fattori come le dislocazioni dovute a evoluzioni nella concorrenza, la reale ripartizione dei costi fra le industrie partecipanti ai fini di una riduzione annuale delle emissioni, i costi evitati altrove attraverso investimenti in un determinato settore e la diminuzione degli oneri in termini politico-economici;
	(Emendamento 12)
	Considerando sesto bis (nuovo)
	considerando che, ai fini dello sviluppo di una necessaria e coerente strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni degli autoveicoli e per un regolare sviluppo tecnologico, è opportuno presentare proposte per la riduzione delle emissioni dei veicoli commerciali contemporaneamente alla presente proposta di direttiva;
	(Emendamento 13)
	Ottavo considerando
considerando che la riduzione dei valori limite della prova di tipo I, applicabile a decorrere dall'anno 2000, *corrispondente a una diminuzione del 40% degli ossidi di azoto, del 40% degli idrocarburi totali e del 30% dell'ossido di carbonio per quanto riguarda le autovetture a benzina e a una diminuzione del 20% degli ossidi di azoto, del 20% per il valore combinato degli idrocarburi e degli ossidi di azoto, del 40% dell'ossido di carbonio e del 35% del particolato per quanto riguarda le autovetture con motore diesel ad iniezione indiretta, e ad una diminuzione del 40% degli ossidi di azoto, del 40% per il valore combinato degli idrocarburi e degli ossidi di azoto, del 40% dell'ossido di carbonio e del 50% del particolato per quanto riguarda le autovetture con motore diesel ad iniezione indiretta,* è considerata una misura fondamentale per ottenere a medio termine una qualità dell'aria sufficiente; *che queste misure sono state applicate agli idrocarburi e agli ossidi di azoto assumendo che gli ossidi di azoto rappresentino rispettivamente il 45% e l'80% della massa combinata dei valori registrati nei veicoli leggeri a benzina/diesel conformi alla direttiva 94/12/CE;* che attualmente vengono di norma fissati	considerando che la riduzione dei valori limite della prova di tipo I, applicabile a decorrere dall'anno 2000, è considerata una misura fondamentale per ottenere a medio termine una qualità dell'aria sufficiente; che attualmente vengono di norma fissati valori limite distinti per i veicoli a benzina **e diesel** per controllare le emissioni **di idrocarburi e ossidi di azoto**; che tali riduzioni terranno conto degli effetti sulle emissioni reali di una modifica del ciclo di prova**, mirante a includere fra le fasi anche i primi 40 secondi dopo l'avvio a freddo, per rendere la prova più realistica**;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
valori limite distinti per i veicoli a benzina per controllare le emissioni *dei due tipi di sostanze inquinanti; che un valore limite combinato è mantenuto per i veicoli a motore diesel, per i quali sono state fissate norme più restrittive per la Fase 2000 al fine di stimolare la messa a punto di nuovi motori;* che tali riduzioni terranno conto degli effetti sulle emissioni reali di una modifica del ciclo di prova *intesa a rappresentare meglio le emissioni dopo una partenza a freddo («soppressione del periodo di 40 s»)*;	
	(Emendamento 14)
	Nono considerando
considerando che le nuove disposizioni sui sistemi diagnostici di bordo (OBD) sono state introdotte al fine di consentire un'individuazione immediata di un guasto dei dispositivi antinquinamento dei veicoli e, conseguentemente, di migliorare in modo significativo il mantenimento delle caratteristiche iniziali delle emissioni nei veicoli in circolazione mediante controlli periodici o stradali; *che tuttavia i sistemi OBD si trovano in una fase meno avanzata per i veicoli con motore diesel e possono essere montati su questi ultimi soltanto facoltativamente*;	considerando che le nuove disposizioni sui sistemi diagnostici di bordo (OBD) sono state introdotte al fine di consentire un'individuazione immediata di un guasto dei dispositivi antinquinamento dei veicoli e, conseguentemente, di migliorare in modo significativo il mantenimento delle caratteristiche iniziali delle emissioni nei veicoli in circolazione mediante controlli periodici o stradali; **che l'installazione alternativa di un sistema di misurazione di bordo (OBM), che individua eventuali disfunzioni attraverso la misurazione dei singoli componenti delle sostanze tossiche delle emissioni, è consentita se corrisponde ai requisiti dei sistemi OBD; che, per far sì che gli Stati membri si accertino del fatto che il proprietario del veicolo rispetti l'obbligo di ripararlo in caso di guasto del dispositivo antinquinamento, venga registrato il chilometraggio nel momento in cui il guasto si manifesta;**
	(Emendamento 15)
	Considerando nono bis (nuovo)
	considerando che i sistemi diagnostici di bordo devono consentire un accesso non limitato e regolamentato a tutti coloro che nutrono un interesse legittimo; che i produttori di autoveicoli devono fornire a costoro tutte le informazioni necessarie per la diagnosi, la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli; che l'accesso e le informazioni di cui sopra sono necessari per assicurare che gli autoveicoli possano essere esaminati, sottoposti a manutenzione e riparati ovunque nell'Unione europea e che la concorrenza sul mercato dei pezzi di ricambio e delle riparazioni non venga falsata a detrimento dei fabbricanti di pezzi di ricambio, dei commercianti all'ingrosso indipendenti di pezzi di ricambio, delle officine di riparazione indipendenti e dei consumatori; che i fabbricanti di pezzi di ricambio o di accessori hanno tuttavia da parte loro l'obbligo di adeguare i loro prodotti alle specifiche del sistema diagnostico di bordo in questione, affinché sia possibile un funzionamento esente da guasti e il consumatore sia garantito da eventuali disfunzioni;
	(Emendamento 16)
	Considerando decimo bis (nuovo)
	considerando che per adeguare il comportamento dei dispositivi antinquinamento dei motori ad accensione comandata alle condizioni reali della prassi corrente sarà introdotto un nuovo test per la misurazione delle emissioni a basse temperature;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 17)
	Dodicesimo considerando
considerando che è stato elaborato un nuovo metodo per verificare la conformità della produzione mediante controllo dei veicoli in circolazione, il quale costituisce una misura di accompagnamento economicamente efficace ed è incluso nella direttiva sulle emissioni con l'obiettivo di una sua applicazione nel 2001; che è pertanto necessario modificare di conseguenza la direttiva 70/156/CEE;	considerando che è stato elaborato un nuovo metodo **in due fasi** per verificare la conformità della produzione mediante controllo dei veicoli in circolazione, il quale costituisce una misura di accompagnamento economicamente efficace ed è incluso nella direttiva sulle emissioni con l'obiettivo di una sua applicazione nel 2001; che è pertanto necessario modificare di conseguenza la direttiva 70/156/CEE;
	(Emendamento 18)
	Considerando dodicesimo bis (nuovo)
	considerando che l'introduzione dei sistemi OBD e del controllo dei veicoli in circolazione consente la cancellazione dell'obsoleta prova di tipo V (durata dei componenti atti a ridurre le emissioni);
	(Emendamento 19)
	Tredicesimo considerando
considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di incoraggiare, per mezzo di incentivi fiscali, l'immissione sul mercato di veicoli che soddisfino *i requisiti di cui alla presente direttiva;*	considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di incoraggiare, per mezzo di incentivi fiscali, l'immissione sul mercato di veicoli che soddisfino **in via anticipata i valori limite obbligatori per le emissioni stabiliti per il 2000 e il 2005; che tali incentivi possono essere introdotti dai singoli Stati membri, a condizione che non producano distorsioni del mercato unico;**
	(Emendamento 93)
	Considerando tredicesimo bis (nuovo)
	considerando che la circolazione di veicoli obsoleti, che possono inquinare fino a 10 volte in più dei veicoli attualmente commercializzati, costituisce la fonte primaria di inquinamento da traffico stradale; che la strategia comunitaria deve includere misure che promuovano un rinnovo accelerato del parco automobilistico con autoveicoli a minore impatto ambientale;
	(Emendamento 21)
	Quattordicesimo considerando
considerando che è necessario *stabilire* valori limite *indicativi* applicabili a decorrere dal 2005, *che potranno essere utili a vari fini, tra cui quello* di incoraggiare l'introduzione anticipata di veicoli muniti dei dispositivi antiinquinamento più avanzati;	considerando **che tanto per lo sviluppo armonioso del mercato unico quanto per la protezione degli interessi dei consumatori sono necessarie prospettive vincolanti a lunga scadenza;** che **pertanto** è necessario **introdurre un approccio in due fasi con** valori limite **obbligatori** applicabili a decorrere dal **2000 e dal** 2005, **al fine** di incoraggiare l'introduzione anticipata di veicoli muniti dei dispositivi antinquinamento più avanzati;

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 22)

Quindicesimo considerando

considerando che tali valori limite indicativi devono essere confermati da una direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo sulla base di una proposta presentata dalla Commissione entro il 31 dicembre 1998; che la Commissione proporrà contemporaneamente misure intese a migliorare la qualità dei combustibili nel 2005; che entrambe le direttive dovranno entrare in vigore alla stessa data nel 2005;	**considerando che la Commissione sorveglia gli sviluppi tecnologici volti a ridurre le emissioni e propone, se necessario, un adeguamento della presente direttiva; che, per chiarire le questioni ancora aperte, la Commissione lancerà un progetto di ricerca dal titolo «Riduzione delle emissioni nel XXI secolo», i cui risultati confluiranno in una proposta per una futura legislazione da introdursi dopo il 2005;**

(Emendamento 23)

Considerando quindicesimo bis (nuovo)

	considerando che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che promuovano il montaggio su autoveicoli vecchi di impianti e componenti in grado di ridurre le emissioni;

(Emendamento 24)

Considerando quindicesimo ter (nuovo)

	considerando che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che promuovano un rinnovo accelerato del parco automobilistico con autoveicoli dalle emissioni ridotte;

(Emendamento 25)

Considerando quindicesimo quater (nuovo)

	considerando che attualmente non vi è alcuna legislazione relativa alla riduzione delle emissioni di CO_2 e degli scarichi degli autoveicoli; che la Commissione perseguirà un approccio integrato e proporrà al più presto possibile, ma non oltre il 31 dicembre 1998, un emendamento alla presente direttiva riguardante riduzioni nelle emissioni di CO_2 con l'obiettivo di rendere obbligatorio l'autoveicolo mediamente da 5 litri per i nuovi autoveicoli a benzina dal 1° gennaio 2005 (e obbligatorio l'autoveicolo mediamente da 4,5 litri per i nuovi autoveicoli diesel dal 1° gennaio 2005), nonché obbligatorio l'autoveicolo mediamente da 3 litri per i nuovi autoveicoli a benzina e diesel dal 1° gennaio 2010;

(Emendamento 26)

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA b)

Articolo 11, paragrafo 4 bis, secondo comma (direttiva 70/156/CEE)

Se *lo* Stato membro *che ha rilasciato l'omologazione* constata che i veicoli in circolazione accompagnati da un certificato di conformità non osservano le disposizioni quantificate sulla	Se **uno** Stato membro constata**, attraverso un riesame dei veicoli in circolazione e ai sensi della procedura definita nelle pertinenti direttive,** che i veicoli in circolazione accom-

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
durata della direttiva particolare in base alla quale sono stati omologati, *prende i provvedimenti necessari affinché* i veicoli in circolazione *osservino* dette disposizioni. *Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti previsti. Le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro decidono sull'opportunità di applicare tali provvedimenti nel loro territorio.*	pagnati da un certificato di conformità non osservano le disposizioni quantificate sulla durata della direttiva particolare in base alla quale sono stati omologati, **e se il piano proposto dal costruttore di tali autoveicoli, ai sensi della procedura definita nelle pertinenti direttive, per garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti per la messa in circolazione di tali veicoli non è accettato, dopo consultazione, dallo Stato membro, esso può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di accertarsi che** i veicoli in circolazione **osservano** dette disposizioni. **Ciò può avvenire attraverso un nuovo controllo dei veicoli in circolazione o un esame delle relazioni sui veicoli in circolazione nello Stato membro. Le necessarie misure devono essere adottate al più presto, e in ogni caso non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.**

(Emendamento 27)

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA b)

Articolo 11, paragrafo 4 bis, terzo comma (direttiva 70/156/CEE)

Se *uno* Stato membro dimostra che i veicoli in circolazione accompagnati da un certificato di conformità non osservano le disposizioni quantificate sulla durata di cui alla direttiva particolare in base alla quale *sono stati omologati, chiede allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di verificare, mediante controllo dei veicoli in circolazione, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri,* che i veicoli in circolazione osservino dette disposizioni. *La verifica deve essere effettuata al più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta.*	Se **lo** Stato membro **che ha rilasciato l'omologazione** dimostra**, mediante un proprio controllo dei veicoli in circolazione o l'esame di una relativa richiesta da parte di uno Stato membro ai sensi del secondo comma,** che i veicoli in circolazione accompagnati da un certificato di conformità non osservano le disposizioni quantificate sulla durata di cui alla direttiva particolare in base alla quale **hanno ottenuto l'omologazione, esso decide quali misure vadano adottate per accertarsi** che i veicoli in circolazione osservino **nuovamente** dette disposizioni. **Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti previsti. Le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro decidono sull'opportunità di applicare tali provvedimenti nel loro territorio.**

(Emendamento 28)

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA b)

Articolo 11, paragrafo 4 bis, quarto comma (direttiva 70/156/CEE)

Qualora venga accertata l'inosservanza del veicolo in circolazione in conformità del terzo comma, le autorità che hanno rilasciato l'omologazione prendono i provvedimenti di cui al secondo comma.	**soppresso**

(Emendamento 29)

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA c)

Articolo 11, paragrafo 5 (direttiva 70/156/CEE)

5. Le autorità degli Stati membri che rilasciano l'omologazione si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano. In caso di controllo del veicolo in circolazione in applicazione *dell'articolo 10, paragrafo 3, le medesime autorità* si informano reciprocamente *delle decisioni prese sulla base dei* risultati del controllo.	5. Le autorità degli Stati membri che rilasciano l'omologazione si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano. In caso di controllo **attraverso un esame** dei veicoli in circolazione in applicazione **dei procedimenti stabiliti nelle relative direttive, gli Stati membri** si informano reciprocamente **sui** risultati del controllo **nonché sui passi avviati per rimettere in circolazione gli autoveicoli esaminati a norma delle disposizioni in vigore**.

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 30)

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 12, secondo comma (direttiva 70/156/CEE)

Ogni decisione presa in base alle disposizioni di attuazione della presente direttiva e che adotta i provvedimenti previsti per ripristinare la conformità dei veicoli in circolazione, deve essere *debitamente* motivata. Le autorità competenti dello Stato membro che decide di applicare i provvedimenti previsti notifica detti provvedimenti alla parte interessata la quale, allo stesso tempo, viene informata dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.	Ogni decisione presa in base alle disposizioni di attuazione della presente direttiva e che adotta i provvedimenti previsti per ripristinare la conformità dei veicoli in circolazione, deve essere motivata. Le autorità competenti dello Stato membro che decide di applicare i provvedimenti previsti notifica detti provvedimenti alla parte interessata la quale, allo stesso tempo, viene informata dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

(Emendamento 31)

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Articolo 13 (direttiva 70/156/CEE)

	3 bis. L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
	«Articolo 13
	La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione
	Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo succitato. Il presidente non partecipa al voto.
	La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
	Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.»

(Emendamento 32)

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)

	3 ter. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, a partire dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri:
	— non possono più rilasciare l'omologazione tipo CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e
	— rifiutano l'omologazione nazionale,
	per autoveicoli di nuovo tipo per motivi connessi con l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni dei veicoli, qualora non siano rispettate le disposizioni della direttiva 70/220/CEE così come modificata dalla presente direttiva.
	Per la prova di tipo I devono essere applicati i valori limite indicati nella casella B della tabella al punto 5.3.1.4 dell'Allegato I alla direttiva 70/220/CEE.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 33)

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 QUATER (nuovo)

	3 quater. A partire dal 1° gennaio 2006, gli Stati membri:
	— non considerano più validi i certificati di omologazione rilasciati per i nuovi autoveicoli ai sensi della direttiva 70/156/CEE secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva stessa;
	— rifiutano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di nuovi autoveicoli non muniti di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 70/156/CEE,
	per motivi connessi con l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni dei veicoli, qualora tali autoveicoli non siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, così come modificata dalla presente direttiva.
	Per la prova di tipo I devono essere applicati i valori limite indicati nella casella B della tabella al punto 5.3.1.4 dell'Allegato I alla direttiva 70/220/CEE.

(Emendamento 34)

ARTICOLO 3 BIS (nuovo)

	Articolo 3 bis
	Con l'introduzione della diagnosi di bordo (OBD) e del controllo dei veicoli in circolazione per garantirne la durata, decade la prova di tipo V (durata dei componenti in grado di ridurre le emissioni). Al suo posto viene introdotta una nuova prova di tipo V per motori ad accensione comandata, per verificare dopo l'avviamento a freddo le emissioni medie a bassa temperatura di monossido di carbonio e di idrocarburi dallo scarico.

(Emendamento 92)

Articolo 4

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali *soltanto* per i veicoli a motore conformi alla direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva. Tali incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e soddisfare le seguenti condizioni:	Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali per i veicoli a motore **che soddisfano anticipatamente i valori fissati per il 2000 e possono prevedere incentivi maggiorati per i veicoli che soddisfano anticipatamente i valori fissati per il 2005 o soddisfano valori ancora più rigorosi.**
— riguardare tutti i veicoli nuovi in commercio in uno Stato membro e che siano già conformi ai valori limite obbligatori di cui al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'Allegato I della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, o, alternativamente, i valori limite indicativi di cui al rigo B della medesima tabella;	**Gli Stati membri possono introdurre incentivi fiscali o finanziari per l'ammodernamento di vecchi autoveicoli, onde renderli conformi al disposto della presente direttiva, nonché per il ritiro dalla circolazione degli autoveicoli che non sono in grado di rispettarlo.**
— cessare al momento dell'applicazione obbligatoria dei valori limite di emissione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3 per i veicoli a motore nuovi o entro il 1° gennaio 2005 nel caso dei valori limite indicativi di cui al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'Allegato I della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva;	

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
— *corrispondere, per ciascun tipo di veicolo a motore, a un importo inferiore al costo supplementare delle soluzioni tecniche che permettono di rispettare i valori stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, oppure i valori limite indicativi stabiliti al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'Allegato I della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, nonché al costo del loro montaggio sul veicolo.*	
La Commissione viene informata tempestivamente dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma, in modo da poter presentare le proprie osservazioni.	La Commissione viene informata tempestivamente dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali **o finanziari** di cui al primo **e al secondo** comma, in modo da poter presentare le proprie osservazioni.

(Emendamento 36)

ARTICOLO 5, PRIMO COMMA

La Commissione proporrà al Consiglio e al Parlamento *di rendere più severe le norme sulle emissioni dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione* della presente direttiva *entro dodici mesi dalla data di adozione della stessa, e comunque entro il 31 dicembre 1998 la proposta sarà basata su una versione riveduta e migliorata della metodologia utilizzata per preparare le misure di cui alla presente direttiva.*	La Commissione **osserverà gli sviluppi delle tecnologie volte a ridurre le emissioni degli autoveicoli ed eventualmente** proporrà al Consiglio e al Parlamento **un adeguamento** della presente direttiva **agli sviluppi tecnologici**.

(Emendamento 37)

ARTICOLO 5, SECONDO COMMA

La strategia presentata nella proposta sarà destinata a produrre effetti che consentano di soddisfare, al minor costo, i requisiti delle norme comunitarie di qualità dell'aria e dei corrispondenti obiettivi, tenendo inoltre conto dei seguenti fattori:	**Le ulteriori proposte di modifica della presente direttiva nonché le proposte di una normativa volta a ridurre ulteriormente le emissioni dopo il 2005 devono tener conto dei seguenti fattori:**
— *l'evoluzione della qualità dell'aria;*	— **rapporto di causa-effetto fra emissioni e peggioramento della qualità dell'ambiente e della salute umana;**
— *le emissioni nocive inquinanti provenienti dal settore dei trasporti e da altre fonti in Europa, nonché il contributo che le misure in atto, previste e potenziali di riduzione delle emissioni provenienti da tutte le fonti potrebbero apportare per migliorare la qualità dell'aria;*	— **possibile miglioramento delle procedure di esame delle emissioni di particolato;**
— *gli sviluppi tecnici riguardanti le tecnologie dei veicoli, nonché le nuove tecnologie di propulsione (ad es. propulsione elettrica, pile a combustibile) e le tecnologie di raffinazione;*	— **emissioni in motori a benzina a iniezione diretta, particolato compreso;**
— *il potenziale di carburanti alternativi quali il gas naturale compresso (GCN), il gas di petrolio liquefatto (GPL), l'ossido di metile e i biocombustibili per ridurre le emissioni dei veicoli;*	— **sviluppi nei dispositivi antinquinamento a pieno carico;**
— *i possibili miglioramenti dei procedimenti di prova, in particolare l'introduzione di un nuovo procedimento di prova a basse temperature;*	— **potenziale per la riduzione delle emissioni degli autoveicoli attraverso nuove tecnologie di propulsione e combustibili alternativi;**
— *il potenziale di riduzione delle emissioni offerto da misure tecniche, non tecniche e di livello locale; in tale contesto deve essere valutato il contributo delle misure relative ai trasporti e ad altre politiche come la gestione del traffico, l'intensificazione dei trasporti pubblici urbani e i piani di demolizione dei veicoli obsoleti;*	— **individuazione delle emissioni di inquinanti e di CO_2 negli autoveicoli con nuovi metodi di propulsione e nell'utilizzo di combustibili alternativi;**

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
— *il contributo che misure fiscali selettive e differenziate potrebbero apportare alla riduzione delle emissioni, senza però ripercuotersi negativamente sul funzionamento del mercato interno;*	— **strategie di paesi terzi per il miglioramento della qualità dell'aria nonché i valori limite per le emissioni stabiliti nei paesi terzi.**
— *gli effetti di qualsiasi misura relativa alle emissioni di CO_2;*	
— *le strategie seguite dai paesi terzi per migliorare la qualità dell'aria e i valori di emissione ivi applicati;*	
— *la situazione relativa all'approvvigionamento e alla qualità del greggio disponibile in Europa.*	

(Emendamento 38)

ARTICOLO 5, TERZO E QUARTO COMMA

La proposta stabilirà in particolare i valori limite di emissione obbligatori che saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2005, che confermano o modificano i valori limite indicativi stabiliti al rigo B, punto 5.3.1.4, Allegato I della direttiva 70/220/CEE, quale modificata dalla presente direttiva. La proposta inoltre stabilirà se sia opportuno riesaminare il contesto nell'ambito del quale gli Stati membri possono concedere gli incentivi fiscali previsti dalla direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.	**soppresso**
La proposta di cui sopra sarà presentata al Consiglio e al Parlamento contemporaneamente alla proposta di cui all'articolo 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità della benzina e del combustibile diesel; le misure entreranno in vigore contemporaneamente alle misure previste dalla proposta che sarà presentata in conformità dell'articolo 9 della stessa direttiva.	**soppresso**

(Emendamento 39)

ARTICOLO 6 BIS (nuovo)

Articolo 6 bis

Entro il 31 dicembre 1998 la Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per emendare la direttiva 70/20/CEE disciplinando la riduzione delle emissioni di CO_2, con l'obiettivo di rendere obbligatorio l'autoveicolo mediamente da 5 litri per i nuovi autoveicoli a benzina dal 1° gennaio 2005 (e obbligatorio l'autoveicolo mediamente da 4,5 litri per i nuovi autoveicoli diesel dal 1° gennaio 2005, nonché obbligatorio l'autoveicolo mediamente da 3 litri per i nuovi autoveicoli a benzina e diesel dal 1° gennaio 2010.

Entro il 30 giugno 1998 sarà definito un quadro normativo per l'omologazione di veicoli a propulsione alternativa e di veicoli utilizzanti combustibili alternativi, mediante una proposta di direttiva che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	La Commissione presenterà al Parlamento Europeo e al Consiglio entro il 1998 un Libro verde sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane. Il Libro verde dovrà prendere in considerazione l'integrazione degli aspetti tecnologici, gestionali e fiscali relativi ai diversi modi di trasporto e dovrà indicare modelli di riferimento per la gestione della mobilità urbana, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse aree urbane europee.
	(Emendamento 40)
ARTICOLO 6 TER (nuovo)	
	Articolo 6 ter
	1. Entro il 1° gennaio 1998 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'ulteriore sviluppo dei sistemi diagnostici di bordo in cui affronterà la necessità di ampliare tali sistemi, di creare un formato a norma ISO per le informazioni di riparazione sulla base del SAE J 2008 nonché i requisiti per l'introduzione di un sistema di misurazione di bordo. La relazione della Commissione esaminerà anche l'utilizzo dei sistemi diagnostici di bordo allo scopo di valutare la sicurezza stradale.
	Sulla base di tale relazione la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per integrare la presente direttiva, che entrerà in vigore contemporaneamente alla stessa.
	La proposta dovrà vertere sui seguenti argomenti:
	– un'estensione delle disposizioni OBD ad altri sistemi elettronici di controllo degli autoveicoli riguardanti la sicurezza attiva e passiva,
	– l'estensione del campo d'applicazione della diagnosi di bordo anche a veicoli commerciali leggeri e pesanti,
	– le specifiche tecniche e i relativi allegati per equiparare al sistema diagnostico di bordo un sistema di misurazione di bordo che stabilisca gli eventuali guasti attraverso la misurazione dei singoli componenti degli inquinanti delle emissioni.
	2. Entro il 1° gennaio 1999 la Commissione adotterà adeguate misure atte a garantire che a chi nutre un legittimo interesse non venga impedito dai sistemi diagnostici di bordo di intraprendere la messa a punto, la produzione o il montaggio di pezzi di ricambio o di accessori per l'ammodernamento dei veicoli che svolgano le funzioni di controllo delle emissioni previste nella presente direttiva, evitando che il montaggio dei componenti in questione metta in funzione senza motivo le spie che segnalano i guasti.
	3. Entro il 1° gennaio 1999 la Commissione adotterà misure atte a garantire che i pezzi di ricambio o gli accessori di ammodernamento dei veicoli prodotti e commercializzati dai loro fabbricanti corrispondano ai rispettivi sistemi diagnostici di bordo, affinché non venga indicato un guasto a causa di una mancata specificazione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 90)	
ARTICOLO 6 QUATER (nuovo)	
	Articolo 6 quater
	Gli Stati membri prendono nota della disponibilità di preparati chimici impiegati quali additivi per carburante e aventi quale fine principale il miglioramento della pulizia e, di conseguenza, del funzionamento efficiente dei sistemi di carburazione, dei motori o dei sistemi di controllo delle emissioni, portando così alla riduzione di emissioni nocive.
	Gli Stati membri possono introdurre, previa notifica alla Commissione, incentivi fiscali o di altro tipo volti a promuovere l'adeguato impiego di tali additivi.
(Emendamento 41)	
ALLEGATO, PUNTO 1), TRATTINO PRIMO BIS (nuovo)	
Allegato VII (direttiva 70/220/CEE)	
	ALLEGATO VII
	Il titolo dell'Allegato VII recita: «Prova di tipo V: Prova delle emissioni medie di monossido di carbonio e idrocarburi a bassa temperatura dallo scarico dopo la partenza a freddo»
(Emendamento 86)	
ALLEGATO, PUNTO 1), TERZO TRATTINO	
Allegato X (direttiva 70/220/CEE)	
ALLEGATO X: Controllo della conformità dei veicoli in circolazione	ALLEGATO X: Controllo della conformità dei veicoli in circolazione
	Appendice 1: Selezione degli autoveicoli sottoposti a prova e criteri per il mancato superamento
(Emendamento 42)	
ALLEGATO, PUNTO 4 BIS (nuovo)	
Allegato, punto 2.14 (nuovo) (direttiva 70/220/CEE)	
	4 bis. Viene aggiunto un nuovo punto 2.14 che recita:
	«2.14. Per impianto di manipolazione (defeat device) si intende ogni componente di costruzione che misuri la temperatura, la velocità del veicolo, il numero di giri del motore, la marcia, la pressione d'aspirazione e ogni altro parametro al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di un componente del sistema di riduzione delle emissioni, in modo tale da ridurre l'efficacia del sistema di riduzione delle emissioni nelle condizioni tipiche di una normale utilizzazione del veicolo. Questo componente di costruzione non viene considerato un impianto di manipolazione se:
	— la necessità di un simile impianto è giustificata dalla protezione del motore contro danni o incidenti;
	— l'impianto funziona unicamente in relazione con l'avviamento del motore;

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	– le relative condizioni sono sostanzialmente comprese negli esami di tipo I o V.

(Emendamento 43)

ALLEGATO, PUNTO 5 BIS (nuovo)

Allegato I, punto 3.2.4 (nuovo) (direttiva 70/220/CEE)

5 bis. Viene aggiunto un nuovo punto 3.2.4 che recita:

«3.2.4. Una dichiarazione del costruttore sulla durata degli impianti di riduzione delle emissioni e dei relativi componenti di costruzione a norma del punto 8.1».

(Emendamento 46)

ALLEGATO, PUNTO 10

Allegato I, prima tabella, punto 1.5.2 (direttiva 70/220/CEE)

Prove di omologazione	Veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M e N	Veicoli con motore ad accensione spontanea delle categorie M_1 e N_1
Tipo I	Sì (massa <3,5 t)	Sì (massa <3,5 t)
Tipo II	Sì (massa <3,5 t)	=
Tipo III	Sì	=
Tipo IV	Sì (massa <3,5 t)	=
Tipo V	Sì (massa <3,5 t)	*Sì (massa < 3,5 t)*
Idoneità veicoli in circolazione (Punto 8)	Sì (massa <3,5 t)	Sì (massa <3,5 t)
Diagnostica di bordo (Punto 9)	Sì *(Capacità ≤ 6 occupanti)* (massa ≤ *2,5* t)	*Facoltativo*
Estensione	Punto 6	Punto 6 M_2 e N_2 con massa di riferimento non superiore a 2.840 kg

Prove di omologazione	Veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M e N	Veicoli con motore ad accensione spontanea delle categorie M_1 e N_1
Tipo I	Sì (massa <3,5 t)	Sì (massa <3,5 t)
Tipo II	Sì (massa <3,5 t)	=
Tipo III	Sì	=
Tipo IV	Sì (massa <3,5 t)	=
Tipo V	*Sì (massa* <3,5 t)	=
Idoneità veicoli in circolazione (Punto 8)	Sì (massa <3,5 t)	Sì (massa <3,5 t)
Diagnostica di bordo (Punto 9)	Sì (massa ≤ **3,5** t)	Sì (massa ≤ **3,5 t**)
Estensione	Punto 6	Punto 6 M_2 e N_2 con massa di riferimento non superiore a 2.840 kg

(Emendamento 44)

ALLEGATO, PUNTO 10 BIS (nuovo)

Allegato I, punto 5.1.3 bis (nuovo) (direttiva 70/220CEE)

10 bis. Viene aggiunto un nuovo punto che recita:

«5.1.3 bis. Prova di tipo V: prova delle emissioni medie di monossido di carbonio e idrocarburi a bassa temperatura dallo scarico dopo la partenza a freddo (= –7 °C).»

TESTO DELLA COMMISSIONE | MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 45)

ALLEGATO, PUNTO 10 TER (nuovo)

Allegato I, punto 5.1.3 ter (nuovo) (direttiva 70/220/CEE)

10 ter. Viene aggiunto un nuovo punto che recita:

«5.1.3 ter. I veicoli con motori ad accensione spontanea sono soggetti alla prova di tipo I: controllo dell'emissione media di gas inquinanti dopo la partenza a freddo (= –7 °C).»

(Emendamento 47)

ALLEGATO, PUNTO 11

Allegato I, punto 5.3.1.4, tabella (direttiva 70/220/CEE)

TESTO DELLA COMMISSIONE

Categoria del veicolo			Valori limite										
			Massa di riferimento	Massa di ossido di carbonio (CO)		Massa di idrocarburi (HC)		Massa di ossidi di azoto (NO_x)		Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto (HC + NO_x)		Massa di particolato (PT)
			RW (kg)	L_1 (g/km)		L_2 (g/km)		L_3 (g/km)		*$L_2 + L_3$ (g/km)*		L_4 (g/km)
	Categoria	Classe		Benzina	Diesel	Benzina	Diesel	Benzina	Diesel	*Benzina*	*Diesel*	Diesel
A(2000)	M(2)	–	tutta	2,3	0,64	*0,2*	–	0,15	*0,5*	–	0,56	*0,05*
B (*) (2005)	(M(2)	–	tutta	1,00	0,50	0,10	–	0,08	*0,25*	–	*0,30*	*0,025*

(*) I valori limite indicativi, da applicare ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 1° gennaio 2005, sono soggetti a conferma da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. Tali valori possono formare oggetto degli incentivi fiscali di cui all'allegato 3 della direttiva [numero della direttiva attuale, che modifica la precedente].

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Categoria del veicolo			Valori limite							
			Massa di riferimento	Massa di ossido di carbonio (CO)		Massa di idrocarburi (HC)		Massa di ossidi di azoto (NO_x)		Massa di particolato (PT)
			RW (kg)	L_1 (g/km)		L_2 (g/km)		L_3 (g/km)		L_4 (g/km)
	Categoria	Classe		Benzina	Diesel	Benzina	Diesel	Benzina	Diesel	Diesel
A(2000)	M(2)	–	tutta	2,3	0,64	**0,12**	**0,07**	0,15	**0,40**	**0,04**
B (*) (2005)	(M(2)	–	tutta	1,00	0,50	0,10	**0,07**	0,08	**0,19**	**0,02**

(*) I VALORI PER IL 2005 SONO OBBLIGATORI

(Emendamento 48)

ALLEGATO, PUNTO 11 BIS (nuovo)

Allegato I, punto 5.3.5 (direttiva 70/220/CEE)

11 bis. Il punto 5.3.5 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.5 Prova di tipo V (Prova delle emissioni medie di monossido di carbonio e idrocarburi a bassa temperatura dallo scarico dopo la partenza a freddo)

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

5.3.5.1 La prova è valida per tutti i veicoli di tipo M e N (massa ≤ 3,5 t), dotati di un motore ad accensione comandata.

5.3.5.1.1 L'autoveicolo deve essere esaminato su un banco dinamometrico che simuli resistenza e inerzia.

5.3.5.1.2 La prova consiste nei quattro cicli di prova urbani di base della parte 1 della prova stessa. La parte 1 è descritta nell'Allegato III, Appendice 1 e nelle figure III.1.1 e III.1.2 dell'Appendice. La prova a bassa temperatura dura complessivamente 780 secondi; deve essere eseguita senza interruzioni e inizia con l'avviamento del motore.

5.3.5.1.3 La prova a bassa temperatura deve essere eseguita di regola a una temperatura ambiente di –7 °C. La si può effettuare alternativamente anche a una temperatura ambiente di 8 °C, qualora il costruttore dichiari che il rispetto dei valori limite con una prova di tipo V a 8 °C implica anche il rispetto dei valori limite con una prova di tipo V a – 7 °C.

Prima che la prova venga eseguita, il veicolo deve essere condizionato in modo uniforme per garantire che i risultati della prova siano riproducibili. Il condizionamento e gli altre procedimenti devono essere eseguiti secondo le modalità descritte all'Allegato VII.

5.3.5.1.4 Durante le prove i gas di scarico vengono diluiti e se ne preleva un campione a flusso costante. I gas di scarico del tubo di scappamento del veicolo esaminato vengono diluiti, raccolti e analizzati secondo il procedimento descritto nell'Allegato VII e si misura il volume complessivo dei gas di scarico diluiti, nonché la quota in essi contenuta di monossido di carbonio e idrocarburi.

5.3.5.2 Fatte salve le disposizioni dei punti 5.3.5.2.2 e 5.3.5.3, la prova viene ripetuta tre volte. Le masse di monossido di carbonio e idrocarburi così ottenute devono essere inferiori ai valori limite indicati nella seguente tabella:

Temperatura della prova	Monossido di carbonio L1(g/km)	Idrocarburi L2(g/km)
8 °C	8	0,8
–7 °C	15	1,5

5.3.5.2.1 Fatte salve le disposizioni del punto 5.3.5.2, non più di uno dei tre risultati ottenuti per ciascun inquinante può superare al massimo del 10% il valore limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati della prova sia inferiore al limite prescritto. Qualora i valori limite prescritti fossero superati per più di un inquinante, è indifferente che tale superamento si verifichi nel corso di una stessa prova o nel corso di prove diverse.

5.3.5.2.2 Il numero delle prove prescritte al punto 5.3.5.2 può essere aumentato fino a 10 su richiesta del costruttore, a condizione che la media aritmetica dei primi tre risultati della prova si situi fra il 100 e il 110% dei valori limite. In questo caso vale unicamente la condizione che la media aritmetica dei 10 risultati delle prove sia inferiore al valore limite.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	5.3.5.3 Il numero delle prove di cui al punto 5.3.5.2 può essere ridotto sulla base del disposto dei punti 5.3.5.3.1 e 5.3.5.3.2.
	5.3.5.3.1. E' necessaria un'unica prova se, per tutti gli inquinanti considerati, nella prima prova si ottiene un risultato inferiore o pari a 0,70 L.
	5.3.5.3.2 Qualora non si raggiunga il risultato previsto dal punto 5.3.5.3.1, sono necessarie soltanto due prove se, per tutti gli inquinanti considerati, il risultato della prima prova sia inferiore o pari a 0,85 L, la somma dei primi due risultati sia inferiore o pari a 1,70 L e il risultato della seconda prova sia inferiore o pari a L (V1 ≤ 0,85 L e V1 + V2 ≤ 1,70 L e V2 ≤ (L)».
	(Emendamento 49)
	ALLEGATO, PUNTO 11 TER (nuovo)
	Allegato I, punto 6.3 (direttiva 70/220CEE)
	11 ter. Il punto 6.3 è modificato nel modo seguente:
	Il titolo è modificato nel modo seguente:
	«6.3 Prova delle emissioni medie di monossido di carbonio e idrocarburi a bassa temperatura dallo scarico dopo la partenza a freddo (prova di tipo V)»
	Il punto 6.3.1.2 è modificato nel modo seguente:
	«6.3.1.2 Sistema di riduzione delle emissioni:
	— Marmitte catalitiche
	— numero delle marmitte catalitiche
	— grandezza e forma delle marmitte catalitiche (volume del monolito entro il 10%)
	— tipo di marmitta catalitica (a ossidazione, a tre vie)
	— tenore di metalli preziosi (identico o maggiore)
	— supporto (strutture e materiale)
	— densità delle cellule
	— tipo dell'alloggiamento della marmitta catalitica
	— posizione delle marmitte catalitiche (posizione e dimensioni nel sistema di scarico, in modo tale che all'ingresso della marmitta catalitica non vi siano scarti di temperatura superiori a 50 K); tale scarto della temperatura deve essere esaminato dopo la stabilizzazione a una velocità di 120 km orari e un esame della forza di traino previsto dalla prova di tipo I
	— Ventilazione secondaria
	— con e senza
	— tipo (aria a pulsazione, pompe d'aria ecc.)

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	— **Sonda lambda davanti alla marmitta catalitica**
	— **capacità di riscaldamento**
	— **Ulteriori impianti (marmitta catalitica riscaldata ecc.)»**
	— **Il punto 6.3.1.4 decade.**

(Emendamento 50)

ALLEGATO, PUNTO 14

Allegato I, punto 8.1, primo comma (direttiva 70/220CEE)

8.1. Per soddisfare le disposizioni del punto 5.1.1, i veicoli in circolazione correttamente utilizzati e mantenuti devono rispettare le disposizioni del punto 5.3.1.4 (emissioni allo scarico) e 5.3.4 (emissioni per evaporazione) fino al raggiungimento del *quinto* anno di età del veicolo o alla percorrenza di *80.000* km, a seconda di quale condizione si verifica per prima. Il rispetto di queste disposizioni deve essere verificato in applicazione dell'articolo 11 della direttiva 70/156/CEE dalle autorità *che hanno omologato il tipo di veicolo interessato* per mezzo di controlli dei veicoli in circolazione. La procedura da seguire per i controlli è stabilita all'Allegato X.	8.1. Per soddisfare le disposizioni del punto 5.1.1, i veicoli in circolazione correttamente utilizzati e mantenuti devono rispettare le disposizioni del punto 5.3.1.4 (emissioni allo scarico) e 5.3.4 (emissioni per evaporazione) fino al raggiungimento del **decimo** anno di età del veicolo o alla percorrenza di **160.000** km, a seconda di quale condizione si verifica per prima. Il rispetto di queste disposizioni **da parte di un autoveicolo** deve essere verificato in applicazione dell'articolo 11 della direttiva 70/156/CEE dalle autorità **competenti** per mezzo di controlli dei veicoli in circolazione. La procedura da seguire per i controlli è stabilita all'Allegato X.

(Emendamento 51)

ALLEGATO, PUNTO 14

Allegato I, punto 9.1 (direttiva 70/220/CEE)

9.1 I veicoli della categoria M^1, *con l'eccezione* — *dei veicoli destinati a trasportare più di sei passeggeri, conducente compreso,* — *dei veicoli la cui massa è superiore a 2.500 kg,* devono essere muniti di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'Allegato XI. Se altri veicoli della categoria M sono muniti di un sistema OBD, tale sistema deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato XI.	9.1 I veicoli della categoria M^1 **e** N^1 **dalla massa fino a 3.500 kg** devono essere muniti di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'Allegato XI. Se altri veicoli della categoria M **e N** sono muniti di un sistema OBD, tale sistema deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato XI.

(Emendamento 52)

ALLEGATO, PUNTO 18, TRATTINO SECONDO BIS (nuovo)

Allegato III, Appendice I (direttiva 70/220CEE)

	— **la campionatura ha inizio con l'avvio del procedimento di partenza.**

(Emendamento 53)

ALLEGATO, PUNTO 21

Allegato VI, punto 4.3.1.3 (direttiva 70/220/CEE)

4.3.1.3. La ripetibilità dell'analizzatore espressa come una deviazione standard deve essesre inferiore dell'1% del fondo scala a zero e all'80 *±20%* del valore a fondo scala per tutte le gamme utilizzate.	4.3.1.3. La ripetibilità dell'analizzatore espressa come una deviazione standard deve essesre inferiore dell'1% del fondo scala a zero e all'80 **±2%** del valore a fondo scala per tutte le gamme utilizzate.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 54)

ALLEGATO, PUNTO 21

Allegato VI, punto 5.1.3.7 (direttiva 70/220/CEE)

5.1.3.7. La fessurazione può essere verificata come descritto ai punti *5.1.6.1* e *5.1.6.2* del presente allegato, oppure utilizzando un altro sistema di prelievo e analisi in grado di rilevare le emissioni di idrocarburi del filtro alla fessurazione.	5.1.3.7. La fessurazione può essere verificata come descritto ai punti **5.1.5** e **5.1.6** del presente allegato, oppure utilizzando un altro sistema di prelievo e analisi in grado di rilevare le emissioni di idrocarburi del filtro alla fessurazione.

(Emendamento 55)

ALLEGATO, PUNTO 21

Allegato VI, punto 5.1.3.8 (direttiva 70/220/CEE)

5.1.3.8. Il filtro viene spurgato con 25 + 5 litri *per litro di carbone e per* minuto, *utilizzando l'*aria del laboratorio finché siano raggiunti 300 scambi volumici.	5.1.3.8. Il filtro viene spurgato con 25 **+** 5 litri **al** minuto **di** aria del laboratorio finché siano raggiunti 300 scambi volumici.

(Emendamento 56)

ALLEGATO, PUNTO 21

Allegato VI, punto 5.1.5.6 (direttiva 70/220/CEE)

5.1.5.6. Quando la temperatura del combustibile nel serbatoio raggiunge 293 K (20 °C), inizia un riscaldamento lineare di 15 K (15 °C). Il combustibile deve essere riscaldato in modo che la sua temperatura durante il riscaldamento sia conforme a quella data dalla funzione riportata di seguito con una approssimazione di + 1,5 K. Il tempo di riscaldamento e la temperatura devono essere registrati.	5.1.5.6. Quando la temperatura del combustibile nel serbatoio raggiunge 293 K (20 °C), inizia un riscaldamento lineare di 15 K (15 °C). Il combustibile deve essere riscaldato in modo che la sua temperatura durante il riscaldamento sia conforme a quella data dalla funzione riportata di seguito con una approssimazione di **+** 1,5 K. Il tempo di riscaldamento e la temperatura devono essere registrati.
$T_r = T_o + 0{,}2333 - t$	$T_r = T_o + 0{,}2333 * t$
dove	dove
T_r = temperatura prescritta (K) T_o = temperatura iniziale (K) t = tempo in minuti intercorso dall'inizio del riscaldamento del serbatoio	T_r = temperatura prescritta (K) T_o = temperatura iniziale (K) t = tempo in minuti intercorso dall'inizio del riscaldamento del serbatoio

(Emendamento 57)

ALLEGATO, PUNTO 21

Allegato VI, punto 5.1.5.7 (direttiva 70/220/CEE)

5.1.5.7. Non appena si raggiunge la fessurazione o quando la temperatura del combustibile raggiunge 308 K (35 °C), a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima, si disinserisce la fonte di calore, si *sopprime* la tenuta stagna delle porte che vengono aperte *e* si toglie il tappo del serbatoio del combustibile del veicolo. Se la fessurazione non si è verificata quando la temperatura del combustibile ha raggiunto 308 K (35 °C), si allontana la fonte di calore dal veicolo, si toglie quest'ultimo dal locale di prova e si ripete l'intera procedura descritta al punto 5.1.7., finché non si verifichi la fessurazione.	5.1.5.7. Non appena si raggiunge la fessurazione o quando la temperatura del combustibile raggiunti 308 K (35 °C), a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima, si disinserisce la fonte di calore, si **elimina** la tenuta stagna delle porte che vengono aperte**,** si toglie il tappo del serbatoio del combustibile del veicolo **e lo si estrae dalla cabina del ciclo di precondizionamento ai sensi del punto 5.2**. Se la fessurazione non si è verificata quando la temperatura del combustibile ha raggiunto 308 K (35 °C), si allontana la fonte di calore dal veicolo, si toglie quest'ultimo dal locale di prova e si ripete l'intera procedura descritta al punto 5.1.7., finché non si verifichi la fessurazione.

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 58)

ALLEGATO, PUNTO 22
Allegato VI, Appendice 1, punto 2.3, Titolo (direttiva 70/220/CEE)

2.3. Taratura e prova di *ritenuta di idrocarburi* nella camera	2.3. Taratura e prova di **eventuali perdite** nella camera

(Emendamento 59)

ALLEGATO, PUNTO 23 bis (nuovo)
Allegato VII (direttiva 70/220/CEE)

L'Allegato VII è sostituito dal seguente testo::

«Allegato VII

Prova di tipo V (Prova delle emissioni medie di monossido di carbonio e idrocarburi a bassa temperatura dallo scarico dopo la partenza a freddo)

1. INTRODUZIONE

Il presente Allegato descrive le necessarie apparecchiature e procedure per la prova di tipo V, così come definita al punto 5.3.5, atta ad eseguire la misurazione delle emissioni dei gas di scarico a basse temperature. Obiettivo della prova è quello di determinare le emissioni di monossido di carbonio e idrocarburi al momento dell'esame del veicolo sulla base delle procedure descritte. Vengono esaminati i veicoli con motore ad accensione comandata. Gli argomenti di cui si occupa il presente Allegato sono i seguenti:

a) apparecchiatura necessaria,
b) condizioni della prova,
c) procedimenti della prova e richiesta di dati.

2. APPARECCHIATURA DI PROVA

2.1 Visione d'insieme

Il presente capitolo riguarda le apparecchiature necessarie per le prove relative alle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura dei veicoli di tipo M1 e M2 con motore ad accensione comandata. Le apparecchiature necessarie per la prova e le specifiche corrispondono ai requisiti della prova di tipo I come definita nell'Allegato III, appendici comprese, qualora non vengano prescritti requisiti specifici per la prova di tipo V. Le tolleranze applicabili alla prova di tipo V (prova a bassa temperatura) sono elencate ai punti 2.2-2.6 infra.

2.2 Banco dinamometrico

2.2.1 Vigono i requisiti di cui al punto 4.1 dell'Allegato III. Il banco a rulli deve essere messo a punto in modo tale da simulare il funzionamento di un veicolo su strada a 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8°C)]. Questa messa a punto può basarsi sulla definizione dei profili di forza di carico su strada (road load force profiles) a 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8°C)]. In alternativa, l'inerzia definita dall'Appendice 3 dell'Allegato III può essere adeguata mediante una sottrazione del 10% [x%] del tempo di rullaggio. Il servizio tecnico può autorizzare l'utilizzo di altri metodi per la definizione dell'inerzia.

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

2.2.2 Per calibrare il banco a rulli vige il disposto dell'Appendice 2 dell'Allegato III.

2.3 Apparecchiature per il prelievo dei gas

2.3.1 Vige il disposto del punto 4.2 dell'Allegato III e dell'Appendice 5 dell'Allegato III. Il punto 2.3.2 dell'Appendice 5 è così modificato: «L'allineamento del circuito, la capacità di flusso del CVS nonché la temperatura e l'umidità specifica dell'aria di diluizione (che può provenire anche da una fonte diversa dall'aria di combustione del veicolo) devono essere controllati in modo tale da eliminare in pratica la condensazione dell'acqua nel sistema (0,142-0,165 m2 al secondo è un dato sufficiente per la maggior parte dei veicoli).»

2.4 Sistema analitico

2.4.1 Vale il disposto del punto 2.4.3 dell'Allegato III, ma solo per le misurazioni di monossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi.

2.4.2 Per la messa a punto del sistema analitico vale il disposto dell'Appendice 6 dell'Allegato III.

2.5 Gas

2.5.2 Vale il disposto del punto 4.5 dell'Allegato III, laddove pertinente.

2.6 Altre apparecchiature

2.6.1 Per le apparecchiature utilizzate ai fini della misurazione di volume, temperatura, pressione e umidità vale il disposto dei punti 4.4 e 4.6 dell'Allegato III.

3. SEQUENZA DELLA PROVA E COMBUSTIBILE

3.1 Prescrizioni generali

3.1.1 La sequenza della prova di cui alla figura VII/1 mostra i passi da compiersi quando il veicolo è sottoposto alla prova di tipo V. La temperatura ambiente cui il veicolo esaminato è sottoposto deve essere in media di 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8 °C)] +/– 3 Kelvin e non inferiore a 261 Kelvin (–12°C [o in alternativa 276 Kelvin (3 °C)] né superiore a 272 Kelvin (–1 °C) [o in alternativa 287 Kelvin (14 °C)]. La temperatura non deve superare per più di 3 minuti continuativi i 269 Kelvin (–4 °C) [o in alternativa 284 Kelvin (11 °C)] né scendere al di sotto dei 263 Kelvin (–10 °C) [278 Kelvin (5 °C)].

3.1.2 Nel corso dell'intera prova il veicolo deve essere per quanto possibile orizzontale, per evitare una distribuzione anormale del carburante.

3.1.3 La temperatura del locale del banco dinamometrico a rulli rilevata nel corso della prova deve essere misurata alla bocchetta di mandata del gruppo ventilatore che funziona a velocità costante (punto 5.2.1 del presente Allegato). La temperatura ambiente indicata deve rappresentare una media aritmetica della temperatura dei locali del banco dinamometrico a rulli, misurata a intervalli di tempo regolari di non più di un minuto.

3.2 Procedure di prova

Il ciclo di prova urbano (parte 1) di cui alla figura III 1.1 dell'Allegato III, Appendice 1, è costituito da quattro cicli urbani di base, che riuniti rappresentano un ciclo completo della parte 1.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	3.2.1 Per la prova di tipo V il ciclo di prova consiste nella parte 1, con una durata complessiva di 780 secondi. L'inizio della misurazione dei gas di scarico, l'avviamento del motore e il funzionamento nel corso del primo ciclo devono essere eseguiti sulla base della figura III 1.2 e della tabella III.1.2.
	3.3 Preparazione della prova
	3.3.1 Per il veicolo esaminato vigono le disposizioni del punto 3.1 dell'Allegato III. Per la messa a punto dell'inerzia equivalente sul banco a rulli vigono le condizioni del punto 5.1 dell'Allegato III.
	3.4 Combustibile utilizzato nel corso della prova
	3.4.1 Il combustibile utilizzato deve essere conforme alle specifiche del combustibile invernale immesso normalmente sul mercato del paese in questione.
	4. CONDIZIONAMENTO PREPARATORIO DEL VEICOLO
	4.1 Visione d'insieme
	4.1.1 Per garantire una prova riproducibile relativa alle emissioni, il veicolo esaminato deve essere condizionato in modo uniforme. Il condizionamento consiste di un ciclo di prova di preparazione su un banco a rulli, seguita da una fase di stabilizzazione (soak phase) prima della prova relativa alle emissioni secondo il disposto del punto 4.3 del presente Allegato.
	4.2 Precondizionamento
	4.2.1 Il veicolo deve essere condotto nell'ambiente in cui sarà esaminato e devono essere eseguite le seguenti operazioni:
	4.2.2 Il(I) serbatoio(serbatoi) di carburante vengono riempiti all'incirca con il volume prescritto di combustibile specifico utilizzato per la prova. Il serbatoio deve essere riempito al 40% della capacità indicata dal costruttore. Qualora il combustibile contenuto nel serbatoio non sia conforme alle specifiche del punto 3.4.1 del presente Allegato, il serbatoio deve essere svuotato prima di essere nuovamente riempito con il combustibile designato per la prova. Quest'ultimo deve avere una temperatura inferiore o uguale a 289 Kelvin (16 °C). Per le operazioni sopra descritte, il sistema di controllo delle emissioni da evaporazione non può essere né svuotato né riempito in modo anomalo.
	4.2.3 Il precondizionamento consiste nel ciclo di prova di cui all'Allegato III, Appendice 1, figura III 1.1, parte 1 e parte 2.
	4.2.4 Nel corso del precondizionamento la temperatura del locale del banco dinamometrico deve rimanere relativamente costante e non superare i 303 Kelvin (30 °C).
	4.2.5 Il carico sui pneumatici e sulle ruote motrici è pari a quello indicato al punto 5.3.2 dell'Allegato III.
	4.2.6 Entro 10 minuti dopo il termine del precondizionamento il motore deve essere spento.
	4.2.7 Se il produttore lo richiede e il servizio tecnico lo consente, può essere autorizzato in casi particolari un ulteriore precondizionamento. Il servizio tecnico può altresì decidere di eseguire un ulteriore precondizionamento. Esso deve consistere di uno o più cicli di prova del ciclo parte 1, così come descritto nell'Allegato III, Appendice 1. I risultati di questo ulteriore precondizionamento devono essere riportati nella relazione sulla prova.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	4.3 Metodi di stabilizzazione (soak methods)
	4.3.1 Si può utilizzare uno dei due metodi seguenti per stabilizzare il veicolo prima della prova relativa alle emissioni.
	4.3.2 Metodo standard
	Il veicolo deve essere stabilizzato per non meno di 12 ore e non più di 36 ore prima dell'esame dei gas di scarico a bassa temperatura. In questo lasso di tempo la temperatura ambiente deve essere in media di 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8 °C)]+/– 3 Kelvin e non inferiore a 261 Kelvin (–12 °C [o in alternativa 276 Kelvin (3 °C)] né superiore a 272 Kelvin (–1 °C) [o in alternativa 287 Kelvin (14 °C)]. La temperatura non deve superare per più di 3 minuti continuativi i 269 Kelvin (–4 °C) [o in alternativa 284 Kelvin (11 °C)] né scendere al di sotto dei 263 Kelvin (–10 °C) [278 Kelvin (5 °C)].
	4.3.3 Metodo forzato (forced method)
	Il veicolo deve essere stabilizzato per non più di 36 ore prima dell'esame delle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura.
	4.3.3.1 In questo lasso di tempo il veicolo non può essere esposto a temperature ambienti superiori a 303 Kelvin (30 °C).
	4.3.3.2 La climatizzazione del veicolo può essere ottenuta o attraverso un raffreddamento forzato o attraverso un riscaldamento forzato del veicolo esaminato fino a raggiungere la temperatura di prova. Qualora il raffreddamento venga raggiunto attraverso il sistema di ventilazione, i ventilatori devono essere posizionati verticalmente in modo tale da raggiungere un raffreddamento massimo dell'unità di propulsione e del motore, e non in primo luogo un raffreddamento della vaschetta per l'olio. I ventilatori non devono essere posizionati al di sotto del veicolo.
	4.3.3.3 La temperatura ambiente deve essere controllata rigorosamente solo dopo che il veicolo sia stato raffreddato a una temperatura di 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8 °C)] +/– 2 Kelvin, come definito da una misurazione rappresentativa della temperatura dell'olio del motore. Una temperatura rappresentativa dell'olio del motore è una temperatura dell'olio misurata nei pressi del centro di quest'ultimo, e non in superficie o sul fondo della vaschetta per l'olio. Qualora vengano misurate due o più posizioni diverse dell'olio, esse devono rispettare tutte le prescrizioni indicate per la temperatura.
	4.3.3.4 Dopo essere stato raffreddato a una temperatura di 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8 °C)] +/– 2 Kelvin, il veicolo deve essere stabilizzato per almeno un'ora prima dell'esame dell'emissione dei gas di scarico a bassa temperatura. In questo lasso di tempo la temperatura ambiente deve essere in media di 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8 °C)] +/– 3 Kelvin e non inferiore a 261 Kelvin (–12 °C [o in alternativa 276 Kelvin (3 °C)] né superiore a 272 Kelvin (–1 °C) [o in alternativa 287 Kelvin (14 °C)]. La temperatura non deve superare per più di 3 minuti continuativi i 269 Kelvin (–4 °C) [o in alternativa 284 Kelvin (11 °C)] né scendere al di sotto dei 263 Kelvin (–10 °C) [278 Kelvin (5 °C)].

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	4.3.4 Qualora il veicolo venga stabilizzato in ambiente separato a 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8 °C)], e poi trasferito nel locale del banco dinamometrico passando attraverso un ambiente più caldo, nel locale in questione il veicolo deve venire stabilizzato per un periodo superiore di almeno sei volte a quello in cui è stato esposto a temperature più alte. La temperatura ambiente in questo lasso di tempo deve essere in media di 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8 °C)] +/– 3 Kelvin e non inferiore a 261 Kelvin (–12 °C [o in alternativa 276 Kelvin (3 °C)] né superiore a 272 Kelvin (–1 °C) [o in alternativa 287 Kelvin (14 °C)]. La temperatura non deve superare per più di 3 minuti continuativi i 269 Kelvin (–4 °C) [o in alternativa 284 Kelvin (11 °C)] né scendere al di sotto dei 263 Kelvin (–10 °C) [278 Kelvin (5 °C)]. Il tempo massimo autorizzabile per il trasporto di un veicolo in un ambiente più caldo è di 10 minuti.
	5. PROCEDURA RELATIVA AL BANCO A RULLI
	5.1 Visione d'insieme
	5.1.1 La misurazione delle emissioni è conclusa dopo una prova consistente in un ciclo della parte 1 (Allegato III, Appendice 1, figura III 1.1) esclusivamente nei primi 40 secondi di funzionamento in folle. L'avviamento del motore, l'immediato campionamento dei gas di scarico, il funzionamento particolato nel corso del ciclo della parte 1 e lo spegnimento del motore rappresentano un esame completo a bassa temperatura con una durata complessiva di 780 secondi. Le emissioni di gas di scarico vengono diluite nell'atmosfera circostante e ne viene raccolto in modo continuativo un campione proporzionale per l'analisi. Nei gas di scarico raccolti viene analizzato il tenore di idrocarburi, monossido di carbonio e anidride carbonica. Un campione parallelo dell'aria di diluizione viene analizzato anch'esso per quanto concerne il tenore di monossido di carbonio e idrocarburi, nonché opzionalmente di anidride carbonica e ossidi d'azoto.
	5.2 Funzionamento del banco a rulli
	5.2.1 Dispositivi di ventilazione
	5.2.1.1 Durante la misurazione sul banco a rulli deve essere installato un dispositivo di ventilazione a velocità costante in modo tale che il flusso d'aria venga diretto in modo adeguato sul veicolo con il cofano aperto.
	5.2.1.2 Nel caso di veicoli con vano motore nella parte anteriore, il ventilatore viene posizionato 300 mm davanti al veicolo. Nel caso di veicoli con il vano motore posteriore o qualora l'indicazione summenzionata sia poco pratica, i ventilatori vengono posizionati in modo tale che vi sia un flusso d'aria sufficiente per raffreddare il veicolo.
	5.2.1.3 La capacità di ventilazione deve essere normalmente di 2,5 m3 al secondo. Qualora il costruttore possa tuttavia dimostrare che nel corso del suo funzionamento il veicolo ottiene un ulteriore raffreddamento, la capacità di ventilazione può essere aumentata, o possono essere utilizzati dispositivi di ventilazione aggiuntivi, previa autorizzazione del servizio tecnico.
	5.2.2 Deve essere utilizzata la velocità del veicolo, così come viene misurata dal/dai banco/banchi a rulli (punto 4.1.4.4 dell'Allegato III).

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	5.2.3 Finché non si comincia a raccogliere campioni dei gas di scarico, possono essere effettuati dei giri di prova sui cicli di prova prescritti, ad esempio per trovare il punto del movimento minimo del pedale del gas, mantenere la giusta curva velocità/tempo o consentire messe a punto del sistema di rilevamento. Tutto ciò deve essere eseguito fra i punti «Accettazione del veicolo esaminato» e «Avviamento» della figura VII/1.
	5.2.4 L'umidità dell'aria deve essere così bassa da evitare la condensazione sui banchi dinamometrici.
	5.2.5 Il banco a rulli deve essere, così come indicato dal suo costruttore, riscaldato in modo uniforme e si devono utilizzare procedimenti e metodi di controllo atti a garantire la stabilità della forza di frizione residua (residual frictional horsepower).
	5.2.6 Il tempo che intercorre fra il riscaldamento del banco a rulli e l'avvio della prova relativa alle emissioni dei gas di scarico non deve comportare più di 10 minuti, qualora i banchi non vengano riscaldati indipendentemente l'uno dall'altro. In quest'ultimo caso l'esame delle emissioni non deve iniziare più tardi di 20 minuti dopo il riscaldamento dei banchi di prova.
	5.2.7 Qualora il banco di prova debba essere messo a punto manualmente, ciò deve avvenire non più di un'ora prima dell'esame delle emissioni. Per attuare tale messa a punto non si deve utilizzare il veicolo esaminato. I banchi di prova dotati di un controllo automatico di messe a punto predeterminabili possono essere attivati in un qualunque momento prima dell'avvio dell'esame dei gas di scarico.
	5.2.8 Prima che possa iniziare il ciclo di guida valido per l'esame delle emissioni, la temperatura dei locali di prova deve misurare 266 Kelvin (–7 °C) [o in alternativa 218 Kelvin (8 °C)] +/– 2 Kelvin, misurati sulla base del flusso d'aria del dispositivo di ventilazione posizionato a una distanza massima di 1-1,5 metri dal veicolo.
	5.2.9 Durante il funzionamento del veicolo nel corso del ciclo di guida preparatorio, riscaldamento e impianto di sbrinamento devono essere esclusi.
	5.2.10 Il percorso o i rivolgimenti sull'asse devono essere misurati per ciascun sottociclo.
	5.2.11 Un veicolo con quattro ruote motrici deve essere esaminato sulla base di due ruote motrici. La definizione del carico stradale complessivo per la messa a punto del banco dinamometrico deve essere eseguita quando il veicolo si trova nelle condizioni di funzionamento inizialmente previste.
	5.3 Esecuzione della prova
	5.3.1 Per l'avviamento del motore, l'esecuzione della prova e il rilevamento del campione delle emissioni vige il disposto dei punti 6.2-6.6 dell'Allegato III. Il rilevamento di un campione delle emissioni inizia con l'avviamento del motore alla fine del primo periodo in folle e finisce al termine dell'ultimo periodo in folle della parte 1 (ciclo di guida urbano) dopo 780 secondi.

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

5.3.2 Per l'analisi dei campioni delle emissioni raccolti vigono le disposizioni del punto 7.2 dell'Allegato III. Nell'esecuzione dell'analisi di tali campioni, il servizio tecnico deve operare con cautela per evitare la condensazione di umidità nei sacchi contenenti i campioni.

5.3.3 Per la misurazione delle emissioni di masse vige il disposto del punto 8 dell'Allegato III.

6. ALTRI REQUISITI

6.1 Impianti di manipolazione (defeat devices)

6.1.1 Qualunque strategia contraddittoria di riduzione delle emissioni, che comporti una diminuzione dell'efficacia del sistema di riduzione delle emissioni in normali condizioni di funzionamento a basse temperature e di guida non contemplate dalla prova relativa alle emissioni standard, viene considerata come un impianto di manipolazione (defeat device).»

(Emendamento 60)

ALLEGATO, PUNTO 24
Allegato VIII, punto 1, tabella (direttiva 70/220/CEE)

Parametro	Unità	Limiti (1)		Metodo di prova (2)
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano ricerca, RON		95,0	–	ISO 5164
Indice di ottano motore MON		85,0	–	ISO 5163
Densità a 15 °C	kg/l	0,748	0,762	ASTM D 1298
Pressione di vapore (metodo Reid) – periodo estivo (3)	kPa	56,0	60,0	EN 12
Distillazione (4):				
– punto di ebollizione iniziale	°C	24	40	ASTM D 86
– evaporato a 100 °C	% v/v	*49,0*	57,0	ISO 3405
– evaporato a 150 °C	% v/v	*81,0*	87,0	ISO 6405
– punto di ebollizione finale	°C	190	215	ASTM D 86
Residuo	–	–	2	ASTM D 86
Analisi degli idrocarburi:				
– olefinici	% v/v	8	*14*	ASTM D 1319
– aromatici	% v/v	29,0	*41,0*	ASTM D 1319
– benzene	% v/v	–	*2,0*	EN 238
– saturi		rapporto d'equilibrio		ASTM D 1319
Rapporto carbonio/ idrogeno		rapporto d'equilibrio		
Resistenza all'ossidazione (5)	min.	480	–	ASTM D 525
Tenore in ossigeno	% m/m	–	2,3	pr EN 1601
Gomma	mg/ml	–	0,04	ASTM D 381
Tenore in zolfo	% ppm	–	*150*	ISO 8754
Corrosione rame 50%		–	1	ASTM D 130
Tenore in piombo	g/l	–	0,005	EN 237
Tenore in fosforo	g/l	–	0,0013	ASTM D 3231

Parametro	Unità	Limiti (1)		Metodo di prova (2)
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano ricerca, RON		95,0	–	ISO 5164
Indice di ottano motore MON		85,0	–	ISO 5163
Densità a 15 °C	kg/l	0,748	0,762	ASTM D 1298
Pressione di vapore (metodo Reid) – periodo estivo (3)	kPa	56,0	60,0	EN 12
Distillazione (4):				
– punto di ebollizione iniziale	°C	24	40	ASTM D 86
– evaporato a 100 °C	% v/v	**47,0**	57,0	ISO 3405
– evaporato a 150 °C	% v/v	**76,0**	87,0	ISO 6405
– punto di ebollizione finale	°C	190	215	ASTM D 86
Residuo	–	–	2	ASTM D 86
Analisi degli idrocarburi:				
– olefinici	% v/v	8	**10**	ASTM D 1319
– aromatici	% v/v	29,0	**35,0**	ASTM D 1319
– benzene	% v/v	–	**1,0**	EN 238
– saturi		rapporto d'equilibrio		ASTM D 1319
Rapporto carbonio/ idrogeno		rapporto d'equilibrio		
Resistenza all'ossidazione (5)	min.	480	–	ASTM D 525
Tenore in ossigeno	% m/m	–	2,3	pr EN 1601
Gomma	mg/ml	–	0,04	ASTM D 381
Tenore in zolfo	% ppm	–	**50**	ISO 8754
Corrosione rame 50%		–	1	ASTM D 130
Tenore in piombo	g/l	–	0,005	EN 237
Tenore in fosforo	g/l	–	0,0013	ASTM D 3231

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 61)

ALLEGATO, PUNTO 24
Allegato VIII, punto 2, tabella (direttiva 70/220CEE)

Parametro	Unità	Limiti (1)		Metodo di prova (2)
		Minimo	Massimo	
Numero di cetano (3)		*52,0*	*54*	*ISO 5163*
Densità a 15 °C	kg/m³	833	837	ISO 3675
Distillazione (4):				
– 50% vol	°C	245	–	ISO 3405
– 95% vol	°C	345	350	ISO 3405
– punto finale	°C	–	370	ISO 3405
Punto di infiammabilità	°C	55	–	ASTM D 93
CFPP (punto di occlusione filtro freddo)	°C	–	-5	EN 116
Viscosità a 40 °C	mm²/S	2,5	3,5	ASTM D 445
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m	*3*	*6,0*	*pr IP 391*
Tenore in zolfo	% m/m	–	*0,03*	*ISO 8754*
Corrosione rame		–	1	ASTM D 130
Carbonio di Conradson sul 10% di residuo del distillato	% massa	–	0,2	ASTM D 189
Tenore in ceneri	% massa	–	0,01	ASTM D 482
Tenore in acqua	% massa	–	0,05	ASTM D 95/D D 1744
Indice di neutralizzazione (acido forte)	mg KOH/g	–	0,02	
Resistenza all'ossidazione (6)	mg/ml	–	2,5	ASTM 2274

Parametro	Unità	Limiti (1)		Metodo di prova (2)
		Minimo	Massimo	
Numero di cetano (3)		**56,0**	–	ISO 5163
Densità a 15 °C	kg/m³	833	837	ISO 3675
Distillazione (4):				
– 50% vol	°C	245	–	ISO 3405
– 95% vol	°C	345	350	ISO 3405
– punto finale	°C	–	370	ISO 3405
Punto di infiammabilità	°C	55	–	ASTM D 93
CFPP (punto di occlusione filtro freddo)	°C	–	-5	EN 116
Viscosità a 40 °C	mm²/S	2,5	3,5	ASTM D 445
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m	–	**1,5**	pr IP 391
Tenore in zolfo	% m/m	–	**0,005**	ISO 8754
Corrosione rame		–	1	ASTM D 130
Carbonio di Conradson sul 10% di residuo del distillato	% massa	–	0,2	ASTM D 189
Tenore in ceneri	% massa	–	0,01	ASTM D 482
Tenore in acqua	% massa	–	0,05	ASTM D 95/D D 1744
Indice di neutralizzazione (acido forte)	mg KOH/g	–	0,02	
Resistenza all'ossidazione (6)	mg/ml	–	2,5	ASTM 2274

(Emendamento 62)

ALLEGATO, PUNTO 25

Allegato X, punti 2.1,2.2 e 2.3 (direttiva 70/220/CEE)

2.1. Il controllo dei veicoli in circolazione deve essere effettuato dalle autorità *che hanno rilasciato l'omologazione originaria ai sensi della presente direttiva,* conformemente alle procedure di cui al punto 5.

2.1. Il controllo dei veicoli in circolazione deve essere effettuato dalle autorità **competenti di uno Stato membro** conformemente alle procedure di cui al punto 5.

2.2. Quando l'autorità competente di uno Stato membro *che ha rilasciato l'omologazione originaria ai sensi della presente direttiva* accerta che un tipo di veicolo prodotto da un determinato fabbricante non è più conforme ai requisiti previsti, anche se la manutenzione e l'utilizzazione sono stati corretti, ne informa il costruttore interessato.

2.2. Quando l'autorità competente di uno Stato membro accerta che un tipo di veicolo prodotto da un determinato fabbricante non è più conforme ai requisiti previsti, anche se la manutenzione e l'utilizzazione sono stati corretti, ne informa il costruttore interessato.

2.3. Quando ad un costruttore viene notificato che un tipo di veicolo non è più conforme alle prescrizioni della presente direttiva (inclusi i valori limite di emissione), il costruttore deve presentare all'autorità *di omologazione* un programma di interventi inteso a ripristinare la conformità.

2.3. Quando ad un costruttore viene notificato che un tipo di veicolo non è più conforme alle prescrizioni della presente direttiva (inclusi i valori limite di emissione), il costruttore deve presentare all'autorità **competente** un programma di interventi inteso a ripristinare la conformità.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 63)
	ALLEGATO, PUNTO 25
	Allegato X, punto 5.2 (direttiva 70/220/CEE)
5.2. Le autorità *di omologazione* selezionano a caso i veicoli in circolazione da sottoporre a controllo, in applicazione dell'Appendice 1 del presente Allegato, tra i veicoli appartenenti al tipo selezionato. L'autorità *di omologazione* stabilisce le modalità di selezione dei veicoli. I veicoli selezionati devono essere rappresentativi del tipo al quale appartengono e devono essere messi in vendita o essere venduti nell'UE.	5.2. Le autorità **competenti** selezionano a caso i veicoli in circolazione da sottoporre a controllo, in applicazione dell'Appendice 1 del presente Allegato, tra i veicoli appartenenti al tipo selezionato. L'autorità **competente** stabilisce le modalità di selezione dei veicoli. I veicoli selezionati devono essere rappresentativi del tipo al quale appartengono e devono essere messi in vendita o essere venduti nell'UE.
	(Emendamento 87)
	ALLEGATO, PUNTO 25
	Allegato X, punti 5.3.2 e 5.3.3 (direttiva 70/220/CEE)
5.3.2. Il veicolo non deve avere percorso più di *80.000* km né avere più di *5* anni di età.	5.3.2. Il veicolo non deve avere percorso più di **120.000** km né avere più di **7** anni di età.
5.3.3. Deve essere tenuto un registro di manutenzione dal quale risulti che il veicolo è stato revisionato correttamente, a esempio secondo le istruzioni del costruttore.	5.3.3. Deve essere tenuto un registro di manutenzione dal quale risulti che il veicolo è stato revisionato correttamente, per esempio secondo le istruzioni del costruttore. **Un'anticipazione o un ritardo di 3000 km o di due mesi rispetto al termine raccomandato dal costruttore per la corretta revisione rientra nell'ambito del criterio di tolleranza.**
	(Emendamento 64)
	ALLEGATO, PUNTO 25
	Allegato X, punto 5.4 (direttiva 70/220/CEE)
Diagnosi e manutenzione *di ripristino*	Diagnosi e manutenzione
5.4. Prima delle prove di controllo dei veicoli in circolazione, i veicoli ammessi alle prove sono sottoposti a diagnosi e a manutenzione *di ripristino* secondo la procedura di cui ai punti 5.4.1-5.4.8.	5.4. Prima delle prove di controllo dei veicoli in circolazione, i veicoli ammessi alle prove sono sottoposti a diagnosi e a manutenzione secondo la procedura di cui ai punti 5.4.1-5.4.8.
	(Emendamento 88)
	ALLEGATO, PUNTO 25
	Allegato X, punto 5.4.3 (direttiva 70/220/CEE)
5.4.3. Se l'indicatore di malfunzionamento OBD registra un'anomalia durante il ciclo di precondizionamento o il ciclo di prova delle emissioni, il guasto può essere individuato e riparato. La prova può essere eseguita nuovamente sul veicolo riparato e i risultati sono validi.	**soppresso**
	(Emendamento 89)
	ALLEGATO, PUNTO 25
	Allegato X, punto 5.4.7 (direttiva 70/220/CEE)
5.4.7. Se al veicolo mancano meno di *800* km dalla manutenzione prevista, la manutenzione sarà effettuata in base alle	5.4.7. Se al veicolo mancano meno di **3000** km dalla manutenzione prevista, la manutenzione sarà effettuata in base

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
istruzioni del costruttore. Il filtro dell'olio e il filtro dell'aria possono essere cambiati su richiesta del costruttore qualunque sia il chilometraggio percorso.	alle istruzioni del costruttore. Il filtro dell'olio e il filtro dell'aria possono essere cambiati su richiesta del costruttore qualunque sia il chilometraggio percorso.

(Emendamento 65)

ALLEGATO, PUNTO 25

Allegato X, punto 6.1 (direttiva 70/220/CEE)

	6.–1. Quando l'autorità competente di uno Stato membro notifica a un costruttore che un tipo di veicolo non è conforme ai requisiti contemplati nelle presenti disposizioni e che dal costruttore ci si aspettano determinati provvedimenti, questi deve presentare all'autorità entro due mesi dalla data della comunicazione un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo. Il programma deve essere conforme ai requisiti dei punti 6.4.1-6.4.11. L'autorità competente consulta il costruttore due mesi dopo la notifica per raggiungere un accordo su un progetto recante le misure da adottare e la loro esecuzione. Se l'autorità competente stabilisce che non può essere raggiunto alcun accordo, si avvia il procedimento di cui all'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma, della presente direttiva.
6.1. Quando a un costruttore viene notificato che un tipo di veicolo non è conforme ai requisiti contemplati nelle presenti disposizioni, il costruttore deve presentare all'autorità di omologazione un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo. Il programma di intervento può riguardare i veicoli in circolazione, i veicoli in produzione e, se del caso, la modifica dell'omologazione.	6.1. Quando a un costruttore viene notificato **dall'autorità di omologazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma,** che un tipo di veicolo non è conforme ai requisiti contemplati nelle presenti disposizioni, il costruttore deve presentare all'autorità di omologazione un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo. Il programma di intervento può riguardare i veicoli in circolazione, i veicoli in produzione e, se del caso, la modifica dell'omologazione.

(Emendamento 66)

ALLEGATO, PUNTO 25

Allegato X, punto 6.2.3 (direttiva 70/220/CEE)

6.2.3. Se l'autorità di omologazione non può approvare il programma degli interventi, *può decidere* altre misure conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CEE.	6.2.3. Se l'autorità di omologazione non può approvare il programma degli interventi, **essa decide** altre misure conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CEE**, che possono comportare anche il ritiro dell'omologazione**.

(Emendamento 67)

ALLEGATO, PUNTO 25

Allegato X, punto 6.4.5 (direttiva 70/220/CEE)

6.4.5. Una descrizione della procedura che il proprietario del veicolo deve seguire per ottenere il ripristino della conformità, compresa la data a partire dalla quale possono essere eseguiti gli interventi di ripristino, i tempi previsti dall'officina per la loro esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione deve essere eseguita speditamente, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo.	6.4.5. Una descrizione della procedura che il proprietario del veicolo deve seguire per ottenere il ripristino della conformità, compresa la data a partire dalla quale possono essere eseguiti gli interventi di ripristino, i tempi previsti dall'officina per la loro esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione deve essere eseguita speditamente, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo. **L'informazione destinata al proprietario del veicolo deve spiegare con chiarezza che a quest'ultimo non è imputabile alcun costo.**

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 68)

ALLEGATO, PUNTO 25

Allegato X, punto 6.6 bis (nuovo) (direttiva 70/220/CEE)

6.6 bis. La riparazione e/o la modifica o il montaggio di nuove attrezzature vengono annotati sui documenti del veicolo.

(Emendamento 69)

ALLEGATO, PUNTO 25 bis (nuovo)

Allegato X, Appendice 1 (nuova) (direttiva 70/220/CEE)

25 bis. All'allegato X è aggiunta la seguente appendice 1:

Appendice 1

Selezione dei veicoli da sottoporre a prova e criteri per il mancato superamento

1. Vengono esaminati 6 veicoli di uno stesso tipo. L'autorità competente dello Stato membro ne determina la scelta, dando al costruttore, prima dell'esecuzione della prova di controllo dei veicoli in circolazione, la possibilità di accertarsi che i veicoli prescelti siano conformi ai requisiti dell'Allegato X, punti 5.3.1-5.3.8. Se il costruttore lo richiede, il numero complessivo dei veicoli può essere aumentato a 10 per ogni tipo. E' il costruttore a sobbarcarsi le spese per gli ulteriori test e veicoli sottoposti alla prova.

2. Si considera che i requisiti non siano stati rispettati se i veicoli di un determinato tipo, sottoposti a regolare manutenzione e utilizzati in modo conforme, non ottemperano a uno dei due requisiti seguenti o a entrambi:

2.1. il valore medio della componente dei gas di scarico di volta in volta misurata non è inferiore al valore limite dei gas di scarico da applicarsi ai sensi delle tabelle dei punti 5.3.1.4 (emissioni dei gas di scarico) e 5.3.4.2 (emissioni di evaporazione) dell'Allegato 1 alla presente direttiva (non si applicano fattori di peggioramento e non vengono presi in considerazione i veicoli del punto 2.2);

2.2. si riscontra in un veicolo un guasto rilevante relativamente alle emissioni; un guasto di questo tipo è rappresentato da una notevole carenza o da un notevole scarto dalle usuali tolleranze ammesse nell'esecuzione, nel materiale o nella fabbricazione di una componente, di un impianto tecnico o di una componente del sistema di riduzione degli inquinanti. Ciò comprende anche l'assenza di taluni componenti.

2.3. Se tali requisiti non vengono rispettati, occorre specificare se ciò sia da attribuirsi al punto 2.1 o al punto 2.2, e quali provvedimenti ci si aspettino dal costruttore.

L'appendice 1 del COM(97)0077 è soppressa.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 70)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 1 (direttiva 70/220/CEE)

Il presente allegato riguarda il funzionamento dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni di tutti i veicoli *a motore M_1 muniti di motore ad accensione comandata e di tutti i veicoli a motore della categoria M_1, con motore ad accensione spontanea di cui all'articolo 1 della presente direttiva.*	Il presente allegato riguarda il funzionamento dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni di tutti i veicoli **sulla base delle disposizioni dell'allegato I, punto 9.1, della presente direttiva.**

(Emendamento 71)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punti 2.15 bis, ter e quater (nuovi) (direttiva 70/220CEE)

	2.15 bis. Per «accesso» si intende la disponibilità di tutti i dati, compresi i codici di errore, necessari per la diagnosi, la manutenzione o la riparazione del veicolo attraverso l'interfaccia seriale del connettore diagnostico unitario (vedi Appendice 1, punto 6.5.3.5).
	2.15 ter. Per «illimitato» si intende
	— un accesso che non presupponga un codice d'accesso ottenibile solo dal costruttore o un analogo impianto, oppure
	— un accesso che consenta la valutazione dei dati ottenuti o la decodifica, a meno che la codifica stessa non sia sottoposta a normazione.
	2.15 quater. Per «normazione» si intende il fatto che tutti i segnali diagnostici e tutte le altre registrazioni di dati del sistema OBD, compresi tutti i codici di errore utilizzati, possono essere messi a disposizione solo conformemente alle norme industriali, le quali prevedono, dal momento che il loro numero e lo spazio d'azione ad esse concesso è limitato, un massimo di armonizzazione dell'industria automobilistica e la cui utilizzazione è esplicitamente autorizzata nella presente direttiva.

(Emendamento 72)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 2.15 quinquies (nuovo) (direttiva 70/220/CEE)

	2.15 quinquies. Per «informazioni di riparazione» si intendono tutte le informazioni necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza o la riparazione periodica del veicolo, messe a disposizione dal costruttore anche ai suoi venditori/servizi assistenza. Tali informazioni comprendono fra l'altro i manuali di servizio, le indicazioni tecniche, le indicazioni diagnostiche (per esempio valori minimi e massimi per le misurazioni), gli schemi d'installazione, l'attuale versione del programma, le indicazioni speciali e per casi specifici, le istruzioni di formazione e di addestramento, le informazioni relative a utensili e strumenti, le informazioni sui dati e sui dati di controllo bidirezionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 73)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 3.1 bis (nuovo)

3.1 bis. Al più tardi tre mesi dopo l'ottenimento dell'omologazione per un autoveicolo il costruttore deve trasmettere all'autorità di omologazione le informazioni sulla riparazione nonché far presente in che modo queste informazioni iniziali nonché le successive modifiche e integrazioni possono essere messe a disposizione, ai sensi del punto 5.1.2 del presente Allegato, di tutti coloro che nutrono un giustificato interesse. Qualora tale disposizione non venga osservata, l'autorità di omologazione adotta le opportune misure, in conformità della procedura prescritta per l'omologazione e il controllo, per assicurare la disponibilità delle informazioni relative alle riparazioni.

(Emendamento 74)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 5.1 (direttiva 70/220/CEE)

5.1. Tutti i veicoli devono essere muniti di un sistema OBD progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da consentire l'identificazione di tipi di deterioramento o malfunzionamento per l'intera vita del veicolo. Nel verificare il conseguimento di tale obiettivo, l'autorità che concede l'omologazione può accertare, per i veicoli che abbiano percorso distanze *superiori a quelle specificate nella prova di tipo V, relativa alla durata, di cui al punto 5.3.1,* un certo deterioramento delle prestazioni del sistema OBD tali che i limiti delle emissioni di cui al punto 5.3.2 vengano superati prima che il sistema OBD segnali al conducente del veicolo la presenza di un guasto.	5.1. Tutti i veicoli devono essere muniti di un sistema OBD progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da consentire l'identificazione di tipi di deterioramento o malfunzionamento per l'intera vita del veicolo. Nel verificare il conseguimento di tale obiettivo, l'autorità che concede l'omologazione può accertare, per i veicoli che abbiano percorso distanze **assai rilevanti (superiori a 120.000 km)** un certo deterioramento delle prestazioni del sistema OBD tali che i limiti delle emissioni di cui al punto 5.3.2 vengano superati prima che il sistema OBD segnali al conducente del veicolo la presenza di un guasto.

(Emendamento 75)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 5.1.1 (nuovo) (direttiva 70/220/CEE)

5.1.1 L'accesso al sistema OBD non può essere limitato e deve essere sottoposto a normazione. Tutti i codici d'errore devono essere sottoposti a normazione.

(Emendamento 76)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 5.1.2 (nuovo) (direttiva 70/220/CEE)

5.1.2 Il costruttore deve mettere a disposizione di tutti coloro che nutrono un giustificato interesse, dietro compenso adeguato e non discriminatorio, tutte le informazioni sulle riparazioni, comprese tutte le modifiche e integrazioni successive quanto prima possibile, comunque non oltre 30 giorni dopo aver trasmesso le stesse informazioni ai suoi concessionari autorizzati.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 77)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 5.1.3 (nuovo) (direttiva 70/220/CEE)

	5.1.3 I produttori di accessori e pezzi di ricambio devono adeguare, sulla base delle informazioni loro trasmesse dal costruttore del veicolo, i componenti da loro prodotti alle specifiche del sistema di diagnosi di bordo e sottoporli a un test onde renderne possibile la riparazione o sostituzione nonché un utilizzo esente da guasti.

(Emendamento 78)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 5.3.1 (direttiva 70/220/CEE)

5.3.1. Le prove sono effettuate *sul veicolo utilizzato per la prova di durata di tipo V, di cui all'Allegato VII,* utilizzando la procedura di prova di cui all'Appendice 1 del presente Allegato *e dopo la conclusione della suddetta prova di durata. Se quest'ultima non viene effettuata, o su richiesta del costruttore,* per le prove dimostrative del sistema OBD deve essere utilizzato un veicolo rappresentativo e di età adeguata.	5.3.1. Le prove sono effettuate utilizzando la procedura di prova di cui all'Appendice 1 del presente Allegato. Per le prove dimostrative del sistema OBD deve essere utilizzato un veicolo rappresentativo e di età adeguata **(che abbia già percorso 80.000 km) fornito dal costruttore**.

(Emendamento 79)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 5.3.2 (direttiva 70/220/CEE)

5.3.2. Il sistema OBD deve indicare il guasto di un componente o di un sistema relativo alle emissioni, qualora detto guasto provochi un aumento delle emissioni *superiore ai* limiti *indicati di seguito*:	5.3.2. Il sistema OBD deve indicare il guasto di un componente o di un sistema relativo alle emissioni, qualora detto guasto provochi un aumento delle emissioni **che superi di un fattore più alto di 2,5 i** limiti **prescritti nella presente direttiva.** *(la tabella che segue è soppressa)*

(Emendamento 80

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 5.3.3.1 (direttiva 70/220/CEE)

5.3.3.1. Riduzione di efficienza del convertitore catalitico in relazione alle sole emissioni di HC;	5.3.3.1. Riduzione di efficienza del convertitore catalitico in relazione alle sole emissioni di HC **e NOX**;

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 81)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, Punto 5.6.1 (direttiva 70/220/CEE)

5.6.1. Il sistema OBD deve registrare il codice o i codici che indicano lo stato del sistema di controllo delle emissioni. Si devono usare codici differenti per individuare i sistemi di controllo delle emissioni che funzionano correttamente da quelli che richiedono un ulteriore utilizzo del veicolo per poter essere valutati appieno. Devono essere memorizzati i codici di guasto che attivano l'MI a causa di un deterioramento o malfunzionamento o del passaggio al modo standard di emissione stabile, e ciascuno di essi deve identificare un tipo di malfunzionamento.	5.6.1. Il sistema OBD deve registrare il codice o i codici che indicano lo stato del sistema di controllo delle emissioni. Si devono usare codici differenti per individuare i sistemi di controllo delle emissioni che funzionano correttamente da quelli che richiedono un ulteriore utilizzo del veicolo per poter essere valutati appieno. Devono essere memorizzati i codici di guasto che attivano l'MI a causa di un deterioramento o malfunzionamento o del passaggio al modo standard di emissione stabile, e ciascuno di essi deve identificare un tipo di malfunzionamento. **Al momento del guasto, il sistema di diagnosi di bordo memorizza inoltre il chilometraggio.**

(Emendamento 82)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, punto 5.9.1 (direttiva 70/220/CEE)

5.9.1. Ogni veicolo dotato di un computer per il controllo delle emissioni deve possedere caratteristiche tali da evitarne la modificazione, a meno che ciò sia consentito dal costruttore. Tutti i codici di computer riprogrammabili e i parametri operativi devono essere tali da non consentire la manomissione e il computer e le relative istruzioni per la manutenzione devono essere conformi alle disposizioni contenute nella norma SAE J2186 «E/E Data Link Security» (ISO XXX-8). Qualsiasi circuito asportabile di memoria di taratura deve essere rivestito di resina, rinchiuso in un contenitore sigillato o protetto da un algoritmo elettronico e deve poter essere sostituito soltanto a mezzo di procedure o attrezzi appositi.	5.9.1. Ogni veicolo dotato di un computer per il controllo delle emissioni deve possedere caratteristiche tali da evitarne la modificazione, a meno che ciò sia consentito dal costruttore. **Il costruttore deve consentire a coloro che nutrono un interesse giustificato di apportare delle modifiche, se esse sono necessarie unicamente per la diagnosi, la manutenzione o la riparazione del veicolo.** Tutti i codici di computer riprogrammabili e i parametri operativi devono essere tali da non consentire la manomissione e il computer e le relative istruzioni per la manutenzione devono essere conformi alle disposizioni contenute nella norma SAE J2186 «E/E Data Link Security» (ISO XXX-8). Qualsiasi circuito asportabile di memoria di taratura deve essere rivestito di resina, rinchiuso in un contenitore sigillato o protetto da un algoritmo elettronico e deve poter essere sostituito soltanto a mezzo di procedure o attrezzi appositi.

(Emendamento 83)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, Appendice 1, punto 6.5.3 (direttiva 70/220/CEE)

6.5.3. Il sistema diagnostico di controllo delle emissioni deve consentire un accesso normalizzato ed essere conforme alle seguenti norme ISO e/o SAE. Alcune delle norme ISO sono tratte dalle norme e dalle procedure raccomandate SAE (Society of Automotive Engineers). In questo caso, il riferimento SAE compare tra parentesi.	6.5.3. Il sistema diagnostico di controllo delle emissioni deve consentire un accesso normalizzato **e privo di limitazioni** ed essere conforme alle seguenti norme ISO e/o SAE. Alcune delle norme ISO sono tratte dalle norme e dalle procedure raccomandate SAE (Society of Automotive Engineers). In questo caso, il riferimento SAE compare tra parentesi.

(Emendamento 84)

ALLEGATO, PUNTO 26

Allegato XI, Appendice 1, punto 6.5.3.4 (direttiva 70/220/CEE)

6.5.3.4. I codici di guasto *selezionati dal costruttore* devono essere coerenti con quelli precisati nell'Appendice 4.	6.5.3.4. **Tutti** i codici di guasto**, necessari per la diagnosi, la manutenzione o la riparazione del veicolo, devono essere messi a disposizione di tutti coloro che nutrono un interesse giustificato e** devono essere coerenti con quelli precisati nell'Appendice 4.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 85)
	ALLEGATO, PUNTO 26
	Allegato XI, Appendice 1, punto 6.5.3.5 (direttiva 70/220/CEE)
6.5.3.5. *L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo diagnostico* deve essere conforme a tutte le prescrizioni della norma *SAE -J1962 «Diagnostic Connector», June 1992 (*ISO *XXX-A* «Veicoli stradali — Sistemi di diagnosi — Connettore di bordo»*)*. La posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta da eventuali manomissioni da parte di personale non qualificato.	6.5.3.5. **Il connettore diagnostico del veicolo** deve essere conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO **15031-3** «Veicoli stradali — Sistemi di diagnosi — Connettore di bordo». La posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta da eventuali manomissioni da parte di personale non qualificato.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 70/220/CEE (COM(96)0248 — C4-0463/96, COM(97)0077 — C4-0091/97 — 96/0164(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96)0248 — 96/0164 (COD) (1),

— vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(97)0077 — C4-0091/97),

— visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0463/96),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, nonché della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0116/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a sottoporgli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta così come modificata dal Parlamento;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 77 dell'11.3.1997, pag. 8.

c) **A4-0099/97**

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura strategia per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada alla luce dei risultati del programma «Auto Oil» (COM(96)0248 – C4-0492/96)

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura strategia per il controllo delle emissioni atmosferiche causate dal trasporto su strada alla luce dei risultati del programma «Auto Oil» (COM(96)0248 – C4-0492/96),

– viste le proprie numerose risoluzioni sull'inquinamento atmosferico, i trasporti sostenibili e il consumo energetico sostenibile,

– visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia nonché alla commissione per i trasporti e il turismo (A4-0099/97),

A. considerando che il metodo adottato dalla Commissione nell'ambito del programma «Auto Oil», consistente nell'elaborare, in collaborazione con l'industria automobilistica e l'industria petrolifera, un programma inteso a ridurre drasticamente le emissioni degli autoveicoli, si è rivelato valido, anche se la Commissione avrebbe dovuto coinvolgere nel programma, tra gli altri, le organizzazioni sociali, nonché esperti degli Stati membri,

B. considerando che nell'ambito della Comunità i trasporti stradali sono responsabili del 25% delle emissioni di CO_2 e del 50% delle emissioni di NOx,

C. considerando che l'approccio della Commissione consistente nel definire gli obiettivi in termini di qualità dell'aria nelle città sulla base di un valore medio relativo ad un'area di 4 km^2 non è conforme all'approccio delle misurazioni di cui all'allegato 3 della direttiva 85/203/CEE concernente le norme di qualità dell'atmosfera (1), che accorda particolare attenzione agli incroci e alle strade anguste con intensa circolazione,

D. considerando che la Commissione sostiene di basarsi sul principio di cautela, per cui è lecito attendersi il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria in tutto il territorio dell'Unione, ma che d'altra parte essa ammette che le norme proposte non sono abbastanza rigorose perché ciò avvenga,

E. considerando che il principio di cautela, combinato con le molte incertezze scientifiche quanto agli effetti a lungo termine della contemporanea esposizione a una miscela di sostanze diverse, obbliga ad applicare ampi margini di sicurezza,

F. considerando che nell'elaborare le sue proposte la Commissione si è riferita esclusivamente alle conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulla salute dell'uomo, mentre l'inquinamento reca grave danno anche alle colture, agli ecosistemi e all'ambiente in senso lato, per cui in molti casi sono giustificati obiettivi di qualità più rigorosi,

G. considerando che i costi effettivi della circolazione su autovetture vanno imputati al consumatore e che occorre migliorare le possibilità di trasporto alternativo per ridurre l'impiego di motoveicoli,

H. considerando che la Commissione nel suo Libro verde «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti» (COM(95)0691) valuta a 86 miliardi di ecu i costi dell'inquinamento atmosferico prodotto dal settore dei trasporti all'interno dell'Unione nel 1991,

I. considerando che la Commissione ha quantificato solo le conseguenze finanziarie per l'industria automobilistica e petrolifera e non i vantaggi finanziari che deriverebbero alla società nel suo complesso da un'aria più pulita (ambiente, sanità, agricoltura, ecosistemi, ecc.),

J. considerando che la comunicazione si sofferma solo su alcuni dei problemi causati dal traffico automobilistico, in particolare sull'inquinamento atmosferico, mentre non sono tenute in considerazione le conseguenze in termini di inquinamento acustico, inquinamento del suolo e delle acque, il consumo di materie prime naturali e i pesanti costi sociali,

(1) GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.

K. considerando che una riduzione delle emissioni per autovettura non può giustificare un aumento del parco automobilistico poiché un ulteriore aumento del traffico in più parti dell'Unione farebbe aumentare i costi della congestione, al punto da incidere negativamente sullo sviluppo economico,

L. considerando che uno sviluppo più rapido delle tecnologie pulite rappresenta una condizione indispensabile perché le industrie europee possano reggere alla concorrenza mondiale e che l'introduzione di rigorose norme ambientali potrebbe offrire uno stimolo in tal senso,

M. considerando che l'impiego di carburanti più puliti ha un'incidenza diretta sull'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli, poiché incide direttamente sulle emissioni dei veicoli in circolazione, e che talune tecnologie intese a ridurre le emissioni potranno essere applicate solo se saranno immessi sul mercato carburanti di qualità sufficiente,

N. considerando che tanto l'industria automobilistica quanto l'industria petrolifera potranno meglio soddisfare i requisiti dell'ambiente se questi ultimi saranno definiti con ampio anticipo,

O. considerando che le proposte della Commissione tengono conto degli obiettivi ambientali per l'anno 2010 e che, secondo molti studi (OCSE, STOA), le emissioni delle autovetture dopo il 2010 aumenteranno ulteriormente in conseguenza dell'aumento del traffico, se non saranno state adottate nuove drastiche misure,

P. considerando che un programma «Auto Oil II», pur auspicabile, non può essere utilizzato per rinviare le decisioni sulle proposte in esame per l'anno 2005;

Q. considerando che la Commissione stessa fa sapere che le misure proposte per la lotta contro l'ozono non saranno sufficienti a soddisfare gli obiettivi di qualità corrispondenti a 180 $\mu g/m^3$ (valore percentile 99 – 1 ora) [1] e che di conseguenza non sarà possibile raggiungere il valore limite per la salute dell'uomo di 110 $\mu g/m^3$ (valore percentile 99 – 8 ore), raccomandato nella direttiva 92/72/CE, mentre il valore limite indicato da tale direttiva per gli ecosistemi, pari a 65 $\mu g/m^3$ (valore percentile 99 – 24 ore), è totalmente ignorato,

R. considerando che la Commissione raccomanda per il benzene un obiettivo di qualità corrispondente a 10 $\mu g/m^3$, la qual cosa corrisponde secondo l'OMS, nel caso di un'esposizione a tale sostanza durante l'intero arco della vita, a un caso mortale su 20.000 persone e che nella maggior parte degli Stati membri vige una norma molto più severa,

1. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione e le proposte che la accompagnano in quanto contributo essenziale e indispensabile alla lotta contro l'inquinamento atmosferico prodotto dal traffico automobilistico;

2. riconosce che il programma «Auto Oil» è un valido contributo e un punto di partenza per definire come meglio limitare l'inquinamento proveniente da veicoli a motore e da carburanti a partire dal 2000; ritiene tuttavia che sia necessario controllare ulteriormente i limiti delle emissioni dei veicoli a motore per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria nell'Unione europea;

3. è del parere che anche l'inquinamento acustico, che ha gravi ripercussioni sulla salute, rientri nella futura strategia di controllo integrato e globale delle emissioni causate dal trasporto su strada e che, pertanto, non vi sia motivo di non annoverarlo tra gli inquinanti contemplati dal programma;

4. deplora il metodo di lavoro della Commissione, che non coinvolge nel programma gli esperti degli Stati membri e le organizzazioni sociali;

5. lamenta il fatto che la Commissione non abbia trattato le emissioni di CO2 delle auto e il rendimento del combustibile nell'ambito del programma «Auto Oil I», bensì nel contesto di una comunicazione separata (COM(95)0689);

6. sollecita ulteriori indagini sulle conseguenze per la salute delle emissioni di particelle in sospensione (particolato), vista la crescente preoccupazione degli ambienti scientifici per i loro effetti sulla salute, e ritiene che, data l'incertezza scientifica che sussiste attualmente in merito alla dannosità di tali particelle, sia necessario privilegiare la cautela;

7. ritiene che gli Stati membri possano mettere in commercio carburanti di più elevata qualità non soltanto in considerazione della cattiva qualità dell'aria ma anche tenendo conto dei più generali obiettivi ambientali, quali, per esempio, i criteri per quanto concerne i depositi acidificanti o fertilizzanti (eutrofici);

---

[1] Media su una superficie di 22.500 km^2.

8. invita gli Stati membri a far rispettare le norme in materia di emissioni nel parco veicoli esistente attraverso controlli regolari e casuali;

9. chiede alla Commissione di completare il suo studio includendovi i dati statistici dei tre nuovi Stati membri;

10. ribadisce il suo punto di vista secondo cui l'efficacia dei costi, pur essendo un principio applicabile in molti settori, non può costituire il principio guida in materia di protezione dell'ambiente e di sanità pubblica, soprattutto perché la maggior parte dei costi delle misure volte al miglioramento della qualità ricade in ultima analisi sul consumatore;

11. sottolinea che le norme per il controllo dei veicoli basate sull'efficacia dei costi non devono inibire l'incentivazione delle migliori tecnologie disponibili, che possono portare a nuovi procedimenti e concezioni industriali che i produttori europei potranno sfruttare sui mercati mondiali;

12. ritiene che, alla luce degli ultimi risultati scientifici, la Commissione avrebbe dovuto applicare obiettivi di qualità più severi, in particolare per quanto riguarda l'ozono e il benzene;

13. insiste perché il finanziamento dei progetti a favore del trasporto sostenibile provenga dai fondi strutturali;

Costi e misure di sostegno fiscale

14. ritiene che le stime dei costi indicate dalla Commissione per le misure da applicare siano troppo elevate in quanto, da un lato, i dati di base provengono dall'industria, che ha interesse a una sopravvalutazione dei costi, e, dall'altro, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che in linea di massima le nuove tecnologie diventano più convenienti in corso di applicazione;

15. deplora il fatto che la Commissione si sia basata, a torto, sul principio dell'efficacia dei costi e non su un'analisi costi-benefici;

16. chiede agli Stati membri di applicare su scala più vasta di quanto non sia stato fatto finora misure fiscali ed economiche tese a promuovere l'uso di motori e carburanti «ecologici» e invita la Commissione a svolgere studi sull'efficacia delle misure fiscali selettive per incoraggiare l'utilizzazione di veicoli più piccoli e più leggeri e di combustibili meno inquinanti, come il gas naturale o il gas di petrolio liquefatto, la benzina riformulata e i biocarburanti;

17. invita la Commissione a indurre gli Stati membri a sviluppare un sistema di incentivi fiscali per carburanti più puliti e per veicoli a bassa emissione, il che garantirà una più rapida modernizzazione del parco auto; tali incentivi fiscali devono essere finalizzati ai veicoli che utilizzano le migliori tecnologie disponibili e devono anche comprendere programmi di rottamazione per eliminare vecchi veicoli particolarmente inquinanti;

18. ritiene che la legislazione dell'Unione in materia di emissioni non debba in alcun modo porre ostacoli alla promozione, tramite incentivi fiscali, di veicoli più puliti e più economici e di carburanti più ecologici;

Veicoli a motore

19. invita la Commissione a rivedere il ciclo di prova per le emissioni al fine di ottenere un'indicazione più accurata delle emissioni, in particolare per rispecchiare i tempi di riscaldamento con partenza a freddo, una bassa temperatura ambiente e la circolazione a bassa velocità in condizioni urbane;

20. deplora il fatto che la Commissione abbia omesso di valutare le possibilità offerte dalle tecnologie di propulsione alternative (benché vi fosse tenuta in virtù dell'articolo 4 della direttiva 94/12/CE) e non abbia effettuato alcuna seria valutazione delle possibilità legate all'impiego dei carburanti di sostituzione, quali biocarburanti, gas naturale, LPG e idrogeno in taluni segmenti di mercato (per esempio autobus urbani e taxi);

21. ritiene che le tecnologie miranti a ridurre le emissioni, compresi i sistemi diagnostici di bordo (OBD, On Board Diagnostics), debbano funzionare in modo adeguato durante tutta la vita utile del veicolo e che pertanto i requisiti di sostenibilità per quanto concerne le emissioni dei veicoli e il sistema OBD debbano applicarsi per 160.000 km;

22. ritiene che il sistema di diagnostica di bordo debba essere applicato anche ai veicoli con motore diesel;

23. invita la Commissione a inserire la «task force» sull'auto di domani negli interventi strategici del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo, in modo da garantire adeguati finanziamenti per questo importante progetto;

Carburanti

24. conviene con la Commissione sull'esigenza di ridurre ulteriormente la presenza di zolfo nei carburanti, così da limitare le emissioni di particolato (particelle in sospensione) nei motori diesel e consentire il funzionamento ottimale dei catalizzatori per motori a benzina e diesel, e ritiene, come la Commissione, che sia necessario a tal fine fissare a 50 ppm il tenore massimo di zolfo per benzina e diesel;

25. è pertanto sbalordito nel constatare che la Commissione propone un valore limite di 220 ppm di zolfo per la benzina e di 350 ppm per il carburante diesel;

26. invita la Commissione a modificare il progetto di direttiva sulla qualità di benzina e diesel con limiti più severi per il 2000 (14% v/v olefinici, 41% v/v aromatici e 150 ppm zolfo per i motori a benzina e 300 ppm zolfo per i motori a diesel) e a introdurre un'ulteriore scadenza al 2005 accanto a quella proposta per le tecnologie in materia di veicoli, che riduca nuovamente il contenuto di zolfo, sia per la benzina che per il gasolio, notevolmente al di sotto dei livelli indicati per il 2000, come precisato agli allegati II e IV del parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (COM(96)0248 – C4-0462/96) [1];

27. chiede che vengano effettuati studi volti a individuare metodi migliori per installare nei veicoli serbatoi di gas da utilizzare come combustibile alternativo e a valutare la tecnologia della pila a combustibile come sistema di propulsione alternativo a più lungo termine;

28. è convinto che, per quanto concerne i requisiti sulle specifiche del carburante, debba essere stabilita una seconda fase (2005);

29. sottolinea l'esigenza di un rapido sviluppo di combustibili migliori o meno inquinanti, da integrare quanto prima nel programma «Auto Oil»; fa presente che i livelli previsti per la seconda fase dovrebbero rimanere obiettivi realizzabili dal punto di vista tecnologico, alla luce dei risultati di uno studio successivo «Auto Oil II» realizzato con la partecipazione di tutte le parti interessate;

30. ritiene che il programma «Auto Oil I» debba essere valutato nel quadro di un programma «Auto Oil II» che comprenda:

– un nuovo calcolo, tanto dei costi che dei benefici,

– un riesame degli obiettivi di qualità dell'aria sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche,

– una valutazione della qualità dell'aria effettuata sulla base della direttiva 85/203/CE,

– un inventario degli attuali sviluppi tecnologici,

in modo da poter adattare gli obiettivi di riduzione e stabilire se sia il caso di adottare misure più rigorose;

31. sottolinea la necessità di investimenti ben più cospicui da parte dell'industria automobilistica, degli Stati membri e della Commissione, per sviluppare nuove tecnologie per il controllo delle emissioni e per l'automobile del futuro;

32. invita la Commissione a riferirgli regolarmente sulla realizzazione del programma «Auto Oil», e per la prima volta due anni dopo l'entrata in funzione del programma, affinché sia possibile una valutazione permanente;

*
* *

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

---

[1] Parere allegato al documento di seduta A4-0096/97.

Giovedì 10 aprile 1997

d) A4-0117/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO_2 delle autovetture e per migliorare il risparmio di carburante (COM(95)0689 – C4-0015/96)

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio (COM(95)0689 – C4-0015/96),

– visto il Libro verde della Commissione del 1990 sull'ambiente urbano (COM(90)0218),

– vista la proposta della Commissione relativa a un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia (COM(95)0172 – C4-0214/95) e la sua imminente proposta di estensione delle accise,

– visto il quinto programma d'azione in cambio ambientale «verso uno sviluppo sostenibile» (1),

– viste la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCC) firmata da circa 150 paesi e dall'Unione europea a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e la seconda e terza conferenza dei partecipanti all'UNFCC tenutesi a Berlino e Ginevra rispettivamente nel 1994 e 1996,

– vista la seconda relazione di valutazione del Gruppo internazionale di ricerca sul cambiamento climatico (IPCC),

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 1995 sulla comunicazione della Commissione su «L'industria automobilistica – Situazione attuale, strategia per il futuro e proposte di azione» (2),

– visto il suo parere del 13 novembre 1996 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla revisione del Programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (3),

– visto il suo parere del 10 aprile 1997 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione delle direttive del Consiglio 70/220/CEE e 70/156/CE (COM(96)0248 – C4-0463/96 – 96/0164(COD)) (4),

– visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per i problemi economici e la politica industriale e della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0117/97),

A. considerando che è stato riconosciuto che le emissioni prodotte da attività umane stanno aumentando in modo sostanziale le concentrazioni atmosferiche di gas a effetto serra, in particolare di biossido di carbonio, e stanno manifestamente influenzando il clima a livello globale;

B. considerando che nel 1992 la Comunità europea ha firmato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, impegnandosi a stabilizzare entro il 2000 le emissioni di CO_2 ai livelli del 1990;

C. considerando che in seguito la Comunità si è impegnata a raggiungere entro il 2000 una stabilizzazione dei gas a effetto serra, nonché di limitare e ridurre tali emissioni dopo il 2000;

(1) GU C 138 del 17.5.1993.
(2) GU C 269 del 16.10.1995, pag. 149.
(3) GU C 362 del 2.12.1996, pag. 112.
(4) Vedi presente processo verbale, parte II, punto 2, b).

D. considerando che pare già assai dubbio che l'Unione europea possa raggiungere l'obiettivo di stabilizzare le emissioni ai livelli del 1990 nel 2000 e ancor più improbabile che possa raggiungere risultati migliori a meno che non si prendano immediatamente provvedimenti;

E. considerando che il settore dei trasporti è quello che causa la maggior parte delle emissioni di CO_2;

F. considerando che la leggera riduzione del consumo medio di un'autovettura per 100 km di percorrenza è più che compensata dall'aumento dei chilometri percorsi e dal crescente numero delle autovetture immatricolate, per cui le emissioni complessive di CO_2 continuano ad aumentare; che invece per rispettare gli obiettivi concordati di riduzione le emissioni complessive di CO_2 delle autovetture dovrebbero diminuire nell'Unione di circa il 20% entro il 2005; il che significherebbe portare entro il 2005 il consumo medio dell'intero parco circolante di autovetture a circa 6 l/100 km per le autovetture a benzina e a circa 5 l/100 km per le autovetture diesel, valori che oggi vengono a stento raggiunti dalle vetture nuove,

G. considerando che nell'Unione i prezzi dei carburanti sono in diminuzione: secondo Eurostat, tra il 1980 e il 1994 il costo dei carburanti rispetto al reddito disponibile delle persone si è ridotto di oltre 1/3,

H. considerando che, sulla base di queste premesse, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare una proposta per ridurre le emissioni di CO_2 prodotte dalle autovetture;

I. considerando le precedenti iniziative per la riduzione delle emissioni di CO_2 dei veicoli a motore nell'Unione europea, vale a dire l'impegno del Consiglio, conformemente all'articolo 5 della sua direttiva 91/441/CEE, a dar seguito a una proposta di direttiva della Commissione sulle misure intese a limitare le emissioni di CO_2 provenienti dai veicoli a motore e la richiesta di analoghe misure da parte di questo Parlamento in occasione dell'approvazione della direttiva 94/12/CE, e considerando che nel programma legislativo per il 1994 (COM(93)0588 def.) la Commissione ha annunciato una proposta di direttiva concernente la «riduzione delle emissioni di CO_2 dei motori degli autoveicoli (misure, comprendenti incentivi fiscali, concernenti l'obiettivo comunitario di stabilizzazione del CO_2)», proposta che tuttavia non è stata a tutt'oggi presentata,

J. considerando che nella sua riunione del dicembre 1994 il Consiglio dei ministri dell'ambiente ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di giungere entro il 2000 a livelli di consumo di carburante sensibilmente ridotti per le autovetture di nuova immatricolazione,

K. considerando che nell'introdurre singole misure volte alla riduzione delle emissioni di CO_2 dei veicoli a motore si deve sempre prendere in esame il bilancio complessivo del CO_2; che, per esempio, il 27% circa delle emissioni di CO_2 prodotte nel ciclo vitale di un autoveicolo medio non deriva dal consumo di carburante connesso alla circolazione del medesimo; che questa impostazione va tenuta presente anche nel considerare la possibilità di ricorrere a carburanti e sistemi di propulsione alternativi, nonché nello studiare misure di altro tipo,

1. rileva che le misure proposte dalla Commissione per ridurre le emissioni di biossido di carbonio delle autovetture e per migliorare il risparmio di carburante non sono sufficienti;

2. sottolinea che anche le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio dei ministri dell'ambiente nel giugno 1996 sono inadeguate rispetto a quanto è necessario affinché l'Unione possa rispettare i propri impegni internazionali di stabilizzazione e ulteriore riduzione delle emissioni di CO_2;

3. respinge in particolare la proposta della Commissione di un accordo volontario tra la Comunità e l'industria automobilistica (capitolo VII, paragrafo 33, primo asterisco);

4. invita la Commissione a presentare entro il 31 dicembre 1998, a integrazione della summenzionata proposta di direttiva relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 70/220/CEE, una proposta di direttiva per la riduzione delle emissioni di CO_2 delle autovetture;

5. invita la Commissione a garantire, mediante l'introduzione di valori limite scaglionati nella proposta di modifica della direttiva 70/220/CEE per la riduzione delle emissioni di CO_2 dei veicoli a motore, che nel 2005 l'emissione media di CO_2 di tutti i veicoli di nuova immatricolazione nell'Unione non superi i 120 g/km, corrispondenti a un consumo medio di 5 litri per 100 km per i veicoli a benzina e di 4,5 litri per 100 km per quelli a motore diesel; sottolinea che il passo successivo dovrà prevedere un'ulteriore riduzione dell'emissione media di CO_2 a 90 g/km entro il 2010;

Giovedì 10 aprile 1997

6. fa rilevare l'importanza di aumentare le aliquote minime delle accise gravanti su benzina e diesel (direttiva del Consiglio 92/82/CEE), giacché attualmente i prezzi dei carburanti non sono sufficienti a incoraggiare i consumatori ad acquistare autovetture a basso consumo;

7. invita la Commissione a presentare, allo scopo di incentivare l'introduzione di veicoli a motore dai bassi consumi e rispettosi dell'ambiente, un progetto di direttiva concernente le imposte sull'acquisto degli autoveicoli e la tassa annuale di circolazione nell'Unione, che potrebbe basarsi sui seguenti elementi:

— l'imposizione fa riferimento esclusivamente alle emissioni che hanno una rilevanza ambientale (gas di scarico, particolato e biossido di carbonio);

— le autovetture vengono classificate in categorie sulla base delle direttive dell'Unione concernenti la riduzione delle emissioni dei gas di scarico (EURO I, II, III) e viene loro attribuito un importo base che tiene conto anche dell'eventuale minore imposta di consumo sul carburante diesel;

— per le categorie di autovetture con emissione di CO_2 superiore a 120 g/km viene applicata una sovrimposta progressiva sul CO_2 che, sommata all'importo base, determina l'importo complessivo della tassa di circolazione sugli autoveicoli;

— per le categorie di autovetture con emissione di CO_2 non superiore a 120 g/km sono previste riduzioni articolate in modo tale che un'autovettura in grado di consumare solo 3 litri per 100 km è esente dalla tassa di circolazione;

8. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la sua impostazione, in modo che attraverso la fissazione di valori limite per il CO_2 e di incentivi fiscali si realizzi una strategia integrata basata su un ventaglio di misure che consentano di tener conto delle diverse possibili modalità di riduzione delle emissioni di CO_2, modalità connesse con il veicolo in sé, con la sua utilizzazione e con il suo ciclo di vita complessivo;

9. sottolinea il vantaggio competitivo di cui godrà l'industria automobilistica dell'Unione per il fatto di essere all'avanguardia nella tecnologia in materia di riduzione del consumo di carburante;

10. invita la Commissione a presentare per il quinto programma quadro di ricerca proposte strategiche per lo studio della riduzione dei consumi degli autoveicoli; sottolinea a tal riguardo che non ci si dovrà limitare a ricercare soluzioni di breve termine ma si dovranno ideare strategie di base a lungo termine imperniate sull'evoluzione delle tecniche, dei sistemi di propulsione, dei materiali e della produzione;

11. ritiene che gli sforzi in materia di ricerca e sviluppo dovrebbero essere concentrati su alternative al trasporto stradale, su tecnologie alternative per i carburanti, su «sistemi di trasporto intelligenti», su sistemi di controllo del traffico, ecc.;

12. ritiene che si debba introdurre un'etichettatura di risparmio energetico per le autovetture e si compiace della proposta in tal senso, che ritiene soddisfacente sia per i consumatori che per l'ambiente;

13. ritiene necessario favorire norme di condotta individuali e collettive che stimolino l'uso e lo sfruttamento razionale dei veicoli, ponendo un accento particolare sulla promozione dei trasporti pubblici, e sottolinea la necessità di investimenti nella rete dei trasporti pubblici, con inclusione di interfacce pratiche ed efficaci tra i diversi modi di trasporto, in modo da renderli un'alternativa interessante alle automobili;

14. ritiene che occorra rivedere le attuali tendenze in materia di utilizzazione del territorio e di pianificazione delle infrastrutture, quali i centri commerciali posti all'esterno delle città, per garantire che venga evitata l'attuale tendenza a spostamenti brevi e non necessari;

15. ritiene che i piani di demolizione delle autovetture costituiscano un utile strumento per la promozione del rinnovo del parco automobili, ma soltanto se saranno collegati al soddisfacimento da parte dell'industria automobilistica degli obiettivi di riduzione delle emissioni;

16. chiede che si esaminino diverse vie per garantire una migliore applicazione dei limiti di velocità;

17. ritiene che, per limitare le emissioni e migliorare la sicurezza, si dovrebbe diminuire la velocità massima dei modelli mediante riduzione del rapporto peso/potenza;

18. incoraggia le modifiche tecniche, quali i limitatori di velocità e gli econometri (nonché una migliore formazione), volte ad aiutare gli automobilisti a guidare in modo più efficiente per quanto riguarda il consumo di carburante;

19. propone che in futuro i programmi energetici comprendano obiettivi di miglioramento del consumo di carburante delle autovetture;

20. riconosce che le misure proposte contribuiranno in modo sostanziale ma non completo alla riduzione delle emissioni di CO_2 nell'Unione e ritiene che siano necessari ulteriori sforzi in altri settori;

21. invita la Commissione a presentare senza indugio le proposte preannunciate nella comunicazione;

22. ritiene che – visti l'attuale aumento delle emissioni di CO_2 provocate dal settore dei trasporti, le tendenze di crescita previste e il fatto che in futuro le emissioni di CO_2 non solo dovranno essere stabilizzate ma anche drasticamente ridotte – considerare che «tutto va bene così com'è» non sia un'opzione possibile;

23. sottolinea che è necessario prendere provvedimenti appropriati, adeguati e tempestivi per ridurre le emissioni degli autoveicoli senza ulteriore indugio;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

3. Semplificazione della legislazione (SLIM)

A4-0108/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM): Progetto pilota (COM(96)0204 – C4-0446/96)

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM): Progetto pilota» 1996 (COM(96)0204 – C4-0446/896)),

– viste le sue risoluzioni del 26 maggio 1989 sulla semplificazione, la trasparenza e la codificazione del diritto comunitario ([1]) e del 4 luglio 1996 sul rapporto del gruppo di esperti indipendenti sulla semplificazione legislativa e amministrativa nella Comunità («Deregolamentazione») ([2]),

– viste le sue risoluzioni del 12 luglio 1995 ([3]) e del 19 luglio 1996 relative alle relazioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni per gli anni parlamentari 1994-1995 e 1995-1996 ([4]),

– viste le comunicazioni della Commissione «Impatto ed efficacia del mercato unico» (30 ottobre 1996), «Rassegna 1996 del mercato unico» (16 dicembre 1996), «Legiferare meglio 1996» (27 novembre 1996 – CSE(96)0007) e «Semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM): progetto pilota» (COM(96)0559),

– vista la comunicazione della Commissione sul progetto pilota SLIM del 6 novembre 1996 (COM(96)0559),

– viste le conclusioni del Consiglio «mercato interno» del 26 novembre 1996 e le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 1996,

– vista la sua risoluzione dell'11 aprile 1997 sullo stato di applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore ([5]),

– visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per gli affari sociali e l'occupazione nonché della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0108/97),

---

([1]) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 386.
([2]) GU C 211 del 22.7.1996, pag. 23.
([3]) GU C 249 del 25.9.1995, pag. 71,
([4]) GU C 261 del 9.9.1996, pag. 182.
([5]) Proceso verbale della seduta in tale data, parte II, punto 4.

A. considerando che sebbene il programma relativo al mercato unico possa essere ritenuto un successo, esso non funziona ancora efficacemente in vari settori; considerando che a tale proposito sarebbe opportuno sottolineare che il Consiglio non ha ancora adottato proposte legislative concernenti materie fondamentali quali il diritto delle società, le imposte sulle società, la libera circolazione delle persone, i pagamenti transfrontalieri e la piena liberalizzazione mercati dei trasporti e dell'energia,

B. considerando che in altri settori del mercato unico, quali gli appalti pubblici, il riconoscimento dei diplomi e i servizi bancari, sono state riscontrate carenze nella qualità della trasposizione; considerando, inoltre, che anche nei settori dei trasporti aerei, delle attrezzature di telecomunicazione e della chimica si constata un'applicazione inadeguata,

C. considerando che un'altra causa dell'attuale mancata attuazione del programma relativo al mercato unico concerne la qualità della legislazione adottata, sia a livello comunitario che nazionale,

D. considerando che il Parlamento europeo ha insistito affinché il diritto comunitario, mantenendo nel contempo il livello più elevato di protezione dei lavoratori esistente in ciascuno Stato membro, sia reso più accessibile ai cittadini europei, ribadendo altresì che la chiarezza *e* la leggibilità del diritto comunitario hanno importanza decisiva ai fini della sua accettazione da parte dei cittadini,

E. considerando che le microimprese e le piccole e medie imprese, che creano la maggior parte dei posti di lavoro, perdono competitività quando si trovano alle prese con una legislazione pletorica e poco chiara e che occorre pertanto semplificare e consolidare la legislazione comunitaria,

F. considerando che la Commissione non è la sola istituzione responsabile di una legislazione poco chiara e che anche il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere più consapevoli dell'importanza di adottare testi giuridici chiari e concisi; considerando che, a tale riguardo, la legislazione comunitaria potrebbe mantenere in vigore deroghe nazionali particolari solo in casi veramente eccezionali (cfr la legislazione comunitaria in materia di IVA, che prevede 66 disposizioni speciali); considerando che il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio dovrebbero altresì concordare un sistema aggiornato, più trasparente ed efficace di comitatologia; considerando inoltre che la Commissione dovrebbe essere consapevole del fatto che le «direttive quadro» possono accentuare il rischio di interpretazioni nazionali divergenti, di una frammentazione del mercato e di un'incertezza giuridica degli operatori,

G. considerando che gli sforzi volti alla semplificazione del diritto comunitario non saranno efficaci se gli Stati membri non affermeranno un loro chiaro impegno a sostenere la sfida di semplificare la legislazione a livello nazionale,

H. considerando che il diritto di petizione, quale diritto fondamentale sancito nei trattati, è uno strumento adeguato per conoscere direttamente le opinioni dei cittadini e delle loro organizzazioni su problemi attuali della politica comunitaria, per denunciare le carenze qualitative del diritto comunitario e individuare le infrazioni nell'applicazione e nel recepimento del diritto comunitario,

1. sostiene l'iniziativa SLIM quale contributo concreto all'effettivo completamento del mercato unico, fermo restando che essa non dovrà pregiudicare in alcun modo l'*acquis communautaire*, né ridurre i livelli più elevati di protezione di cui beneficiano i lavoratori negli Stati membri;

2. deplora il fatto che la Commissione abbia selezionato quattro settori per la prima fase senza fornire alcuna motivazione che giustifichi la scelta operata;

3. ritiene che il metodo di lavoro SLIM sia innovativo e potenzialmente efficace, a condizione che:

— le équipe siano composte di persone competenti, in particolare di rappresentanti dei destinatari delle direttive, ad esempio PMI, consumatori, datori di lavoro e associazioni sindacali;

— la scadenza contemplata sia compatibile con i risultati previsti;

— le attività siano quanto più possibili trasparenti e che non solo gli Stati membri, ma anche il Parlamento europeo, siano tenuti al corrente degli sviluppi realizzati;

4. constata che il progetto SLIM ha permesso di accertare come il peso della legislazione superflua, che ostacola il completamento del mercato unico ovvero mette a repentaglio la competitività delle imprese, sia molto più gravoso a livello nazionale che in ambito comunitario;

5. chiede agli Stati membri di dimostrare il loro impegno a raccogliere la sfida rappresentata dalla semplificazione della legislazione;

6. chiede alla Commissione di elaborare senza indugi una comunicazione relativa agli effetti della legislazione nazionale sul funzionamento del mercato unico;

7. constata con preoccupazione il fatto che le équipe SLIM abbiano accertato, nel complesso, la loro incapacità a concentrarsi, nel tempo disponibile, sulle necessità di semplificazione a livello nazionale; chiede agli Stati membri di istituire équipe analoghe, incaricate di individuare i settori in cui le regolamentazioni nazionali costituiscono tuttora ostacoli al mercato unico; invita la Commissione ad affrontare la questione nella prossima fase del progetto SLIM;

8. chiede che la seconda fase del progetto SLIM della Commissione includa settori della legislazione comunitaria aventi un impatto diretto sulle imprese ed i cittadini dell'Unione; a tal fine, propone i seguenti quattro settori:

— intermediazione e distribuzione dei servizi finanziari (difficoltà sorte a causa di normative nazionali che ripristinano i controlli a priori e limitano la libera prestazione dei servizi ricorrendo alla clausola del «bene collettivo» nonché difficoltà quanto alle interpretazioni restrittive dei requisiti applicabili in materia di notifica contemplati dalla seconda direttiva sulle attività bancarie);

— settore degli appalti pubblici (legislazione poco chiara, in particolare per quanto concerne i confini tra i contratti di lavori e i contratti di forniture e sevizi e il ricorso ad «accordi quadro» nel settore pubblico);

— direttiva sulla commercializzazione delle sostanze pericolose (trasposizione inadeguata);

9. chiede di partecipare pienamente alla seconda fase del progetto, in quanto i settori scelti per l'istituzione delle nuove équipe SLIM riguarderanno inevitabilmente la legislazione in ordine alla quale il Parlamento europeo agisce in qualità di co-legislatore; tale partecipazione dovrebbe essere realizzata dalla Commissione consultando contemporaneamente il Consiglio e il Parlamento europeo in merito alla selezione di nuovi settori e rendendo conto del seguito dato alla prima fase e dei progressi conseguiti nella seconda; la Commissione dovrebbe proporre modifiche agli atti comunitari in vigore seguendo, ove necessario, le raccomandazioni formulate dalle équipe SLIM e previa consultazione del Parlamento europeo;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

4. Discriminazione in base al sesso **I

A4-0115/97

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione in base al sesso (COM(96) 0340 – C4-0539/96 – 96/0196 (PRT)

La proposta è approvata con i seguenti emendamenti:

TESTO DELLA COMMISSIONE (1)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 2)	
Considerando terzo bis (nuovo)	
	considerando che la discriminazione fra i sessi sul mercato del lavoro comporta un costo non solo per le donne stesse ma anche per le economie degli Stati membri,

(1) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 11.

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 3)	
Considerando terzo ter (nuovo)	
	considerando che le ricerche svolte dal Segretariato del Commonwealth, dalla Banca mondiale e da altre organizzazioni ha dimostrato che la discriminazione fra i sessi si traduce in un minore PNL,
(Emendamento 4)	
Decimo considerando	
considerando che il principio della parità di trattamento è enunciato all'articolo 119 del Trattato e nella direttiva 75/117/CEE del Consiglio sulla parità di retribuzione tra i lavoratori dei due sessi ed inoltre nelle seguenti direttive: 76/207/CEE del Consiglio, riguardante l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro; 86/613/CEE del Consiglio, riguardante i lavoratori autonomi, compresi gli agricoltori la tutela della maternità; 79/7/CEE del Consiglio sulla sicurezza sociale e 86/378/CEE del Consiglio sui regimi professionali della previdenza sociale;	considerando che il principio della parità di trattamento è enunciato all'articolo 119 del Trattato e nella direttiva 75/117/CEE del Consiglio sulla parità di retribuzione tra i lavoratori dei due sessi ed inoltre nelle seguenti direttive: 76/207/CEE del Consiglio, riguardante l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro; 86/613/CEE del Consiglio, riguardante i lavoratori autonomi, compresi gli agricoltori la tutela della maternità; 79/7/CEE del Consiglio sulla sicurezza sociale e 86/378/CEE del Consiglio sui regimi professionali della previdenza sociale; **96/34/CEE sul congedo parentale [1];**
	[1] **GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.**
(Emendamento 5)	
Quindicesimo considerando	
considerando che la prova della discriminazione è tanto più difficile da fornire quando si tratta di discriminazione indiretta; che è quindi necessario precisare la definizione di tale forma di discriminazione;	considerando che la prova della discriminazione è tanto più difficile da fornire quando si tratta di discriminazione indiretta; che è quindi necessario precisare la definizione di tale forma di discriminazione **dal momento che tale concetto non è stato integrato nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro, e fornire criteri in base ai quali si possa stabilire se sussista o meno discriminazione indiretta**;
(Emendamento 6)	
Sedicesimo considerando	
considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3B del Trattato CE l'obiettivo *d'una* adeguata modificazione delle regole sull'onere della prova non è sufficientemente realizzato al livello degli Stati membri e che esso va pertanto conseguito a livello comunitario; che la direttiva si limita al minimo indispensabile e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo;	considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3B del Trattato CE l'obiettivo **di assicurare una** adeguata modificazione delle regole sull'onere della prova non è **stato** sufficientemente realizzato al livello degli Stati membri e che esso va pertanto conseguito a livello comunitario; che la direttiva si limita al minimo indispensabile e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo;
(Emendamento 7)	
Articolo 2, paragrafo 1	
1. Ai fini della presente direttiva, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di discriminazioni di qualsiasi tipo basate direttamente o indirettamente sul sesso, *in particolare* con riferimento allo stato matrimoniale e familiare.	1. Ai fini della presente direttiva, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di discriminazioni di qualsiasi tipo basate direttamente o indirettamente sul sesso, con riferimento **fra l'altro** allo stato matrimoniale e familiare.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 8)	
Articolo 2, paragrafo 2	
2. Ai fini del principio di parità di trattamento di cui al paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri *colpiscono una quota significativamente più elevata di* individui di uno dei due sessi, *con particolare riguardo* allo stato matrimoniale o familiare, a meno che lo scopo perseguito *con l'applicazione della disposizione, del criterio o della prassi sia obiettivamente giustificato ed* i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.	2. Ai fini del principio di parità di trattamento di cui al paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri **svantaggia in modo proporzionalmente maggiore** individui di uno dei due sessi, **con riferimento fra l'altro allo stato matrimoniale e familiare**, a meno che lo scopo perseguito **corrisponda a una esigenza reale dell'impresa ovvero coincida con un obiettivo necessario della politica sociale di uno Stato membro, sia di per sé del tutto neutro riguardo al sesso e sia pertanto obiettivamente giustificato, e a meno che** i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
(Emendamento 9)	
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	
a) alle situazioni disciplinate dall'articolo 119 del trattato CE e dalle direttiva 75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE, 86/613/CEE e 92/85/CEE;	a) alle situazioni disciplinate dall'articolo 119 del trattato CE e dalle direttiva 75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE, 86/613/CEE, 92/85/CEE **e 96/34/CE**;
(Emendamento 10)	
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	
b) alle situazioni disciplinate da qualsiasi norma comunitaria che in materia di parità di trattamento sia adottata in futuro *e che non ne escluda esplicitamente l'applicazione*;	b) alle situazioni disciplinate da qualsiasi norma comunitaria che in materia di parità di trattamento sia adottata in futuro;
(Emendamento 11)	
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	
c) a qualsiasi procedura civile od amministrativa che preveda *norma giuridica* di diritto nazionale in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);	c) a qualsiasi procedura civile od amministrativa**, contenziosa o transattiva** che preveda **norme giuridiche** di diritto nazionale in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
(Emendamento 12)	
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	
a) spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia presentato al giudice, ovvero ad un altro organo competente, elementi di fatto che consentano di presumere l'esistenza d'una discriminazione basata sul sesso. Qualsiasi dubbio residuale *grava alla* parte attrice;	a) spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio **come definito all'articolo 2** abbia presentato al giudice, ovvero ad un altro organo competente, **un elemento o** elementi di fatto che consentano di presumere l'esistenza d'una discriminazione **diretta o indiretta** basata sul sesso. Qualsiasi dubbio residuale **va a beneficio della** parte attrice;

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 13)	
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	
b) spetti alla parte convenuta provare, qualora essa applichi un sistema o adotti una decisione non trasparente, che l'apparenza di discriminazione è *dovuta a* fattori oggettivi *altresì da* qualsiasi discriminazione basata sul sesso;	b) spetti alla parte convenuta provare, qualora essa applichi un sistema o adotti una decisione non trasparente, che l'apparenza di discriminazione **diretta o indiretta** è **causata da** fattori oggettivi **estranei a** qualsiasi discriminazione basata sul sesso;
(Emendamento 14)	
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	
c) *la parte attrice non sia tenuta a provare l'esistenza di una colpa della parte convenuta per dimostrare che vi è stata violazione del divieto di discriminazione basata sul sesso.*	**soppresso**
(Emendamento 15)	
Articolo 5, lettere a) e b)	
a) i giudici e gli altri organi competenti possano disporre ogni utile provvedimento per garantire *l'istruzione* efficace delle denunce di discriminazione;	b) le parti interessate possano ottenere tutte le informazioni rilevanti che siano o possano presumersi in possesso della controparte e di cui esse hanno bisogno per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. **La controparte è tenuta** a fornire solo le informazioni **che non rechino nocumento** ai suoi interessi per ragioni estranee alla controversia.
a) i giudici e gli altri organi competenti possano disporre ogni utile provvedimento per garantire *l'istruttoria* efficace delle denunce di discriminazione;	b) le parti interessate possano ottenere tutte le informazioni rilevanti che siano o possano presumersi in possesso della controparte e di cui esse hanno bisogno per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. **Le parti sono tenute** a fornire solo le informazioni **la cui divulgazione non rechi nocumento** ai suoi interessi per ragioni estranee alla controversia.
(Emendamento 16)	
Articolo 6	
Gli Stati membri provvedono a che i provvedimenti adottati in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già in vigore siano portati a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo e in particolare mediante le informazioni sui luoghi di lavoro.	Gli Stati membri provvedono a che i provvedimenti adottati in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già in vigore siano portati a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo e in particolare mediante le informazioni sui luoghi di lavoro, **negli uffici di collocamento, nei locali di formazione, ecc.**
(Emendamento 17)	
Articolo 7	
L'attuazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva non può in nessun caso giustificare una riduzione nel livello generale di tutela dei lavoratori nel settore rientrante nel suo campo d'applicazione e non pregiudica la facoltà degli	L'attuazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva non può in nessun caso giustificare **la mancata applicazione di misure per azioni positive né** una riduzione nel livello generale di tutela dei lavoratori nel settore rientrante nel

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
Stati membri di introdurre in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali diverse da quelle in vigore al momento della sua notificazione, purché siano rispettati i requisiti minimi in essa stabiliti.	suo campo d'applicazione e non pregiudica la facoltà degli Stati membri di introdurre in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali diverse da quelle in vigore al momento della sua notificazione, purché siano rispettati i requisiti minimi in essa stabiliti.

(Emendamento 18)

Articolo 7, secondo comma (nuovo)

	La presente direttiva non osta al mantenimento o all'adozione di misure volte a proteggere la donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza, la maternità, il parto e l'allattamento ovvero misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare alla donna la partecipazione a un'attività lavorativa ovvero a prevenire o compensare eventuali svantaggi nella sua carriera professionale.

(Emendamento 19)

Articolo 8, primo comma

Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio *2001* le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio **2000** le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento 20)

Articolo 8, comma secondo bis (nuovo)

	Entro il 1° gennaio 2002, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva, nonché sulle tendenze manifestatesi nell'applicazioni delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire alla Commissione di redigere, con periodicità triennale, una relazione destinata al Consiglio e al Parlamento europeo.

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (COM(96) 0340 — C4-0539/96 — 96/0196 (PRT)

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0340 — 96/0196(PRT) ([1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE (C4-0539/96),

— visto l'articolo 2 del Protocollo n. 14 sulla politica sociale,

([1]) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 11.

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i diritti della donna e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la poltica industriale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0115/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commisisone;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

5. Situazione in Albania

B4-0300, 0336, 0338, 0339 e 0340/97

Risoluzione sull'Albania

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Albania, in particolare quella del 13 marzo 1997 ([1]), e la dichiarazione resa dalla sua commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa,

A. prendendo atto con profonda preoccupazione del perdurante stato di insicurezza e di difficoltà per la popolazione albanese, nonché dell'incessante dissolvimento degli organi di stato albanesi, il che rappresenta una tragedia umanitaria per tutta la popolazione del paese; consapevole del fatto che bande criminali senza scrupoli stanno sfruttando questa situazione,

B. rilevando che la situazione catastrofica in Albania ha reso necessario fornire assistenza umanitaria diretta e immediata e ha dato origine a un crescente esodo di profughi verso i paesi vicini,

C. deplorando l'incapacità del Consiglio di decidere una qualche azione congiunta nel quadro dell'Unione europea per inviare un'idonea forza di protezione incaricata della sollecita distribuzione di aiuti umanitari e di contribuire attivamente al ripristino dell'ordine e del rispetto della legge in Albania,

D. osservando tuttavia, nel contempo, che alcuni Stati membri hanno risposto positivamente alla richiesta del governo albanese di creare una forza di protezione multinazionale nel quadro di un mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU per contribuire a creare un ambiente sicuro per la fornitura senza rischi di assistenza internazionale alle vittime di questa tragedia umanitaria,

E. considerando che la risoluzione 1101 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite autorizza una forza multinazionale a tutelare l'aiuto umanitario in Albania in virtù del Capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite,

F. profondamente colpito dalla collisione che ha coinvolto una nave di profughi diretta in Italia e ha causato, secondo le autorità albanesi, la morte di più di 80 persone,

---

([1]) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

G. sottolineando l'urgenza di consolidare le istituzioni democratiche albanesi e di prevenire un'ulteriore destabilizzazione della situazione e l'allargamento delle tensioni ai paesi vicini,

H. sottolineando che devono ora essere intrapresi passi concreti per garantire che possano essere organizzate elezioni libere ed eque in Albania quale parte essenziale di un processo globale di ricostruzione democratica del paese,

I. considerando che la libertà dei mezzi di informazione albanesi è gravemente limitata, a causa del controllo statale esercitato sulla televisione e sulla radio e poiché, nel quadro dello stato di emergenza, sono ancora applicati strumenti di censura nei confronti degli organi di stampa,

1. condanna con la massima fermezza le continue violenze a opera di gruppi armati in Albania di cui sono vittima pacifici cittadini del paese e invita tali gruppi a deporre le armi e a rispettare la legge e l'ordine;

2. si compiace e aderisce agli sforzi comuni di tutte le forze politiche democratiche albanesi allo scopo di ripristinare l'ordine e il rispetto della legge nel paese;

3. è dell'avviso che una politica attiva da parte dell'Unione europea in relazione ai fatti albanesi sia essenziale per fornire la necessaria assistenza umanitaria, ripristinare la sicurezza nel paese e prevenire l'estensione del conflitto agli altri paesi della regione;

4. accoglie positivamente la decisione delle Nazioni Unite, a seguito di una iniziativa di taluni paesi, di inviare una forza multinazionale di protezione per tutelare l'aiuto umanitario in Albania e invita tali paesi in particolare, ma anche tutti gli Stati membri, a contribuire all'esito positivo di tale missione, nonché a condividere l'onere di concedere un rifugio temporaneo alla popolazione che abbandona il paese;

5. critica con fermezza il Consiglio per la sua incapacità a decidere una qualche azione comune ai sensi dell'articolo J.3 del trattato nel quadro dell'Unione europea e lo invita a rivedere la propria decisione;

6. esprime il proprio profondo cordoglio per le vittime del tragico incidente nell'Adriatico e si compiace per l'indagine sull'incidente che il governo italiano sta effettuando in stretta cooperazione con le autorità albanesi;

7. spera che vengano rapidamente create le condizioni per la ricostruzione democratica ed economica dell'Albania ed esorta la Commissione, il Consiglio e tutte le altre istituzioni internazionali a dare ciascuna il necessario apporto a questo processo, dando la priorità a una stretta cooperazione con le organizzazioni non governative già attive in questo campo;

8. dà il proprio sostegno agli sforzi del governo di conciliazione albanese per stabilizzare il paese e preparare l'Albania a elezioni libere ed eque; sollecita pertanto il Consiglio a decidere un'azione comune ai sensi dell'articolo J.3 del trattato UE per approntare l'organizzazione di elezioni democratiche in Albania esenti da costrizioni e brogli, tenendo in considerazione la necessità non solo di essere presenti il giorno delle elezioni ma anche di seguire con attenzione la campagna elettorale;

9. esorta il Consiglio e la Commissione a prestare particolare attenzione e sostegno alla creazione di mezzi di informazione liberi e indipendenti in Albania, con piena libertà d'accesso garantita a tutte le forze democratiche del paese, in particolare alla radio e alla televisione nazionali;

10. chiede al Consiglio e alla Commissione di definire e istituire con urgenza, nel contesto di un'impostazione regionale dell'Unione europea nei confronti dell'Europa sud-orientale, un programma speciale a lungo termine per l'Albania, con particolare attenzione al programma democrazia PHARE, al fine di consolidare le istituzioni democratiche, un sistema giudiziario libero e appoggiare lo sviluppo di una società civile;

11. propone inoltre che l'Unione europea offra la sua assistenza tecnica alle autorità albanesi al fine di ripristinare i registri elettorali, che risulta siano stati distrutti in talune parti del paese;

12. si compiace per la dichiarazione del primo ministro albanese secondo la quale la polizia segreta Shik, regolarmente impiegata contro coloro che esprimevano critiche nei confronti dello Stato, è stata sciolta e invita le autorità albanesi a proseguire in questa direzione, «spoliticizzando» le regolari forze di polizia;

13. ribadisce la sua richiesta che venga effettuata un'indagine approfondita, in collaborazione con istituzioni finanziarie internazionali, in merito all'esistenza, nell'Europa centrale e orientale e nella regione balcanica, di sistemi di «risparmio» a piramide, al fine di evitare quanto più possibile le conseguenze destabilizzanti di tali sistemi in tali regioni;

14. esorta il governo e il presidente dell'Albania ad adottare i passi necessari per evitare di ostacolare i politici democratici che desiderano partecipare pienamente alla ricostruzione democratica del paese;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, all'OSCE e al parlamento e al governo dell'Albania.

---

6. Situazione a Hong Kong

B4-0181, 182, 183, 184 e 282/97

Risoluzione sulla situazione a Hong Kong

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni su Hong Kong,

A. ricordando che il 1° luglio 1997 la sovranità su Hong Kong passerà nuovamente dal Regno Unito alla Cina in conformità della Dichiarazione comune sino-britannica e della Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong,

B. ricordando l'impegno assunto nella Dichiarazione comune, secondo cui la Regione amministrativa speciale di Hong Kong beneficerà di un elevato grado di autonomia, salvo che nei settori degli affari esteri e della difesa,

C. considerando che la Dichiarazione comune stabilisce che, una volta restituita alla Repubblica popolare cinese il 1° luglio 1997, Hong Kong godrà per 50 anni di un elevato livello di autonomia, con il mantenimento sostanziale delle leggi attualmente vigenti e dello stile di vita prevalente, nonché con la garanzia dei diritti e delle libertà, comprese quelle di parola, di riunione e di stampa,

D. considerando che l'articolo 39 della Legge fondamentale stabilisce che il Patto internazionale sui diritti civili e politici sarà attuato tramite le leggi della Regione amministrativa speciale (SAR) di Hong Kong e che l'articolo 156 della Dichiarazione comune stabilisce che le disposizioni di tale Patto applicate a Hong Kong rimarranno in vigore,

E. osservando che il presidente cinese Jiang Zemin ha ribadito i principi e le politiche di Deng Xiaoping quale base del trasferimento di sovranità; osservando che tra questi rientrano il principio «un paese, due sistemi» e un impegno ad assicurare la continuità delle istituzioni e lo stato di diritto,

F. preoccupato dall'annuncio dell'intenzione della Cina di sciogliere il Consiglio legislativo democraticamente eletto e di sostituirlo con un organo composto di persone designate dal governo cinese; osservando che questo organo legislativo provvisorio è stato designato prima del trasferimento di sovranità,

G. prendendo atto delle notizie secondo cui il ministro degli esteri cinese Qian Qichen avrebbe dichiarato che l'organo legislativo provvisorio sarà sostituito da un nuovo Consiglio eletto,

H. preoccupato dall'annuncio dell'intenzione della Cina di abrogare in futuro alcune parti della Legge sui diritti fondamentali del 1991 e di apportare alle leggi sull'ordine pubblico e sulle associazioni emendamenti che potrebbero imporre restrizioni alla libertà di riunione e di espressione; constatando che tali iniziative incontrano l'opposizione di una maggioranza della popolazione di Hong Kong,

I. accogliendo tuttavia con soddisfazione, in tale contesto, la continuità rappresentata dalla nomina dei principali esponenti del primo governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong,

J. considerando che l'anno scorso il prodotto interno lordo di Hong Kong è aumentato del 4,5%, rispecchiando il successo economico associato a un trasferimento di sovranità senza incidenti,

K. considerando che la situazione dei rifugiati a Hong Kong non è completamente risolta,

L. considerando il futuro trasferimento di sovranità su Macao alla fine del 1999,

M. accogliendo favorevolmente l'intenzione annunciata dalle autorità cinesi di sottoscrivere il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e di esaminare la possibilità di sottoscrivere il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

N. considerando che l'Unione europea sta attualmente discutendo e definendo la sua politica a lungo termine nei confronti della Repubblica popolare cinese,

1. ritiene che l'avvenire di Hong Kong e di Macao e il mantenimento delle loro libertà politica, sociale ed economica rappresentino questioni di importanza fondamentale per l'Unione europea;

2. chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di insistere fermamente e unitariamente per assicurare che il trasferimento di sovranità abbia luogo rispettando pienamente i principi sanciti nella Dichiarazione comune e nella Legge fondamentale;

3. ritiene che la completa attuazione della Dichiarazione comune costituisca un elemento fondamentale per il buon esito del trasferimento di sovranità e chiede alle autorità cinesi di rispettare rigorosamente la Dichiarazione comune sino-britannica e le disposizioni della Legge fondamentale;

4. ricorda, nella prospettiva degli emendamenti proposti alla legislazione in materia di diritti civili, che la Dichiarazione comune promette che Hong Kong beneficerà di un elevato livello di autonomia e che il suo modo di vita e le libertà cui tanto tiene verranno protetti, in particolare grazie alla continuazione dell'applicazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

5. deplora la decisione del governo cinese di sciogliere il Consiglio legislativo eletto di Hong Kong e mette in questione la legittimità del Consiglio legislativo provvisorio; chiede che il capo dell'esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong organizzi elezioni per un nuovo Consiglio legislativo entro tre mesi, in conformità dell'articolo 70 della Legge fondamentale;

6. ritiene che sia importante sviluppare un dialogo con il Congresso degli Stati Uniti nel quadro della legge Usa Hong Kong del 1992;

7. invita insistentemente le autorità di Hong Kong e la comunità internazionale a rinnovare i loro sforzi per risolvere completamente la situazione dei rifugiati a Hong Kong prima del trasferimento di sovranità;

8. invita il Consiglio a definire in che modo intende sviluppare le sue relazioni con Hong Kong a seguito del trasferimento di sovranità;

9. invita la Commissione a presentare una relazione annuale sugli sviluppi politici, economici e in materia di diritti dell'uomo nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong;

10. decide di seguire con attenzione la situazione a Hong Kong dopo la restituzione, in particolare i punti seguenti:

— indipendenza del potere giudiziario,

— mantenimento della prassi che consiste nel presentare regolarmente e puntualmente delle relazioni agli organi competenti delle Nazioni Unite nel quadro del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

— mantenimento del diritto a svolgere manifestazioni pacifiche,

— libertà per i partiti politici di svolgere la propria attività;

— mantenimento di una pubblica amministrazione indipendente, nominata per merito,

— libertà dei mezzi di informazione;

11. sottolinea l'urgenza di inviare a Hong Kong una missione di informazione del Parlamento europeo, dopo il trasferimento di sovranità;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo della Repubblica popolare cinese e all'Assemblea nazionale del popolo cinese.

Giovedì 10 aprile 1997

7. Trattato di unione tra la Russia e la Bielorussia

B4-0294, 0297, 0308, 0319, 0326, 0329/97

Risoluzione sul trattato di unione tra la Bielorussia e la Federazione Russa

Il Parlamento europeo,

— viste la sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare la risoluzione del 12 dicembre 1996 ([1]),

— visto l'accordo di partenariato e di cooperazione stipulato tra l'Unione europea e la Federazione russa,

— vista la proposta di accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Bielorussia,

A. rilevando che il 2 aprile 1997 un trattato di unione tra la Bielorussia e la Federazione russa è stato firmato dai presidenti dei due paesi e che sono previste durante il mese successivo ulteriori discussioni del trattato nella sua stesura completa,

B. considerando che il trattato finale di unione tra la Bielorussia e la Federazione russa può avere un notevole impatto sulla cooperazione economica e politica fra i due paesi e quindi anche sulle loro relazioni con l'Unione europea,

C. considerando che il presidente bielorusso Lukashenko ha rafforzato il suo stile dittatoriale di governo dopo il referendum del 27 novembre 1996 ignorando completamente il parlamento democraticamente eletto, reprimendo energicamente ogni opposizione al suo regime e opponendosi del tutto a qualsiasi riforma a favore della società civile e alle riforme economiche,

D. considerando quindi che il progetto di trattato per un'unione fra la Bielorussia e la Federazione Russa non può essere fondato sulla legittimazione democraticamente espressa dal popolo bielorusso della decisione di procedere sulla strada di un siffatto trattato,

E. preoccupato per le continue notizie relative a violazioni dei diritti dell'uomo in Bielorussia, ivi comprese l'espulsione di giornalisti stranieri, la limitazione della libertà dei mezzi d'informazione e l'incarcerazione di membri del parlamento,

F. considerando le perquisizioni arbitrarie dei locali di fondazioni indipendenti di pubblica utilità,

1. chiede urgentemente ai presidenti della Bielorussia e della Federazione russa di rinviare la ratifica finale del trattato di unione tra la Bielorussia e la Federazione russa fino all'approvazione da parte delle istituzioni democratiche di entrambi i paesi;

2. chiede alla Commissione di valutare le possibili conseguenze per gli accordi di partenariato e di cooperazione con la Federazione russa e con la Bielorussia nell'eventualità che il trattato d'unione venga ratificato;

3. ribadisce la propria posizione in base alla quale un accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Bielorussia sarà approvato soltanto allorché saranno stati compiuti chiari passi verso una riforma democratica, giuridica ed economica da parte del governo della Bielorussia;

4. invita il governo della Bielorussia a garantire il rispetto della democrazia dei diritti dell'uomo e delle minoranze, assicurando quindi anche l'esistenza nel paese di una stampa libera;

5. lo invita inoltre a ripristinare le condizioni necessarie affinchè i programmi internazionali di aiuto alle vittime della catastrofe di Cernobyl possano essere attuati senza ostacoli;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai presidenti e ai governi della Federazione russa e della Bielorussia, alla Duma di stato della Federazione russa e al parlamento democraticamente eletto della Bielorussia.

([1]) GU C 20 del 20.1.1997, pag. 141.

8. Situazione in Zaire

B4-0298, 0313, 0327 e 0330/97

sulla situazione in Zaire

Il Parlamento europeo,

– viste le precedenti risoluzioni sullo Zaire e la regione dei Grandi Laghi africani,

A. considerando gli sviluppi militari e politici in Zaire, soprattutto nell'est del paese dove i combattimenti in corso destabilizzano l'insieme della regione dei Grandi Laghi e rendono molto difficile l'accesso ai profughi,

B. sconvolto per le condizioni di vita inumane di centinaia di migliaia di profughi e sfollati in Zaire a causa della mancanza di qualsiasi assistenza umanitaria,

C. allarmato dalle relazioni del Relatore speciale dell'ONU per i diritti dell'uomo in Zaire, Roberto Garreton, che segnalano numerosi massacri di profughi ruandesi, soprattutto a opera dei ribelli nello Zaire orientale,

D. sottolineando la necessità di trovare una soluzione politica e pacifica al conflitto zairese che ponga fine al regime di Sese Seko Mobutu nella prospettiva dell'istituzione di un sistema democratico nel paese e insistendo sulla necessità di organizzare il prima possibile elezioni libere e democratiche sotto il controllo internazionale,

E. prendendo atto con soddisfazione dell'apertura in Sudafrica di negoziati tra il governo zairese e i ribelli dell'est del paese, sotto l'egida del rappresentante dell'ONU e dell'OUA, Mohamed Sahnoun, che devono essere incentrati sul piano dell'ONU e dell'OUA approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il quale prevede in particolare «una cessazione immediata delle ostilità»,

1. fa appello a tutti i belligeranti affinché ottemperino senza indugio agli impegni sottoscritti a Lomé tra la delegazione governativa zairese e la delegazione dell'Alleanza delle Forze democratiche per la liberazione del Congo-Zaire, in base al principio di un immediato cessate il fuoco e di negoziati diretti;

2. invita il Consiglio e la Commissione a sostenere pienamente la mediazione del rappresentante dell'ONU, Mohamed Sahnoun, che attualmente si svolge in cooperazione con le autorità del Sudafrica, e invita le parti in lotta a cogliere l'occasione per porre fine alle ostilità;

3. invita Laurent-Désiré Kabila a sospendere tutte le restrizioni nei confronti delle organizzazioni umanitarie e a consentire a queste ultime di accedere liberamente alle decine di migliaia di profughi minacciati dalla malnutrizione e dalle malattie;

4. invita l'Unione europea a partecipare attivamente al rimpatrio dei profughi su base strettamente volontaria e al loro reinsediamento nel loro paese d'origine;

5. ritiene che una soluzione politica della crisi interna zairese debba essere trovata senza alcuna ingerenza militare esterna;

6. è convinto che in Zaire occorra rilanciare il processo di democratizzazione per pervenire all'organizzazione di elezioni legislative e presidenziali libere e democratiche alla presenza di osservatori internazionali;

7. invita pertanto il Consiglio a promuovere una grande iniziativa a sostegno dell'attuale processo negoziale, in particolare fornendo un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'organizzazione di elezioni democratiche sotto supervisione internazionale e promuovendo l'organizzazione di una conferenza regionale per la pace, la sicurezza e la stabilità, con un programma basato sulla difesa degli interessi della popolazione, la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo;

8. chiede insistentemente l'avvio di un'inchiesta internazionale indipendente, sotto l'egida dell'ONU, per fare piena luce sull'entità dei massacri perpetrati nell'est dello Zaire e stabilire le responsabilità dei medesimi;

9. esige dal governo dello Zaire e dai ribelli dell'est del paese il pieno rispetto dei diritti dell'uomo;

10. sottolinea il ruolo fondamentale che il Tribunale internazionale per il Ruanda, con sede ad Arusha, deve svolgere nel processo di stabilizzazione della regione dei Grandi Laghi, in quanto la punizione dei responsabili del genocidio del 1994 in Ruanda costituisce la misura fondamentale per impedire ulteriori massacri e per promuovere il ritorno sicuro e volontario dei profughi;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Consiglio di Sicurezza e al Segretario generale dell'ONU, all'OUA, ai Copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-UE, ai governi di Zaire, Ruanda, Uganda, Burundi e Tanzania nonché all'Alleanza delle Forze democratiche per la liberazione del Congo-Zaire.

---

9. Diritti dell'uomo

a) B4-0286/97

Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo ai danni dei ciprioti che vivono in «enclavi»

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni su Cipro, in particolare quelle del 27 marzo 1996 (1) e del 24 ottobre 1996 (2),

A. considerando che il trattamento riservato a circa 350 ciprioti greci e 150 maroniti che vivono in «enclavi» nei territori occupati di Cipro settentrionale continua a suscitare viva preoccupazione,

B. considerando che l'Accordo di Vienna III del 1975 prevedeva, tra l'altro, la protezione dei ciprioti greci che vivono in «enclavi» e l'obbligo da parte delle «autorità» d'occupazione di garantire i diritti religiosi e scolastici nonché la libera circolazione dei «segregati», la tutela della loro salute e l'unificazione delle loro famiglie,

C. considerando che nella sua relazione del 7 giugno 1996 sulla situazione a Cipro, il Segretario generale delle Nazioni Unite constata che l'Accordo di Vienna III non è stato applicato per quanto concerne gli abitanti di «enclavi», le cui condizioni di vita sono drammaticamente inaccettabili,

D. considerando le violazioni quotidiane dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui è vittima chi vive in «enclavi» per quanto riguarda la religione, la libera circolazione, l'istruzione e la sanità,

E. considerando che in due relazioni successive del 1996 il Segretario generale delle Nazioni Unite avanza proposte concrete per migliorare le condizioni di vita di chi vive in «enclavi», constatando allo stesso tempo che nessun progresso è stato compiuto a loro riguardo da parte delle «autorità d'occupazione» dell'isola settentrionale,

F. rammendando le dichiarazioni ufficiali di Lord Finsberg del 1995, rilasciate in veste di membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sulla politica di epurazione demografica applicata al riguardo degli abitanti di «enclavi» di Cipro settentrionale nonché la sua richiesta che si prendessero immediatamente misure umanitarie,

G. considerando che fino al 1974 i ciprioti abitanti in «enclavi» erano 20.000 circa, mentre attualmente si sono ridotti a meno di 500,

H. considerando che, in occasione della riunione della commissione parlamentare mista UE-Cipro a Nicosia, il Parlamento europeo ha chiesto ben due volte (marzo 1996 e marzo 1997), attraverso i buoni uffici dell'ONU, di inviare una piccola delegazione in visita ai ciprioti che vivono in «enclavi» per rendersi conto della loro situazione, senza mai ottenere un'autorizzazione chiara da parte dei responsabili della parte occupata dell'isola,

---

(1) GU C 117 del 22.4.1996, pag. 15.
(2) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 160.

1. considera inaccettabili le condizioni preliminari sistematicamente poste dal regime d'occupazione per la visita da parte di una delegazione parlamentare europea degli abitanti di «enclavi», condizioni la cui accettazione equivarrebbe a un riconoscimento de facto del regime illegale d'occupazione;

2. condanna nuovamente e con la massima fermezza le gravi e persistenti violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ai danni di chi vive in «enclavi», perpetrate dal regime illegale d'occupazione nonché l'intransigenza di quest'ultimo;

3. considera urgente una visita, in piena libertà e senza condizioni preventive, di una delegazione del Parlamento europeo, segnatamente nel quadro dei lavori della sua commissione per i diritti dell'uomo, presso gli abitanti di «enclavi» per riferire in merito alla loro situazione;

4. lancia un appello a una maggiore sensibilizzazione dell'ONU, degli organi dell'Unione europea, segnatamente il Consiglio e la Commissione, per definire e attuare tutte le iniziative che si giudicassero necessarie, compreso sul piano umanitario, intese a migliorare le condizioni di vita di chi vive in «enclavi»;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Segretario generale dell'ONU, al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e ai governi di Ciprio e della Turchia.

---

b) B4-0289, 0296, 0311, 0323 e 0320/97

Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo nel Turkestan orientale (regione dello Xinjiang)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Cina,

A. profondamente preoccupato per la crescente instabilità nel Turkestan orientale (regione dello Xinjiang),

B. allarmato per gli arresti effettuati il 20 marzo 1997 nella regione prevalentemente islamica del Turkestan orientale da parte delle autorità cinesi in seguito a disordini etnici,

C. allarmato altresì per le esecuzioni di numerosi Uiguri da parte delle autorità cinesi e per i disordini che vi hanno fatto seguito, nel corso dei quali centinaia di altre persone sono state arrestate,

D. denunciando il ricorso alla violenza, come gli attentati dinamitardi, da qualunque parte ciò accada,

E. constatando che nel Turkestan orientale si registra una grave repressione della libertà di culto e che nell'ultimo anno oltre 100 scuole coraniche sono state chiuse e 180 religiosi, professori e studenti musulmani sono stati arrestati,

F. considerando le preoccupazioni espresse dal Comitato delle Nazioni Unite sulle discriminazioni razziali nei confronti del popolo uiguro,

G. considerando che, fin dal massacro di piazza Tiananmen nel 1989 l'Unione ha tradizionalmente appoggiato una risoluzione sulla Cina in seno alla Commissione ONU per i diritti dell'uomo e deplorando l'assenza quest'anno di una politica comune dell'Unione sulla Cina a Ginevra,

1. condanna le politiche — compresi il ricorso indiscriminato alla pena di morte, i trasferimenti di popolazioni e i metodi di controllo delle nascite volti a stravolgere la composizione etnica di questa regione — cui la Repubblica popolare cinese ricorre per eliminare la cultura del popolo uiguro e reprimerne l'esercizio del culto islamico;

2. invita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri che sono stati arrestati per presunta partecipazione ai disordini e vengono accusati di un reato che non è contemplato dalle norme internazionali e a garantire i diritti a un processo pubblico, alla difesa e alla rappresentanza da parte di avvocati, come previsto dal 1° gennaio 1997 nel diritto processuale cinese modificato;

3. chiede al governo cinese di avviare un dialogo politico con tutte le parti interessate alla questione del Turkestan orientale al fine di trovare una soluzione politica negoziata in relazione alle diverse richieste del popolo uiguro;

4. chiede con insistenza alle autorità cinesi di permettere l'accesso al Turkestan orientale ai giornalisti e agli osservatori dei diritti dell'uomo;

5. invita la Commissione e il Consiglio a esercitare pressioni sulle autorità della Repubblica popolare cinese affinchè venga garantito il rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali sia sul territorio cinese che nei territori annessi;

6. deplora che il Consiglio non sia giunto a definire una posizione comune volta a far adottare dalla Commissione ONU per i diritti dell'uomo a Ginevra una risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina, nel Tibet, nella Mongolia interna e nel Turkestan orientale e invita gli Stati membri a sostenere la risoluzione già presentata;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo della Repubblica popolare cinese, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione dei popoli e delle nazioni non rappresentati (UNPO), alle Organizzazioni degli Uiguri sia in Europa che in Kazakistan e all'ambasciatore della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea.

---

c) B4-0325 e 332/97

Risoluzione sulla situazione dei detenuti in Russia

Il Parlamento europeo,

— viste le preoccupazioni e le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e della commissione contro la tortura del novembre 1996,

— visto il rapporto di Amnesty International sulla tortura in Russia dell'aprile 1997,

A. considerando che al momento della sua adesione al Consiglio d'Europa la Russia ha dichiarato di essere disposta a migliorare le condizioni di detenzione in linea con la raccomandazione A(87)3 concernente il regime carcerario in Europa, in particolare in molti centri che accolgono i detenuti in attesa di giudizio,

B. considerando che la tortura e il maltrattamento delle persone in qualsivoglia circostanza sono espressamente vietati da accordi internazionali sottoscritti dalla Russia, quale la Convenzione contro la tortura e il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

C. considerando che il piano d'azione per la Russia prevede una più stretta cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa in vari settori, segnatamente in quello delle riforme democratiche quali l'armonizzazione della legislazione russa con le normative del Consiglio d'Europa,

1. condanna il ricorso alla tortura e i maltrattamenti praticati dalle forze di sicurezza e di polizia russe, le condizioni inumane nelle prigioni russe e il trattamento violento e arbitrario inflitto ai membri di minoranze nazionali, come documentato nel summenzionato rapporto di Amnesty International sulla tortura;

2. invita le autorità russe a migliorare le condizioni di detenzione preventiva e a stabilire un piano d'azione nazionale per l'eliminazione della tortura nella Federazione russa, al fine di potenziare l'efficacia delle misure legislative, amministrative e giudiziarie volte a impedire gli episodi di tortura;

3. invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare, grazie a misure politiche e finanziarie, la cooperazione con la Russia nei settori dell'armonizzazione della legislazione con le normative del Consiglio d'Europa e della formazione degli addetti all'ordine pubblico e dei membri delle forze armate nell'ambito del programma per la democrazia TACIS e del piano d'azione per la Russia, garantendo nel contempo che informazioni esaurienti relative al divieto assoluto del ricorso alla tortura e ai maltrattamenti siano incluse nel programma di formazione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa, nonché al parlamento e al governo della Federazione russa.

---

d) B4-0291/97

Risoluzione sulla Repubblica democratica e popolare del Laos

Il Parlamento europeo,

A. considerando che l'Unione europea si è fatta promotrice di un accordo quadro con la Repubblica democratica e popolare del Laos,

B. considerando il recente rapporto di Amnesty International sul caso dei tre detenuti per motivi di coscienza, Thongsouk Saysahgkhi, Latsami Khamphoui e Feng Sakchittaphong, condannati nel novembre 1992 dai tribunali del Laos a 14 anni di prigione a causa del loro impegno a favore delle riforme pacifiche a livello politico ed economico nella Repubblica democratica e popolare del Laos,

C. considerando le condizioni estremamente precarie di detenzione in isolamento, con divieto di parlarsi l'un l'altro, privi di assistenza medica e della possibilità di ricevere visite o corrispondenza regolare dalle proprie famiglie,

D. considerando le parole espresse in tribunale da uno dei detenuti e tratte dalla sentenza: «Voglio che i mutamenti democratici avvengano in modo pacifico, senza manifestazioni per le strade, senza scontri e capovolgimenti»,

1. ritiene che questi uomini siano prigionieri per motivi di coscienza e debbano essere liberati immediatamente;

2. invita la Repubblica democratica e popolare del Laos a rivedere con urgenza il caso e le condizioni di detenzione dei prigionieri in vista della loro liberazione incondizionata;

3. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a esercitare pressioni diplomatiche sul governo della Repubblica democratica e popolare del Laos al fine di ottenere tale revisione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al presidente della Repubblica democratica e popolare del Laos.

---

e) B4-0301/97

Risoluzione sulla limitazione della libera circolazione in Bosnia-Erzegovina

Il Parlamento europeo,

A. intenzionato a contribuire all'unificazione della Bosnia-Erzegovina e alla coesistenza pacifica fra tutti i gruppi etnici e le comunità religiose,

B. considerando che l'ordinamento pacifico per la Bosnia-Erzegovina comprende il diritto alla libertà di circolazione in tutto il paese e per tutti i suoi cittadini,

C. considerando che viene imposta una tassa di 70 DM a chiunque intenda spostarsi liberamente e uscire dalla «Republika Srpska» e che tale tassa sarà in vigore anche in occasione della visita di papa Giovanni Paolo II a Sarajevo,

1. ritiene che una tassa del genere costuisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone e una violazione degli accordi di Dayton, poiché non soltanto rappresenta un ostacolo materiale per una popolazione impoverita ma ha anche un effetto dissuasivo per il fatto di imporre una misura amministrativa di registrazione;

2. invita pertanto le autorità della «Republika Srpska» a sopprimere tale tassa e a garantire la libera circolazione dei suoi abitanti, segnatamente in occasione della visita di papa Giovanni Paolo II a Sarajevo;

3. invita il Consiglio e la Commissione a intervenire in tal senso presso le autorità della «Republika Srpska»;

4. invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Carl Bildt, ad appoggiare il relativo passo del ministero degli esteri della Bosnia-Erzegovina;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo della Bosnia-Erzegovina, alle autorità della «Repubblica Srpska» e all'Alto rappresentante dell'Unione europea Carl Bildt.

---

f) B4-0302, 0306, 0315, 0318 e 0328/97

Risoluzione sulla Cambogia

Il Parlamento europeo,

A. profondamente turbato per l'attentato del 30 marzo 1997 a Phnom Penh, nel quale sono state lanciate granate contro una manifestazione pacifica di attivisti del partito della nazione Khmer (PNK), attentato che ha causato 19 morti e più di 100 feriti,

B. ricordando che l'episodio è avvenuto esattamente 18 mesi dopo un attentato analogo contro una riunione di aderenti al partito liberale democratico buddista, gli autori del quale non sono mai stati consegnati alla giustizia,

C. turbato dalle informazioni in cui si denuncia la passività delle forze dell'ordine contro gli attacchi,

D. preoccupato per il fatto che questo incidente pare riconducibile a una strategia di intensificazione della tensione politica e della violenza,

E. ricordando che si tratta dell'incidente più grave dall'ultima campagna elettorale del 1993, durante la quale centinaia di persone furono vittime della violenza politica, e che le elezioni locali e nazionali sono previste per il 1998,

F. prendendo atto della condanna pubblica dell'attentato da parte dei responsabili della coalizione di governo;

1. condanna l'attentato del 30 marzo contro la manifestazione del PNK, nonché tutti gli altri atti di violenza diretti contro i partiti d'opposizione;

2. esprime il proprio cordoglio alle famiglie dei 19 morti e dei circa 150 feriti, vittime dell'attentato dinamitardo;

3. accoglie con favore l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente e insiste presso le autorità cambogiane affinché sia fatta piena luce su questo attentato e su quelli precedenti dello stesso tipo e i responsabili vengano rinviati in giudizio;

4. auspica che questa iniziativa interrompa finalmente il ciclo di impunità per le violazioni dei diritti umani in Cambogia;

5. ricorda che elezioni libere ed eque sono la migliore garanzia per la democrazia e sollecita tutti i settori governativi a denunciare senza ambiguità il terrorismo e i tentativi di destabilizzazione politica attraverso la violenza, soprattutto nella prospettiva delle elezioni del 1998;

6. invita la Commissione a rammentare al governo della Cambogia l'importanza che l'Unione europea annette al rispetto delle clausole sui diritti dell'uomo contenute nell'accordo di cooperazione Unione europea-Cambogia;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo della Cambogia.

---

10. Situazione nello Yemen

B4-0293/97

Risoluzione sulla situazione nello Yemen

Il Parlamento europeo,

— viste le risoluzioni 924 e 931 dell'ONU sulla situazione nello Yemen,

A. considerando che nello Yemen il 27 aprile 1997 si svolgeranno le elezioni e che il governo dello Yemen ha invitato il Parlamento europeo a partecipare alla sorveglianza delle stesse,

B. considerando il rapporto del luglio 1996 presentato da Amnesty International alle autorità yemenite, nei quali sono illustrati numerosi casi di violazione dei diritti umani, arresti arbitrari e detenzione di prigionieri politici, processi iniqui e tortura, mentre i membri dei servizi di sicurezza beneficerebbero di una certa impunità,

C. rilevando con preoccupazione la particolare discriminazione nei confronti delle donne e la vulnerabilità della loro posizione nella società che determina ripercussioni soprattutto per quanto riguarda la sicurezza nell'esercizio della professione e il trattamento giuridico,

D. preoccupato per il fatto che la vulnerabilità della posizione delle donne potrebbe essere peggiorata dal nuovo stato di famiglia che, segnatamente, abolisce il diritto della donna a prestare testimonianza e ripristina il diritto al matrimonio dei minori,

E. constatando con viva preoccupazione che, secondo il rapporto di Amnesty International del 27 marzo 1997 e nonostante le assicurazioni delle autorità yemenite, queste ultime non hanno preso alcuna misura efficace in risposta ai detti appelli, e che poco o niente è stato fatto al riguardo della dichiarazione concernente un'amnistia per gli oppositori politici, il risarcimento per coloro che hanno perso proprietà al momento del conflitto nello Yemen, l'appoggio a una vera politica pluralista, la libertà di opinione e di stampa, il rispetto dei diritti dell'uomo e il proseguimento del dialogo nazionale,

F. constatando che la Comunità e lo Yemen sono in procinto di discutere la conclusione di un nuovo accordo di cooperazione e che, dopo la riunificazione dell Yemen nel 1990, la Commissione ha concesso a tale paese aiuto allo sviluppo e aiuto umanitario,

1. riconosce che il governo dello Yemen ha effettuato degli sforzi per promuovere la democrazia, ma insiste sulla necessità di potenziare il controllo politico sui servizi di sicurezza;

2. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a mantenere una forte pressione sulle autorità della Repubblica dello Yemen affinché rispettino gli impegni internazionali e perseguano la riconciliazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la restituzione delle proprietà confiscate agli abitanti del Sud e il loro diritto di tornare in tutta sicurezza;

3. invita il Consiglio e la Commissione a sorvegliare con particolare attenzione la situazione dei diritti dell'uomo man mano che l'aiuto verrà reso disponibile;

4. appoggia il processo elettorale in corso e si compiace, in modo particolare, per la proposta del governo yemenita di far seguire le elezioni da osservatori internazionali; chiede all'Unione europea di adottare misure straordinarie intese a prestare assistenza alle autorità dello Yemen nell'organizzazione delle suddette elezioni;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai governi degli Stati membri e alle autorità dello Yemen.

Giovedì 10 aprile 1997

11. Aiuto umanitario alla Carelia (Russia) e alla Bulgaria

a) B4-0295, 0314, 0317 e 0335/97

Risoluzione sugli aiuti umanitari alla Bulgaria

Il Parlamento europeo,

— visto l'Accordo europeo concluso tra l'Unione europea e la Bulgaria,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bulgaria, in particolare quella del 24 ottobre 1996 sulla scarsità di cereali in Bulgaria (1),

— viste le dichiarazioni comuni e le raccomandazioni formulate dalla commissione parlamentare mista UE/Bulgaria,

A. constatando che la crisi economica in Bulgaria, caratterizzata da elevati livelli di inflazione e di disoccupazione e da una grave carenza di prodotti alimentari e medicinali di base, perdura e colpisce specialmente le parti più deboli della popolazione bulgara,

B. considerando che i problemi del paese derivano da una cattiva amministrazione durata per molto tempo, che è stata categoricamente respinta dai bulgari,

C. constatando che la Bulgaria ha iniziato a superare i gravi problemi politici degli ultimi mesi e che il 19 aprile 1997 si svolgeranno elezioni parlamentari anticipate,

D. aspettandosi che il programma anticrisi adottato dal governo provvisorio venga portato avanti dal nuovo governo bulgaro dopo le elezioni e che vi sia continuità nelle politiche,

E. sottolineando che deve essere attribuita priorità alle ulteriori riforme politiche, legislative ed economiche che sono necessarie in Bulgaria al fine di garantire la ricostruzione dello Stato di diritto e della vita economica quale parte del processo di integrazione del paese con l'Unione europea,

F. sottolineando che il problema del debito estero sarà d'ostacolo al superamento della crisi da parte del paese,

1. sottolinea che l'Accordo europeo impone all'Unione europea l'obbligo morale di aiutare la popolazione bulgara durante la grave crisi economica, conformemente a uno spirito di solidarietà europea; evidenzia che l'eccezionalità delle circostanze rende necessario un potenziamento degli sforzi;

2. insiste affinché tali aiuti vengano forniti con urgenza e siano diretti ai settori socialmente deboli della popolazione bulgara, in particolare agli anziani e ai bambini, nonché ai servizi medico-sanitari;

3. sollecita la Bulgaria ad attribuire priorità alle riforme politiche, legislative ed economiche necessarie al fine di istituire lo stato di diritto e un'economia sociale di mercato nel paese;

4. sollecita altresì la Commissione e il Consiglio ad adottare le iniziative necessarie per aiutare il governo bulgaro a superare la grave crisi economica attraversata dal paese e per coadiuvarlo nel suo impegno in materia di riforme economiche;

5. chiede inoltre agli Stati membri di considerare le possibilità di concedere sostegno e assistenza bilaterali al processo di riforma economica in Bulgaria;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo della Bulgaria.

(1) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 165.

b) B4-0299, 0312, 0316, 0333 e 0334/97

Risoluzione sugli aiuti umanitari alle regioni della Carelia e di Murmansk

Il Parlamento europeo,

— visto l'Accordo di partenariato e di cooperazione concluso fra l'Unione europea e la Federazione russa,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione economica nella Federazione russa,

A. considerando la situazione economica e sociale in Carelia, dove, come in altre parti della Russia, molte persone sono costrette a vivere per lunghi periodi senza stipendio, pensione o indennità di disoccupazione,

B. considerando che diverse organizzazioni governative e non governative si adoperano per migliorare questa situazione, per esempio inviando in Carelia generi alimentari, medicine e vestiario,

C. rilevando che l'Unione europea ha già fornito il suo sostegno a una serie di progetti nella zona di confine tra l'Unione europea e la Federazione russa,

1. ritiene che l'Accordo di partenariato e di cooperazione fra l'Unione europea e la Federazione russa imponga all'Unione un obbligo morale a fornire sostegno alla popolazione delle sue regioni di confine durante una profonda crisi economica e sociale;

2. esorta il governo russo a fornire assistenza alle regioni della Carelia e di Murmansk e ad astenersi dall'imporre condizioni e oneri finanziari sugli aiuti umanitari in entrata, dal momento che non fanno che ritardare l'effettiva consegna degli stessi;

3. esorta la Commissione e il Consiglio a lanciare un programma di aiuti umanitari immediati e diretti alla popolazione delle regioni della Carelia e di Murmansk ed esprime il suo sostegno ai progetti umanitari della Croce rossa e delle altre ONG;

4. invita la Commissione a esaminare le possibilità di migliorare gli attuali programmi transfrontalieri dell'Unione, come TACIS e INTERREG;

5 incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo della Federazione russa e alle autorità regionali della Russia nord-occidentale.

Giovedì 10 aprile 1997

12. Istituti di credito ***I

A4-0058/97

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, gli articoli 2, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM(96)0183 – C4-0258/96 – 96/0121(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (1)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
TITOLO II, ARTICOLO 2 BIS (NUOVO)	
Articolo 5, paragrafo 3 (direttiva 89/647/CEE)	
	Articolo 2 bis
	Modifica dell'articolo 5, paragrafo 3
	La prima frase dell'articolo 5, paragrafo 3 è sostituita dal testo seguente:
	«3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato II.»
(Emendamento 2)	
TITOLO II, ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3	
Articolo 8, paragrafo 1 (direttiva 89/647/CEE)	
1. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A *che non siano quelle degli Stati membri*, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o da strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.»	1. **Fermo restando l'articolo 7, paragrafo 1,** gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o da strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.»

(1) GU C 208 del 19.07.1996, pag. 8.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, gli articoli 2, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM(96)0183 – C4-0258/96 – 96/0121(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96) 0183 – 96/0121(COD) (1),

– visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, prima e terza frase, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0258/96),

– visto l'articolo 58 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0058/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata dal Parlamento;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 208 del 19.07.1996, pag. 8.

13. Conservazione delle risorse della pesca *

A4-0122/97

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (COM(96)0296 – C4-0388/96 – 96/0160(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (1)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Prima del primo considerando, nuovo considerando	
	– considerando la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 1996 sulla Comunicazione della Commissione sull'applicazione di misure tecniche della politica comune della pesca (1);

(1) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 453.

(1) **GU C 292 del 4.10.1996, pag. 1.**

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 2)
	Considerando settimo bis (nuovo)
	considerando che la proficua introduzione di qualsivoglia modifica o innovazione delle misure tecniche (dimensioni delle maglie, tipi di reti, misure minime, zone di pesca ristrette) dipenderà dalla contestuale adozione di misure in materia di: **– convalida scientifica degli aspetti sia tecnici che commerciali;** **– programmi di ricerca nell'ambito del programma quadro comunitario;** **– disposizioni compensative laddove l'applicazione delle misure tecniche comporti una riduzione del reddito dei pescatori;** **e che queste ricerche e misure dovrebbero tener conto, ogniqualvolta possibile, della diversità della composizione delle specie nelle varie zone e comportare la partecipazione attiva e la consultazione dei pescatori locali;**
	(Emendamento 3)
	Considerando settimo ter (nuovo)
	considerando che i rigetti costituiscono uno spreco improduttivo di risorse marine rinnovabili e che la politica comunitaria dovrebbe essere volta a ridurli al minimo;
	(Emendamento 4)
	Ottavo considerando
considerando che, *secondo il parere di esperti* scientifici, occorre *aumentare* le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino *per la pesca di alcune specie di organismi marini*, e che dovrebbe essere res*a* obbligatori*a l'utilizzazione di* reti con maglie quadrate, che *può* contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di *organismi marini*;	considerando che, **alla luce dei pareri scientifici e in consultazione con i pescatori**, occorre **rivedere a intervalli di tempo** le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino, e che dovrebbe essere res**o** obbligatori**o il ricorso a misure selettive come le** reti con maglie quadrate **o altre misure**, che **potrebbero** contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di **pesce; considerando che la Commissione e gli Stati membri devono intensificare l'analisi di tali misure**;
	(Emendamento 5)
	Considerando ventitreesimo bis (nuovo)
	considerando che per la salvaguardia delle risorse e per un miglior funzionamento delle zone di pesca, sia a livello comunitario che internazionale, sarebbe opportuno che si avesse la massima corrispondenza possibile tra le misure tecniche che disciplinano la gestione e le risorse mondiali; che la Commissione, nell'ambito degli organismi internazionali per la pesca di cui fa parte, veglierà acché tale uniformazione avvenga, nei limiti del possibile, soprattutto per quanto concerne le dimensioni minime delle stesse specie e il tipo e le caratteristiche degli attrezzi con i quali ne ha permesso la pesca;

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6)

Articolo 1 bis (nuovo)

	Articolo 1 bis
	Il presente regolamento si applica con l'introduzione di un periodo transitorio di tre anni, al termine del quale la Commissione elaborerà una relazione finale sulla sua attuazione e sulla validità scientifico-tecnica delle misure proposte.

(Emendamento 7)

Articolo 7, paragrafo 1

1. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali.	1. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali. **Una deroga si applica alle navi che impiegano maglie di dimensioni inferiori agli 80 mm, con l'uso di sacchi della rete da traino aventi una circonferenza non superiore a 120 maglie, escluse le giunture e le ralinghe laterali.**

(Emendamento 8)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Le reti da traino aventi una dimensione delle maglie superiore o uguale a 70 mm sono forniti, nella parte superiore della rete, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata avente una dimensione delle maglie uguale o superiore a *quella del sacco.*	1. Le reti da traino aventi una dimensione delle maglie superiore o uguale a 70 mm sono forniti, nella parte superiore della rete, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata avente una dimensione delle maglie uguale o superiore a **80 mm**.
	1 bis. In deroga al disposto del paragrafo 1, le reti da traino aventi una dimensione delle maglie fra i 70 e i 110 mm disporranno di un periodo transitorio di adattamento al disposto del paragrafo 1, che non sarà superiore a cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine la Commissione e gli Stati membri fissano misure che incentivino l'utilizzo progressivo della rete a maglie quadrate nei casi e per le specie per le quali sia stato sufficientemente dimostrato il loro più alto grado di selettività.
	1 ter. Visti i dubbi scientifici che persistono riguardo l'efficacia della rete a maglie quadrate nel caso di determinate specie, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato, può sottoporre a revisione l'obbligatorietà progressiva di cui al paragrafo precedente, sempre che si disponga a tal fine di dati scientifici sufficienti e comparati.

(Emendamento 10)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

	c bis) deve essere fatta di materiale senza nodi o di altro tipo con nodi che non si possono sciogliere e inserita in modo che le maglie restino completamente aperte durante tutta l'attività di pesca;

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 9)	
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)	
	In deroga ai paragrafi precedenti e tenuto conto dei vari tipi di flotta che operano nelle acque comunitarie, in casi determinati e previa motivata giustificazione da parte degli Stati membri, questi potranno stabilire per legge il sito più adeguato della rete in cui va collocata la maglia quadrata, in conformità del principio di sussidiarietà. In nessun caso questa facoltà legislativa potrà mettere in causa l'obbligatorietà dell'uso della rete a maglia quadrata di cui al presente regolamento.
(Emendamento 11)	
Articolo 9, paragrafo 2	
2. *Le navi possono avere a bordo oppure utilizzare reti trainate aventi due diverse dimensioni minime di maglia, purché una di queste dimensioni sia compresa tra 0 e 60 mm e l'altra tra 70 e 109 mm.*	2. **Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le navi possono tenere a bordo o utilizzare reti da traino di due differenti dimensioni.**
In tal caso e in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 la percentuale minima di specie bersaglio che deve essere trattenuta a bordo è dell'*85%*. Tale percentuale si applica alle specie bersaglio stabilite per la rete o le reti che si trovano a bordo e aventi, fra le due, la dimensione di maglia più larga.	In tal caso e in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 la percentuale minima di specie bersaglio che deve essere trattenuta a bordo è del **90%**. Tale percentuale si applica alle specie bersaglio stabilite per la rete o le reti che si trovano a bordo e aventi, fra le due, la dimensione di maglia più larga.
(Emendamento 12)	
Articolo 10	
1. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze con un diametro del filo superiore a 8 mm.	1. **A partire dal 31 dicembre 1999** è proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze con un diametro del filo superiore a 8 mm. **La presente disposizione non si applica alle reti da traino pelagiche autorizzate ad operare con maglie fino a 80 mm.**
2. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.	2. **A partire dal 31 dicembre 1999** è proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.
(Emendamento 13)	
Articolo 11, paragrafo 1	
1. E' proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata *costituita interamente o in parte di maglie* diverse da maglie quadrate o maglie a diamante.	1. E' proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata **le cui maglie nel sacco della rete siano** diverse da maglie quadrate o maglie a diamante.
(Emendamento 14)	
Articolo 16	
La cernita viene immediatamente dopo *aver salpato le reti.*	La cernita avviene immediatamente dopo **che le catture sono state estratte dalle reti.**

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 15)	
Articolo 17, paragrafo 1	
1. I quantitativi di organismi marini trattenuti a bordo che superano le percentuali consentite in base agli allegati da II a VI sono rigettati in mare in qualsiasi momento prima del rientro in porto.	1. I quantitativi di organismi marini trattenuti a bordo che superano le percentuali consentite in base agli allegati da II a VI sono rigettati in mare in qualsiasi momento prima del rientro in porto**; tuttavia, qualora si usino reti da posta fisse o reti da posta impiglianti o palangari, non devono essere effettuati rigetti nel momento in cui l'attrezzo viene posto in uso o ritirato**.
(Emendamento 16)	
Articolo 21, paragrafo 2, lettera a)	
a) alle aringhe, ai suri e agli sgombri entro un limite del 10% in peso delle catture globali di queste specie trattenute a bordo,	a) alle aringhe, ai suri**, alle sardine, alle acciughe** e agli sgombri entro un limite del 10% in peso delle catture globali di queste specie trattenute a bordo,
(Emendamento 17)	
Articolo 21, paragrafo 3	
3. Gli individui sotto taglia di acciughe, suri o sgombri catturati per essere utilizzati come esca viva possono essere però trattenuti a bordo, purché siano vivi.	3. Gli individui sotto taglia di acciughe, **sardine,** suri o sgombri catturati per essere utilizzati come esca viva possono essere però trattenuti a bordo, purché siano vivi.
(Emendamento 18)	
Articolo 27, paragrafo 2	
2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie.	2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie **e nell'Arcipelago di Madeira.**
(Emendamento 19)	
Articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b)	
a) dal 1° aprile al 31 luglio nella zona geografica deliminata da una linea che congiunge le seguenti coordinate: *— 51° 35' di latitudine nord e 11° 40' di longitudine ovest,* *— 51° 35' di latitudine nord e 11° 25' di longitudine ovest,* *— 51° 25' di latitudine nord e 11° 25' di longitudine ovest,* *— 51° 25' di latitudine nord e 11° 40' di longitudine ovest,.*	**soppresso**
b) dal 1° maggio al 31 luglio nelle zone geografiche delimitate da una linea che congiunge le seguenti coordinate: *— 51° 00' di latitudine nord e 11° 35' di longitudine ovest,* *— 51° 00' di latitudine nord e 11° 25' di longitudine ovest,* *— 49° 40' di latitudine nord e 11° 25' di longitudine ovest,* *— 49° 40' di latitudine nord e 11° 35' di longitudine ovest,.*	**soppresso**

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
e — *50° 30' di latitudine nord e 10° 30' di longitudine ovest,* — *50° 30' di latitudine nord e 9° 20' di longitudine ovest,* — *50° 45' di latitudine nord e 9° 20' di longitudine ovest,* — *50° 45' di latitudine nord e 10° 30' di longitudine ovest,* *e* — *51° 45' di latitudine nord e 14° 30' di longitudine ovest,* — *51° 45' di latitudine nord e 13° 00' di longitudine ovest,* — *52° 30' di latitudine nord e 13° 00' di longitudine ovest,* — *52° 30' di latitudine nord e 14° 30' di longitudine ovest,* *e* — *48° 10' di latitudine nord e 09° 40' di longitudine ovest,* — *48° 10' di latitudine nord e 09° 10' di longitudine ovest,* — *48° 40' di latitudine nord e 09° 10' di longitudine ovest,* — *48° 40' di latitudine nord e 09° 40' di longitudine ovest.*	

(Emendamento 20)

Articolo 31, paragrafo 1, lettera e)

e) dal 1° dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo nella zone geografica delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti: — punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 50' di latitudine nord, — 37° 50' di latitudine nord e *9° 03'* di longitudine ovest, — 37° 00' di latitudine nord e *9° 06'* di longitudine ovest, — punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 00' di latitudine nord.	e) dal 1° dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo nella zone geografica delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti: — punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 50' di latitudine nord, — 37° 50' di latitudine nord e **9° 08'** di longitudine ovest, — 37° 00' di latitudine nord e **9° 07'** di longitudine ovest, — punto della costa occidentale del Portogallo a 37° 00' di latitudine nord.

(Emendamento 21)

Articolo 31, paragrafo 3

3. Nelle zone e al di fuori dei periodi indicati al paragrafo 1 è vietato tenere a bordo e utilizzare qualsiasi rete da traino avente una dimensione minima di maglia inferiore a *80* mm.	3. Nelle zone e al di fuori dei periodi indicati al paragrafo 1 è vietato tenere a bordo e utilizzare qualsiasi rete da traino avente una dimensione minima di maglia inferiore a **70** mm.

(Emendamento 22)

Articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. La Commissione valuta la necessità di adottare misure supplementari per proteggere gli stock produttivi di naselli adulti al largo delle coste meridionali e occidentali dell'Irlanda e riferisce in merito entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 23)

Articolo 34

Articolo 34 *Restrizioni per la pesca di pesci demersali* *Dal 1° marzo al 30 aprile è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo a strascico nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:* — *un punto sulla costa occidentale del Regno Unito a 50° 15' di latitudine nord,* — *50° 15' di latitudine nord e 06° 00' di longitudine ovest,* — *51° 00' di latitudine nord e 06° 00' di longitudine ovest,* — *51° 00' di latitudine nord e 06° 00' di longitudine ovest,* — *un punto sulla costa occidentale del Regno unito a 04° 40' di longitudine ovest.*	**soppresso**

(Emendamento 24)

Allegato I, nuovi organismi marini

Sono aggiunte le specie seguenti nella lista:

Denominazione scientifica	Elenco delle specie
Atherina spp.	**Latterino**
Trisopterus minutus	**Merluzzo cappellano**
Gadiculus argenteus	**Pesce fico**
Cepolidae	**Cepolidi**
Nezumia spp.,	**Trachyrhyncus spp.,**
Malacocephalus spp.	**Pesce prete**
Mora moro	**Merluzzetto**
Brama brama	**Pampo, pesce castagna**
Beryx spp.	**Berice**
Zeus faber	**San Pietro**
Aristaeomorpha foliacea	**Gambero rosso**
Rajidae	**Razze**
Scyliorhinidae	**Gattuccio**
Galeidae, Squalidae	**Squalo**

(Emendamento 25)

Allegato II, nuove specie bersaglio

Sono aggiunte le nuove specie bersaglio:

Forcella dimensioni delle maglie (mm) 16-31 2° gruppo di specie:

— **Gamberetto maggiore (Palaemon spp)**

Forcella dimensioni delle maglie (mm) 55-60 5° gruppo di specie:

— **Merluzzo francese (Trisopterus luscus)**

— **Seppia (Sepia officinalis) (ritirata dal gruppo 7°)**

Forcella dimensioni delle maglie (mm) 70-79 6° gruppo di specie:

— **Gamberoni (Penaeopsis serrata)**

— **Gambero rosso (Plesiopenaeus edwardsianus)**

— **Granchio europeo di fondale (Geryon longipes)**

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 26)

Allegato II, nuove specie bersaglio

E' aggiunta la seguente specie: Forcella dimensioni delle maglie (mm)32-54:

— Sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

(Emendamento 27)

Allegato II, secondo gruppo delle specie bersaglio

Sono aggiunte le specie seguenti dopo «Acciuga»:

Latterino pejerey (Atherina spp.)
Cappellano (Trisopterus minutus)
Pesce fico (Gadiculus argenteus)
Cepolidi (Cepolidae)
Pesce prete (Nezumia spp., Trachyrhyncus spp., Malacocephalus spp.)

(Emendamento 28)

Allegato II, quarto gruppo delle specie bersaglio

Sono aggiunte le specie seguenti dopo «Calamari comuni»:

Mezzobecco (Belone belone)

Merluzzo bruno (Trisopterus luscus)

Cefali (Mugil spp.)

(Emendamento 29)

Allegato II, quinto gruppo delle specie bersaglio

Sono aggiunte le specie seguenti dopo «Polpo»:

Busbana (Mora moro)

Sogliola cuneata (Discologoglossa cuneata)

Pesce castagna (Brama brama)

Berice rosso (Beryx spp.)

Pesce San Pietro (Zeus faber)

Labridi (Labridae)

(Emendamento 30)

Allegato II, settimo gruppo delle specie bersaglio

Sono aggiunte le seguenti specie:

Gattuccio (Scyliorhinus)

Merluzzo francese (Trisopterus luscus)

Cefalo (Liza haematochila)

Sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

Scorfano di Norvegia (Sebastes)

Giovedì 10 aprile 1997

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (COM (96)0296 – C4-0388/96 – 96/0160(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0296 – 96/0160 (CNS)) (1),

– consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0388/96),

– visto l'articolo 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0409/96),

– vista la seconda relazione della commissione per la pesca (A4-0122/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. chiede al Consiglio di essere informato qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di essere nuovamente consultato qualora intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 292 del 4.10.1996, pag. 1.

14. Gestione dell'attività di pesca nel Mar Baltico *

A4-0094/97

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dell'attività di pesca nel Mar Baltico (COM(96) 0489 – C4-0017/97 – 96/0244(CNS)

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (1)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Articolo 2, paragrafo 2	
2. Gli Stati membri possono successivamente includere altri pescherecci nel loro elenco nominativo, a condizione che *esistessero* dei diritti di pesca *al momento in cui l'elenco nominativo era stato redatto.*	2. Gli Stati membri possono successivamente includere altri pescherecci nel loro elenco nominativo, a condizione che **esistano** dei diritti di pesca.
(Emendamento 2)	
Articolo 2, paragrafo 3	
3. Gli Stati membri possono successivamente sostituire i pescherecci nel loro elenco nominativo.	**soppresso**

(1) GU C 342 del 14.11.1996, pag. 9.

Giovedì 10 aprile 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Allegato

L'allegato è sostituito dalla seguente tabella:

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Attività di pesca		
Specie bersaglio	**Attrezzi da pesca**	**Zona ICES**
Specie demersali	**tutti**	**III b, c, d**
Specie pelagiche (aringa, spratto)	**tutti**	**IIIb, c, d**
Salmone, trota di mare	**tutti**	**IIIb, c, d**

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (COM(96) 0489 – C4-0017/97 – 96/0244(CNS)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96) 0489 – 96/0244(CNS ([1]),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0017/97),

– visto l'articolo 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0094/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 342 del 14.11.1996, pag. 9.

Giovedì 10 aprile 1997

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 aprile 1997

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahlqvist, Ainardi, Alber, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Argyros, Augias, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Baldini, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Caccavale, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carniti, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cellai, Chanterie, Chesa, Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Green. Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kittelmann, Klaß, Koch, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl, Kristoffersen, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Megahy, Mégret, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moreau, Moretti, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Piquet, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rovsing, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schnellhardt, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Sichrovsky, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Svensson, Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thors, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Ullmann, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verwaerde, de Villiers, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, van der Waal, Waddington, Walter, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Giovedì 10 aprile 1997

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(–) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Relazione Wynn A4-0120/97

Emendamento 3

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, Dybkjær, Frischenschlager, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ephremidis, González Álvarez, Pettinari

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Costa Neves, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Donnelly Brendan, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin

PSE: Donner

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Pasty, Poisson, Santini, Schaffner

(–)

GUE/NGL: Eriksson, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Novo, Papayannakis, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Sandbæk

NI: Dillen, Féret, Vanhecke

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Bontempi, Bowe, Bösch, Carlotti, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Correia, Cunningham, Dankert, Darras, David, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iversen, Jensen Kirsten, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally, Mann Erika, Martin David W., Megahy, Metten, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Swoboda, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Roth, Tamino, Ullmann

Giovedì 10 aprile 1997

2. Relazione Wynn A4-0120/97

Emendamento 1, prima parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Raschhofer

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berger, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Carlotti, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Santini, Schaffner

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Ullmann

(–)

GUE/NGL: Pailler, Theonas

NI: Dillen, Féret, Vanhecke

PPE: Stasi

(O)

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Sandbæk

Giovedì 10 aprile 1997

3. Relazione Wynn A4-0120/97

Emendamento 1, seconda parte

(+)

ARE: Lalumière, Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Haarder, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, van der Waal

PPE: Oostlander, Pack

PSE: Dankert, Jensen Kirsten, Papakyriazis, van Putten, Samland

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper, Ullmann

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Leperre-Verrier, Sainjon

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Sandbæk

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Vecchi, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Santini, Schaffner

(O)

PSE: Van Lancker

UPE: Kaklamanis

Giovedì 10 aprile 1997

4. Relazione Wynn A4-0120/97

Paragrafo 25

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Janssen van Raay, Kaklamanis

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Ullmann

(–)

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Sandbæk

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PSE: Hänsch

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

I-EDN: Berthu

PPE: Stasi

Giovedì 10 aprile 1997

5. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 25

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PSE: Adam, Ahlqvist, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Herzog, Pailler, Sornosa Martínez

I-EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl, Martinez, Muscardini, Parigi

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

I-EDN: Berthu, Souchet

PPE: Costa Neves, Schierhuber

PSE: Happart

---

6. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 53, prima parte

(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, van der Waal

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Fouque

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Gasòliba i Böhm, Lindqvist

I-EDN: de Gaulle, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach,

Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(O)

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Souchet

PPE: Imaz San Miguel

---

7. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 53, seconda parte

(+)

ELDR: Monfils

GUE/NGL: Herzog, Pailler, Ribeiro

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(O)

I-EDN: Berthu, de Gaulle, Souchet

PPE: Costa Neves

---

8. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 26, prima parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Collins Gerard, Janssen van Raay, Pasty, Rosado Fernandes

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monfils, Mulder, Spaak, Virrankoski, Wijsenbeek

I-EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval, Desama, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, McGowan, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson, Santini, Schaffner

(O)

I-EDN: Berthu

PSE: Torres Marques

UPE: Kaklamanis

---

9. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 26, seconda parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Ojala, Pailler, Papayannakis, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Añoveros Trias de Bes, Deprez, Tindemans

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans,

Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Kaklamanis, Pasty

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Monfils, Virrankoski, Wijsenbeek

I-EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval, Desama, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí

UPE: Baldi, van Bladel, Chesa, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Malerba, Schaffner

(O)

I-EDN: Berthu

PPE: Costa Neves, Cushnahan, Glase, Secchi, Viola

PSE: Torres Marques

---

10. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 26, terza parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga, Wijsenbeek

Giovedì 10 aprile 1997

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: van Bladel, Giansily, Janssen van Raay, Pasty

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Monfils, Virrankoski

GUE/NGL: Herzog, Pailler, Ribeiro

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi

PPE: Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Chesa, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Hyland, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Lucas Pires

UPE: Kaklamanis

11. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 62

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Herzog, Pailler, Ribeiro

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal

NI: Amadeo, Muscardini, Parigi

PPE: Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, De Esteban Martin, Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Palacio Vallelersundi, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi, Sisó Cruellas, Varela Suanzes-Carpegna, Viola

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(–)

GUE/NGL: Eriksson, Papayannakis, Seppänen, Sjöstedt, Theonas

I-EDN: de Gaulle

NI: Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Ferber, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(O)

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Souchet

PPE: Costa Neves

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Terrón i Cusí

---

12. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 47

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cushnahan, D'Andrea, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Ferrer, Flemming, Florenz, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Herzog, Pailler

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Añoveros Trias de Bes, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Decourrière, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Grossetête, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kittelmann, Konrad, Lulling, Palacio Vallelersundi, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi, Soulier, Stasi, Verwaerde, von Wogau

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Kellett-Bowman, Lucas Pires, Provan, Stewart-Clark

UPE: Martin Philippe

---

13. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 49

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Sandbæk, Souchet, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read,

Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monfils, Wijsenbeek

GUE/NGL: Herzog, Pailler

I-EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Añoveros Trias de Bes, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Palacio Vallelersundi, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Verwaerde

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Lucas Pires

UPE: Pasty

---

14. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 59

(+)

ELDR: Lindqvist

I-EDN: van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Melo, Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Happart, Speciale

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Sandbæk, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Añoveros Trias de Bes, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, De Esteban Martin, Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Lenz, Palacio Vallelersundi, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, Viola

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Garosci, Giansily, Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Costa Neves, Cunha, Kellett-Bowman, Lucas Pires, Perry, Provan, Stewart-Clark

PSE: Lüttge

---

15. Relazione Mamère A4-0096/97

Emendamento 51

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Ferrer, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Pasty

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

GUE/NGL: Moreau, Pailler

I-EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Añoveros Trias de Bes, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Palacio Vallelersundi, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Secchi, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, Viola

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Colino Salamanca, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau, Roubatis, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

GUE/NGL: Herzog, Novo

I-EDN: Souchet

PPE: Filippi, Kellett-Bowman, Lucas Pires, Provan, Stewart-Clark

Giovedì 10 aprile 1997

16. Relazione Mamère A4-0096/97

Insieme

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Ojala, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

(–)

ELDR: Monfils, Wijsenbeek

I-EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miranda de Lage, Pons Grau, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Danesin, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Hyland, Malerba, Podestà, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

GUE/NGL: Herzog, Miranda, Moreau, Novo, Pailler, Ribeiro, Theonas

I-EDN: Souchet

PPE: Añoveros Trias de Bes, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Corrie, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Lucas Pires, Palacio Vallelersundi, Perry, Pomés Ruiz, Provan, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Soulier, Spencer, Stasi, Stewart-Clark, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde

PSE: Marinho, Sanz Fernández

UPE: Collins Gerard, Donnay, Guinebertière, Kaklamanis, Pasty, Poisson, Pompidou

---

17. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 21

(+)

ARE: Dupuis, Macartney

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Castricum, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monfils, Wijsenbeek

GUE/NGL: Herzog, Moreau, Pailler, Theonas

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Filippi, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Herman, Stasi, Verwaerde

PSE: Baldarelli, Berès, Bontempi, Carlotti, Caudron, Colajanni, Darras, Dury, Fantuzzi, Fouque, Ghilardotti, Guigou, Happart, Imbeni, Lindeperg, Marinucci, Napoletano, Roubatis, Speciale, Trautmann, Vecchi

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Kellett-Bowman, Lucas Pires, Provan, Stewart-Clark

PSE: Hawlicek

---

18. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 25

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis,

Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(—)

GUE/NGL: Herzog, Pailler, Theonas

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Filippi, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Stasi, Stenmarck, Verwaerde, Virgin

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Martin Philippe, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Herman, Konrad, Lucas Pires

---

19. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 29

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Stasi, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Chesa, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Malerba, Martin Philippe, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Herman, Lucas Pires

---

20. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 92

(+)

ARE: Macartney

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Aparicio Sánchez, Castricum, Kerr, Marinho, Papakyriazis, Terrón i Cusí

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Monfils, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Jackson, Verwaerde

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

GUE/NGL: Herzog, Moreau, Pailler

PPE: Herman, Lucas Pires

PSE: Happart

---

21. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 39, prima parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther,

von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Garosci, Giansily, Guinebertière, Janssen van Raay, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ELDR: Monfils, Wijsenbeek

GUE/NGL: Herzog

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Soulier, Stenmarck, Verwaerde, Virgin

(O)

PPE: Burenstam Linder, Lucas Pires

---

22. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 39, seconda parte

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Baldini, Florio, Garosci, Janssen van Raay, Malerba, Santini

V: Aelvoët, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ELDR: Monfils, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Baudis, de Brémond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Soulier, Stenmarck, Verwaerde, Virgin

UPE: d'Aboville, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hyland, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

(O)

PPE: Burenstam Linder, Herman

UPE: Baldi

Giovedì 10 aprile 1997

23. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 44

(+)

ARE: Macartney, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Castricum, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, David, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi

PPE: Herman, Verwaerde

PSE: Baldarelli, Berès, Bontempi, Carlotti, Caudron, Colajanni, Darras, Desama, Dury, Fantuzzi, Fouque, Ghilardotti, Guigou, Imbeni, Lindeperg, Marinucci, Napoletano, Roubatis, Speciale, Vecchi

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

ARE: Lalumière

GUE/NGL: Herzog

PPE: Kellett-Bowman, Provan, Stewart-Clark

---

24. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 47

(+)

ARE: Macartney, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Castricum, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, David, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi

GUE/NGL: Herzog, Pettinari

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Herman, Soulier, Stasi, Verwaerde

PSE: Baldarelli, Berès, Bontempi, Carlotti, Caudron, Colajanni, Darras, Desama, Dury, Fantuzzi, Fouque, Ghilardotti, Guigou, Imbeni, Lindeperg, Marinucci, Napoletano, Roubatis, Speciale, Vecchi

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Kellett-Bowman, Lucas Pires, Provan, Stewart-Clark

---

25. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 48

(+)

ARE: Macartney, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Ojala, Papayannakis, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Castricum, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, David, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi, Vanhecke

PPE: Baudis, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Herman, Soulier, Stasi, Verwaerde

PSE: Baldarelli, Berès, Bontempi, Carlotti, Caudron, Colajanni, Darras, Desama, Dury, Fantuzzi, Fouque, Ghilardotti, Guigou, Imbeni, Lindeperg, Marinucci, Napoletano, Speciale, Vecchi

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Kellett-Bowman, Provan

---

26. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 50

(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Castricum, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

GUE/NGL: Pettinari

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Parigi

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Filippi, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Herman, Soulier, Stasi, Verwaerde

PSE: Baldarelli, Berès, Bontempi, Carlotti, Caudron, Colajanni, Darras, Desama, Dury, Fantuzzi, Fouque, Ghilardotti, Guigou, Imbeni, Lindeperg, Marinucci, Napoletano, Speciale, Trautmann, Vecchi

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini

(O)

PPE: Kellett-Bowman, Lucas Pires, Provan

---

27. Relazione Lange A4-0116/97

Emendamento 74

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval,

Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Janssen van Raay

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ELDR: Nordmann

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Parigi

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Herman, Soulier, Stasi, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

PPE: Kellett-Bowman, Provan

---

28. Relazione Lange A4-0116/97

Insieme

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Flemming, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés

Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ELDR: Monfils, Nordmann, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Parigi

PPE: Herman, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

ARE: Sainjon

GUE/NGL: Herzog, Moreau

NI: Dillen, Vanhecke

PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Cassidy, Corrie, Decourrière, Donnelly Brendan, Elles, Filippi, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Jackson, Kellett-Bowman, Provan, Soulier, Spencer, Stasi

PSE: Baldarelli, Berès, Bontempi, Carlotti, Caudron, Darras, Dury, Guigou, Lindeperg, Trautmann

UPE: van Bladel, Janssen van Raay

---

29. Relazione Eisma A4-0099/97

Paragrafo 17

(+)

ARE: Dupuis, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Hyland, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

PPE: Herman

UPE: Baldini

(O)

I-EDN: Berthu, de Gaulle, Souchet

NI: Dillen, Féret, Lang Carl, Martinez, Vanhecke

PPE: Corrie

---

30. Relazione González Álvarez A4-0117/97

Paragrafo 6

(+)

ARE: Dupuis, Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper

(–)

ELDR: De Clercq, Monfils, Mulder, Virrankoski, Wijsenbeek

GUE/NGL: Moreau

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Parigi

PPE: Bernard-Reymond, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Perry, Provan

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

ELDR: Cox, Fassa

NI: Dillen, Vanhecke

PPE: Herman

UPE: Hyland

Giovedì 10 aprile 1997

31. Relazione González Álvarez A4-0117/97

Paragrafo 7, prima parte

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, de Vries, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper

(–)

ELDR: De Clercq, Spaak

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Amadeo, Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez, Parigi

PPE: Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan, Herman, Jackson, Perry, Stenmarck, Verwaerde, Virgin

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Collins Gerard, Danesin, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

ELDR: Monfils

Giovedì 10 aprile 1997

32. Relazione González Álvarez A4-0117/97

Paragrafo 7, terzo trattino

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Blokland, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Read, Roth-Behrendt, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Telkämper

(−)

ELDR: De Clercq, Monfils, Spaak, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Souchet

NI: Blot, Féret, Lang Carl, Le Rachinel, Martinez

PPE: de Brémond d'Ars, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Perry, Provan, Spencer, Stenmarck, Verwaerde, Virgin

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, van Bladel, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

ELDR: Cox, de Vries, Fassa, Wiebenga

Giovedì 10 aprile 1997

33. Relazione Ghilardotti A4-0115/97

Risoluzione

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Blokland, Sandbæk

NI: Amadeo, Féret, Parigi

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Campoy Zueco, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Melo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Hatzidakis, Imaz San Miguel, Kittelmann, Kristoffersen, Lenz, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Gallagher, Kaklamanis, Podestà, Rosado Fernandes

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

I-EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle

NI: Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Berend, Cassidy, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Hoppenstedt, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langen, Lehne, Malangré, Mombaur, Nassauer, Perry

UPE: Baldini, Collins Gerard, Florio, Malerba, Santini

(O)

I-EDN: Berthu

NI: Dillen, Martinez

PPE: von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Koch, Konrad, Langenhagen, Liese, Lulling, Posselt, Provan, Schiedermeier

UPE: Poisson, Pompidou

---

34. Risoluzione comune sull'Albania

Emendamento 3

(+)

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Sandbæk

NI: Sichrovsky

PSE: Karamanou, Katiforis, Kokkola, Roubatis

UPE: Kaklamanis

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Spaak, Teverson, Virrankoski, Wiebenga

I-EDN: Blokland, Fabre-Aubrespy, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Dillen, Parigi, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

I-EDN: Berthu, Nicholson

---

35. Risoluzione comune sull'Albania

Emendamento 4

(+)

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Spaak, Teverson, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Sandbæk

NI: Hager, Linser, Lukas, Raschhofer, Sichrovsky

PSE: Falconer, Katiforis, Kerr, Kokkola, Roubatis, Smith

UPE: Kaklamanis

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

I-EDN: Blokland, Nicholson, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Dillen, Parigi, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson,

Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

I-EDN: Berthu

PPE: Stasi

---

36. Risoluzione comune sull'Albania

Insieme

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Herzog, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari

I-EDN: Blokland, Nicholson, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

GUE/NGL: Ephremidis, Manisco, Miranda, Novo, Ribeiro, Theonas

I-EDN: Fabre-Aubrespy

V: Ripa di Meana

(O)

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Mohamed Ali, Moreau, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Sandbæk

NI: Dillen, Vanhecke

PSE: Falconer, Hindley

V: Schroedter

---

37. Risoluzione comune su Hong Kong

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

ELDR: Anttila, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Dybkjær, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Ryynänen, Teverson, Thors, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Novo

I-EDN: Berthu, Blokland, Nicholson, Sandbæk, Striby, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Parigi, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Robles Piquer, Rovsing, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Berès, Berger, Bontempi, Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Corbett, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Fouque, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sanz Fernández, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Theorin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trautmann, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Danesin, Donnay, Florio, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Wolf

(–)

GUE/NGL: Ephremidis, Moreau, Theonas

(O)

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Ojala, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

NI: Dillen, Vanhecke

PPE: von Habsburg, Habsburg-Lothringen

PSE: Aparicio Sánchez, Apolinário, Campos, Colom i Naval, Correia, Hindley, Lage, Marinho, Moniz, Terrón i Cusí

UPE: Schaffner

---

38. Risoluzione B4-0293/97

Yemen

(+)

ARE: Dupuis, Kouchner, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Bertens, Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Pettinari, Sornosa Martínez, Theonas

I-EDN: Blokland, van der Waal

NI: Blot, Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: Baldi, Baldini, Gallagher, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

---

39. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 11

(+)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ephremidis, González Álvarez

I-EDN: Blokland, van der Waal

NI: Amadeo, Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Christodoulou, Colombo Svevo, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ARE: Kouchner, Macartney, Scarbonchi

PPE: Herman, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(O)

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Sornosa Martínez, Theonas

PPE: Cassidy, Corrie

PSE: Andersson Jan

---

40. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 32

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

PPE: de Brémond d'Ars, Grossetête, Verwaerde

UPE: Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(–)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier,

Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Dillen, Vanhecke

UPE: Baldi, Baldini

---

41. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 33

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

GUE/NGL: Novo, Ribeiro

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

PPE: Grossetête, Imaz San Miguel, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(–)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Correia, Cot, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Dillen, Vanhecke

Giovedì 10 aprile 1997

42. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 34

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Novo, Theonas

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

PPE: de Brémond d'Ars, Grossetête, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(−)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Fassa, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Sornosa Martínez

NI: Dillen, Vanhecke

---

43. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 36

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

PPE: Grossetête, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(−)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg,

Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Dillen, Vanhecke

---

44. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 56

(+)

GUE/NGL: Novo, Ribeiro

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo

PPE: Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Sornosa Martínez

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

(O)

GUE/NGL: Theonas

NI: Dillen, Vanhecke

---

45. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 31

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

PPE: Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(–)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Sornosa Martínez

NI: Dillen, Vanhecke

---

46. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 45

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo

PPE: de Brémond d'Ars, Grossetête, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wijsenbeek

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Novo, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Dillen, Vanhecke

---

47. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 46

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

I-EDN: Blokland, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo

PPE: de Brémond d'Ars, Grossetête, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(–)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer,

Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ribeiro, Sornosa Martínez

NI: Dillen, Vanhecke

---

48. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 47

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo

PPE: Grossetête, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

(O)

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali

NI: Dillen, Vanhecke

---

49. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 48

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

I-EDN: Berthu, Blokland, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo

PPE: Grossetête, Imaz San Miguel, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

(O)

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Dillen, Sichrovsky, Vanhecke

---

50. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 58

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

GUE/NGL: Eriksson, González Álvarez, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

I-EDN: Berthu, Souchet

NI: Sichrovsky

PPE: Grossetête, Imaz San Miguel, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(–)

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali

I-EDN: Blokland, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(O)

NI: Dillen, Raschhofer, Vanhecke

---

51. Relazione Adam A4-0122/97

Proposta della Commissione

(+)

ELDR: Bertens, Cox, de Vries, Dybkjær, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson

NI: Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

I-EDN: Berthu, Blokland, Nicholson, Souchet, van der Waal

PPE: von Habsburg, Imaz San Miguel, Verwaerde

PSE: Elliott, Moniz

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(O)

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Amadeo, Raschhofer

PSE: Andersson Jan

---

52. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 78

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Cox, Dybkjær, Monfils, Olsson

I-EDN: Berthu, Souchet

PPE: Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ELDR: Bertens, de Vries, Goerens, Larive, Lindqvist, Mulder, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson

I-EDN: Blokland, Nicholson, van der Waal

NI: Amadeo, Dillen, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

(O)

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

---

53. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 79

(+)

ARE: Lalumière, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Bertens, Dybkjær, Goerens, Lindqvist, Monfils, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Souchet

PPE: Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ARE: Kouchner

ELDR: Mulder

GUE/NGL: Eriksson

I-EDN: Blokland, Nicholson, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

(O)

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Dillen, Vanhecke

PSE: Andersson Jan

---

54. Relazione Adam A4-0122/97

Emendamento 80

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

ELDR: Olsson

I-EDN: Berthu, Souchet

PPE: Goepel, Verwaerde

UPE: d'Aboville, Baldi, Baldini, Gallagher, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ELDR: Bertens, Cox, de Vries, Dybkjær, Goerens, Lindqvist, Monfils, Mulder, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson

I-EDN: Blokland, Nicholson, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

(O)

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Dillen, Vanhecke

PSE: Andersson Jan

---

55. Relazione Adam A4-0122/97

Risoluzione

(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, de Vries, Dybkjær, Goerens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson

I-EDN: Blokland, Nicholson, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Alber, Bardong, Bennasar Tous, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Apolinário, Berger, Botz, Cabezón Alonso, Collins Kenneth D., Correia, Cot, Crampton, Dankert, Desama, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,

Krehl, Kuhn, Kuhne, Lindeperg, McGowan, Marinho, Martin David W., Miller, Miranda de Lage, Moniz, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Tomlinson, Van Lancker, Vecchi, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: d'Aboville

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, McKenna, Müller, Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

(–)

ARE: Kouchner, Lalumière, Macartney, Scarbonchi

I-EDN: Berthu, Souchet

PPE: Verwaerde

UPE: Baldi, Baldini, Gallagher, Guinebertière, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

(O)

GUE/NGL: González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Novo, Ribeiro, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Dillen, Vanhecke

PPE: Herman, Imaz San Miguel

PSE: Andersson Jan

Venerdì 11 aprile 1997

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 11 APRILE 1997

(97/C 132/05)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN
Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00.)

1. Approvazione del processo verbale

La on. McNally ha fatto sapere di aver voluto votare a favore e non astenersi sulla votazione sull'insieme della risoluzione contenuta nella relazione Roth (A4-0112/97) *(processo verbale della seduta dell'8 aprile 1997, parte I, punto 13).*

L'on. d'Aboville ha fatto sapere di aver voluto votare contro il progetto di risoluzione legislativa contenuto nella relazione Adam (A4-0122/97) *(parte I, punto 23).*

Intervengono gli onn.:

— Gutiérrez Díaz, per segnalare di essere stato presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti;

— Hallam, per chiedere alla Presidenza che dia la parola all'on. Goldsmith affinché possa rispondere alle accuse che gli aveva rivolto ieri, al termine della votazione sulla relazione Adam (A4-0122/97) *(parte I, punto 23)*;

— Wijsenbeek, sull'intervento fatto dall'on. White nella discussione sulla relazione Fontaine (A4-0029/97) *(parte I, punto 25)*;

— Kerr, per segnalare che con la rettifica del suo voto, di cui è fatta menzione nel processo verbale *(parte I, punto 1)*, diciannove deputati socialisti britannici hanno votato a favore della relazione Palacio Vallelersundi (A4-0030/97).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 97 del regolamento)

La Presidenza comunica di aver ricevuto dal Consiglio una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (art. 97 del regolamento) a una proposta di regolamento del Consiglio riguardante gli aiuti in favore di alcuni cantieri in corso di ristrutturazione e che modifica il regolamento (CE) 3094/95 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale (COM(97)0132 — C4-0153/97 — 97/0113(ACC)).

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è motivata dall'assoluta necessità che il Consiglio «industria» possa prendere una decisione nella sua prossima riunione del 24 aprile 1997, perché se ciò non avvenisse verrebbe seriamente compromesso l'intero processo di ristrutturazione.

La votazione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza si svolgerà all'inizio della seduta di mercoledì 23 aprile, a Bruxelles.

3. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio, richieste di parere sulle seguenti proposte:

— Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione e recante modificazione del regolamento CE n. 3094/95 del Consiglio (COM(97)0132 — C4-0153/97 — 97/0113(ACC))

deferimento
merito: ECON
parere: BILA, TRAS

base giuridica: art. 92 par. 3 CE, art. 113 CE

— Proposta modificata di regolamento del Consiglio volto ad accelerare e chiarire l'attuazione della procedura riguardante i deficit eccessivi (COM(97)0117 — C4-0159/97 — 96/0248(CNS))

deferimento
merito: ECON
parere: BILA, OCCU

base giuridica: art. 104 C par. 14, secondo comma CE

— Proposta di direttiva del Consiglio concernente le discariche di rifiuti (COM(97)0105 — C4-0160/97 — 97/0085(SYN))

deferimento
merito: AMBI

base giuridica: art. 130 S par. 1 CE

lingue disponibili: DE, EN, FR

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla partecipazione della Romania a programmi comunitari nel settore della formazione, della gioventù e dell'istruzione (COM(97)0014 — C4-0161/97 — 97/0021(CNS))

deferimento
merito: CULT
parere: BILA, OCCU

base giuridica: art. 126 CE, art. 127 CE, art. 228 par. 3 primo comma CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla

partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione (COM(97)0013 – C4-0162/97 – 97/0024(CNS))

deferimento
merito: CULT
parere: BILA, OCCU

base giuridica: art. 126 CE, art. 127 CE, art. 228 par. 3 primo comma CE

– Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione sulla partecipazione dell'Ungheria a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione (COM(97)0012 – C4-0163/97 – 97/0018(CNS))

deferimento
merito: CULT
parere: BILA, OCCU

base giuridica: art. 126 CE, art. 127 CE, art. 228 par. 3 primo comma CE

b) dalla Commissione:

ba) la seguente proposta di storno di stanziamenti:

– Proposta di storno di stanziamenti n. 02/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1997 (SEC(97)0575 – C4-0149/97)

deferimento
merito: BILA

bb) i seguenti documenti:

– Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (COM(97)0136 – C4-0164/97 – 95/0148(COD))

deferimento
merito: AMBI
parere: AGRI

base giuridica: art. 129 A par. 2 CE

– Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: La dimensione esterna delle reti transeuropee dell'energia (COM(97)0125 – C4-0167/97)

deferimento
merito: RICE
parere: BILA, RELA

4. Competenza delle commissioni – «Procedura Hughes»

Sono competenti per parere le seguenti commissioni:

– AMBI: sulla questione del rafforzamento del sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese (autorizzata a elaborare una relazione: ECON; già competenti per parere: OCCU e GIUR);

– BILA: sulla questione degli accordi di pesca internazionali (autorizzata a elaborare una relazione: PESC);

– REGI:

  – sulla nota della Commissione concernente il settore delle olive e dell'olio d'oliva (ivi compresi gli aspetti economici, culturali, regionali, sociali e ambientali), l'attuale organizzazione comune dei mercati, la necessità di una riforma e le soluzioni proposte – Documento contenente le diverse opzioni – COM(97)0057 – C4-0096/97) (competente per il merito: AGRI);

  – sulla relazione della Commissione sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(96)0554 – C4-0057/97) (competente per il merito: AGRI; già competenti per parere: BILA e CONT);

– ECON: su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'etichettatura e la presentazione di generi alimentari e la loro pubblicità (COM(97)0020 – C4-0059/97 – 97/0027(COD)) (competente per il merito: AMBI; già competente per parere: AGRI).

La «procedura Hughes» è applicata alle seguenti relazioni:

– REGI: relazione Azzolini sulla politica di coesione e cultura: un contributo per l'occupazione;

– SVIL: relazione Junker sull'integrazione delle pari opportunità nella cooperazione allo sviluppo;

– DONN:

  – relazione Waddington sulla tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale;

  – relazione Lulling sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso all'occupazione e alla formazione.

5. Sostegno ai produttori di taluni seminativi * (articolo 99 del regolamento) (votazione)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 1765/92 che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi (COM(97)0083 – C4-0146/97 – 97/0063(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(97)0083 – C4-0146/97 – 97/0063(CNS)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 1*).

6. Notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari * (articolo 99 del regolamento) (votazione)
Relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale — Progetto di convenzione, stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (5313/97 — C4-0062/97 — 97/0901(CNS)) (A4-0101/97) (relatore: on. Nassauer) (senza discussione).

PROGETTO DI ATTO DEL CONSIGLIO 5317/97 — C4-0062/97 — 97/0901(CNS):

Emendamenti approvati: 2- 9 e 11- 16 (in blocco)

Emendamenti non posti in votazione (art. 125, par. 1 e) del regolamento): 1, 10

Il Parlamento approva il progetto di atto del Consiglio così modificato (*parte II, punto 2*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 2*).

7. Modifica dell'accordo SEE * (articolo 99 del regolamento) (votazione)
Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sul progetto di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) che modifica l'allegato XX (Ambiente) all'accordo SEE (SEC(96)1654 — C4-0113/97 — 97/0903(CNS) (A4-0123/97) (relatore: on. Sainjon) (senza discussione).

PROGETTO DI DECISIONE (SEC(96)1654 — C4-0113/97 — 97/0903(CNS):

Il Parlamento approva il progetto del comitato misto SEE (*parte II, punto 3*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 3*).

8. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore * (votazione)
Relazione Fontaine — A4-0029/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati:*1; 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 4*).

Dichiarazioni di voto:

— *scritta:* Caudron

9. Parità di opportunità per i disabili (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca le relazione della on. Schmidbauer, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla parità di opportunità per i disabili (COM(96)0406 — C4-0582/96) (A4-0044/97).

Interviene l'on. Andersson, a nome del gruppo PSE.

La on. Schmidbauer illustra la sua relazione.

Intervengono gli onn. Schiedermeier, a nome del gruppo PPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Wolf, a nome del gruppo V, Lukas, non iscritto, Dybkjær, Raschhofer, Hughes, presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, e Oddy e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento approvato: 1

Emendamento respinto: 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni

Votazioni per parti separate:

par. 20 (UPE)

prima parte: fino a «... all'assunzione di disabili nei suoi servizi»
seconda parte: resto

Con AN (UPE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	135
favorevoli:	135
contrari:	0
astenuti:	0

(*parte II, punto 5*)

(l'on. Bourlanges ha voluto votare a favore)

Venerdì 11 aprile 1997

Dichiarazioni di voto:

– *scritta:* Carlotti

10. Integrazione dei paesi in via di sviluppo (discussione e votazione)

L'on. Needle illustra la relazione che ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla comunicazione della Commissione concernente il sostegno della Comunità europea alle iniziative di integrazione economica regionale dei paesi in via di sviluppo (COM(95)0219 – C4-0260/95) (A4-0086/97).

Intervengono gli onn. Posselt, in sostituzione dell'on. Dimitrakopoulos, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Vecchi, a nome del gruppo PSE, Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE, Dybkjær, a nome del gruppo ELDR, Taubira-Delannon, a nome del gruppo ARE, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Linser, non iscritto, Paasio, von Habsburg, Smith, Corrie e McGowan e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	87
favorevoli:	86
contrari:	0
astenuti:	1

(*parte II, punto* 6).

11. Crisi nel settore del riso (discussione e votazione)

La on. Fraga Estévez svolge l'interrogazione che ha presentato alla Commissione insieme agli onn. Colino Salamanca, Fantuzzi, Filippi, Happart, Ebner, Jové Peres, Lambraki, Marset Campos, Arias Cañete, Redondo Jiménez, Rosado Fernandes e Vallvé, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla grave crisi nel settore del riso (B4-0020/97).

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

Il commissario Liikanen risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Fantuzzi, a nome del gruppo PSE, Filippi, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, Mulder, a nome del gruppo ELDR, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Aelvoet, a nome del gruppo V, Taubira-Delannon, a nome del gruppo ARE, Cunha, Rosado Fernandes, Ephremidis, Maij-Weggen e Fabra Vallés e il commissario Liikanen.

La Presidenza comunica che sono state presentate cinque proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

– Santini, Rosado Fernandes, Azzolini, Pasty, Arroni e Malerba, a nome del gruppo UPE, sulla crisi nel settore del riso (B4-0211/97);

– Taubira-Delannon e Novo Belenguer, a nome del gruppo ARE, sulla crisi nel settore del riso (B4-0280/97);

– Fantuzzi e Colino Salamanca, a nome del gruppo PSE, sulla grave crisi nel settore del riso (B4-0281/97);

– Fraga Estévez, Filippi e Cunha, a nome del gruppo PPE, sulla crisi nel settore del riso comunitario (B4-0283/97);

– Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione del mercato del riso (B4-0284/97)

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0211, 0280, 0281, 0283 e 0284/97:

– proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Fantuzzi e Colino Salamanca, a nome del gruppo PSE
Fraga Estévez e Cunha, a nome del gruppo PPE
Malerba, Santini, Rosado Fernandes, Azzolini, Arroni e Pasty, a nome del gruppo UPE
Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL
Barthet-Mayer e Novo Belenguer, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (la seconda parte del par. 8 con VE (36 favorevoli, 28 contrari, 3 astenuti).

Interventi:

– la on. Maij-Weggen ha proposto un emendamento orale al paragrafo 1 volto a inserire i seguenti termini «sulla base di un'inchiesta trasparente e obiettiva». L'on. Fantuzzi ha fatto presente che il problema era coperto dal paragrafo 7.

La Presidenza ha constatato che, conformemente all'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento, più di dodici deputati si opponevano a che fosse preso in considerazione questo emendamento orale. Il paragrafo è pertanto stato posto in votazione nella sua versione originale.

Votazioni distinte: cons. F, par. 2 (PPE)

Votazioni per parti separate:

par. 8 (GUE/NGL)

prima parte: testo senza il termine «produttori»
seconda parte: tale termine

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 7*).

Dichiarazioni di voto:

— *scritte:* Stenmarck; Sjöstedt, Eriksson; Andersson

*
* *

Intervengono gli onn.:

— Hallam, il quale fa presente che nell'allegato contenente i nomi dei votanti per appello nominale sulla relazione Ghilardotti sulla discriminazione in base al sesso (A4-0115/97) la parte riguardante il gruppo PPE non è leggibile e chiede la ristampa della parte in questione;

— Posselt, il quale fa presente di avere riscontrato divergenze linguistiche nella risoluzione sulla Bosnia-Erzegovina *(vedi parte II, punto 9 a))*, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 4 (la Presidenza risponde che i servizi competenti esamineranno la questione);

— Lulling, la quale, riferendosi all'intervento dell'on. Hallam, fa presente di aver già segnalato la cosa ai servizi competenti;

— Oddy, la quale fa presente di non aver ancora ricevuto, contrariamente al consueto, le risposte scritte alle interrogazioni da lei presentate per l'ora delle interrogazioni (la Presidenza risponde che saranno compiuti gli accertamenti del caso).

12. Composizione delle delegazioni

Su richiesta del gruppo PSE, il Parlamento ratifica la nomina della on. Waddington a membro della delegazione per le relazioni con Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tadgikistan, Turkmenistan e Mongolia, in sostituzione dell'on. Needle.

13. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48 del regolamento)

Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	*Primo firmatario*	*Firme*
1/97	Eryl McNally	88
2/97	Wayne David	26

14. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

15. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno il 23 e 24 aprile 1997.

16. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 11.30)

Julian PRIESLEY,
Segretario generale

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
Presidente

Venerdì 11 aprile 1997

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Sostegno ai produttori di taluni seminativi * (articolo 99 del regolamento)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 1765/92 che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi (COM(97)0083 – C4-0146/97 – 97/0063(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

---

2. Notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari * (articolo 99 del regolamento)

A4-0101/97

Progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale – Progetto di convenzione, stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale; Progetto di atto del Consiglio che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale; Protocollo stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (5313/97 – C4-0062/97 – 97/0901(CNS))

Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:

TESTO DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
PROGETTO DI ATTO	
(Emendamento 2)	
Secondo considerando (nuovo)	
	considerando che una proposta di modifica dell'articolo 20 della Convenzione europea sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni (EEX) sarà presentata per consultazione al Parlamento europeo, in modo da tener conto dell'adozione della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale;

TESTO DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO

PROGETTO DI CONVENZIONE

(Emendamento 3)

Articolo 2, parargafo 3 (nuovo articolo 2 AA,dopo l'articolo 2)

	Articolo 2 AA
	Deroga
3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ogni Stato membro può dichiarare che designerà un organo mittente e/o un organo ricevente. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano organizzazioni territoriali autonome possono designare più organi. *La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.*	**1. In deroga alla regola generale stabilita all'articolo 2,** all'atto della notificazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ogni Stato membro può dichiarare che designerà un organo mittente e/o un organo ricevente. **Tale deroga si applica solo se il sistema di trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziali dello Stato membro in questione non consente ancora una trasmissione diretta.**
	2. In deroga alla regola generale stabilita all'articolo 2, gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano organizzazioni territoriali autonome possono designare più organi. **Tale deroga si applica solo se il sistema di trasmissione di documenti giudiziari ed extragiudiziali dello Stato membro in questione non consente ancora una trasmissione diretta.**
	3. Vista l'armonizzazione in corso delle procedure di trasmissione, le designazioni di cui al presente articolo sono valide per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate un'unica volta per cinque anni con l'accordo di tutti gli altri Stati membri.
	4. All'atto della notificazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, **ciascuno Stato membro fornisce le seguenti informazioni:**
	— i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 1 e 2,
	— il rispettivo territorio di competenza territoriale,
	— i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti,
	— le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione dei formulari i cui modelli sono allegati alla convenzione.
	(Aggiungere il riferimento all'articolo 2 AA ogniqualvolta viene menzionato l'articolo 2).

(Emendamento 4)

Articolo 2, paragrafo 4

4. All'atto della notificazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fornisce le seguenti informazioni:	**3.** All'atto della notificazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fornisce le seguenti informazioni:
— i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui *ai paragrafi 2 e 3,*	— i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui **al paragrafo** 2,
— il rispettivo territorio di competenza territoriale,	— il rispettivo territorio di competenza territoriale,

Venerdì 11 aprile 1997

TESTO DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
— i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti,	— i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti,
— le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione dei formulari i cui modelli sono allegati alla convenzione.	— le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione dei formulari i cui modelli sono allegati alla convenzione.
Gli Stati membri notificano al depositario le eventuali modifiche di tali informazioni.	Gli Stati membri notificano al depositario le eventuali modifiche di tali informazioni.

(Emendamento 5)

Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera b)

b) di ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini di notificazione;	b) di ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini di notificazione **o di comunicazione, inclusa l'assistenza in caso di indirizzo errato o di problemi di lingua**;

(Emendamento 6)

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Il ricevente può chiedere l'assistenza dell'autorità centrale del suo Stato membro di residenza per ottenere una traduzione indicativa nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

(Emendamento 7)

Articolo 8, paragrafo 2

2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o in pendenza nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione *nei confronti del richiedente è quella prevista dalla* legge di detto Stato membro.	2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o in pendenza nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato **o comunicato** entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione **quanto all'aspetto della procedura relativo al richiedente è considerata la data fissata in conformità della** legge di detto Stato membro.

(Emendamento 8)

Articolo 9 A, paragrafo 1

1. La notificazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.	1. La notificazione **o comunicazione** degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto, **né a un concorso spese a favore di uno specifico organo mittente, di uno specifico organo ricevente o dell'autorità centrale**.

(Emendamento 9)

Sezione 2, Titolo

Altri mezzi di trasmissione e notificazione di atti giudiziari.	Altri mezzi **eccezionali** di trasmissione e notificazione **o comunicazione** di atti giudiziari

TESTO DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 11)	
Articolo 10 A, paragrafo 1	
1. Ciascuno Stato membro *ha la facoltà di* far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.	1. Ciascuno Stato membro **può, in circostanze eccezionali,** far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione **o comunicazione** di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.
(Emendamento 12)	
Sezione 3 (nuova) (prima dell'articolo 10 B)	
	Sezione 3
	Notificazione o comunicazione diretta e notificazione o comunicazione per posta
(Emendamento 13)	
Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)	
	1 bis. Ogni Stato membro, così come la Commissione europea, nomina un membro del Comitato esecutivo. Il membro nominato dalla Commissione funge da presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità dei voti favorevoli e contrari, il voto del presidente è decisivo.
(Emendamento 14)	
Articolo 12, paragrafo 2	
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Si riunisce la prima volta a non appena la convenzione sarà applicata, come previsto all'articolo 16, paragrafo 4, tra tre Stati membri. Esso sorveglia il funzionamento della convenzione, in particolare l'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 e l'attuazione pratica dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 8. Esso riferisce al Consiglio al riguardo entro tre anni della prima riunione nonché allo scadere di ciascun quinquennio a decorrere da tale data.	2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Si riunisce la prima volta a non appena la convenzione sarà applicata, come previsto all'articolo 16, paragrafo 4, tra tre Stati membri. Esso sorveglia il funzionamento della convenzione, in particolare l'efficienza degli organi designati a norma dell' articolo 2 e l'attuazione pratica dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 8. Esso riferisce al Consiglio **e al Parlamento europeo** al riguardo entro tre anni della prima riunione nonché allo scadere di ciascun quinquennio a decorrere da tale data.
(Emendamento 15)	
Articolo 17 A	
1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, ciascuno Stato membro, Alta parte contraente, o la Commissione possono proporre modifiche della presente convenzione. Ogni proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio. *2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.* *3. Le modifiche approvate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3*	**Fatte salve le competenze costituzionali degli Stati membri, la presente convenzione può essere modificata o sostituita in conformità delle procedure del trattato sull'Unione europea.**

Venerdì 11 aprile 1997

TESTO DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 16)
	Articolo 18, paragrafo 2, lettera d
	c bis) le dichiarazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, concernenti l'applicazione provvisoria,
d) le dichiarazioni di cui all'*articolo 2, paragrafi 1 e 2, all'articolo 2 bis*, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 B, paragrafo 2, all'articolo 13, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera c), nonché all'*articolo 16, paragrafo 4*,	d) le dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 B, paragrafo 2, all'articolo 13, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera c),
	d bis) gli elenchi degli organi mittenti e degli organi riceventi, a norma degli articoli 2 e 2 AA, nonché delle autorità centrali, con una breve nota contenente le informazioni richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 3,

---

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale; Progetto di convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale; Progetto di atto del Consiglio che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale; Protocollo stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [5313/97 – C4-0062/97 – 97/090 (CNS)]

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (5313/97 – 97/0901(CNS)),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo K.6, secondo comma del trattato sull'Unione europea (C4-0062/97),

– visto l'articolo 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0101/97),

1. approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. chiede di essere informato qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

3. Modifica dell'accordo SEE * (articolo 99 del regolamento)

A4-0123/97

Progetto di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo che modifica l'allegato XX (Ambiente) all'accordo SEE [SEC(96)1654 – C4-0113/97 – 97/903(CNS)]

Il progetto è approvato.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo che modifica l'allegato XX (Ambiente) all'accordo SEE [SEC(96)1654 – C4-0113/97 – 97/903(CNS)]

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo [SEC(96)1654 – 97/0903(CNS)],

– consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 3 paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo SEE (C4-0113/97)

– visto l'articolo 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0123/97),

1. approva il progetto di decisione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

4. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

A4-0029/97

Risoluzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, presentata conformemente all'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE (COM(96) 0046 – C4-0194/96)

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96) 0046 – C4-0194/96,

– visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0029/97),

A. considerando che la direttiva 89/48/CEE [1] costituisce il primo strumento inteso a istituire, con un approccio orizzontale, un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, in modo da facilitare la libera circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi ai cittadini comunitari interessati,

---

[1] GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

Venerdì 11 aprile 1997

B. considerando che il sistema generale è già stato completato dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (1) e tenendo conto del fatto che la Commissione ne propone una nuova modifica, per mezzo della sua proposta di direttiva che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali disciplinate da direttive di liberalizzazione e di transizione e completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi (2),

C. considerando che la relazione della Commissione è essenziale per poter seguire l'evoluzione dell'applicazione pratica del sistema generale di riconoscimento dei diplomi e conoscere i problemi sollevati da tale applicazione,

D. considerando il numero di petizioni – oltre 100 – presentate dall'entrata in vigore della direttiva, cioè nell'arco di cinque anni a partire dal 4 gennaio 1991 (vedasi articolo 12 della succitata direttiva 89/48/CEE),

1. si compiace per la qualità della relazione della Commissione, il cui merito principale risiede nel fatto di passare in rassegna i principali problemi inerenti all'applicazione della direttiva 89/48/CEE, insistendo sui casi particolari di alcune professioni che sollevano questioni specifiche di indubbia complessità; apprezza altresì il tentativo di ipotizzare delle soluzioni per migliorare il funzionamento del sistema generale, alcune delle quali si convertiranno in seguito in modifiche alle disposizioni della direttiva 89/48/CEE;

2. riconosce che, nel corso degli ultimi sette anni, sono stati compiuti progressi significativi a livello del riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle qualifiche accademiche e professionali, incrementando così in modo costante le opportunità, per i cittadini dell'Unione europea che lo desiderano, di utilizzare le qualifiche e l'esperienza professionale acquisite in uno Stato per esercitare la propria professione in un altro Stato membro; invita pertanto la Commissione a continuare la sua opera di persuasione presso gli Stati membri, le loro università e organizzazioni professionali affinché venga abolito ogni ostacolo di natura giuridica o pratica al pieno riconoscimento reciproco dei diplomi;

3. si compiace, segnatamente, di vedere la Commissione riprendere le soluzioni apportate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare per mezzo della sua sentenza Vlassopoulou del 7 maggio 1991 (3); ritiene che il ragionamento seguito dalla Corte di giustizia nella sentenza in questione rappresenti un considerevole progresso per tutti i problemi sollevati dal riconoscimento dei diplomi, dato che tiene conto indistintamente del caso di professioni contemplate o meno dal sistema generale o dai cosiddetti sistemi «settoriali»;

4. richiama altresì l'attenzione della Commissione sulle difficoltà risultanti dalla mancanza di una definizione precisa del livello dell'insegnamento superiore e si augura che tale punto sia approfondito;

5. conferma l'importanza attribuita al principio della reciproca fiducia, che trova espressione nell'articolo 3 della direttiva 89/48/CEE; ritiene che tale principio possa peraltro essere rimesso in questione da un ricorso sconsiderato, se non addirittura abusivo, da parte delle autorità nazionali alle misure di compensazione previste all'articolo 4 di tale direttiva, la cui applicazione non sempre è giustificata;

6. chiede a tale proposito una maggiore vigilanza da parte della Commissione, quando sia chiamata a esaminare i reclami presentati dai cittadini comunitari; esprime il convincimento che il funzionamento efficace del sistema generale di riconoscimento dei diplomi, istituito dalla direttiva 89/48/CEE, dipende fondamentalmente dal raggiungimento di un equilibrio ragionevole tra le disposizioni degli articoli 3 e 4 della stessa, oltreché dal reperimento di soluzioni più semplici e più elastiche;

7. si compiace del fatto che la Commissione sostenga nella sua relazione la tesi secondo cui l'articolo 3 della direttiva 89/48/CEE è sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato da avere efficacia diretta e rileva che, nella sentenza Panatiotopoulou (causa T-16/90) dell'11 febbraio 1992, anche il Tribunale di prima istanza si è pronunciato a favore dell'efficacia diretta del predetto articolo;

8. constata, non senza preoccupazione e congiuntamente alla Commissione, che i lavoratori migranti ignorano i meccanismi del sistema generale e auspica un dialogo più approfondito tra le autorità nazionali e la Commissione, un sistema capace di garantire un'informazione adeguata e una maggior trasparenza a tutti i livelli;

(1) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.
(2) GU C 115 del 19.4.1996, pag. 165.
(3) Causa C-340/89, Raccolta 1991, pag. I-2357.

9. chiede tuttavia, in questo ambito e viste le numerose petizioni presentate, che il Consiglio e la Commissione rafforzino i loro impegni volti a includere nella direttiva l'obbligo di tener conto dell'esperienza professionale acquisita dopo aver conseguito il diploma, al fine di garantire in modo più soddisfacente l'esercizio delle libertà di stabilimento e di circolazione;

10. si compiace, a tale proposito, del ruolo svolto dai coordinatori nazionali — la cui nomina è prevista dall'articolo 9 della direttiva 89/48/CEE — e sostiene le iniziative della Commissione intese a rafforzarne il ruolo;

11. è consapevole, d'altra parte, che la direttiva può applicarsi solo ai cittadini comunitari; considera tuttavia contraddittorie le disposizioni che essa comporta in materia di formazioni parzialmente acquisite in paesi terzi; ritiene che il persistere di questa contraddizione impedisca di trovare una soluzione a un problema che sta assumendo dimensioni preoccupanti in taluni Stati membri;

12. prende atto dell'intenzione della Commissione di non proporre modifiche radicali alla direttiva 89/48/CEE ma invita tale istituzione a sottoporgli il prima possibile un numero ristretto di emendamenti, con specifico riferimento all'articolo 4, che consentano di migliorare il vigente sistema;

13. considera con interesse la scadenza del 1999, per la quale la Commissione si impegna a presentare uno studio sulla direttiva 92/51/CEE che gli offrirà la possibilità di riesaminare il funzionamento del sistema generale nel suo insieme; si riserva peraltro la possibilità di esercitare, fino a tale scadenza, un controllo regolare sui lavori della Commissione, utilizzando gli abituali strumenti di controllo parlamentare;

14. rileva che la regola del numero chiuso, vigente in taluni Stati membri dell'Unione, potrebbe, a termine, grazie allo sviluppo della mobilità comunitaria, comportare problemi; invita quindi la Commissione a compiere uno studio in proposito;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

---

5. Parità di opportunità per i disabili

A4-0044/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili (COM(96)0406 — C4-0582/96)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione (COM(96)0406 — C4-0582/96),

— viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi ([1]), del 26 maggio 1989 sulla condizione sociale delle portatrici di handicap e delle donne che assistono handicappati ([2]), del 16 settembre 1992 sui diritti dei minorati mentali ([3]), del 14 dicembre 1995 sui diritti umani dei disabili ([4]) e del 13 dicembre 1996 sui diritti dei disabili ([5]),

— vista la sua dichiarazione del 9 maggio 1996 sui diritti delle persone affette da autismo ([6]),

— vista la raccomandazione del Consiglio 86/379/CEE, del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità ([7]),

([1]) GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.
([2]) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 383.
([3]) GU C 284 del 2.11.1992, pag. 49.
([4]) GU C 17 del 22.1.1996, pag. 196.
([5]) GU C 20 del 20.1.1997, pag. 389.
([6]) GU C 152 del 27.5.1996, pag. 87.
([7]) GU L 225 del 12.8.1996, pag. 43.

— visto il dialogo sociale cui partecipano la Commissione, gli Stati membri e le persone disabili o i genitori di quanti tra di loro non sono in grado di rappresentarsi,

— viste le conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 14 maggio 1987, relative a un programma di collaborazione europea sull'integrazione dei minorati nell'ambito della scuola (1),

— viste le disposizioni quadro delle Nazioni Unite per la parità di opportunità per i disabili, del 20 dicembre 1993,

— vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0044/97),

A. considerando che nell'Unione europea risiedono 37 milioni di disabili che non godono pienamente dei diritti civili e umani,

B. considerando che i disabili hanno il diritto di vivere autonomamente nella società e di essere integrati nelle attività economiche e sociali,

C. considerando che le persone disabili hanno il diritto a un lavoro che non comporti una discriminazione diretta o indiretta nei loro confronti,

D. considerando che agli Stati membri incombe la principale responsabilità per l'attuazione delle politiche destinate ai disabili,

E. considerando che viene riconosciuta la necessità, a livello europeo, di un ampio dialogo, di uno scambio di opinioni e di una diffusione di pratiche modello finalizzati al conseguimento di un valore aggiunto,

F. considerando che il *mainstreaming* promuoverà l'integrazione delle persone disabili a condizione che misure specifiche vengano adottate in materia di pari opportunità e che questa nuova impostazione venga perseguita parallelamente a un programma specifico per le persone disabili volto a promuovere un'equa partecipazione e un'integrazione sociale ed economica delle stesse, che possa essere evitata ogni discriminazione nei loro confronti e migliorata la loro qualità di vita,

G. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, approvata il 9 dicembre 1989 al Consiglio europeo di Strasburgo da 11 Stati membri, recita al paragrafo 26: «Ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati.»,

H. ribadendo che la libertà di circolazione delle persone deve essere garantita, nel rispetto della legislazione comunitaria, a tutti i cittadini dell'Unione europea, inclusi i portatori di handicap e coloro che li assistono,

1. accoglie con favore l'evoluzione contenutistica della comunicazione della Commissione;

2. si sforza di operare, in questo contesto, una distinzione a favore delle organizzazioni dei disabili (i cui direttivi sono composti al 50% da persone con disabilità o da persone con figli disabili che non possono parlare a proprio nome), che dovrebbero essere prioritarie nell'ambito dei progetti finanziati dall'Unione, senza comunque escludere altri progetti e organizzazioni operanti in materia di disabilità;

3. esprime la sua profonda preoccupazione per l'assenza di un nuovo programma destinato ai disabili e chiede alla Commissione di presentare un nuovo programma di azione, alla luce della valutazione di HELIOS II, basato sull'impostazione concettuale delle disposizioni quadro delle Nazioni Unite;

4. esprime il timore che l'assenza di un tale programma di proseguimento possa pregiudicare le strutture create, in particolare il dialogo estremamente positivo tra organizzazioni di disabili ed esperti;

(1) GU C 211 dell'8.8.1987, pag. 1.

5. sottolinea che le ONG convengono sulla necessità di dare un seguito a HELIOS II, specialmente ai fini della promozione delle pari opportunità e dell'integrazione, in modo da compiere progressi in tali settori e ritiene che le strutture attuali di cooperazione, istituite recentemente, vadano ulteriormente ampliate;

6. chiede alla Commissione di mettere in opera, nel periodo precedente l'adozione di un nuovo programma, azioni pilota e preparatorie in questo senso, in particolare con le ONG dei disabili;

7. invita la Commissione a presentare proposte relative a una strategia di applicazione delle disposizioni quadro dell'ONU in tutti gli Stati dell'Unione;

8. invita gli Stati membri a proporre, nel quadro della CIG, una base giuridica idonea ai programmi sociali basata sulla votazione a maggioranza qualificata, nonché a includere una clausola di non discriminazione per motivi di disabilità nella versione rivista del trattato sull'Unione europea;

9. chiede alla Commissione di adottare misure attive, nel quadro dell'impostazione del *mainstreaming*, per consentire alle persone disabili di partecipare a tutti i pertinenti programmi comunitari e di riferirgli in merito ai progressi conseguiti grazie a tali misure;

10. riconosce che i disabili hanno il diritto di influenzare le politiche a loro destinate e deplora il loro scarso livello di coinvolgimento; ritiene che il modo migliore per conseguire una maggiore partecipazione si attui attraverso il sostegno finanziario volto a favorire la partecipazione delle ONG europee che operano a favore dei disabili; reputa necessario garantire una rappresentanza di almeno il 50% di disabili o persone con figli disabili che non possono parlare a proprio nome a tutte le conferenze, manifestazioni e altre attività organizzate dalla Commissione sul tema della disabilità, e ritiene che tale misura aumenterà il valore aggiunto della dimensione europea;

11. chiede alla Commissione di garantire l'accesso alla nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie dell'informazione, nell'ambito del contesto giuridico per la società dell'informazione; sottolinea le notevoli opportunità offerte dalle nuove tecnologie per un maggiore accesso all'occupazione e all'integrazione sociale quando queste sono adeguatamente strutturate per soddisfare le necessità delle persone sensorialmente, mentalmente e fisicamente handicappate e raccomanda che venga effettuato uno studio per valutare con precisione tali necessità;

12. invita la Commissione ad adoperarsi per introdurre un progetto pilota europeo di piattaforma elettronica di informazione e di comunicazione per i disabili e le associazioni europee dei disabili (E-mail, pagine Web e tavole rotonde);

13. accoglie favorevolmente la creazione di un gruppo ad alto livello che garantisca il dialogo tra gli Stati membri e raccomanda che si svolga, almeno tre volte l'anno, un dialogo regolare con la partecipazione del Forum europeo per i disabili;

14. chiede il potenziamento delle misure per coinvolgere attivamente i disabili nelle attività dell'Osservatorio utilizzando un modello simile al comitato di esperti ONU per le norme standard;

15. invita la Commissione a esaminare gli ostacoli alla libertà di circolazione in seno al mercato interno incontrati dai disabili e a presentare proposte tese alla rimozione di detti ostacoli;

16. invita la Commissione a fornire una panoramica dei vari modelli applicati negli Stati membri per creare opportunità di lavoro per disabili;

17. invita la Commissione e le parti sociali a impegnarsi in un dialogo costruttivo finalizzato allo sviluppo di una posizione comune sulla buona pratica da seguire nel settore dell'occupazione delle persone disabili e chiede misure speciali volte a risolvere il problema della disoccupazione di lunga durata;

18. invita la Commissione a esaminare le modalità di inserimento di giovani disabili nei sistemi di istruzione degli Stati membri e invita il Consiglio, in linea con le succitate conclusioni del 14 maggio 1987, a fare i modo che in tutti gli Stati membri dell'Unione i minori disabili possano accedere in maniera non discriminatoria a un sistema integrato di istruzione e di formazione;

19. accoglie con favore gli sforzi effettuati per garantire che le persone disabili possano accedere ai programmi dei Fondi strutturali per le pari opportunità e chiede alla Commissione di consultare i gruppi di disabili per riformare i Fondi strutturali;

20. invita le istituzioni dell'Unione, a titolo di esempio di buona prassi in ordine all'assunzione di disabili nei suoi servizi, a definire una quota di assunzioni di persone con disabilità, a dare la preferenza a un candidato con disabilità rispetto a un candidato normodotato quando i due candidati presentano le medesime qualifiche e ad adottare le medesime disposizioni anche nelle sue procedure di selezione di agenti, con l'obiettivo di raggiungere la quota di collaboratori con disabilità fissata per le istituzioni dell'Unione;

21. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva in vista di un migliore inserimento dei minorati nel mercato del lavoro;

22. esprime la sua preoccupazione per l'accessibilità di HANDYNET alle persone disabili e raccomanda che HANDYNET venga inserita in INTERNET;

23. riconosce i vantaggi della consultazione e dello scambio di informazioni sulle migliori prassi in materia di politiche a favore dei disabili tra l'Unione europea, l'EFTA, i paesi dell'Europa centrale e orientale, Cipro e Malta;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

---

6. Integrazione dei paesi in via di sviluppo

A4-0086/97

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente il sostegno della Comunità europea alle iniziative di integrazione economica e regionale dei paesi in via di sviluppo (COM(95)0219 – C4-0260/95)

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione (COM(95)0219 – C4-0260/95),

– visti gli articoli 130 U e 130 V del trattato CE,

– viste la seconda Convenzione di Yaoundé del 1969 e le successive Convenzioni di Lomé,

– viste le conclusioni dei Consigli europei di Lisbona (1992) e di Essen (1994),

– vista la risoluzione del Consiglio, del 1° giugno 1995, sul sostegno alle iniziative di integrazione regionale dei paesi in via di sviluppo,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0086/97),

A. accogliendo con soddisfazione la comunicazione della Commissione alla luce della tendenza verso la cooperazione e l'integrazione regionali delineatasi nell'economia mondiale dopo la fine della guerra fredda,

B. convinto che lo sviluppo possa essere portato avanti anche secondo modalità diverse dall'esclusivo e persistente orientamento delle relazioni culturali ed economiche di molti paesi del sud verso i paesi del nord, soprattutto verso le ex potenze coloniali, e che sia quindi urgentemente necessario un potenziamento degli scambi e della cooperazione transfrontaliera tra i paesi in via di sviluppo,

C. convinto che la cooperazione e l'integrazione economica regionali possano contribuire ad alleviare i gravi problemi economici, sociali e ambientali che numerosi paesi in via di sviluppo si trovano ad affrontare; ritenendo peraltro che per promuovere gli interessi delle popolazioni più povere del mondo in via di sviluppo sia necessario un approccio fortemente differenziato,

D. consapevole dell'insuccesso di numerosi sforzi di integrazione regionale, in particolare in Africa, e riconoscendo l'esigenza di un'analisi approfondita di tali iniziative al fine di poter fornire un sostegno quanto più efficace possibile,

E. convinto che il sostegno esterno all'integrazione economica regionale nel mondo in via di sviluppo rivesta grande importanza e che l'Unione europea sia particolarmente idonea ad assumere un ruolo guida in questo settore, data la sua storia di integrazione economica regionale; altrettanto convinto, tuttavia, che il modello di integrazione europeo possa servire solo come fonte di esperienza e non sia direttamente trasponibile nei paesi in via di sviluppo,

1. ritiene che l'obiettivo principale dell'integrazione economica regionale nei paesi in via di sviluppo debba essere quello di contribuire ad alleviare la povertà e di promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile e incentrato sull'uomo;

2. ritiene che l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale sia non già fine a se stessa, ma costituisca un mezzo per conseguire questo obiettivo;

3. ritiene che l'integrazione economica regionale rappresenti un mezzo fondamentale per promuovere lo sviluppo socioeconomico dei paesi in via di sviluppo associati, facilitare l'integrazione internazionale delle loro economie e contribuire all'unione dei popoli e al rafforzamento della pace e della stabilità internazionali;

4. appoggia fermamente gli sforzi che la Commissione deve portare avanti con urgenza per verificare le misure di sostegno previste ai fini dell'integrazione economica regionale nei paesi in via di sviluppo;

5. appoggia in particolare un maggiore coordinamento dei donatori, soprattutto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e invita la Commissione a presentare senza indugio e a partire dal periodo di riferimento 1996, accanto ad altre misure in materia, anche l'annunciata relazione annuale;

6. giudica essenziale un adeguato coordinamento, da parte delle agenzie interessate, del sostegno fornito all'integrazione economica e regionale dei paesi in via di sviluppo ed esorta la Commissione ad appoggiare tale coordinamento;

7. riconosce che le realtà economiche, politiche, sociali e istituzionali delle varie regioni del mondo in via di sviluppo sono molto diverse, così come sono diverse le possibilità di realizzare con successo l'integrazione regionale;

8. ritiene che, laddove non sussistano i presupposti per il successo dell'integrazione regionale, possa essere più opportuno sostenere altre forme di cooperazione regionale;

9. chiede che si ponga maggiormente l'accento sulla cooperazione funzionale nel sostegno che l'Unione fornisce a talune regioni del mondo in via di sviluppo (soprattutto in Africa), in quanto la cooperazione funzionale può creare la fiducia e l'interesse reciproci su cui basare saldamente i passi successivi verso l'armonizzazione delle politiche e, da ultimo, l'integrazione economica regionale;

10. ritiene che le politiche comunitarie di sostegno alla cooperazione regionale e, nell'ambito di tali politiche, l'integrazione economica regionale debbano basarsi sui seguenti aspetti:

- una comprensione delle specificità regionali (di carattere storico, economico, politico, sociale e istituzionale) dei paesi in via di sviluppo;
- una valutazione della misura in cui si può ritenere che esistano i presupposti necessari per l'integrazione economica regionale (in contrapposizione con i programmi di cooperazione regionale funzionale) nelle varie regioni dei paesi in via di sviluppo;
- una valutazione realistica del calendario e delle varie fasi della programmazione dei processi di cooperazione regionale su cui poter successivamente basare l'integrazione economica regionale;

11. ritiene che in talune regioni del mondo in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno avanzati, la liberalizzazione multilaterale basata esclusivamente sulle forze del mercato possa ridurre i vantaggi economici derivanti alla regione interessata dall'integrazione economica regionale;

12. ritiene che le iniziative di integrazione economica regionale dovrebbero spesso comprendere varie misure di natura preferenziale a sostegno delle economie più deboli della regione; sottolinea che l'Unione dovrebbe tener conto di tale aspetto e basare le misure di sostegno sulle necessità degli Stati più deboli nel contesto di un accordo regionale;

13. ritiene indispensabile che gli accordi di integrazione regionale consentano ai paesi che li hanno sottoscritti di approfondire l'integrazione economica e commerciale al di là di quanto previsto dall'OMC (GATT 1994), purché tali accordi di liberalizzazione non comportino un aumento del protezionismo nei confronti dei paesi che non ne sono parte;

14. ritiene che si debba rivolgere molta più attenzione al problema del finanziamento delle misure di coesione quando si fornisce un sostegno all'integrazione economica regionale tra paesi con strutture economiche e livelli di sviluppo molto diversi;

15. ritiene che i costi di adeguamento per i paesi in via di sviluppo causati dalla graduale transizione dalle preferenze non reciproche a una maggiore reciprocità varieranno sensibilmente da paese a paese e da regione a regione; condivide l'opinione della Commissione secondo cui, per rafforzare l'integrazione, potrà essere necessario un sostegno dei donatori a varie forme di assistenza all'adeguamento a favore dei paesi, regioni o settori che presentano i più elevati costi di adeguamento;

16. ritiene che si debbano esaminare attentamente le implicazioni per i singoli paesi e regioni in via di sviluppo della transizione dalle preferenze non reciproche a una maggiore reciprocità, onde assicurare che non vengano compromessi gli obiettivi di alleviare la povertà e di promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile e incentrato sull'uomo;

17. ritiene che il numero eccessivo di organizzazioni regionali in Africa provochi una costosa duplicazione degli sforzi, inefficienza e problemi di coordinamento; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere e ad appoggiare le iniziative volte a razionalizzare le organizzazioni esistenti, qualora sia questo l'auspicio dei paesi interessati;

18. sottolinea la giusta asserzione della comunicazione secondo cui la sovrapposizione e la contraddittorietà dei mandati delle organizzazioni regionali comportano inefficienze e sprechi di risorse; invita la Commissione ad affrontare la questione nei suoi contatti con le organizzazioni e i governi interessati e ad adoperarsi per un efficace coordinamento e per un impiego adeguato delle risorse;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare rigorosamente l'efficacia e le possibilità di successo delle organizzazioni regionali e ad appoggiare solo quelle che possono contribuire in modo duraturo al miglioramento della situazione economica, politica, sociale ed ecologica;

20. invita la Commissione a promuovere e appoggiare gli sforzi di cooperazione regionale che associano le regioni ultraperiferiche dell'Unione agli Stati, paesi e territori che costituiscono il loro contesto geografico nella prospettiva di una cooperazione basata sulle necessità di sviluppo dei vari partner e rispettosa degli interessi di ciascuno di essi;

21. considera essenziale che le iniziative di integrazione economica regionale mirino a coinvolgere le popolazioni locali e il settore privato, in quanto non si può conseguire un successo a lungo termine senza il sostegno della base; sottolinea a questo proposito che il modo migliore per riuscire ad alleviare la povertà consiste nel ricorso a pratiche che tengano debitamente conto delle caratteristiche locali e che responsabilizzino la popolazione;

22. ritiene che, nell'ambito di tutte le iniziative di integrazione economica regionale, debbano essere valutati e adeguatamente presi in considerazione gli interessi delle donne, dei bambini e soprattutto dei gruppi vulnerabili quali i popoli indigeni;

23. appoggia fermamente la tesi della Commissione in relazione all'importanza di incrementare la capacità locale di formulare e attuare politiche di integrazione regionale; ritiene che l'assistenza tecnica e i programmi di formazione rappresentino elementi importanti in vista di questo obiettivo;

24. condivide l'opinione della Commissione secondo cui può essere necessario un sostegno esterno per compensare l'impatto negativo sulla bilancia dei pagamenti di vari paesi in via di sviluppo provocato da una riduzione dei loro proventi tariffari in seguito alla liberalizzazione economica nel contesto dell'integrazione economica regionale;

25. ritiene fondamentale che i programmi nazionali di riforma economica tengano conto della dimensione regionale;

26. sottolinea che l'integrazione economica regionale può essere a medio e a lungo termine la migliore possibilità di sviluppo tanto per il Maghreb, quanto per il Mashrak e il Medio Oriente; a tal fine chiede alla Commissione di studiare e applicare la possibile modifica e il cumulo delle norme in materia di origine per i principali prodotti di esportazione del bacino del Mediterraneo, al fine di promuovere l'integrazione economica e commerciale fra i vari paesi e gruppi di paesi nella regione;

27. si compiace dell'introduzione del cumulo regionale in Lomé IV/2 per quanto riguarda le norme d'origine ma sollecita lo snellimento delle procedure nonché un'applicazione flessibile delle disposizioni in materia di cumulo regionale, onde garantire un'efficace promozione del potenziale in termini di sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti nel quadro di detto nuovo strumento;

28. si compiace per la recente introduzione del cumulo regionale delle norme di origine negli scambi commerciali tra l'Unione e i paesi membri del Mercato comune dell'America centrale per i prodotti ammessi a beneficiare del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione;

29. ritiene auspicabile che l'Unione applichi in modo più deciso il proprio regime dell'SPG come strumento al servizio dell'integrazione economica regionale dei paesi in via di sviluppo, e in questo senso è favorevole al fatto che la Commissione faciliti un ricorso più flessibile alle norme in materia d'origine da parte di tali paesi, permettendo il cumulo subregionale;

30. ritiene che un maggiore accento sulla dimensione ambientale rafforzerebbe la comunicazione della Commissione, in quanto nessuna strategia di sviluppo può essere veramente sostenibile se non tiene conto dei problemi ambientali; chiede alla Commissione di inserire tale aspetto nella comunicazione;

31. invita la Commissione a presentare un'ulteriore relazione sulle iniziative di integrazione regionale dei paesi in via di sviluppo che affronti i settori di integrazione economica meno trattati, quali le infrastrutture e, in particolare, gli aspetti politici, culturali ed etnici, che rappresentano presupposti fondamentali per il buon esito degli sforzi di integrazione;

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

---

7. Crisi nel settore del riso

B4-0211, 0280, 0281, 0283 e 0284/97

Risoluzione sulla crisi nel settore del riso

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1],

— visti i regolamenti (CE) 19/97 e (CE) 21/97 della Commissione dell'8 gennaio 1997 [2],

— viste le concessioni accordate agli Stati Uniti per evitare problemi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio,

A. considerando la grave situazione attraversata dal settore comunitario del riso, il quale, dopo essere stato colpito da un lungo periodo di siccità, ora che la situazione si è normalizzata, si vede confrontato, per la prima volta dopo la riforma dell'OMC, a gravi problemi di commercializzazione della produzione,

B. considerando che il volume delle importazioni in regime di franchigia provenienti dai paesi e territori d'oltremare (PTOM) è passato dalle 58.000 t del 1992 alle 300.000 del 1996 e che tale aumento ha causato il crollo dei prezzi del riso nell'Unione europea e ha determinato danni considerevoli per i suoi produttori,

C. considerando che il problema è fondamentalmente causato da un deterioramento della preferenza comunitaria dovuto all'esito dell'Uruguay Round, alle pressioni degli Stati Uniti in seno all'OMC, da taluni accordi preferenziali e dalla quota addizionale concessa ai paesi ACP dopo l'ampliamento dell'Unione,

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 5 del 9.1.1997, pagg. 19 e 24.

D. considerando che dopo l'entrata in vigore della decisione 91/482/CE del Consiglio del 25 luglio 1991 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) della CEE [1], i flussi di importazione in provenienza da tali paesi sono insostenibili,

E. considerando che, per tale motivo, il regolamento CE n. 304/97 della Commissione del 17 febbraio 1997 [2] ha istituito misure di salvaguardia concernenti l'importazione nella Comunità di riso originario dei PTOM, fissando di conseguenza un contingente tariffario; considerando inoltre che il regolamento CE n. 196/97 della Commissione del 31 gennaio 1997 [3] ha anch'esso fissato un contingente tariffario, per le singole campagne di commercializzazione, pari a 32.000 tonnellate di riso originario dell'Egitto, che beneficia di una riduzione del 25% dei dazi doganali; considerando infine che l'Egitto già beneficiava di una riduzione tariffaria del 25%, cosicché la decisione della Commissione annulla completamente il dazio doganale per i quantitativi equivalenti a 32.000 tonnellate,

F. considerando che l'atteggiamento ostruzionistico di uno Stato membro dell'Unione impedisce la revisione della summenzionata decisione 91/482/CE, che è all'origine di tale grave situazione di crisi,

G. considerando l'importanza di aumentare i quantitativi di riso destinati all'aiuto alimentare, giacché ciò rappresenterebbe un aiuto notevole per tale settore,

1. ritiene imperativo che l'Unione prenda misure miranti a sanare in modo efficace e durevole la situazione del mercato del riso comunitario, modificando la summenzionata decisione del Consiglio 91/482/CE;

2. chiede al Consiglio di sbloccare la situazione e invita lo Stato membro in questione a cooperare per trovare una soluzione equa;

3. invita la Commissione a prevedere sin d'ora, in caso di carenza del Consiglio, la proroga del suddetto regolamento (CE) 21/97 dell'8 gennaio 1997;

4. chiede alla Commissione di valutare l'impatto del «cumulative recovery system», vale a dire del meccanismo in vigore negli Stati Uniti per il recupero dei dazi all'importazione in caso di eccessiva imposizione fiscale, e deplora le concessioni cui si è lasciata andare l'Unione europea di fronte ai ricatti degli Stati Uniti;

5. chiede fermamente che sia data priorità all'utilizzazione della produzione risicola comunitaria nella fornitura di aiuti alimentari;

6. chiede che si aggiunga alla quota disponibile per l'esportazione sovvenzionata della campagna 1996-97 il credito di 75.000 tonnellate non utilizzato nella campagna precedente;

7. ritiene indispensabile che la riforma dell'organizzazione comune del mercato del riso garantisca la stabilità del mercato comunitario del riso e il mantenimento del reddito dei risicoltori dell'Unione; chiede pertanto alla Commissione di svolgere un'analisi del funzionamento e dell'efficacia dell'OCM;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri produttori e al governo degli Stati Uniti.

---

[1] GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.
[2] GU L 51 del 21.2.1997, pag. 1.
[3] GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53.

Venerdì 11 aprile 1997

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'11 aprile 1997

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Alber, Amadeo, Andersson, Aparicio Sánchez, Apolinário, Argyros, Baldi, Baldini, Bardong, Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Belleré, Berger, Berthu, Blak, Blokland, Blot, Böge, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Breyer, Cabezón Alonso, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Castagnède, Christodoulou, Colajanni, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Correia, Corrie, Cot, Cox, Crampton, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, de Vries, van Dijk, Dillen, Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Fassa, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fraga Estévez, Funk, Ghilardotti, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goerens, Görlach, Gomolka, González Álvarez, Graenitz, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Haug, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hoff, Holm, Hughes, Hyland, Jöns, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kindermann, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kouchner, Krehl, Kristoffersen, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lalumière, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Lenz, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg, Linkohr, Linser, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McKenna, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Marinucci, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mayer, Menrad, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Papayannakis, Pasty, Peter, Pettinari, Poettering, Posselt, Provan, Puerta, van Putten, Rapkay, Raschhofer, Ribeiro, Ripa di Meana, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Sandbæk, Santini, Scarbonchi, Schäfer, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schulz, Schwaiger, Secchi, Sichrovsky, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Stenmarck, Striby, Swoboda, Tamino, Tannert, Taubira-Delannon, Theato, Theonas, Tindemans, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Valverde López, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, Verwaerde, van der Waal, Walter, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, Wolf

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(—) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Relazione Schmidbauer A4-0044/97

Risoluzione

(+)

ARE: Kouchner, Lalumière, Weber

ELDR: Boogerd-Quaak, Dybkjær, Mulder

GUE/NGL: Eriksson, Sjöstedt, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Lukas, Raschhofer

PPE: Alber, Argyros, Bébéar, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Gillis, Gomolka, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Konrad, Langenhagen, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, Verwaerde

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Botz, Correia, Elchlepp, Ettl, Falconer, Fantuzzi, Görlach, Graenitz, Hallam, Haug, Hawlicek, Hoff, Hughes, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Krehl, Kuhne, Lindeperg, Lüttge, McGowan, Martin David W., Miranda de Lage, Myller, Needle, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Smith, Tannert, Torres Marques, Vecchi, Walter, Weiler, Wemheuer, White

UPE: d'Aboville, Baldi, Florio, Guinebertière, Pasty, Rosado Fernandes, Santini

V: Aelvoet, Gahrton, Holm, McKenna, Ripa di Meana, Wolf

---

2. Relazione Needle A4-0086/97

Risoluzione

(+)

ARE: Taubira-Delannon

ELDR: Dybkjær, Mulder

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Gutiérrez Díaz, Sjöstedt, Theonas

I-EDN: Blokland, van der Waal

NI: Linser

PPE: Alber, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cunha, De Esteban Martin, De Melo, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Gomolka, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Oomen-Ruijten, Poettering, Posselt, Provan, Schiedermeier, Schleicher, Stenmarck, Theato, Tindemans, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Correia, Elchlepp, Falconer, Fantuzzi, Ghilardotti, Graenitz, Hallam, Haug, Hendrick, Hoff, Jöns, Karamanou, Kindermann, McGowan, Martin David W., Miranda de Lage, Needle, Newman, Oddy, Paasio, van Putten, Schmidbauer, Schulz, Smith, Swoboda, Tannert, Vecchi, Wemheuer

UPE: Pasty, Santini

V: Aelvoet

(O)

V: Holm